



Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)

Guida operativa

Marzo 2014

INDICE

1. OGGETTO E FINALITA' DEL REPORT	3
2. SSPC: COSA SONO E COME SONO REGOLATI	4
3. PROFILI CONTRATTUALI CONSENTITI E POSSIBILI APPLICAZIONI	8
4. COME QUALIFICARE UN SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA	14
5. CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI UN SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA	15
6. MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, IMMESSA, PRELEVATA E CONSUMATA	16
7. GESTIONE DI EVENTUALE MOROSITA'	18
8. ASPETTI FISCALI	19
9. VALUTAZIONI ECONOMICHE	22
10. CONCLUSIONI	25
Indice delle Figure	26
Indice delle Tabelle	26

1. OGGETTO E FINALITA' DEL REPORT

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire una guida sintetica ad uso degli operatori interessati alla realizzazione dei **Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)** in generale e dei **Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)** in particolare, che analizzi i seguenti aspetti:

- Profili contrattuali consentiti
- Connessione alla rete elettrica
- Valorizzazione dell'energia elettrica
- Misura dell'energia elettrica
- Aspetti fiscali
- Gestione di eventuale morosità
- Valutazioni economiche

Considerata la complessità dell'argomento affrontato e la finalità di sintesi del presente documento, sono stati inseriti specifici collegamenti ipertestuali che consentiranno al lettore di effettuare maggiori approfondimenti al fine di chiarire eventuali dubbi e disporre di tutti gli elementi necessari per realizzare questa tipologia di impianti.

2. SSPC: COSA SONO E COME SONO REGOLATI

La tipologia impiantistica denominata “Sistema Efficiente di Utente” è stata introdotta dal [Decreto Legislativo 115/08](#) s.m.i. stabilendo l’obbligo per l’ Autorità di definire le modalità operative per la relativa regolamentazione.

Dopo tre procedimenti di consultazione pubblica (DCO 33/11, DCO 183/2013/E/eel, DCO 209/2013/R/eel), nel Dicembre 2013 è stata emessa il provvedimento [Deliberazione 12 Dicembre 2013 578/2013/R/EEL](#) - Allegato A, recante “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo” (di seguito TISSPC), con il quale sono stati normati i relativi servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita. L’Autorità, in particolare, ha ricompreso i SEU all’interno dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito SSPC), come si evince dalla figura schematizzata sotto.

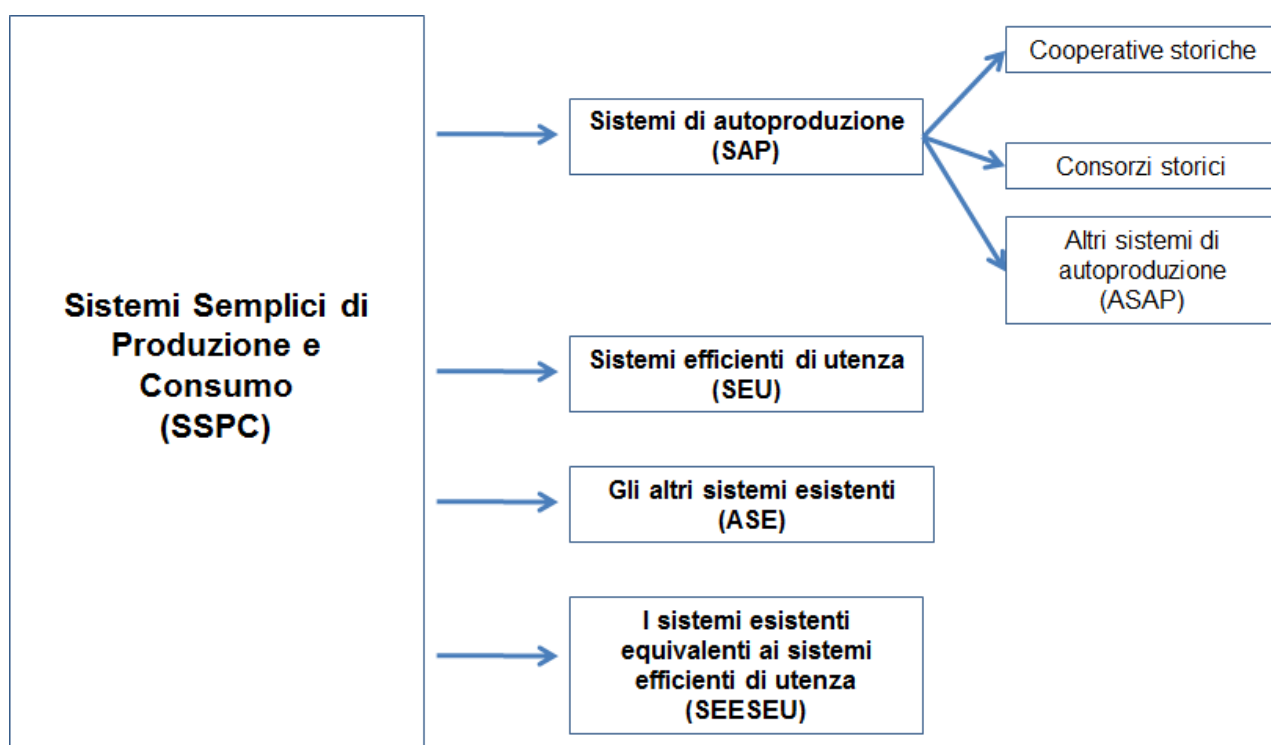


Figura 1. Schematizzazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

- **Sistemi di Autoproduzione (SAP):** includono le cooperative storiche dotate di rete propria, i consorzi storici dotati di rete propria e gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP). Le disposizioni in merito alle cooperative storiche e ai consorzi storici non verranno trattate nel dettaglio perché non sono oggetto del presente documento.
- **Altro sistema di autoproduzione (ASAP)** è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.
- **Sistema efficiente di utente (SEU)** è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo

produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

- **Altri sistemi esistenti (ASE)** sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite nel provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. In sostanza, gli ASE vengono definiti al fine di attribuire una qualifica a tutti i sistemi esistenti, non classificabili tra le reti elettriche, che non possono rientrare nelle altre tipologie espressamente previste dalle leggi vigenti.
- **Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU)** sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti a) e b) e almeno uno dei requisiti di cui ai punti c), d) ed e):
 - a) sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
 - b) sono sistemi esistenti al 1 gennaio 2014, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - c) sono sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU;
 - d) sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all'1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
 - e) sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Vantaggi tariffari per i SEU

Il [Decreto Legislativo 115/08](#), come modificato dal Decreto Legislativo 56/10, ha stabilito che i **corrispettivi** tariffari di **trasmissione e distribuzione**, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli **oneri generali di sistema** (componenti A e UC) [...] **siano applicati all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione**. In particolare, nel caso di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, il trattamento tariffario è annualmente subordinato al possesso della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. Sulla base delle definizioni introdotte dalla norma e delle modalità di applicazione dei corrispettivi sopramenzionate, la qualifica di SEU

dovrà essere subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- la presenza di un **Cliente finale**, titolare del punto di connessione e dell'unità di consumo ricadente in un area di sua proprietà o nella sua piena disponibilità;
- la presenza del **Produttore** ovvero del titolare dell'officina elettrica e delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, con

potenza complessivamente non superiore a 20 MWe complessivamente installata sul sito di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale;

- l'impianto o gli impianti di produzione devono essere **direttamente connessi**, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo del cliente finale (persona fisica o giuridica).

e potrà garantire l'accesso alle seguenti esenzioni:

- l'energia elettrica autoconsumata non sarà sottoposta ai corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, a quelli di dispacciamento e a quelli a copertura degli oneri generali di sistema, che saranno applicati solo all'energia elettrica prelevata dalla rete;
- i rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un sistema semplice di produzione e consumo e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica, non sono oggetto di regolazione da parte dell'Autorità e vengono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.

Un esempio pratico

Si schematizza di seguito un esempio di un sistema di produzione classificabile come SEU, nel quale A e B sono rispettivamente il cliente finale - titolare del punto di connessione - e il produttore, mentre i quadratini in rosso e in verde rappresentano i due misuratori di produzione e di scambio con la rete.

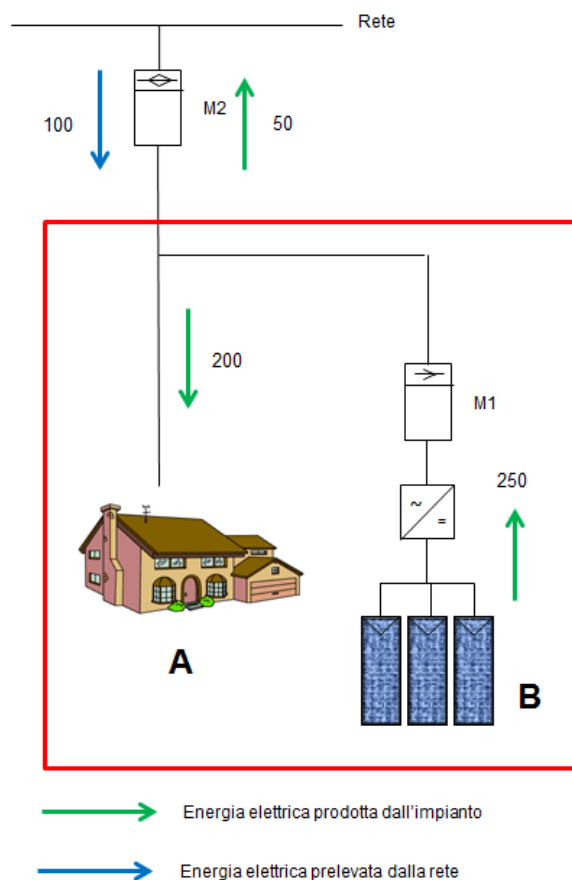


Figura 2. Schematizzazione di un SEU

Si ipotizzano i seguenti parametri:

- **impianto di produzione** che produce **250 MWh/anno**;
- **fabbisogno elettrico** del cliente finale: **300 MWh/anno**;
- **prelievi** dalla rete elettrica: **100 MWh/anno** relativi all'energia elettrica che è servita all'utenza quando l'impianto di produzione non produceva contestualmente energia elettrica;
- **immissioni**: **50 MWh/anno** relativi all'energia elettrica che l'impianto di B ha prodotto in momenti nei quali non erano presenti carichi di A in grado di assorbirla;
- **autoconsumo**: **200 MWh** relativi all'energia elettrica prodotta dall'impianto di B e istantaneamente consumata dall'utenza di A.

Trattandosi di una configurazione impiantistica ricadente nella categoria dei SEU, l'energia elettrica autoconsumata (200 MWh) non sarà sottoposta ai corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, a quelli di dispacciamento e a quelli a copertura degli oneri generali di sistema (componenti A e UC). Tali componenti saranno applicate solo all'energia elettrica prelevata dalla rete (100 MWh).

3. PROFILI CONTRATTUALI CONSENTITI E POSSIBILI APPLICAZIONI

Le configurazioni impiantistiche sinteticamente descritte nel paragrafo precedente, in base a quanto previsto dalla norma, possono essere inquadrare secondo cinque diversi profili contrattuali:

- **Profilo contrattuale 1** – Il cliente finale e il produttore coincidono;
- **Profilo contrattuale 2** – Il cliente finale e il produttore non coincidono;
 - **Profilo contrattuale 2a** - Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono di gestire separatamente i contratti relativi ai prelievi e alle immissioni;
 - **Profilo contrattuale 2b** - Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il cliente finale a gestire i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni;
 - **Profilo contrattuale 2c** - Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il produttore a gestire i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni;
 - **Profilo contrattuale 2d** - Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia un soggetto terzo a gestire i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni.

Profilo contrattuale 1

Il cliente finale e il produttore coincidono.

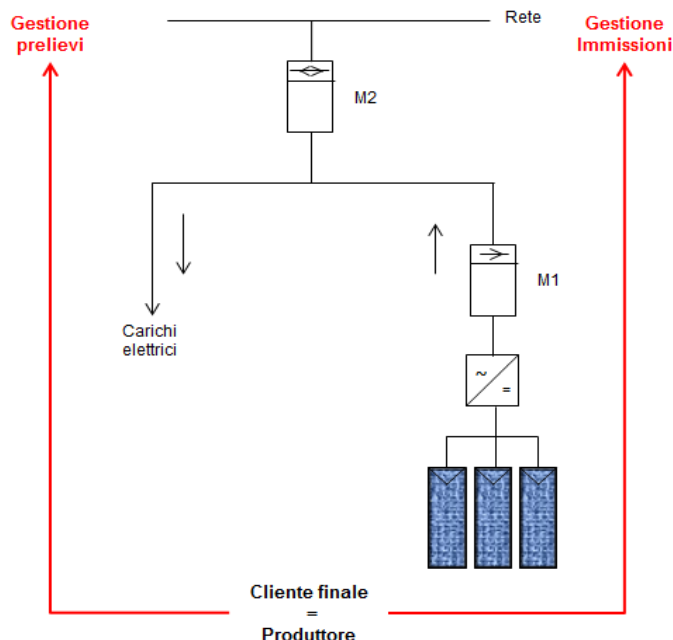


Figura 3. Schematizzazione del profilo contrattuale 1

GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli incentivi (ove presenti)

- Il produttore (coincidente con il cliente finale) potrà accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica (certificati verdi¹, conto energia fotovoltaico², conto energia solare termodinamico³, tariffa omnicomprensiva⁴).

Gestione dell'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata

- Il soggetto è il medesimo. L'energia autoconsumata non necessita di contratto.

Gestione dell'energia elettrica immessa

- Il produttore (coincidente con il cliente finale) potrà richiedere il ritiro dedicato al GSE (se compatibile con l'incentivo) o vendere la propria energia elettrica ad un grossista.
- Sarà consentito accedere anche allo scambio sul posto (se compatibile con l'incentivo).

Gestione dell'energia elettrica prelevata

- Il cliente finale gestirà i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica.
- Il cliente finale potrà accedere al servizio di Maggior Tutela o di salvaguardia.
- Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.

Tabella 1. Gestione contrattuale del profilo 1

¹ Per Certificati Verdi si intende lo strumento incentivante previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99.

² Per conto energia fotovoltaico si intende lo strumento incentivante denominato "Conto Energia" previsto per gli impianti fotovoltaici.

³ Per conto energia solare termodinamico si intende lo strumento incentivante regolamentato dal DM 11/04/2008.

⁴ Per tariffa onnicomprensiva si intendono gli strumenti incentivanti previsti:

- per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare entrati in esercizio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, dalle leggi 244/07 e 222/07 e dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008, fatte salve le deroghe consentite;
- per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare entrati in esercizio dall'1 gennaio 2013, dal decreto interministeriale 6 luglio 2012;
- per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dall'1 gennaio 2013 che accedono agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 maggio 2011;
- per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 27 agosto 2012 che accedono agli incentivi previsti dal decreto interministeriale 5 luglio 2012.

Profilo contrattuale 2a

Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono di gestire separatamente i contratti relativi ai prelievi e alle immissioni.

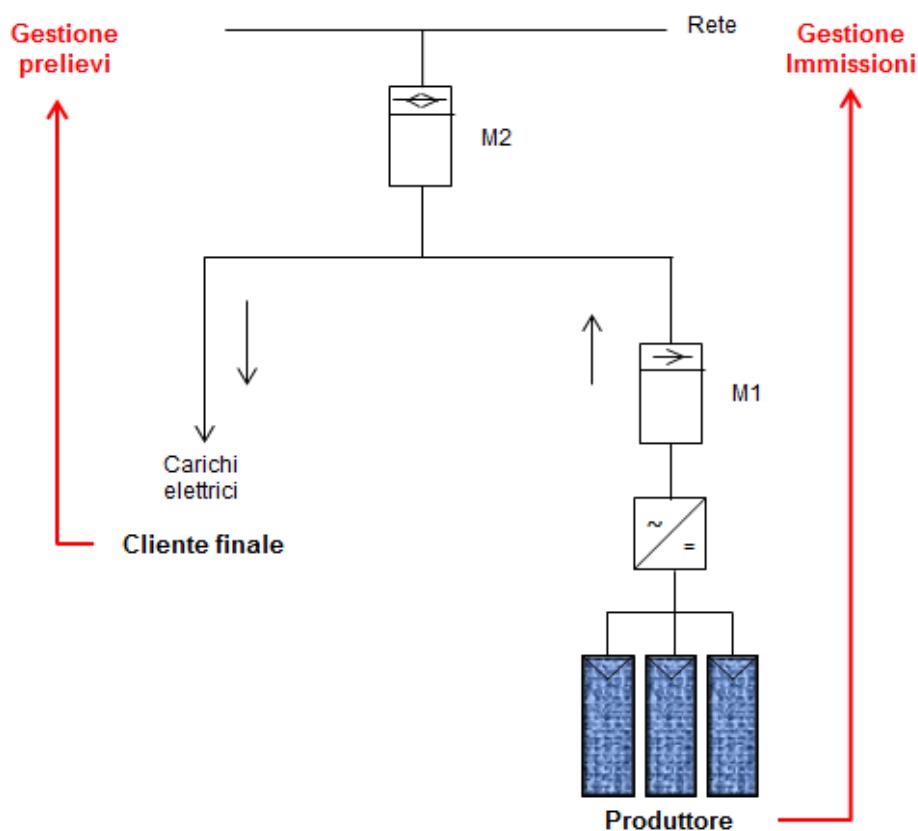


Figura 4. Schematizzazione del profilo contrattuale 2a

GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli incentivi (ove presenti)	Il produttore potrà accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica (certificati verdi¹, conto energia fotovoltaico², conto energia solare termodinamico³, tariffa omnicomprensiva⁴).
Gestione dell'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata	Sarà oggetto di un contratto privato tra il cliente finale e il produttore.
Gestione dell'energia elettrica immessa	- Il produttore potrà richiedere il ritiro dedicato al GSE (se compatibile con l'incentivo) o vendere la propria energia elettrica ad un grossista. - Il cliente dovrà formalizzare il permesso riconosciuto al produttore per l'utilizzo del proprio punto di connessione mediante mandato senza rappresentanza. - Non sarà consentito accedere allo scambio sul posto perché non c'è un unico soggetto che gestisce sia le immissioni che i prelievi.
Gestione dell'energia elettrica prelevata	- Il cliente finale gestirà i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica. - Il cliente finale potrà accedere al servizio di Maggiore Tutela o di salvaguardia. - Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.

Tabella 2. Gestione contrattuale del profilo 2a

Profilo contrattuale 2b

Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il cliente finale a gestire i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni.

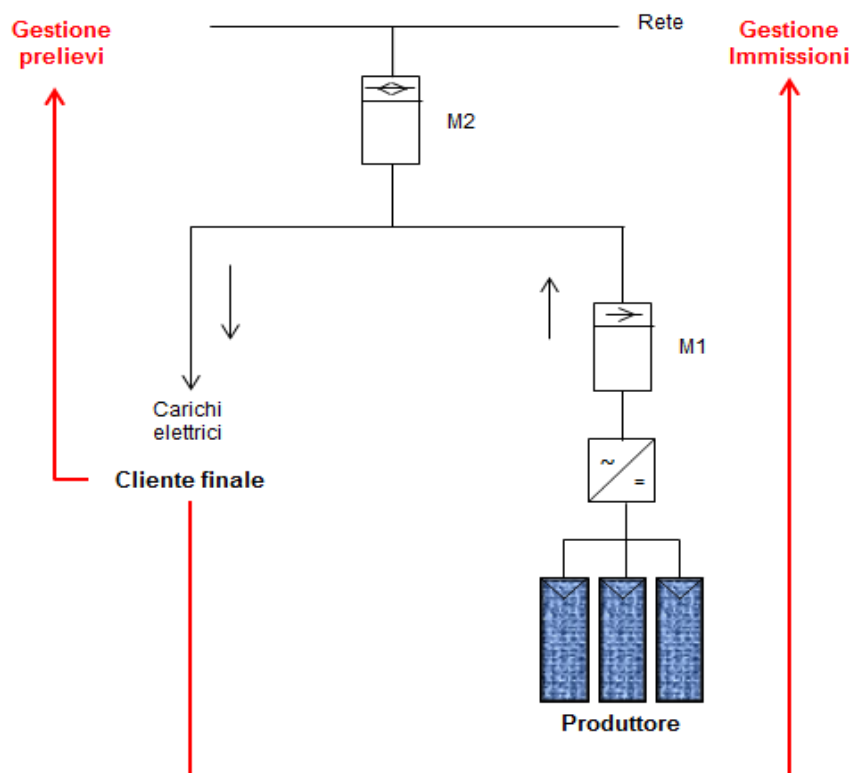


Figura 5. Schematizzazione del profilo contrattuale 2b

GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli incentivi (ove presenti)	- Il produttore potrà accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta (certificati verdi¹, conto energia fotovoltaico², conto energia solare termodinamico³). - Non sarà consentito accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica immessa (tariffa omnicomprensiva⁴).
Gestione dell'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata	Sarà oggetto di un contratto privato tra il cliente finale e il produttore.
Gestione dell'energia elettrica immessa	- Il produttore dovrà rilasciare un mandato senza rappresentanza al cliente finale per consentire a quest'ultimo di immettere l'energia elettrica prodotta dall'impianto. - Il cliente finale potrà vendere l'energia elettrica immessa ad un grossista o usufruire del regime di scambio sul posto se rispettati i requisiti previsti. - Non sarà possibile cedere l'energia elettrica immessa al GSE nell'ambito del ritiro dedicato.
Gestione dell'energia elettrica prelevata	- Il cliente finale gestirà i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica. - Il cliente finale potrà accedere al servizio di Maggior Tutela o di salvaguardia. - Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.

Tabella 3. Gestione contrattuale del profilo 2b

Profilo contrattuale 2c

Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il produttore a gestire i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni.

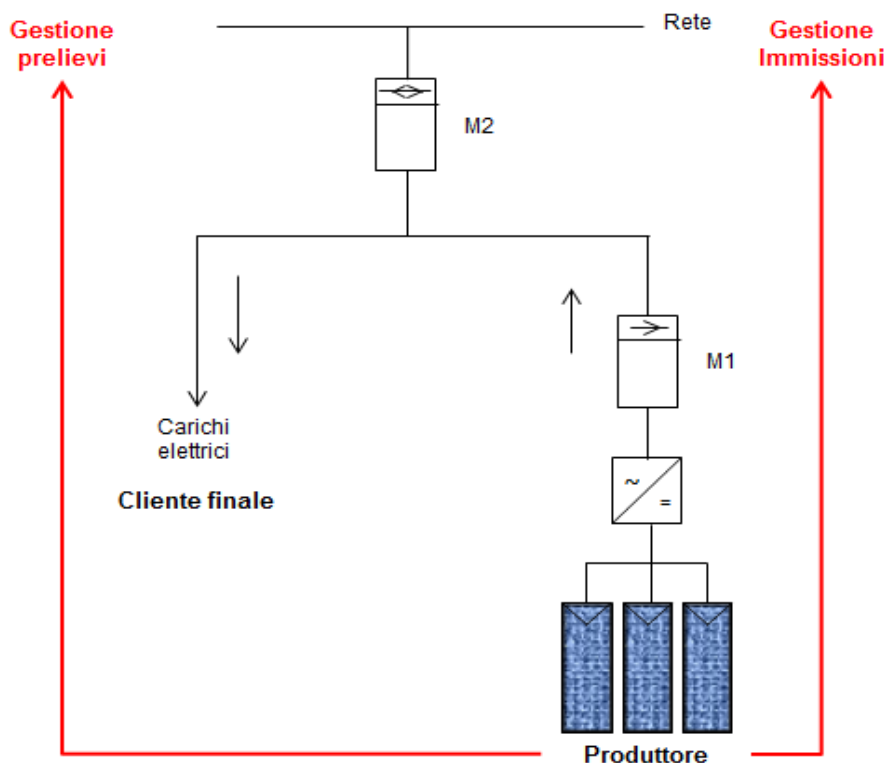


Figura 6. Schematizzazione del profilo contrattuale 2c

GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli incentivi (ove presenti)	Il produttore potrà accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica (certificati verdi¹, conto energia fotovoltaico², conto energia solare termodinamico³, tariffa omnicomprensiva⁴).
Gestione dell'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata	Sarà oggetto di un contratto privato tra il cliente finale e il produttore.
Gestione dell'energia elettrica immessa	Il produttore potrà richiedere il ritiro dedicato al GSE (se compatibile con l'incentivo) o vendere la propria energia elettrica ad un grossista.
Gestione dell'energia elettrica prelevata	- Il cliente finale dovrà rilasciare mandato senza rappresentanza al produttore per la stipula dei contratti di approvvigionamento dell'energia elettrica. - Il produttore eserciterà l'attività di vendita al dettaglio e sarà utente del dispacciamento e del trasporto. Potrà a sua volta demandare, previo mandato senza rappresentanza, un grossista a partecipare ai mercati. - Il cliente finale non potrà accedere al servizio di Maggior Tutela o di salvaguardia, avendo già stipulato un contratto di fornitura con il produttore/venditore. - Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.

Tabella 4. Gestione contrattuale del profilo 2c

Profilo contrattuale 2d

Il cliente finale e il produttore non coincidono ed un soggetto terzo gestisce i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni.

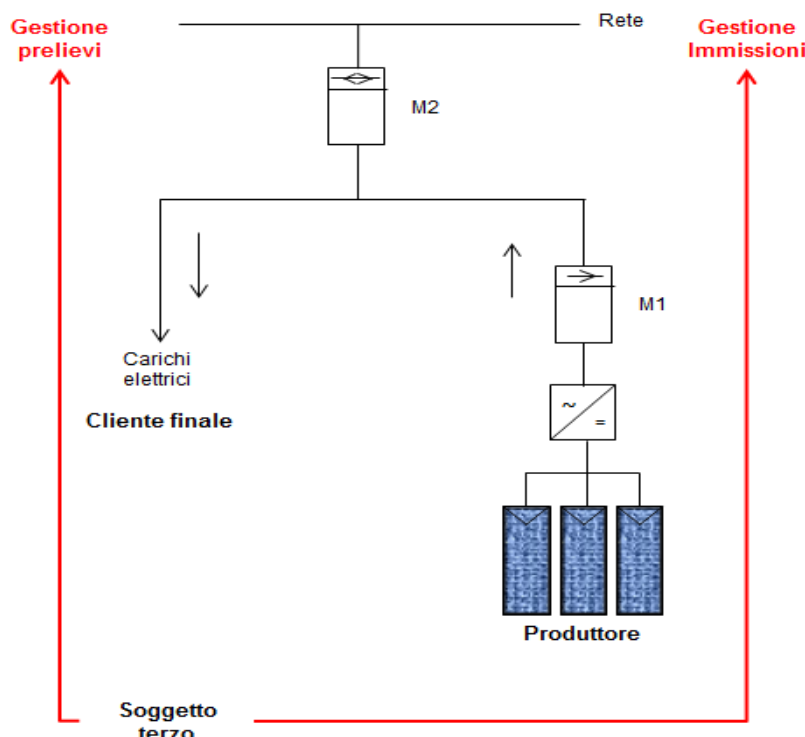


Figura 7. Schematizzazione del profilo contrattuale 2d

GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli incentivi (ove presenti)	• Il produttore potrà accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica (certificati verdi¹, conto energia fotovoltaico², conto energia solare termodinamico³). • Non sarà consentito accedere ai meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica immessa (tariffa omnicomprensiva⁴).
Gestione dell'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata	• Sarà oggetto di un contratto privato tra il cliente finale e il produttore.
Gestione dell'energia elettrica immessa	• Il produttore dovrà rilasciare mandato senza rappresentanza al soggetto terzo per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica immessa. • Il produttore non potrà richiedere l'accesso ai regimi di ritiro dedicato e tariffa omnicomprensiva, in quanto ha già provveduto a dare mandato ad un soggetto terzo per la commercializzazione dell'energia elettrica immessa in rete. • Il soggetto terzo, essendo diverso dal produttore e non avendo quindi la disponibilità dell'impianto di produzione, non potrà richiedere l'accesso al regime di scambio sul posto. • Il soggetto terzo potrà vendere l'energia elettrica immessa ad un grossista.
Gestione dell'energia elettrica prelevata	• Il cliente finale dovrà rilasciare mandato senza rappresentanza al soggetto terzo per la stipula dei contratti di approvvigionamento dell'energia elettrica. • Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.

Tabella 5. Gestione contrattuale del profilo 2d

4. COME QUALIFICARE UN SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA

Per ottenere la qualifica di SEU, entro 60 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto o degli impianti nell'ultima configurazione, al termine dell'iter di connessione, il produttore e il cliente finale dovranno inoltrare una richiesta congiunta al GSE indicando un referente unico.

Entro il 31 dicembre 2014 il GSE dovrà rendere operativo un apposito portale informatico per la qualifica dei sistemi semplici di produzione e consumo e in relazione all'anno 2014 verranno definite delle specifiche modalità transitorie.

5. CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI UN SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA

Nuova connessione

Nel caso in cui si presenti una richiesta di connessione alla rete pubblica in immissione e in prelievo, con richiesta in prelievo destinata all'alimentazione di utenze diverse dagli ausiliari di centrale, il servizio di connessione sarà erogato secondo le procedure previste dal [TICA – Deliberazione ARG/elt 99/08](#) e s.m.i.

Richiesta di adeguamento di una connessione esistente

- Si applicheranno le procedure del [TIC – Deliberazione ARG/elt 199/11 e s.m.i. - Allegato C](#) se la richiesta di connessione si configura come una richiesta di connessione in prelievo;
- Si applicheranno le procedure del TICA – Deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i. qualora la richiesta di connessione si configurasse come una richiesta di connessione in immissione.

Particolarità per le connessioni dei sistemi semplici di produzione e consumo

- La titolarità del punto di connessione alla rete pubblica rimarrà in capo al cliente finale;
- Nel caso in cui vengano apportate modifiche ad un sistema esistente, il richiedente dovrà allegare una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le modifiche apportate non determinano il venir meno delle condizioni che hanno consentito la qualifica di SEU;
- Il richiedente dovrà inviare apposita comunicazione al GSE entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iter di adeguamento della connessione esistente, secondo modalità definite dallo stesso GSE;
- Ogni gestore di rete dovrà aggiornare le proprie modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito MCC) tenendo conto di quanto previsto dalla Deliberazione 578/2013/E/eel per i sistemi semplici di produzione e consumo;
- In attesa dell'aggiornamento delle MCC di cui al punto sopra, oltre ai documenti e alle informazioni previste dalla normativa vigente, occorrerà trasmettere:
 1. evidenza nello schema unifilare (redatto ai sensi delle Norme CE) degli ulteriori punti di connessione (se presenti) con altre reti, del relativo livello di tensione e POD e dell'eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
 2. le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
 3. evidenza della tipologia di sistema semplice di produzione e consumo che si intende realizzare;
- Il regolamento di esercizio dovrà essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale;
- Il produttore, all'atto della richiesta di connessione o in qualsiasi momento successivo, potrà inoltrare al gestore di rete una richiesta di realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità.

6. MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, IMMESSA, PRELEVATA E CONSUMATA

Per erogare correttamente i servizi di trasmissione, distribuzione e vendita e dispacciamento relativamente ai sistemi semplici di produzione e consumo, sarà necessario disporre delle seguenti misure:

- energia elettrica immessa nelle rete pubblica (misuratore M1);
- energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (misuratore M1);
- energia elettrica prodotta dalle singole unità di produzione (misuratore M2).

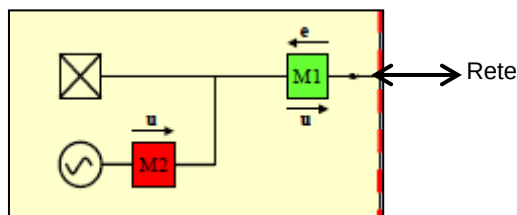


Figura 8. Schematizzazione dei misuratori da installare

Misura dell'energia elettrica	Riferimento Normativo
Misura energia elettrica immessa e prelevata	TIME -Delibera ARG/elt 199/11 – Allegato B
Misura dell'energia elettrica prodotta	Deliberazione 88/07 – Allegato A bis

Tabella 6. Riferimenti normativi per la misura dell'energia elettrica

Di seguito si riporta uno schema che sintetizza chi sono i soggetti ad oggi responsabili dell'installazione e manutenzione dei misuratori e i soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata.

	Installazione e manutenzione dei misuratori	Corrispettivo tariffario	Raccolta, validazione e registrazione delle misure	Corrispettivo tariffario
Punto di immissione relativi a soli impianti di produzione fino a 20 kW. Punto di immissione in BT (*)	Gestore di rete	Tabella 1 del TIME	Gestore di rete	Tabella 3+ Tabella 4 del TIME
Punto di immissione diverso da quelli di cui sopra	Soggetto titolare dell'impianto di produzione	-	Gestore di rete	Tabella 3+ Tabella 4 del TIME
Punto di prelievo	Impresa distributrice	Tabella 1 del TIME	Gestore di rete	Tabella 3 + Tabella 4 del TIME

(*) ad eccezione di quelli relativi a impianti già connessi alla data del 26 agosto 2012 o i cui titolari hanno inviato entro la medesima data la richiesta di connessione

Tabella 7. Responsabili del servizio di misura (Fonte: [Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica](#))

Particolarità dei sistemi semplici di produzione e consumo

Per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta, in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione 88/07, il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta coincide con il responsabile

della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata ai sensi del TIME.

7. GESTIONE DI EVENTUALE MOROSITA'

Una delle questioni più rilevanti nei rapporti tra il cliente finale e il produttore riguarda la gestione di eventuali casi di morosità. Il caso più frequente che potrebbe verificarsi è relativo ai clienti finali morosi nei confronti del venditore che provvede pertanto a richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica all'impresa distributrice, secondo quanto disposto dalla [Deliberazione ARG/elt 4/08](#).

Il TISSPC prevede in particolare che:

- prima di effettuare l'intervento di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice dovrà inoltrare una comunicazione al produttore al fine di evidenziargli la data a seguito della quale non potrà più immettere energia elettrica in rete a causa della condizione di morosità in cui si trova il cliente finale. Analoga comunicazione verrà inviata dall'impresa distributrice al produttore anche prima dell'intervento di riduzione della potenza;
- per evitare che, a seguito di una condizione di morosità del cliente finale, l'impianto di produzione non possa più immettere energia elettrica nella rete pubblica, il produttore potrà usufruire della connessione di emergenza richiesta al gestore di rete all'atto della richiesta di connessione o che potrà richiedere in qualsiasi momento;
- in corrispondenza del punto di emergenza, il produttore dovrà installare un dispositivo che possa permettere l'apertura del collegamento fra l'impianto di produzione e l'utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l'impianto di produzione e il punto di emergenza. I gestori di rete, entro il 30 aprile 2014, dovranno definire una specifica tecnica finalizzata ad individuare le caratteristiche tecniche di tale dispositivo.

8. ASPETTI FISCALI

Principale normativa comunitaria e nazionale

- Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e s.m.i. – Testo Unico delle Accise (di seguito T.U.A.)
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.48 – Attuazione della Direttiva 2008/118/CE
- Legge 44 del 26 aprile 2012 che ha apportato modifiche al T.U.A.

Accise sull'energia elettrica

L'energia elettrica è sottoposta ad accisa:

- al momento della fornitura ai consumatori finali;

oppure

- al momento del consumo, per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

Di seguito si riporta una tabella che riassume l'aliquota di accisa che viene applicata all'energia elettrica, in funzione del relativo uso e del luogo presso il quale avviene il consumo.

ENERGIA ELETTRICA		ALIQUOTA APPLICATA
Per le abitazioni		0,0227 [€/kWh]
Nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni	Per consumi mensili fino a 200.000 kWh	0,0125 [€/kWh]
	Per consumi mensili tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh	0,0075 [€/kWh]
	Per consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh	▪ 0,0125 [€/kWh] per i primi 200.000 kWh; ▪ 4.820 [€] in misura fissa sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh

Tabella 8. Aliquote applicate all'energia elettrica (Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 1 Gennaio 2014)

Esenzioni previste (ai fini delle applicazioni dei SSPC)

Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

- prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;
- utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- prodotta con impianti a fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Soggetti obbligati

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.53 del T.U.A., i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

- coloro che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, cioè i venditori;
- coloro che esercitano officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio (ad esempio gli esercenti le officine di produzione da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW utilizzata per uso proprio, in tutta o in parte);
- coloro che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo (ovvero per impieghi soggetti a diversa tassazione) con potenza disponibile superiore a 200 kW;

- i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato, limitatamente al consumo di detta energia.

Su richiesta possono essere considerati soggetti obbligati:

- coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

Adempimenti dei soggetti obbligati

- Presentare denuncia di attività all'Agenzia delle Dogane competente per il territorio;
- Dotarsi, nel caso in cui venga esercitata un'officina elettrica, di una licenza di esercizio, soggetta al pagamento annuale dei diritti di licenza;
- Dotarsi, nel caso in cui l'impianto non sia un'officina elettrica, di semplice autorizzazione (non soggetta a pagamento di diritti annui);
- Presentare la **dichiarazione di consumo annuale** (entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce), contenente tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta;
- **Effettuare il versamento a conguaglio** dell'accisa entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- **Dichiarare ogni variazione**, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati;
- **Compilare**, con cadenza giornaliera, **il registro di produzione** (letture di contatori di produzione, acquisto, cessione) preventivamente vidimato dall'Ufficio delle Dogane competente.

Adempimenti di carattere fiscale nel caso di installazioni SEU

Alla data di stesura del presente documento è in corso un tavolo di confronto tra l'Autorità e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di inquadrare tutti gli adempimenti fiscali necessari per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo. In attesa di ufficiali chiarimenti da parte delle autorità competenti, nella tabella successiva vengono sintetizzati gli indirizzi che l'associazione ha ricevuto ad oggi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica nei SEU.

Profilo Contrattuale	Schema	Applicazione delle accise
Profilo contrattuale 1 Il cliente finale e il produttore coincidono.		L'energia elettrica autoconsumata non sarà soggetta ad accisa rientrando nella casistica di autoproduzione.
Profilo contrattuale 2a Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono di gestire separatamente i contratti relativi ai prelievi e alle immissioni.		Il produttore applicherà l'accisa (di cui alla Tabella 8) all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata dal cliente finale. Il venditore applicherà l'accisa (di cui alla Tabella 8) all'energia elettrica prelevata dalla rete.
Profilo contrattuale 2b Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il cliente finale a gestire i contratti relativi ai prelievi che alle immissioni.		Il produttore applicherà l'accisa (di cui alla Tabella 8) a tutta l'energia elettrica ceduta al cliente finale, ovvero sia all'energia elettrica che viene istantaneamente consumata sia all'energia elettrica immessa⁵. Il venditore applicherà l'accisa (di cui alla Tabella 8) all'energia elettrica prelevata dalla rete.
Profilo contrattuale 2c Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il produttore a gestire i contratti relativi ai prelievi che alle immissioni.		Il produttore applicherà l'accisa (di cui alla Tabella 8) sia all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata dal cliente finale, sia all'energia elettrica prelevata dalla rete.
Profilo contrattuale 2d Il cliente finale e il produttore non coincidono ed un soggetto terzo gestisce i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni		Il produttore applicherà l'accisa (di cui alla Tabella 8) all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata dal cliente finale. Il venditore applicherà l'accisa (di cui alla Tabella 8) all'energia elettrica prelevata dalla rete. A differenza del profilo contrattuale 2a, il soggetto terzo provvederà al pagamento relativo alla bolletta energetica (comprensiva di accise) per conto del cliente finale. Le modalità di restituzione degli importi anticipati dal soggetto terzo nella gestione dei prelievi di energia elettrica, verranno gestite secondo accordi privati con il cliente finale.

Tabella 9. Schema di sintesi adempimenti fiscali

⁵ L'applicazione dell'accisa all'intera quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto avviene nel caso in cui consumatore finale non fosse classificabile come soggetto obbligato ai sensi dell'art.53 del T.U.A.

9. VALUTAZIONI ECONOMICHE

Come per qualsiasi tipologia di investimento, anche nel caso dei SEU è necessaria una serie di analisi preventive da parte del potenziale produttore, il cui esito incide in misura determinante sulla redditività futura: commettere errori in questa fase può compromettere seriamente la possibilità di ottenere un reddito soddisfacente. Nello specifico sono principalmente tre i fattori che dovranno essere indagati:

- Fattore economico (Fe) che comprende:
 - i costi, ovvero l'investimento iniziale per l'installazione dell'impianto e i costi di gestione operativa sostenuti nel corso della vita dell'impianto;
 - i ricavi sono essenzialmente quelli generati dalla vendita di energia elettrica da parte del produttore al cliente finale, quelli derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete e quelli derivanti dall'ottenimento di eventuali incentivi nazionali e/o attività *crossselling*;
- Fattore di producibilità (Fp) ovvero la previsione annua di energia elettrica che produrrà l'impianto in funzione della tipologia di installazione e della specifica ubicazione. Ad una maggiore producibilità corrisponde un maggiore ricavo annuo dell'investitore;
- Fattore di contemporaneità (Fc) ovvero il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto e istantaneamente consumata dall'utente e la produzione totale dell'impianto. All'aumentare di questo valore, aumenta la percentuale di energia prodotta che l'operatore venderà direttamente al cliente.

Per esemplificare come questi tre fattori interagiscono nel determinare il rendimento economico dell'investimento, si è considerato il caso di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100 kW e installato sulla copertura di un fabbricato di un ipotetico utente finale. Ognuno dei tre fattori è stato declinato sulla base di alcune ipotesi.

In primo luogo, il **fattore economico è stato tenuto fisso**, assumendo i seguenti valori:

- Costo investimento per il produttore: 1.000 euro/kWp (tale valore può risultare inferiore rispetto agli attuali costi di mercato ma si ipotizza che l'investitore sia in grado di acquisire volumi tali da giustificare un'ottimizzazione dei costi stessi);
- Costi operativi annui (stima): 4% del costo iniziale di investimento per il produttore;
- Prezzo di vendita dell'energia prodotta dall'impianto al cliente finale: 150 €/MWh (pari a circa il 20% di sconto rispetto al prezzo che l'utente considerato paga per l'energia elettrica prelevata dalla rete quantificabile in circa 187 €/MWh);
- Prezzo di vendita dell'energia elettrica immessa in rete: 55 €/MWh (stima che riflette l'attuale tendenza al ribasso nei prezzi sui mercati dell'energia elettrica).
- Nessun ricavo ottenuto da incentivi nazionali in quanto non è più in vigore il regime di Conto Energia.

Si è ipotizzato, inoltre, di mantenere fisso negli anni il prezzo applicato all'energia elettrica prodotta dall'impianto e venduta al cliente finale e non è stato pensato di strutturare contratti *take or pay*, ipotesi che ovviamente possono migliorare l'investimento del produttore. Allo stesso modo, non è stato applicato alcun tasso di sconto, pertanto i valori dei costi e dei ricavi saranno da intendersi nominali per ciascun anno.

Per quanto riguarda il **fattore di producibilità, sono state fatte tre ipotesi**:

1. Installazione in Nord Italia: 1.100 ore equivalenti;
2. Installazione in Centro Italia: 1.300 ore equivalenti;
3. Installazione in Sud Italia: 1.500 ore equivalenti.

Infine, vista la difficoltà di determinare a priori il **fattore di contemporaneità**, che può dipendere da numerose variabili relative alla curva dei consumi dell'utente (es. volume dell'attività nei giorni festivi e nei mesi estivi; regolarità dell'attività ecc.) si è tenuto in considerazione un ampio ventaglio di opzioni, **dal 20% al 100%, con intervalli del 10%**. In altre

parole nel primo caso solamente il 20% dell'energia prodotta dall'impianto viene istantaneamente consumata dall'utente, mentre nell'ultimo caso l'intera energia prodotta viene utilizzata dal cliente.

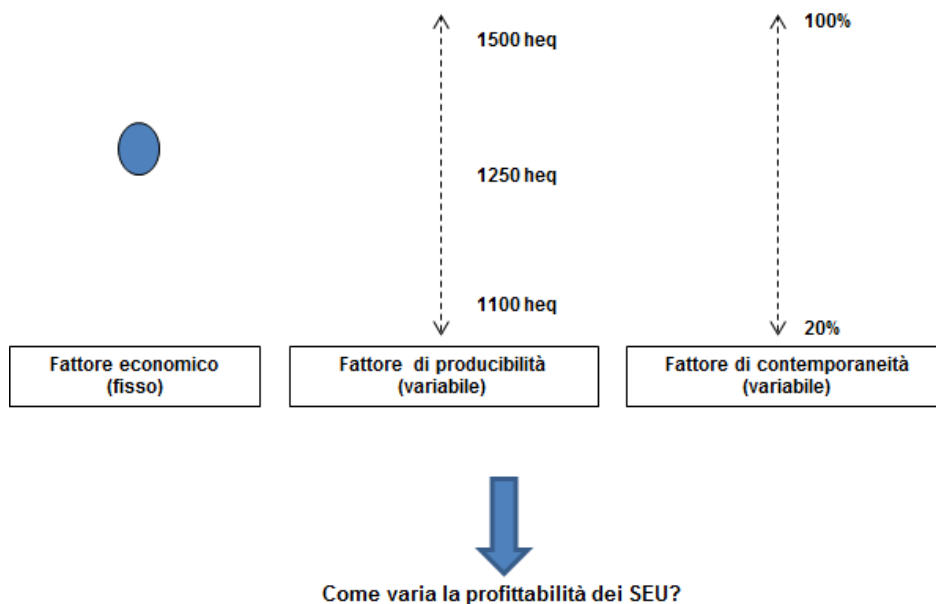


Figura 9. I fattori che incidono sulla redditività dell'investimento in un SEU

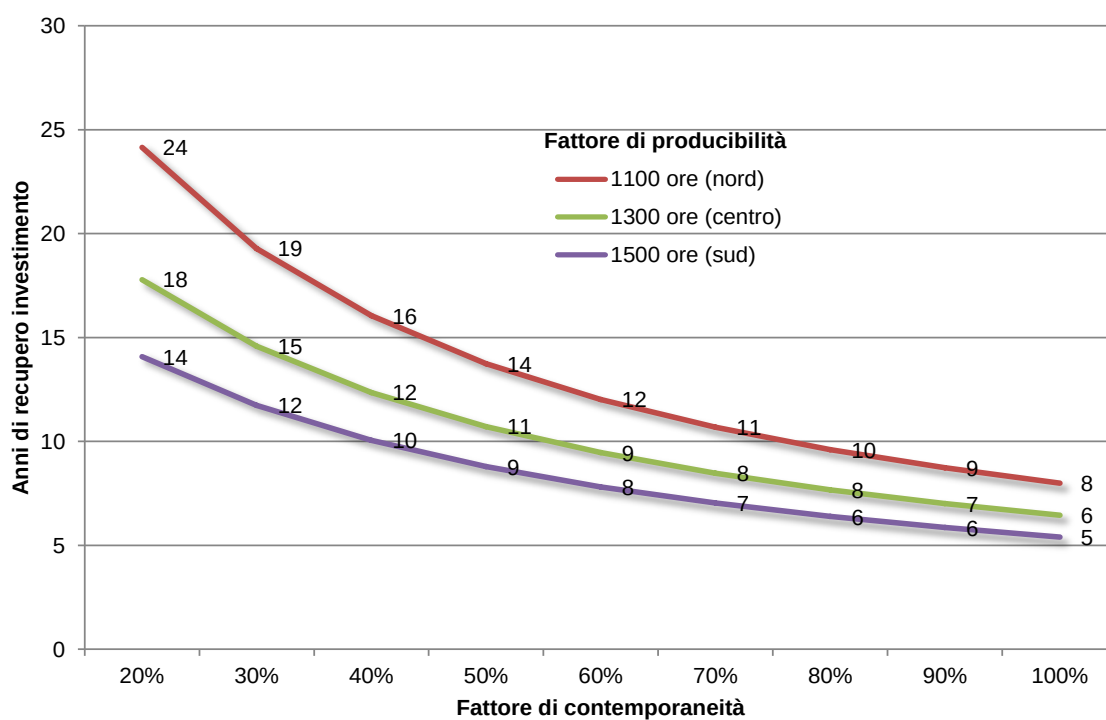


Figura 10. Ritorno economico dell'investimento in impianto fotovoltaico in SEU da 100 kW

La figura appena riportata visualizza i risultati ottenuti dalla modellizzazione delle ipotesi descritte e attesta come all'aumentare del fattore di producibilità e del fattore di contemporaneità i tempi di ritorno diminuiscano sensibilmente, raggiungendo anche valori prossimi a 5 anni. Risulta evidente inoltre come nelle aree meridionali del Paese si possano avere tempi di ritorno interessanti – e pari a quelli che al nord si ottengono con la percentuale massima del 100% – già con fattori di contemporaneità del 60-70%.

Si segnala che esistono due opzioni che permettono di innalzare il fattore di contemporaneità:

- l'accumulo virtuale dell'energia attraverso il meccanismo di scambio sul posto, opzione che si potrà concretizzare scegliendo il profilo contrattuale 2b (si veda al paragrafo 3) e rispettando quanto previsto dalla normativa di riferimento ([Deliberazione 570/2012/R/efr](#) e s.m.i.);
- l'utilizzo di sistemi di accumulo come ad esempio le batterie, ma in questo caso aumenterebbe il costo di investimento rendendo necessaria un'ulteriore modellizzazione.

Occorre però osservare che, vista la notevole rilevanza del fattore di contemporaneità, al produttore non basterà stabilire il profilo di domanda nel breve periodo, ma dovrà anche definire aspettative verosimili (e “bancabili”) sulle quali possa essere prevista l'evoluzione della domanda nell'utenza considerata. Nel caso in cui l'utente finale modifichi le sue curve di consumo, riducendo ad esempio il fabbisogno nelle ore a maggior irradiazione solare, ci potrebbero essere importanti ripercussioni sul reddito del produttore che sarebbe costretto a immettere in rete, ad un prezzo meno remunerativo, una quantità maggiore di energia prodotta.

Un altro fattore rilevante riguarda, infine, il prezzo che il produttore potrà praticare nei confronti del cliente del SEU. Nella breve analisi proposta questo valore è stato mantenuto costante, basandosi su uno sconto del 20% al prezzo pagato per l'energia prelevata dalla rete da una piccola impresa manifatturiera. Tuttavia ci potrebbero essere situazioni più favorevoli da questo punto di vista: ad esempio un consumatore domestico con alti consumi di energia può pagare fino al doppio di un'utenza industriale per l'energia prelevata dalla rete elettrica, offrendo di conseguenza al produttore la possibilità di essere competitivo nei suoi confronti ad un prezzo più elevato rispetto alla prima fattispecie.

In definitiva, la breve e non esaustiva analisi economica descritta mette in luce come la sfida dei Sistemi Efficienti di Utenza consisterà proprio nell'individuazione del miglior equilibrio tra i tre fattori incidenti: fattore economico, di producibilità e di contemporaneità.

10. CONCLUSIONI

Le considerazioni fatte in questo studio, sebbene con le semplificazioni adottate, mettono in luce le grandi potenzialità dei Sistemi Efficienti di Utenza, la cui applicazione dipenderà da un'attenta analisi relativa al profilo di consumo del cliente finale, al fine di massimizzarne la coincidenza con il profilo di produzione dell'impianto di generazione. Infatti, maggiore sarà la quota di autoconsumo (cioè il fattore di contemporaneità) rispetto al fabbisogno elettrico e minore sarà l'energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete, con un incremento del beneficio sia per il produttore che per il cliente finale.

Le opportunità di questi investimenti non escludono i rischi connessi, primo fra tutti quello relativo alla morosità del cliente finale che, incidendo sulla percentuale di autoconsumo, diminuirebbe sensibilmente i ricavi del produttore. Nei casi più negativi, infatti, il produttore potrebbe essere costretto ad immettere tutta l'energia elettrica in rete attraverso il punto di connessione di emergenza previsto dalla normativa, modificando nettamente le previsioni iniziali di business plan.

In generale, queste applicazioni potranno diventare una nuova opportunità di crescita delle energie rinnovabili in generazione distribuita e del fotovoltaico in particolare poiché presumibilmente saranno tetti e coperture delle unità di consumo (residenziali, commerciali e industriali) ad essere maggiormente coinvolti da queste installazioni. Per quanto riguarda le destinazioni ottimali di questi interventi in termini di ritorno economico dell'investimento, allo stato attuale le applicazioni più vantaggiose sembrano le piccole/medie imprese o le unità commerciali, senza escludere la possibilità che queste soluzioni possano risultare interessanti anche per aziende più grandi. Sicuramente, la convenienza di questi sistemi sarà direttamente proporzionale alla capacità dell'operatore di offrire al cliente servizi di gestione dell'energia ad ampio raggio, come interventi di efficienza energetica e ottimizzazione delle condizioni contrattuali di fornitura. Parallelamente, si auspica che in tempi brevi si sviluppi il mercato dei sistemi di accumulo che consentiranno la massimizzazione della principale variabile che regge questi sistemi ovvero la quota di autoconsumo rispetto alla produzione totale dell'impianto.

Indice delle Figure

Figura 1.	Schematizzazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo	4
Figura 2.	Schematizzazione di un SEU	6
Figura 3.	Schematizzazione del profilo contrattuale 1.....	9
Figura 4.	Schematizzazione del profilo contrattuale 2a.....	10
Figura 5.	Schematizzazione del profilo contrattuale 2b.....	11
Figura 6.	Schematizzazione del profilo contrattuale 2c.....	12
Figura 7.	Schematizzazione del profilo contrattuale 2d.....	13
Figura 8.	Schematizzazione dei misuratori da installare	16
Figura 9.	I fattori che incidono sulla redditività dell'investimento in un SEU	23
Figura 10.	Ritorno economico dell'investimento in impianto fotovoltaico in SEU da 100 kW	23

Indice delle Tabelle

Tabella 1.	Gestione contrattuale del profilo 1	9
Tabella 2.	Gestione contrattuale del profilo 2a	10
Tabella 3.	Gestione contrattuale del profilo 2b	11
Tabella 4.	Gestione contrattuale del profilo 2c	12
Tabella 5.	Gestione contrattuale del profilo 2d	13
Tabella 6.	Riferimenti normativi per la misura dell'energia elettrica	16
Tabella 7.	Responsabili del servizio di misura (Fonte: Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica)	16
Tabella 8.	Aliquote applicate all'energia elettrica (Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 1 Gennaio 2014)	19
Tabella 9.	Schema di sintesi adempimenti fiscali	21

CIRCOLARE 12/D

Roma, 25 luglio 2014

Protocollo: 78308 RU

Alle Direzioni interregionali e regionali

Rif.:

Alla Direzione interprovinciale di Bolzano e Trento

Allegati:

LORO SEDI

e, per conoscenza:

All'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

MILANO

Al Dipartimento delle finanze

ROMA

Alla Direzione centrale antifrode e controlli
SEDE

OGGETTO: Energia elettrica - Sistemi efficienti di utenza (SEU) - Modalità di applicazione della disciplina delle accise.

L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115¹ ha definito il Sistema efficiente di utenza (SEU), mentre l'articolo 10, comma 1², del medesimo decreto legislativo ha demandato all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Autorità) la definizione delle modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento.

¹ t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;

² 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

L'Autorità, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto legislativo 115/08, ha emanato la delibera 12 dicembre 2013, n. 578 ³, con la quale vengono definite le modalità per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di configurazioni impiantistiche rientranti nella categoria dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), ivi inclusi i sistemi efficienti d'utenza (SEU).

Nell'ambito del Memorandum d'intesa tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agenzia) e Autorità, sono stati effettuati alcuni incontri tecnici finalizzati a valutare l'impatto della regolazione dei SEU sulla normativa accise.

Si forniscono, di seguito, le direttive inerenti l'applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni (TUA) ai SEU o, più in generale, a tutte le configurazioni impiantistiche costituite da un produttore e da un cliente finale sullo stesso sito (configurazioni 1:1).

1 - Quadro normativo

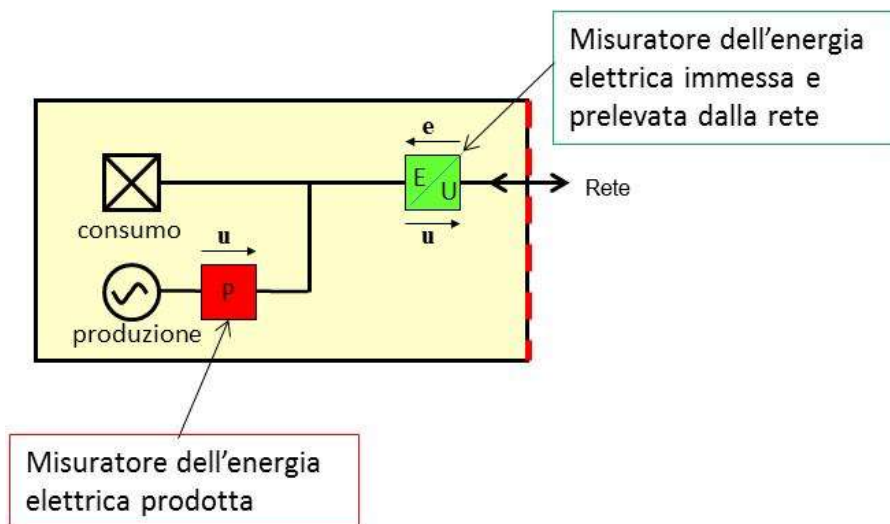
Al fine di poter applicare correttamente le disposizioni dettate dal TUA in materia di tassazione dell'energia elettrica a tutte le configurazioni impiantistiche costituite da un produttore e da un cliente finale sullo stesso sito (configurazioni 1:1), occorre riferirsi alla seguente definizione, stabilita dall'Autorità nel “*Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo*”, che costituisce l'Allegato A alla delibera 578/2013:

sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del

³ Reperibile sul sito web dell'Autorità: www.autorita.energia.it

medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

Le configurazioni di approvvigionamento energetico 1:1, e, in particolare, i SEU possono essere schematizzati graficamente nel seguente modo:



Schema 1

dove, all'interno di un determinato sito di proprietà o nella piena disponibilità di un consumatore finale, è presente un'officina elettrica di produzione che alimenta direttamente l'unità di consumo del medesimo consumatore finale mediante connessione interna (*senza che l'elettricità prodotta e direttamente consumata nel sito transiti per la rete*), non escludendo la cessione degli esuberi e la possibilità dell'acquisto di energia elettrica d'integrazione.

A fronte del sopra riportato schema, possono presentarsi diverse realtà operative.

L'inquadramento ai fini fiscali delle diverse configurazioni deve essere condotto mediante l'analisi delle seguenti disposizioni del TUA:

- articolo 52, che definisce l'ambito di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica, distinguendo la fornitura al consumatore finale dall'autoproduzione (ovvero, dall'autoconsumo), con l'applicazione delle aliquote riportate nell'allegato I del TUA;
- articolo 53, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e i relativi adempimenti;

- articolo 53-bis, che esclude dal novero dei soggetti obbligati gli operatori del mercato elettrico che svolgono attività di produzione o di vettoriamento di energia elettrica non connessa alla diretta fornitura al consumo;
- articolo 54, che fornisce la definizione di officina elettrica;
- articolo 63, che regola le licenze di esercizio.

Il comma 1 dell'articolo 52 dispone: *“L'energia elettrica è sottoposta ad accisa (...) al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio”*, e pertanto sottopone ad accisa il consumo di energia elettrica *(con le esclusioni e le esenzioni di cui ai successivi commi)*, individuandone il momento generatore dell'obbligazione all'atto della fornitura al consumo, distinguendone due modalità: fornitura effettuata nei confronti di consumatori finali, oppure per autoconsumo.

La predetta disposizione è stata oggetto di esame nella circolare 17/D/2007, dove, al paragrafo 11, con riferimento a quanto disposto in merito dal comma 5 dell'art. 21 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, è stata riportata la previsione che *“l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore.”* e che *“Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore”*, con ciò intendendo che la produzione di energia elettrica per uso proprio assume rilevanza in quanto funzionale a fornire l'elettricità al medesimo produttore.

Gli articoli 53 e 53-bis operano la distinzione degli operatori del settore elettrico in relazione al momento in cui l'elettricità diventa imponibile, che può non essere legato alla produzione o distribuzione fisica dell'energia elettrica, definendone gli obblighi e gli adempimenti.

Quindi, la produzione o la distribuzione di energia elettrica non sono, in quanto tali, attività soggette ad autorizzazione o al rilascio di licenza fiscale, ma lo diventano solo quando sono effettuate per fornirsi autonomamente l'energia elettrica *(uso proprio –autoproduzione - autofornitura)* o per fornire direttamente l'elettricità a soggetti terzi consumatori finali.

Conseguentemente, mentre l'art. 53-bis riguarda quegli operatori che, pur esercendo un'officina elettrica per la produzione ovvero una rete per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, non la forniscono direttamente ai consumatori finali, né la consumano per uso proprio, l'art. 53 individua i *Soggetti obbligati* al pagamento delle accise e li distingue tra quelli che forniscono l'energia elettrica ai

consumatori finali e quelli che la utilizzano per uso proprio assoggettando le loro attività all'obbligo di una preventiva denuncia finalizzata all'ottenimento di un'autorizzazione, ovvero, qualora *esercitino officine di energia elettrica*, al rilascio di una licenza (*art. 53, comma 7*).

Riguardo alle officine di energia elettrica, l'articolo 54 distingue quando più apparati di produzione (*esercitati dalla medesima ditta*) costituiscono un'unica officina oppure officine distinte e definisce altresì l'officina delle *ditte acquirenti di energia elettrica*, da queste esercitate *per farne rivendita o per uso proprio*.

L'articolo 63 stabilisce la misura del diritto di licenza per le officine elettriche distinguendone l'importo in relazione al fatto che l'attività di produzione o di acquisto sia per uso proprio o rivendita in blocco oppure per scopo commerciale.

Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, la generazione dell'energia elettrica può essere finalizzata:

- al soddisfacimento dei propri fabbisogni e, quindi, l'elettricità direttamente consumata configura un'attività di autoproduzione;
- alla cessione ad altro operatore del sistema elettrico e, quindi, l'elettricità ceduta configura un'attività di produzione dedicata alla cessione "in blocco" a soggetti diversi dai consumatori finali;
- alla fornitura a consumatori finali e, quindi, l'elettricità ceduta configura una produzione a scopo commerciale.

In tale ambito, la principale questione che è necessario esaminare riguarda l'applicabilità del concetto di autoproduzione ai SEU.

Al riguardo, si fa esplicito riferimento alla nota dell'allora Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti prot. n. 130439 del 13.12.2013, avente ad oggetto "*Trattamento tributario riservato all'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile - Definizione di autoproduzione - Diritti di licenza*" e, in particolare, si richiamano le indicazioni di carattere generale che seguono.

Dall'analisi delle disposizioni normative sopra riportate discende che l'autoproduttore non è altro che un consumatore finale che anziché acquistare energia elettrica di cui necessita per la propria attività, la produce, in tutto o in parte, da sé medesimo.

Nel settore tributario in questione, quindi, per "autoproduzione" si intende - in contrapposizione a "produzione" - quell'attività di generazione di energia elettrica (*di per sé attività di "impresa"*) svolta da un soggetto che esercita una officina di

produzione di energia elettrica non come attività economica a sé stante, ma in quanto funzionale ad altra attività del medesimo soggetto (*ossia per uso proprio*).

All'inverso, si intende per "produzione" - in contrapposizione a "autoproduzione" - quell'attività di generazione di energia elettrica svolta da un soggetto che esercita una officina di produzione di energia elettrica come attività economica a sé stante.

Ne deriva che l'autoproduttore è tale rispetto al consumo per uso proprio dell'energia elettrica che ha prodotto, mentre per l'energia elettrica prodotta in *surplus* rispetto ai propri fabbisogni e, quindi, ceduta a terzi, non può essere considerato autoproduttore, né l'energia elettrica ceduta può essere equiparata a quella auto-consumata.

In presenza di cessione, a qualunque titolo, dell'energia elettrica prodotta ad altri consumatori finali, l'esercente l'officina elettrica assume la veste di fornitore ed è obbligato ai conseguenti adempimenti fiscali e al pagamento dell'accisa in relazione agli usi cui la fornitura di elettricità è destinata presso tali consumatori.

Naturalmente, quando l'energia elettrica prodotta non viene consumata per uso proprio, né fornita al consumo finale, ma ceduta ad altro operatore del mercato elettrico, rispetto a tali cessioni non sorge l'obbligazione tributaria in capo al produttore, bensì in capo all'operatore che procederà alla fatturazione di quella elettricità fornita al consumatore finale, tenendo conto che il regime delle accise sull'energia elettrica ha le caratteristiche proprie dell'imposta di consumo: deve essere applicata per singola utenza in relazione alla tipologia d'uso ed entità del consumo mensile.

Oltre a quanto già evidenziato, l'art. 52, nel definire l'ambito applicativo dell'accisa, individua tipologie di consumo che, in relazione a caratteristiche specifiche (*che possono riguardare sia particolari impieghi, sia l'origine dell'energia elettrica*), sono escluse dal regime delle accise ed altre che, pur essendo sottoposte ad accisa, vengono esentate dal pagamento da espresse previsioni normative.

In particolare, la tipologia di consumo di energia elettrica originata da impianti alimentati da fonti rinnovabili costituenti officina di produzione di potenza superiore a 20kW, impiegata dal titolare dell'officina in usi propri diversi da quelli abitativi, è individuata, dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 52, tra quelle esenti dal pagamento dell'accisa.

Tale tipologia di consumo è strettamente correlata alla figura dell'autoproduttore e al consumo dell'energia elettrica autoprodotta essendo delimitata dalle seguenti condizioni, che devono verificarsi contemporaneamente:

- a) energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili;
- b) potenza degli impianti superiore a 20 kW;
- c) energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione;
- d) consumi effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2 - Applicazione della normativa accise ai Sistemi efficienti di utenza

Nell'ambito della già riportata definizione di sistema efficiente di utenza (SEU), per quel che qui interessa, come già evidenziato, si è in presenza di configurazioni di approvvigionamento energetico 1:1 in quanto nel medesimo luogo sono presenti un'unità di produzione e un'unità di consumo direttamente connesse mediante un collegamento privato.

La delibera n. 578/2013 dell'Autorità, alla quale si rimanda per una compiuta conoscenza di quanto di seguito accennato, consentendo diversi casi di titolarità dell'impianto di produzione e dell'unità di consumo⁴, disciplina i vari aspetti del rapporto contrattuale intercorrente tra il consumatore finale (*nella delibera coincide con il cliente finale*) e l'esercente l'officina elettrica (*nella delibera coincide con il produttore*), anche in relazione alla cessione degli esuberi ed alla possibilità dell'acquisto di energia elettrica d'integrazione e, in particolare, tiene conto e regola i possibili diversi accordi per la ripartizione delle rispettive responsabilità riguardo:

- alla titolarità della connessione con la rete elettrica;
- alla titolarità dei contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo e immissione;
- alla titolarità dei contratti di acquisto e vendita dell'energia elettrica prelevata e immessa in rete;

⁴ Con il termine "titolare dell'impianto di produzione" si intende il produttore, cioè il soggetto responsabile della gestione dell'impianto per la produzione di energia elettrica e, in quanto tale, titolare della licenza fiscale di esercizio dell'officina elettrica di produzione, e non il proprietario degli asset di produzione. Analogamente, con il termine "titolare dell'unità di consumo" si intende il cliente finale, cioè il soggetto che effettivamente utilizza l'energia elettrica per il proprio consumo (uso finale) e non il proprietario degli asset di consumo.

- alla titolarità delle convenzioni per gli incentivi, per il ritiro dedicato e per lo scambio sul posto.

Per quanto riguarda l'applicazione del TUA ai SEU, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si impartiscono le seguenti direttive riferite ai diversi casi di titolarità dell'impianto di produzione e dell'unità di consumo, nonché ai possibili diversi accordi per la ripartizione delle rispettive responsabilità.

Ovviamente, quando il produttore coincide con il consumatore finale (*cioè quando nel SEU è presente un solo soggetto giuridico*), l'assetto è quello classico della produzione per uso proprio e l'applicazione delle disposizioni del TUA prevede che:

- tranne nei casi di esclusione previsti dall'art 52, comma 2, lettere a), c) e d), l'autoproduttore (*produttore-consumatore*) è soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b) del TUA, ed è tenuto a richiedere la licenza di esercizio di officina elettrica al competente Ufficio dell'Agenzia;
- in presenza di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e consumi per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA.

Inoltre, sull'energia eventualmente prelevata dalla rete, il consumatore finale – se ha le caratteristiche previste dall'articolo 53, comma 2, del TUA – può, a sua scelta:

- a) fare denuncia anche di officina di acquisto e provvedere direttamente al versamento delle accise (*se dovute*) su tutta l'energia elettrica consumata (*in questo caso deve segnalare la situazione al proprio venditore, affinché non sottoponga ad accisa l'energia elettrica da lui acquistata*);

ovvero,

- b) non richiedere di essere riconosciuto soggetto obbligato. In tal caso, il soggetto obbligato al pagamento delle accise, con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale, è il Venditore dell'energia elettrica acquistata dalla rete.

Anche in caso di parziale cessione alla rete, l'officina elettrica di produzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un'officina elettrica per uso proprio.

Diversamente, nel caso in cui il soggetto che gestisce l'impianto di produzione (*il produttore*) sia diverso dal consumatore finale, si osserva, in primo luogo, che le disposizioni tributarie sopra analizzate non consentono di poter applicare l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del TUA sull'elettricità prodotta e consumata nel sito, in quanto:

- 1) il consumatore finale non è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica utilizzata per il proprio approvvigionamento e non può essere considerato autoproduttore;
- 2) il produttore fornisce l'energia elettrica ad un consumatore finale e non può essere considerato un autoproduttore, bensì esercente officina di produzione di energia elettrica a scopo commerciale; è un soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a), che deve denunciare la propria attività, soggetta alla licenza di esercizio in luogo dell'autorizzazione, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo.

Le realtà operative che possono presentarsi nell'ambito di quanto previsto e regolato dalla normativa di settore in materia di SEU, quando l'impianto di produzione è nella titolarità di un soggetto diverso dal consumatore finale, sono riconducibili a tre principali casistiche, in funzione della responsabilità nei rapporti contrattuali con gli operatori esterni (*venditore dell'energia elettrica prelevata dalla rete e acquirente dell'energia elettrica immessa in rete*), stabiliti sul punto di connessione con la rete pubblica (POD), in relazione ai servizi di trasmissione, dispacciamento e vendita dell'energia in immissione e in prelievo, per il ritiro dedicato o lo scambio sul posto e con riferimento agli eventuali incentivi.

I soggetti che interagiscono nell'ambito del SEU, da tenere in considerazione ai fini dell'analisi delle differenti fattispecie realizzabili, sono:

- il cliente finale, titolare dell'unità di consumo (*ossia il soggetto, consumatore finale, che ha piena disponibilità del sito all'interno del quale è realizzato il SEU*) e, in quanto tale, titolare del punto di connessione (POD);
- il produttore, titolare della licenza di esercizio dell'impianto di produzione (*ossia l'esercente l'officina elettrica installata in una porzione del medesimo sito*);
- il fornitore dell'energia elettrica prelevata dalla rete;
- l'acquirente dell'energia elettrica ceduta alla rete.

Nell'illustrare le differenti fattispecie di cui agli schemi nel seguito riportati, con il termine "Cliente" ci si riferirà al consumatore finale e, con il termine "Produttore" ci si riferirà all'esercente l'officina elettrica di produzione.

Per quanto riguarda il prelievo di energia elettrica dalla rete, il fornitore assume la veste di:

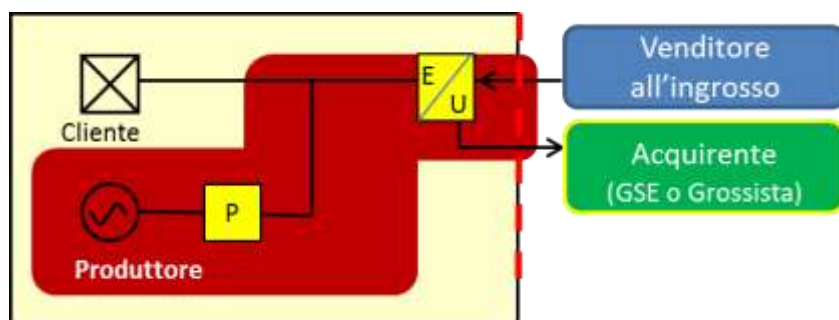
- a) Venditore all'ingrosso (*o grossista*), se il contratto di fornitura è stipulato dal Produttore (*soggetto obbligato*);
- b) Venditore al dettaglio (*soggetto obbligato*), se il contratto di fornitura è stipulato dal Cliente.

Inoltre, si individua come Acquirente il soggetto che acquista l'energia elettrica immessa in rete, che, a seconda delle scelte operate da chi vende, può essere il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) o un qualsiasi grossista che opera nel mercato dell'energia elettrica.

In ogni caso, indipendentemente dai rapporti contrattuali con gli operatori esterni (*casistiche 2a, 2b e 2c*), **il POD resta sempre nella titolarità del Cliente.**

2.a - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l'acquisto dell'energia elettrica dalla rete - casistiche di cui all'articolo 11, comma 11.4, lettera c), dell'Allegato A alla delibera 578/2013

Si tratta dell'approvvigionamento di energia elettrica totalmente demandato, dove il Cliente acquista tutta l'energia elettrica necessaria al suo fabbisogno dal Produttore.



Schema 2

Parte di questa energia elettrica è prodotta in sito e parte è prelevata dalla rete.

Il Cliente, normalmente, non è considerato soggetto obbligato, in quanto acquista l'energia elettrica da un solo fornitore (*il Produttore*) che si occupa in prima persona degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete.

Pertanto il Produttore è il soggetto obbligato ai fini accise e, in quanto esercente un'officina di energia elettrica, deve ottenere la licenza di esercizio (*art. 53, comma 7, del TUA*), che riguarda sia la produzione che l'acquisto, per il combinato disposto dell'art. 53, commi 1 e 7 e dell'art. 54, commi 1 e 3 del TUA.

In questo caso l'officina elettrica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un'officina elettrica a scopo commerciale.

Il POD del punto di connessione con la rete rimane intestato al Cliente, ma è anche considerato il punto di scambio con la rete a partire dal quale viene costituita l'officina elettrica intestata al Produttore.

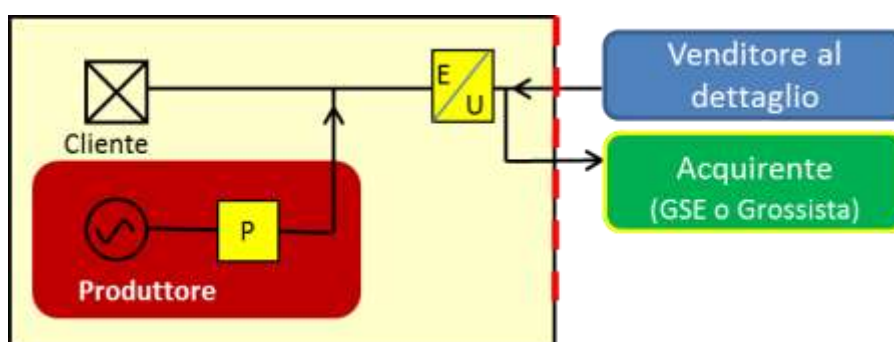
Ciò si rende possibile in quanto il Cliente, come indicato nella delibera n. 578/2013 dell'Autorità, ha conferito un mandato senza rappresentanza (*art. 1705 del codice civile*)⁵ al Produttore affinché questi concluda i contratti di dispacciamento, di trasporto, di acquisto della energia prelevata dalla rete, di vendita dell'energia immessa in rete attraverso il POD del Cliente.

Conseguentemente, la Società di vendita (*indicata come venditore all'ingrosso nello Schema 2*) che fattura l'energia elettrica prelevata dalla rete non applica l'accisa in quanto non fattura ad un consumatore finale, mentre è il Produttore il soggetto obbligato al versamento delle accise sull'energia venduta al Cliente (*derivante sia dalla produzione che dall'acquisto*), in qualità di "soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica a un consumatore finale" (*articolo 53, comma 1, lettera a, del TUA*).

⁵ Art. 1705 cc - *Mandato senza rappresentanza - Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.*

2.b - il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l'acquisto dell'energia elettrica dalla rete - casistiche di cui all'articolo 11, comma 11.4, lettera b), dell'Allegato A alla delibera 578/2013

Il Cliente si occupa degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete, pertanto si occupa in prima persona sia dei contratti di dispacciamento, di trasporto e di acquisto della energia prelevata dalla rete, sia del contratto di vendita della energia elettrica prodotta e immessa in rete, in forza di un mandato senza rappresentanza conferito dal Produttore (*art. 1705 c.c.*).



Schema 3

Il Produttore vende al Cliente tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto.

L'officina elettrica di produzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un'officina elettrica a scopo commerciale, salvo che il Cliente sia a sua volta soggetto obbligato sull'acquisto dell'energia elettrica; in tal caso si configura una cessione in blocco ad altro soggetto obbligato e, laddove non vi siano autoconsumi del Produttore, l'inquadramento del medesimo tra i soggetti individuati dal comma 1 dell'art. 53-bis del TUA.

Il Cliente utilizza l'elettricità acquistata dal Produttore per i propri fabbisogni, vende eventuali eccedenze all'Acquirente e acquista eventuali integrazioni dal Venditore. E' consentito lo scambio sul posto, in considerazione del fatto che il Cliente gestisce prelievo e immissione in forza di mandato senza rappresentanza.

Se il Cliente rientra nei casi di applicazione del comma 1, lettera c) o del comma 2, dell'articolo 53, del TUA, è o può essere riconosciuto su richiesta,

soggetto obbligato e, conseguentemente, adempiere direttamente ai relativi obblighi, richiedendo ai suoi fornitori (*Produttore e Venditore*) di fatturare senza applicazione dell'accisa.

Diversamente, nei casi in cui il Cliente non abbia acquisito la qualifica di soggetto obbligato, il Produttore, responsabile del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica da lui fornita al consumo, onde evitare di dover quantificare il debito d'imposta su tutta l'energia ceduta al Cliente senza che questi possa recuperare l'accisa inerente la quota ceduta in rete, deve avere contezza anche delle letture del contatore di cessione, che è nella titolarità del Cliente, al fine di poter applicare l'accisa solo sulla quota di elettricità da lui fornita ed effettivamente consumata dal Cliente, ossia al netto delle cessioni. Tale aspetto attiene ai rapporti tra Cliente e Produttore in relazione all'energia prodotta in sito, regolati nel mandato senza rappresentanza.

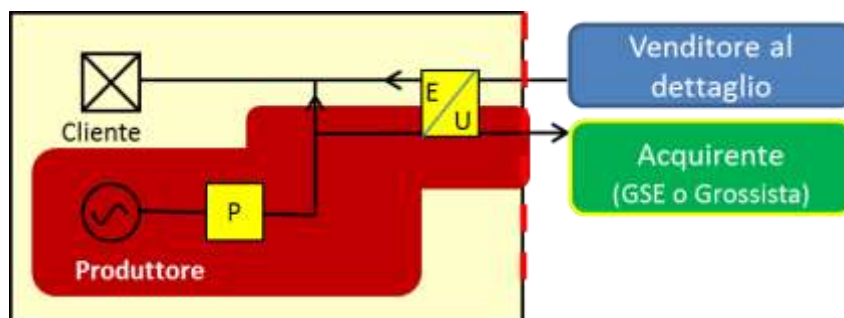
Sempre nel caso in cui il Cliente non abbia acquisito la qualifica di soggetto obbligato, la Società di vendita (*indicata come venditore al dettaglio nello Schema 3*) che fattura l'energia elettrica prelevata dalla rete al cliente, applica l'accisa corrispondente in quanto fattura a un consumatore finale.

2.c - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete e il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete - casistiche di cui all'articolo 11, comma 11.4, lettera a), dell'Allegato A alla delibera 578/2013

Si tratta di una gestione separata dell'unità di consumo e dell'impianto di produzione: ciascuna delle parti si occupa degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete dell'energia di propria competenza.

In tale assetto, il Cliente sottoscrive i contratti relativi al prelievo di energia dalla rete (*contratto di fornitura dell'energia prelevata*) e il Produttore gestisce parzialmente il punto di connessione alla rete in forza di un mandato senza rappresentanza (*art. 1705 c.c.*) conferito dal Cliente che gli consente di sottoscrivere i contratti relativi alla immissione in rete della energia prodotta.

Poiché immissioni e prelievi non sono gestiti da un solo soggetto, non è consentito concludere il contratto per lo scambio sul posto.



Schema 4

Il Cliente ha due fornitori: il Produttore e il Venditore al dettaglio e, se rientra nei casi di applicazione dell'articolo 53, comma 2, del TUA, ha facoltà di essere riconosciuto come soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e, conseguentemente, adempiere direttamente ai relativi obblighi, richiedendo ai suoi fornitori di fatturare senza applicazione di accisa.

Il Produttore non vende al Cliente tutta l'energia elettrica prodotta. In questo caso il Produttore, essendo titolare dei rapporti contrattuali per la cessione dell'energia elettrica alla rete, vende direttamente al GSE o ad un altro grossista l'energia elettrica non acquistata dal Cliente per i propri usi.

Qualora il Cliente non abbia acquisito la qualifica di soggetto obbligato, ne consegue che:

- il Produttore è soggetto obbligato in qualità di “soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica a un consumatore finale” e deve ottenere la licenza di esercizio in quanto esercente un'officina di energia elettrica (*art. 53, commi 1 e 7, del TUA*) che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un'officina elettrica a scopo commerciale. Lo stesso deve applicare sull'elettricità venduta al Cliente la corrispondente accisa;

- la Società di vendita (*indicata come venditore al dettaglio nella Schema 4*), che fattura al consumatore finale l'energia elettrica prelevata dalla rete, è soggetto obbligato per l'energia elettrica fornita.

Se, invece, il Cliente si qualifica come soggetto obbligato esercente officina elettrica di acquisto per uso proprio, come nel caso della precedente casistica 2b, qualora non siano imputabili autoconsumi al Produttore, lo stesso è soggetto ai soli adempimenti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 53-bis del TUA e, comunque, viene meno l'obbligo da parte di entrambi i fornitori (*Produttore e Venditore*) di applicare l'accisa sull'energia elettrica fornita al Cliente, essendo quest'ultimo responsabile della corretta applicazione dell'accisa e dei conseguenti versamenti.

Il POD del punto di connessione con la rete rimane intestato al Cliente, ma è anche considerato il punto di connessione con la rete per le eventuali cessioni da parte del Produttore, essendo quest'ultimo titolare dei rapporti contrattuali per la cessione in rete dell'energia elettrica.

3 - Adempimenti

Trattandosi di officine elettriche direttamente connesse a un'unità di consumo, come specificato nelle singole casistiche, dovranno essere munite di licenza di esercizio ai sensi dell'art. 53, comma 7 del TUA.

Per quanto attiene gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri e della documentazione inerente l'eventuale utilizzo di prodotti energetici nella produzione di energia elettrica, si terrà conto delle pertinenti indicazioni impartite in merito con le circolari 33/D/2006, 5/D/2010 e 25/D/2011 e con la nota RU 137972 del 26/11/2013.

Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione delle disposizioni dettate dal comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile, soggetti alle aliquote di cui al punto 11 della Tabella A del TUA sulla produzione di energia elettrica, impiegati nelle officine elettriche operanti in

cogenerazione, si applica quanto disposto al comma 2 dell'art. 3-bis del medesimo d.l. 16/2012⁶.

La riduzione prevista dal citato comma 2 non trova applicazione in caso di produzione di sola energia elettrica, ferma restando, in tal caso, la possibilità di ricorrere alla determinazione dei consumi specifici medi a seguito di apposite sperimentazioni in sito per mezzo di marce controllate, come già indicato nelle sopra citate circolari. In particolare, si precisa che il ricorso alla predetta determinazione trova attuazione anche riguardo all'utilizzo dei prodotti energetici rientranti nel novero delle fonti rinnovabili oggetto della nota RU 42337 del 19/05/2014.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica azionati da fonti rinnovabili diverse dai prodotti energetici (*ad esempio: solare, eolico, idroelettrico*), non essendovi la necessità di accertare l'impiego del prodotto energetico ai fini dell'applicazione del punto 11 della tabella A del TUA, la rilevazione dei dati di produzione può essere operata allo scadere di ogni mese solare e la relativa registrazione effettuata entro il primo giorno non festivo del mese successivo, ferma restando la possibilità per le officine di potenza disponibile non superiore a 100 kW, di ricorrere all'accertamento dell'imposta dovuta tramite apposito atto di convenzione ai sensi dell'art. 55, comma 5 del TUA.

Si precisa, infine, che qualora il Produttore rientri tra i soggetti di cui all'art. 53-bis, il Cliente, soggetto obbligato titolare di licenza di officina di acquisto per uso proprio, assume la responsabilità fiscale sull'energia elettrica acquistata "a partire dalla presa dell'officina venditrice" (*art. 54 comma 3 del TUA*).

⁶ Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore. Modificato dall'art. 9 del decreto-legge del 30/12/2013 n. 150.

1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 (*), alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. (*) E' in corso di approvazione la proroga di tale termine fino al 31.12.2014.

--- 0 ---

Le Direzioni in indirizzo avranno cura di vigilare affinché le presenti direttive siano scrupolosamente rispettate da parte dei dipendenti uffici, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali criticità. Si richiama, al riguardo, la direttiva prot. 82790/RU del 15 luglio 2011 del Direttore dell'Agenzia.

Il Direttore centrale

f.to Dott. Pasquale Di Maio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013
578/2013/R/EEL

**REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE,
DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E
CONSUMO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: legge 222/07);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.A.(di seguito: Enel

Distribuzione) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.A. (di seguito: Enel) con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 2006, n. 105/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 105/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Unbundling o TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 e i relativi Allegato A e Allegato A bis (di seguito: deliberazione 88/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 90/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07; e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV)
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato della Qualità della Vendita o TIQV 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato della Qualità Elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 o TIQE 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);

- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Bonus Elettrico e Gas o TIBEG);
- il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 33/11 (di seguito: DCO 33/11);
- il documento per la consultazione 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 183/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 16 maggio 2013, 209/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 209/2013/R/eel);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (di seguito: sentenza 6407/2012 del TAR Lazio);
- le osservazioni pervenute durante i processi di consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10:
 - a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), definisce il Sistema Efficiente di Utenza (SEU) come un *“sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”*;
 - b) all'articolo 10, comma 2, definisce i c.d. Sistemi Equiparati ai SEU (SESEU) come i sistemi *“il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:*
 - *sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
 - *hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.”*;
 - c) in relazione ai SEU e ai SESEU, all'articolo 10 prevede:
 - al comma 1 che *“[...] l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del*

mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale. [...]”;

- *al comma 2 che “Nell’ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79 [oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, NdR], e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, 368 [misure di compensazione territoriale, previste fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, NdR], siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l’Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell’accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai” SESEU;*
- *la legge 99/09:*
 - a) *all’articolo 33, comma 5, prevede che “[...] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.”;*
 - b) *all’articolo 33, comma 6, prevede che “Limitatamente alle RIU [Reti Interne d’Utenza, NdR] di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione.”;*
 - c) *all’articolo 33, comma 7, prevede che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.”;*
 - d) *all’articolo 30, comma 27, prevede che “Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è incaricata dell’attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti*

- acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.”;*
- il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, emanato al fine di dare attuazione all’articolo 30, comma 27, della legge 99/09:
 - a) *in relazione alle RIU, all’articolo 7, comma 4, prevede che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti.”;*
 - b) *in relazione alle reti private, all’articolo 4, comma 2, prevede che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas individua le modalità per l’esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.”;*
 - c) *in relazione alle reti private, ivi incluse le RIU, all’articolo 5 prevede:*
 - *al comma 1 che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l’esecuzione di attività legate all’erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l’erogazione del servizio di connessione.”;*
 - *al comma 2 che, al fine di disciplinare il caso di cui al precedente alinea, l’Autorità definisce disposizioni volte a disciplinare “[...] i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica, con l’obiettivo di garantire condizioni efficienti per l’accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione.”;*
 - il decreto legislativo 93/11, all’articolo 38, comma 5, ha previsto che *“Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge 99 del 2009, cui si applica l’articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, 99.”;*
 - con la sentenza 6407/2012, il Tar Lazio ha in parte accolto e in parte respinto un ricorso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, fornendo utili chiarimenti, di natura sistematica, sull’impostazione di tale provvedimento;
 - il quadro normativo in materia di SEU, SESEU, RIU e altre reti private è stato soggetto a continue innovazioni e cambiamenti ed appare ancora oggi piuttosto articolato e frammentario. La sua piena applicazione è stata possibile solo a seguito della sentenza 6407/2012 del TAR Lazio del 13 luglio 2012, che ha consentito di chiarire la portata del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 da cui non era possibile prescindere ai fini del completamento del quadro regolatorio;
 - con i documenti per la consultazione 183/2013/R/eel e 209/2013/R/eel, l’Autorità ha presentato i propri orientamenti finali in relazione ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), di cui le RIU sono un sottoinsieme, e ai Sistemi Semplici di

Produzione e Consumo (SSPC), di cui i SEU sono un sottoinsieme. Tali documenti hanno sostituito il precedente DCO 33/11, pubblicato nel 2011 sulle medesime tematiche, proprio al fine di tenere conto della sopravvenuta evoluzione del quadro normativo, incisa sia dal citato contenzioso promosso contro il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, sia dal recepimento della direttiva 2009/72/CE, mediante l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, in tema di sistemi di distribuzione chiusi;

- nella parte introduttiva dei documenti per la consultazione 183/2013/R/eel e 209/2013/R/eel l'Autorità ha altresì evidenziato:
 - che la normativa primaria prevede benefici tariffari per i SEU, i sistemi ad essi equiparati (SESEU) e le RIU, correlati alle configurazioni di rete adottate e agli assetti societari. Pertanto, tali benefici non consentono un'applicazione selettiva che tenga conto delle diverse tipologie di attività produttive svolte dai beneficiari. In più, a parità di oneri complessivi, la presenza di esoneri tariffari comporta l'aumento del valore medio unitario delle componenti tariffarie per gli utenti che non rientrano nei regimi agevolati;
 - la necessità che il Governo e il Parlamento valutino l'opportunità di introdurre modifiche normative che consentano di superare le criticità sopra descritte;
 - l'intenzione di orientare la propria regolazione, per quanto possibile compatibilmente con le normative vigenti, a un principio di non discriminazione, con riguardo all'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nonché all'applicazione degli oneri generali di sistema nel caso dei SSPC e nel caso di reti in assetto di SDC;
- la situazione di criticità normativa sopra descritta era già stata parzialmente segnalata al Governo e al Parlamento con la *“Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sullo stato e le criticità dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale. Proposte per lo sviluppo concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas e per la tutela dei consumatori”* dell'11 ottobre 2012, 410/2012/I/com; è stata poi ripresa, con maggiori dettagli, nella *“Segnalazione al Parlamento ed al Governo sull'assetto dei mercati energetici venutosi a determinare a seguito del recepimento delle direttive europee del cd. Terzo pacchetto Energia - Proposte di miglioramento normativo”* dell'8 novembre 2012, 461/2012/I/com; infine è stata ulteriormente ribadita nella *“Indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese”* dell'8 luglio 2013, 298/2013/I/com;
- ferme restando le criticità normative, che sono state meglio dettagliate a scopo esclusivamente esplicativo nella parte introduttiva dei documenti per la consultazione 183/2013/R/eel e 209/2013/R/eel (a cui si rimanda), con i medesimi documenti per la consultazione l'Autorità ha presentato:
 - gli orientamenti finali per il completamento del quadro definitorio in materia di Reti Elettriche Pubbliche, reti in assetto di SDC e SSPC a seguito delle recenti modifiche normative e dei pronunciamenti della giustizia amministrativa (documento per la consultazione 183/2013/R/eel);
 - gli orientamenti finali per il completamento del quadro regolatorio in materia di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC (documento per la consultazione 209/2013/R/eel), nel pieno rispetto delle normative vigenti;

- il presente provvedimento dà seguito al DCO 209/2013/R/eel che, a sua volta, riprende e richiama le definizioni dei SSPC già riportate nel DCO 183/2013/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 209/2013/R/eel, ha sottoposto a consultazione:
 - a) le attività necessarie per riconoscere agli altri SSPC (ASSPC, sono SSPC diversi dalle Cooperative Storiche e dai Consorzi Storici) la qualifica di SEU, SESEU, Altro Autoproduttore (AA) o Sistemi con Linea Diretta (SLD);
 - b) le modalità di erogazione del servizio di connessione alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale di un ASSPC;
 - c) le modalità di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, dell'energia elettrica immessa nella rete pubblica e dell'energia elettrica prelevata dalla medesima rete;
 - d) i profili contrattuali per l'accesso ai servizi di sistema (contratti per i servizi di dispacciamento, di trasporto, ritiro dedicato, scambio sul posto e i contratti funzionali all'erogazione degli incentivi previsti dalla legislazione vigente). In particolare, sono stati rappresentati i casi delle configurazioni contrattuali tra cliente finale e produttore consentite, riassumibili come segue:
 - il cliente finale e il produttore coincidono (Configurazione 1);
 - il cliente finale e il produttore non coincidono e regolano, nell'ambito di un contratto privato, la sola energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata, lasciando che ciascuno di essi gestisca gli aspetti commerciali e l'accesso al sistema elettrico dell'energia elettrica di propria competenza (Configurazione 2a);
 - il cliente finale e il produttore non coincidono e scelgono che sia solo il cliente finale ad operare ai fini della gestione dei contratti per l'accesso al sistema elettrico (Configurazione 2b);
 - il cliente finale e il produttore non coincidono e scelgono che sia solo il produttore ad operare ai fini della gestione dei contratti per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane titolare del punto di connessione (Configurazione 2c);
 - il cliente finale e il produttore non coincidono ed entrambi scelgono di delegare a un unico soggetto, diverso da essi, la gestione di tutti i contratti per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane titolare del punto di connessione (Configurazione 2d);
 - e) le modalità di applicazione delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) e dei corrispettivi di dispacciamento, differenziando tra il caso dei SEU e dei SESEU e il caso degli altri ASSPC;
 - f) le modalità di erogazione dei regimi di vendita, dell'erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale facente parte di un ASSPC;
 - g) le esigenze relative ai flussi informativi e agli obblighi di fatturazione connessi con la fornitura di energia elettrica nel caso di cliente finale facente parte di un ASSPC;
 - h) le modalità di regolazione dei servizi di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del cliente finale ricompreso in un ASSPC;

- i) le modalità di gestione degli ASSPC nel caso in cui siano caratterizzati dalla presenza di più punti di connessione alla rete pubblica;
- j) le tempistiche di applicazione delle disposizioni presentate nel medesimo documento per la consultazione 209/2013/R/eel, differenziando tra gli aspetti procedurali e i corrispettivi di trasporto e dispacciamento applicati all'energia elettrica prelevata dalla rete e consumata all'interno degli ASSPC;
- con riferimento alla precedente lettera a):
 - la maggior parte dei soggetti interessati ha manifestato l'esigenza di razionalizzare e semplificare il più possibile la procedura affinché ogni ASSPC ottenga la relativa qualifica, riducendo al minimo indispensabile gli adempimenti necessari;
 - diversi soggetti interessati hanno segnalato che la procedura indicata per la qualifica presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) appare complessa e con tempistiche contingentate per gli ASSPC esistenti; pertanto ogni intervento regolatorio dovrebbe essere introdotto con congruo anticipo rispetto all'inizio della relativa applicazione;
 - altri soggetti interessati propongono, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di qualifica, che la medesima si possa ottenere tramite autocertificazione da parte del soggetto richiedente, ferme restando verifiche successive tramite controlli a campione, ovvero, in subordine, che siano definiti tempi massimi per il rilascio della qualifica da parte del GSE, decorsi i quali la richiesta di qualifica si intenda accolta per silenzio assenso;
 - Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ha evidenziato che le modalità di qualifica indicate nel documento per la consultazione 209/2013/R/eel possono presentare criticità derivanti dal coinvolgimento di soggetti diversi in funzione della tipologia di ASSPC (cioè il GSE nel caso di SEU e SESEU; il gestore di rete nel caso di ASSPC diversi dai SEU e dai SESEU);
 - il GSE ha evidenziato che:
 - i. nel caso di impianti ibridi o cogenerativi ad alto rendimento sarebbe più efficace e funzionale introdurre dei criteri che possano garantire maggiore stabilità alla qualifica delle diverse tipologie di ASSPC;
 - ii. sarebbe opportuno specificare che la richiesta di qualifica venga trasmessa dal richiedente al medesimo GSE esclusivamente a seguito dell'entrata in esercizio dell'ASSPC, al fine di evitare valutazioni sulle configurazioni “a progetto”. Ciò poiché le valutazioni effettuate sulla base dei progetti non danno nessuna garanzia in merito alle realizzazioni effettive;
 - iii. risulterebbe particolarmente oneroso per i gestori di rete e per il medesimo GSE la trasmissione e la gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata al fine di stimare l'entità economica del beneficio ottenuto per effetto dell'esenzione dal pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione, di distribuzione, di dispacciamento e degli oneri generali di sistema; il medesimo risultato potrebbe essere soddisfatto anche sulla base di stime trasmesse dai richiedenti al GSE;
- con riferimento alla precedente lettera b):
 - alcuni soggetti interessati hanno segnalato che, al fine di monitorare l'evoluzione nel tempo delle configurazioni degli ASSPC, ogni modifica all'ASSPC debba essere preceduta da una richiesta di modifica di connessione

- esistente (valutata quindi dal gestore di rete), anche nel caso in cui non comporti variazioni di potenza disponibile in prelievo e/o in immissione;
- alcuni soggetti interessati hanno apprezzato l'indicazione dell'Autorità secondo cui il regolamento di esercizio sia sottoscritto dai tre soggetti interessati (produttore, cliente finale e gestore di rete) e il produttore sia il responsabile della gestione della connessione; Terna invece propone, in alternativa, che il regolamento di esercizio sia sottoscritto solo dal titolare del punto di connessione alla rete pubblica;
 - con riferimento alla precedente lettera c):
 - i gestori di rete hanno segnalato che, qualora fossero necessari più misuratori, il corrispettivo di misura dovrebbe essere applicato per tutti i misuratori installati e non, come indicato nel documento per la consultazione 209/2013/R/eel, una sola volta per ogni ASSPC. Ciò poiché i costi dell'attività di misura dipendono dal numero di misuratori gestiti e non dalla configurazione impiantistica;
 - Enel Distribuzione ha evidenziato che:
 - i. nel caso degli impianti di potenza fino a 1 MW, direttamente connessi alla rete pubblica o facenti parte di un SEU o di un SESEU, la responsabilità dell'installazione dei misuratori debba essere assegnata al gestore di rete, indipendentemente dal livello di tensione della rete pubblica a cui saranno connessi;
 - ii. nel caso di ASSPC diversi dai SEU e dai SESEU, di nuova realizzazione o esistenti, la responsabilità dell'installazione dei misuratori e della rilevazione delle misure necessarie ai fini della determinazione dell'energia elettrica prodotta e dei consumi interni all'ASSPC debba essere sempre attribuita al gestore di rete, indipendentemente dalla potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica e dal livello di tensione del punto di connessione alla rete pubblica. Ciò al fine di garantire la corretta fatturazione del trasporto e del dispacciamento a ciascuna unità di consumo presente nell'ASSPC;
 - con riferimento alla precedente lettera d):
 - la maggior parte dei soggetti interessati ha ritenuto preferibile che l'Autorità non regoli i rapporti commerciali tra produttore e cliente finale facenti parte del medesimo ASSPC in relazione all'energia elettrica prodotta e autoconsumata in sito;
 - la maggior parte dei soggetti interessati concorda con le possibili configurazioni contrattuali tra cliente finale e produttore consentite e descritte nel documento per la consultazione 209/2013/R/eel;
 - alcuni soggetti interessati richiedono che si possa accedere al regime di scambio sul posto anche nel caso della Configurazione 2c (cioè nel caso in cui il produttore gestisce tutti i rapporti commerciali, ivi inclusi quelli relativi ai prelievi di energia elettrica consumata dal proprio cliente);
 - Enel ritiene che, nel caso in cui il cliente finale e il produttore non coincidono, si debba consentire solo la Configurazione 2c, escludendo quindi tutte le altre configurazioni; ciò poiché, secondo Enel, tale configurazione sarebbe l'unica che garantisce una piena tutela del cliente finale dal punto di vista fiscale. Inoltre, Enel evidenzia che la Configurazione 2c risulta essere, di fatto, l'unica configurazione attualmente presente, nel caso in cui il cliente finale e il produttore non coincidono, per gli ASSPC connessi alle proprie reti;

- alcuni soggetti interessati ritengono opportuno che, nel caso della Configurazione 2c, il produttore sia considerato come un vero e proprio venditore di energia elettrica al dettaglio e che, al fine di evitare contenziosi futuri, l'Autorità definisca gli obblighi informativi e regolatori in capo al produttore/venditore e le responsabilità nelle quali incorrerebbero i venditori terzi che stipulino il contratto di fornitura con il produttore medesimo;
- con riferimento alla precedente lettera e):
 - alcuni soggetti interessati, pur ritenendo che il documento per la consultazione 183/2013/R/eel e il documento per la consultazione 209/2013/R/eel siano correttamente inquadrati rispetto alla normativa primaria vigente, non condividono il fatto che i sistemi diversi da SEU, SESEU e RIU siano sottoposti alla corresponsione delle componenti tariffarie per la remunerazione dei servizi di rete anche sull'energia elettrica autoconsumata che non utilizza la rete elettrica;
 - alcuni soggetti interessati evidenziano l'opportunità di estendere le agevolazioni tariffarie previste per i SEU anche a sistemi che presentano due produttori distinti, uno dei quali coincidente con il cliente finale;
 - alcuni soggetti interessati evidenziano la necessità di ammettere la presenza di più clienti finali per ogni SEU;
- con riferimento alla precedente lettera f), alcuni soggetti interessati condividono il fatto che il cliente finale, nel caso in cui deleghi il produttore ad acquistare l'energia elettrica prelevata, sia da considerarsi cliente finale nel mercato libero e che, come tale, non usufruisca dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia;
- con riferimento alla precedente lettera g), tutti i soggetti interessati hanno evidenziato la necessità di avviare un tavolo di lavoro per l'implementazione dei flussi informativi per la corretta condivisione delle informazioni relative agli ASSPC;
- con riferimento alla precedente lettera h), con particolare riferimento al fenomeno della c.d. morosità da parte del cliente finale:
 - alcuni soggetti interessati ritengono opportuno che il produttore possa connettere l'impianto di produzione di energia elettrica alla rete elettrica per il tramite di un nuovo punto di connessione, pur garantendo la separazione circuitale tra l'impianto di produzione di energia elettrica e l'impianto di consumo. È stata evidenziata, in questo caso, la necessità di definire apposite condizioni per l'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica;
 - altri soggetti interessati, invece, ritengono che il produttore non debba poter connettere l'impianto di produzione di energia elettrica alla rete elettrica per il tramite di un nuovo punto di connessione, soprattutto perché ritengono che il cliente finale e il produttore debbano comunque considerarsi come un'unica realtà non divisibile: pertanto i casi di morosità dovrebbero essere gestiti sulla base di accordi tra le parti;
- con riferimento alla precedente lettera i):
 - i principali gestori di rete ritengono che non debbano esistere ASSPC con più punti di connessione alla rete pubblica (fatta eccezione per i punti di prelievo di emergenza); in più non condividono gli orientamenti dell'Autorità per la complessità gestionale che ne deriverebbe, richiedendo che la regolazione del servizio di trasporto sia applicata per ogni distinto punto di connessione alla

- rete pubblica, indipendentemente dalla presenza di continuità circuitale interna, e che non si debbano riportare tutti i dati di misura dei singoli punti di connessione al punto di connessione principale;
- i rimanenti soggetti interessati condividono gli orientamenti dell'Autorità, evidenziando, comunque, l'esigenza di prevedere un'opportuna procedura per la trasmissione dei dati di misura nel caso in cui gli ASSPC siano connessi a reti pubbliche di gestori di rete diversi;
 - con riferimento alla precedente lettera j), diversi soggetti interessati hanno evidenziato, fermi restando i benefici tariffari previsti per i SEU e i SESEU, che le disposizioni indicate nel documento per la consultazione 209/2013/R/eel non possono trovare piena attuazione dall'1 gennaio 2014, essendo necessarie diverse attività ai fini della corretta implementazione (predisposizione e/o adeguamento del portale GSE, interventi tecnici richiesti dal GSE ai fini della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento, tempistiche di adeguamento per l'attivazione della telelettura dei misuratori, ecc.);
 - numerosi soggetti interessati hanno richiesto che l'Autorità, a valle del processo di consultazione avviato con il documento per la consultazione 209/2013/R/eel, consulti lo schema di provvedimento, pur ritenendo urgente l'approvazione del provvedimento finale.

CONSIDERATO CHE:

- diversi soggetti interessati hanno focalizzato i propri commenti sugli aspetti normativi, di carattere generale, individuati come critici dall'Autorità, limitandosi ad un contributo minimale, o in alcuni casi nullo, in merito alle tematiche specifiche della regolazione degli ASSPC contenute nel documento per la consultazione 209/2013/R/eel e oggetto di consultazione; tali commenti non trovano seguiti né riscontri nel presente provvedimento che viene implementato sulla base delle normative vigenti, pur in presenza delle criticità più volte segnalate;
- l'Autorità, parallelamente alla consultazione, ha presentato gli elementi essenziali oggetto del presente provvedimento all'Agenzia delle Dogane, con particolare riferimento alle modalità con cui il cliente finale e il produttore, potenzialmente diversi, presenti all'interno di un unico sistema semplice di produzione e consumo possono accedere ai servizi di sistema; ciò con l'obiettivo di evitare che le configurazioni possibili dal punto di vista regolatorio incontrino criticità applicative o incompatibilità dal punto di vista fiscale come segnalato da alcuni soggetti nel corso della consultazione;
- i valori unitari delle componenti tariffarie, ivi incluse quelle a copertura degli oneri generali di sistema, vengono definiti e aggiornati dall'Autorità con propri separati provvedimenti tenendo conto dell'evoluzione del sistema elettrico; e che, pertanto, rimane impregiudicato il potere dell'Autorità in tema di rimodulazione complessiva dei predetti valori unitari, anche in relazione all'incidenza media della parte degli oneri coperta tramite quote variabili e della parte degli oneri coperta tramite quote fisse;
- le componenti tariffarie, ivi incluse quelle a copertura degli oneri generali di sistema, sono differenziate per tipologia di utenza, secondo criteri che variano da componente a componente;
- il sistema elettrico nazionale nel suo complesso, le tipologie di consumo e di produzione nonché le relative normative hanno subito notevoli evoluzioni

nell'ultimo decennio, tali da rendere necessaria una valutazione in merito alla opportunità di rivedere la ripartizione dell'onere tra le diverse categorie di utenza, nonché in merito alla rimodulazione complessiva dei valori unitari delle tariffe a copertura dei predetti oneri, anche in relazione all'incidenza media della parte degli oneri coperta tramite quote variabili e della parte degli oneri coperta tramite quote fisse, tenendo conto dei diversi sistemi e delle relative modalità di prelievo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- completare la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, dando attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 115/08 e dalla legge 99/09, rinviando ad un successivo provvedimento la regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi (ivi incluse le Reti Interne d'Utenza); non procedere attraverso un'ulteriore consultazione, come richiesto da alcuni soggetti interessati, in quanto appaiono già disponibili tutti gli elementi necessari per la definizione del presente provvedimento;
- fare riferimento, ai fini della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, al produttore e al cliente finale anziché ai titolari delle unità di produzione e di consumo poiché tutta la regolazione del sistema elettrico è rivolta ai soggetti che producono, consumano ed erogano il pubblico servizio, indipendentemente dalle titolarità degli asset;
- definire, sulla base della normativa primaria vigente, i sistemi semplici di produzione e consumo ammissibili che, in quanto tali, possono essere connessi alla rete pubblica indipendentemente dal trattamento tariffario spettante;
- dare separata evidenza agli autoproduttori non dotati di rete propria, qui denominati Altri Autoproduttori (AA), in quanto, pur rientrando nella definizione di autoproduttori di cui al decreto legislativo 79/99, non sono oggetto del presente provvedimento;
- dare separata evidenza alle cooperative storiche dotate di rete propria in quanto, pur rientrando nella definizione di autoproduttori di cui al decreto legislativo 79/99, sono già oggetto di regolazione ai sensi del TICOOP, prevedendone il monitoraggio tramite la costituzione di un apposito registro;
- estendere ai consorzi storici, che rientrano nella definizione di autoproduttori di cui al decreto legislativo 79/99 al pari delle cooperative storiche, la medesima regolazione già definita per le cooperative storiche nel TICOOP, con l'unica eccezione delle componenti tariffarie per le quali non sono previste deroghe esplicite nelle normative vigenti, prevedendone il monitoraggio tramite la costituzione di un apposito registro;
- definire gli altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) come i sistemi consentiti dalle normative vigenti e diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici;
- prevedere che gli ASSPC di cui al precedente alinea siano costituiti dai sistemi efficienti di utenza (SEU), come definiti dal decreto legislativo 115/08, dai sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU, chiamati SESEU nel documento per la consultazione 183/2013/R/eel e nel documento per la consultazione 209/2013/R/eel), definiti sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 115/08, dai sistemi di autoproduzione diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici (ASAP) e da eventuali altri sistemi esistenti (ASE) che, pur non rientrando in specifiche definizioni, sono stati realizzati e connessi alla rete

pubblica prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento (questi ultimi sistemi erano chiamati sistemi con linea diretta o SLD nel documento per la consultazione 183/2013/R/eel e nel documento per la consultazione 209/2013/R/eel);

- dettagliare alcuni aspetti contenuti nella definizione di SEU e, in particolare, specificare che:
 - la “potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito” debba intendersi come la potenza complessiva degli impianti di produzione di energia elettrica lì presenti, purché tutti alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento e gestiti dal medesimo produttore;
 - l’“impianto per il consumo di un solo cliente finale” debba intendersi come l’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica), a sua volta definita come l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva;
 - l’“area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente” debba intendersi come l’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 115/08 nelle parti in cui demandano all’Autorità l’eventuale estensione dell’insieme dei sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEEU) ammessi a beneficiare del trattamento tariffario previsto per i SEU, al fine di prevedere meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; ciò poiché, storicamente, le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema sono sempre stati applicati alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all’energia elettrica consumata;
- definire, pertanto, diverse tipologie di SEEU, al fine di attribuire ad essi diverse modalità di accesso ai benefici tariffari previsti dal decreto legislativo 115/08 e, in particolare:
 - i SEEU-A, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. Tali sistemi costituiscono l’insieme minimo dei SEEU previsto dal decreto legislativo 115/08 e non richiedono la potenza massima di 20 MW né la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento ;
 - i SEEU-B, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) che rispettano i requisiti di SEU, nonché i SEEU-C che, a partire dal 2016, per effetto di quanto nel seguito esplicitato vengono riclassificati, a fini tariffari, come SEEU-B;
 - i SEEU-C, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) e già in esercizio all’1 gennaio 2014;
- prevedere che la qualifica di SEEU-C, che consente di usufruire del trattamento previsto per i SEU, sia consentita fino al 31 dicembre 2015 (cioè fino al termine

dell'attuale periodo regolatorio) al fine di salvaguardare investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 115/08 nell'ipotesi che le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema trovassero applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all'energia elettrica consumata; prevedere, altresì, che i SEESEU-C possano essere successivamente annoverati tra i SEESEU-B, continuando quindi ad usufruire dei benefici previsti per i SEU anche dopo il 31 dicembre 2015, qualora si riconducano, entro il 31 luglio 2015, a sistemi con un solo cliente finale e un solo produttore e qualora presentino esclusivamente impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;

- prevedere che, ai fini dell'applicazione delle componenti tariffarie, rientrino tra i SEESEU-C anche i consorzi storici dotati di rete propria, esclusivamente in relazione all'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti;
- accogliere, quindi, con le modalità di cui ai precedenti alinea, alcune osservazioni pervenute in consultazione secondo cui è necessario disporre di un po' di tempo per riallineare le configurazioni dei sistemi alle disposizioni normative vigenti;
- definire una scala di priorità per l'attribuzione della qualifica spettante ad un sistema semplice di produzione e consumo poiché ogni sistema potrebbe rientrare in più di una tipologia; definire tale priorità in modo da assegnare a ciascun sistema semplice di produzione e consumo la qualifica che, tra quelle spettanti, comporta il massimo beneficio possibile;
- prevedere che le qualifiche da cui derivano benefici tariffari (cioè SEU e SEESEU) siano riconosciute dal GSE il quale, oltre a rivestire caratteri di terzietà rispetto al cliente/produttore e al gestore di rete interessati, risulta il soggetto che può svolgere tale compito nel modo più efficiente e meno oneroso per il sistema: infatti il GSE già dispone dei dati di buona parte degli impianti che rientrano in siffatte configurazioni, essendo questi ultimi alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
- definire le modalità con cui vengono richieste ed attribuite le diverse possibili qualifiche per i sistemi semplici di produzione e consumo, affinché siano il più possibile rapide e poco dispendiose tenendo conto in tal senso di numerose osservazioni pervenute durante la consultazione; prevedere, in particolare, che:
 - i sistemi esistenti che usufruiscono del servizio di scambio sul posto siano automaticamente classificati dal GSE come SEESEU-B; ciò viene effettuato per semplicità, essendo sistemi caratterizzati da impianti di potenza fino a 200 kW per lo più realizzati da clienti domestici o piccole imprese e che già presentano uno stretto legame tra cliente e produttore (qualora diversi) proprio per effetto dello scambio sul posto;
 - in tutti gli altri casi, il cliente finale e il produttore presentino al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio congiunta relativa al rispetto dei requisiti per l'ottenimento della qualifica richiesta;
 - il GSE utilizzi i dati già disponibili nel sistema GAUDÌ e sui propri sistemi al fine di evitare la richiesta di nuovi dati oltre che conseguenti disallineamenti tra i diversi sistemi;
 - il GSE non rilasci pareri preliminari, antecedenti al riconoscimento della qualifica, in quanto appare come inutile aggravio amministrativo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modalità con cui le deliberazioni già vigenti dell'Autorità in materia di erogazione del pubblico servizio trovano applicazione ai sistemi semplici di produzione e consumo, senza tuttavia prevedere deroghe e benefici aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla normativa primaria;
- definire, tra l'altro:
 - a) le modalità con cui trova applicazione la regolazione delle connessioni e della misura estendendo ai sistemi semplici di produzione e consumo la disciplina già vigente con particolare attenzione al caso in cui a monte di un unico punto di connessione si trovino un cliente finale e un produttore tra loro diversi;
 - b) le modalità con cui il cliente finale e il produttore, potenzialmente diversi, presenti all'interno di un unico sistema semplice di produzione e consumo possono accedere ai servizi di sistema, con l'obiettivo di consentire, per flessibilità, il maggior numero di configurazioni possibili compatibilmente con le normative vigenti;
 - c) le modalità con cui trova applicazione la regolazione vigente nei casi di sistemi semplici di produzione e consumo caratterizzati dalla presenza di più di un punto di connessione alla rete pubblica;
 - d) le modalità con cui si applicano le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri generali di sistema per le diverse tipologie di sistemi semplici di produzione e consumo, dando attuazione alle leggi vigenti qualora prevedano benefici tariffari;
 - e) le modalità con cui un produttore diverso dal cliente finale può immettere direttamente la propria produzione di energia elettrica nei casi di morosità del cliente finale;
- specificare, in relazione alla lettera a):
 - i necessari flussi informativi che coinvolgano anche il GSE sia in sede di prima connessione, sia in sede di eventuale modifica di una connessione esistente da cui potrebbe derivare una modifica della qualifica del sistema semplice di produzione e consumo, prevedendo anche opportune modifiche al TICA;
 - le disposizioni da applicarsi per i sistemi semplici di produzione e consumo diversi dai SEU e dai SESEU, per i quali è necessaria la misura dell'energia elettrica prodotta al fine della determinazione, tramite appositi algoritmi, dell'energia elettrica consumata a cui applicare gli oneri generali di sistema, rinviando l'analisi delle osservazioni pervenute in relazione alla generale applicazione della regolazione della misura proprio poiché di carattere generale e non afferenti alle sole specificità di cui al presente provvedimento;
- descrivere, in relazione alla lettera b), i diversi profili contrattuali ammissibili per l'accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC, prevedendo, tra l'altro, che:
 - il produttore, nel caso in cui si approvvigioni dell'energia elettrica integrativa necessaria per il consumo del cliente finale, sia considerato a tutti gli effetti come una società di vendita al dettaglio e, come tale, sia soggetto all'applicazione della regolazione dell'Autorità in materia di qualità commerciale del servizio di vendita al dettaglio;
 - il produttore non possa accedere al servizio di scambio sul posto proprio perché, nel momento in cui si approvvigiona dell'energia elettrica integrativa necessaria

- per il consumo del cliente finale diventa un venditore operante sul libero mercato;
- il cliente finale avente diritto alla maggior tutela possa usufruire di tale servizio solo nel caso in cui si approvvigioni direttamente dell'energia elettrica necessaria e integrativa a quella prodotta in sito. In tutti gli altri casi, infatti, il cliente finale ha dato mandato ad un soggetto terzo (il produttore) per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete elettrica e, di conseguenza, ha scelto di operare sul libero mercato;
 - la regolazione vigente relativa allo scambio sul posto sia modificata al fine di rimuovere il vincolo dell'unicità tra l'utente dello scambio e il soggetto responsabile ai fini degli incentivi. In tal modo, infatti, il cliente finale può acquistare e vendere direttamente l'energia elettrica prelevata e immessa dalla/nella rete elettrica usufruendo dello scambio sul posto, pur in presenza di un produttore terzo che continua a percepire gli incentivi spettanti;
 - le osservazioni presentate da alcuni soggetti e finalizzate a limitare i diversi profili contrattuali ammissibili per l'accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC, non siano accolte proprio perché contrastanti con l'esigenza di flessibilità indicata dall'Autorità;
 - definire, in relazione alla lettera c), le modalità secondo le quali l'energia elettrica scambiata con la rete elettrica viene riportata al punto di connessione principale, riconducendo, cioè, la configurazione complessa caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione con la rete elettrica ad una configurazione semplice caratterizzata dalla presenza di un solo punto di connessione virtuale con la rete elettrica; raccomandare, altresì, che tali configurazioni complesse non rappresentino la normalità, limitandosi a realtà già esistenti che devono poter essere gestite senza errori o alterazioni nei bilanci elettrici ed economici del sistema elettrico o a casistiche nelle quali eventuali diverse soluzioni sarebbero del tutto inefficienti per il sistema elettrico;
 - prevedere, in relazione alla lettera d), che:
 - nel caso dei SEESEU-A, dei SEESEU-B, dei SEESEU-C (fino, in quest'ultimo caso, al 31 dicembre 2015) e dei SEU, le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri generali di sistema trovino applicazione in relazione alle caratteristiche del punto di connessione alla rete elettrica e all'energia elettrica prelevata attraverso tale punto;
 - nel caso dei sistemi diversi dai SEU e dai SEESEU, le tariffe di trasmissione e di distribuzione trovino applicazione in relazione alle caratteristiche del punto di connessione alla rete elettrica e all'energia elettrica prelevata attraverso tale punto, mentre gli oneri generali di sistema trovino applicazione in relazione alle caratteristiche del punto di connessione alla rete elettrica e all'energia elettrica consumata all'interno del sistema. Ciò al fine di evitare disallineamenti tra la quantità di energia elettrica a cui si applicano le tariffe di trasporto e quella a cui si applicano i corrispettivi di dispacciamento (che è l'energia elettrica prelevata);
 - siano quindi accolte le richieste di alcuni operatori in merito all'applicazione delle tariffe di trasmissione e di distribuzione all'energia elettrica prelevata, anziché a quella consumata, poiché tali tariffe hanno la finalità di coprire i costi relativi alla disponibilità della rete pubblica (per quanto riguarda le componenti fisse) e all'utilizzo della medesima rete (per quanto riguarda le componenti

variabili). Tale disposizione appare comunque coerente con il dettato dell'articolo 33, comma 5, della legge 99/09, secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali;

- nel caso dei sistemi diversi dai SEU e dai SEESEU, le imprese distributrici e le società di vendita continuino ad applicare le tariffe e gli oneri generali di sistema all'energia elettrica prelevata, evitando di modificare i sistemi e i flussi informativi già attualmente esistenti; e che la differenza derivante dall'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata, anziché prelevata, sia erogata direttamente a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, come già attualmente avviene in relazione all'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come aggiornata dall'Autorità (equivalente della componente MCT in relazione all'energia elettrica autoconsumata in sito);
- accogliere, pertanto, quanto richiesto da alcune imprese distributrici e dalle società di vendita in merito all'esigenza di non alterare i flussi informativi attualmente esistenti; ciò anche attesa l'esigua numerosità di configurazioni non rientranti tra i SEU né tra i SEESEU che non dovrebbe rendere difficoltosa l'interfaccia diretta con Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
- non sia necessario organizzare lunghi e complessi tavoli di lavoro che coinvolgano le imprese distributrici e le società di vendita proprio poiché, sulla base di quanto evidenziato nei precedenti alinea, gli attuali flussi informativi che li riguardano non verrebbero alterati;
- prevedere, in relazione alla lettera e), che i produttori possano chiedere ai gestori di rete un secondo punto di connessione da utilizzarsi per immettere l'energia elettrica prodotta dall'impianto nel caso di morosità del cliente finale, accogliendo quindi alcune richieste emerse durante la consultazione; e che sia predisposto e attivato un sistema atto ad impedire che il cliente finale moroso possa essere rialimentato anche a seguito del persistere della condizione di morosità, nonché l'interconnessione circuitale tra i due punti di connessione contestualmente presenti;
- prevedere che, nel caso di SEU caratterizzati dalla presenza di impianti cogenerativi ad alto rendimento, i benefici tariffari siano concessi qualora l'energia elettrica qualificabile come cogenerativa sia almeno pari al 50% dell'energia elettrica complessivamente prodotta; e che tale requisito sia verificato sulla base dei dati a consuntivo dell'anno solare precedente e, per il primo anno di esercizio in acconto, sulla base dei dati di progetto;
- prevedere che, nel caso di SEESEU-B caratterizzati dalla presenza di impianti cogenerativi ad alto rendimento, i benefici tariffari siano concessi qualora l'energia elettrica qualificabile come cogenerativa sia almeno pari al 50% dell'energia elettrica complessivamente prodotta; e che tale requisito sia verificato sulla base dei dati di progetto fino alla fine del 2015 e, successivamente, sulla base dei dati a consuntivo dell'anno solare precedente come avviene nel caso dei SEU;
- definire opportune tempistiche per la modifica e l'implementazione dei sistemi informatici necessari per il rilascio delle qualifiche e, in generale, per l'applicazione del presente provvedimento, affinché la piena applicazione sia consentita a decorrere dall'1 gennaio 2015;

- prevedere che, in caso di interventi di rifacimento, ricostruzione o potenziamento, i SEESEU mantengano la loro qualifica a condizione che non si superi il massimo fra i 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) e che la parte oggetto di intervento sia (o diventi a seguito dell'intervento) alimentata da fonti rinnovabili o cogenerativa ad alto rendimento;
- prevedere di definire con successivo provvedimento le modalità con cui saranno effettuate le verifiche sugli ASSPC qualificati SEU o SEESEU, anche per il tramite di sopralluoghi a campione, nonché gli effetti conseguenti ad un eventuale esito negativo delle medesime;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, d'intesa con il Direttore della Direzione Mercati, di istruire l'avvio di un procedimento per ridefinire la ripartizione degli oneri tra le diverse categorie di utenza nonché per la rimodulazione complessiva dei valori unitari delle tariffe a copertura dei predetti oneri, anche in relazione all'incidenza media della parte degli oneri coperta tramite quote variabili e della parte degli oneri coperta tramite quote fisse, tenendo conto dei diversi sistemi e delle relative modalità di prelievo e fermi restando i principi generali di *cost reflectivity* delle tariffe;
- approvare l'Allegato A al presente provvedimento recante la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo sulla base degli elementi sopra richiamati;
- modificare e integrare il TICOOP, il TICA, il TISP, la deliberazione 90/07 e la deliberazione ARG/elt 181/10 al fine di allinearle alle nuove disposizioni di cui al presente provvedimento, sulla base degli elementi sopra richiamati

DELIBERA

1. E' approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo", Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle Cooperative Elettriche – TICOOP è aggiornato nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.2:
 - dopo la definizione di "**TIC**", è aggiunta la seguente definizione: "
 - **TISSPC**: è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;"
 - dopo la definizione di "**periodo rilevante**", è aggiunta la seguente definizione: "
 - **rete con obbligo di messa a disposizione**: è una rete elettrica gestita da un soggetto che non è titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge e che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del gestore di rete concessionario in quel territorio, affinché possa ottemperare agli obblighi connessi con l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione.";

- all'articolo 2, comma 2.2, lettera a), le parole "TIT e dall'Allegato A alle deliberazioni 292/06 e 88/07", sono sostituite dalle seguenti " dal TIT e dal TIME, dall'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dalla deliberazione 88/07 e relativi allegati";
- all'articolo 2, comma 2.2, la lettera j), è sostituita con la seguente: "
 - j) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento di cui ai decreti legislativi n. 79/99, n. 387/03, n. 20/07, n. 28/11, nonché alle leggi n. 239/04, n. 222/07 e n. 244/07;"
- all'articolo 13, comma 13.2, le parole "connessione di terzi" sono sostituite con le seguenti parole: "messa a disposizione";
- dopo l'articolo 26, comma 26.2, sono aggiunti i seguenti commi: "
 - 26.3 Una nuova cooperativa non può disporre di una propria rete di trasporto di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica dei propri soci. Tale attività, infatti si configurerebbe come attività di distribuzione e pertanto non può essere svolta se non in presenza di una concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99.
 - 26.4 Ai fini delle disposizioni regolate dal TIU, l'attività di produzione di energia elettrica svolta da una nuova cooperativa per la fornitura ai propri soci non è assimilabile alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99."

3. Il TICA è aggiornato nei seguenti punti:

- all'articolo 1, comma 1.1, dopo le parole "le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto,", sono aggiunte le seguenti: "le definizioni di cui al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di produzione e Consumo (TISSPC),";
- all'articolo 1, comma 1.1, la lettera ii) è sostituita con la seguente: "
 - ii) **richiesta di connessione** è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di elementi inerenti impianti di produzione esistenti o della connessione stessa. Essa si può configurare come:
 - 1. **richiesta di nuova connessione:** richiesta avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo punto di connessione alla rete elettrica;
 - 2. **richiesta di adeguamento di una connessione esistente:** adeguamento di una connessione esistente finalizzata a modificare la potenza in immissione ed eventualmente quella in prelievo o altri parametri elettrici inerenti il punto di connessione o l'impianto di produzione;"
- all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera ss), sono aggiunte le seguenti: "
 - tt) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** l'attestazione resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 47 del Decreto del Presidente

della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/00 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- uu) **produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.”;
- all'articolo 1, comma 1.2, dopo la lettera z), è aggiunta la seguente: “
 - aa) **TISSPC** è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel.”;
- all'articolo 3, comma 3.2, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente: “
 - p) le informazioni relative a:
 - quali siano le configurazioni ammissibili nei casi in cui si vogliano connettere alla rete, tramite lo stesso punto, impianti di produzione e impianti di consumo. A tal fine il gestore di rete deve evidenziare quali sono i requisiti minimi che il sistema deve possedere per rientrare in ciascuna delle categorie in cui è classificabile un ASSPC ai sensi del TISSPC;
 - quali siano i benefici tariffari previsti dalla legge per i SEU e i SEESEU, nonché le modalità per richiederne l'applicazione, evidenziando che i predetti benefici verranno applicati solo a seguito del rilascio da parte del GSE della relativa qualifica.”;
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera o), dopo le parole “punti di misura appartengono.” sono aggiunte le seguenti: “Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento.”;
- all'articolo 6, comma 6.3, dopo la lettera x), è aggiunta la seguente: “
 - y) nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
 - 1. le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
 - 2. la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente.”;
- all'articolo 7, comma 7.3, lettera c), dopo le parole “sul punto di connessione” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta.”;
- all'articolo 7, dopo il comma 7.8, è aggiunto il seguente: “

7.8bis Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo di cui al comma 7.6, il gestore di rete registra nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.”;

- all'articolo 10, il comma 10.6 è sostituito con i seguenti: “

10.6 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete:

- a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;
- b) nei soli casi in cui sia necessaria l'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, ai sensi della deliberazione 88/07, la comunicazione attestante che le opere di cui al comma 7.3, lettera c), necessarie alla corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono state ultimate;
- c) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione;
- d) nei casi di cui alla lettera c), una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze.

10.6bis Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.”;

- all'articolo 10, il comma 10.8 è sostituito con il seguente: “
10.8 Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:
 - la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di “UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” di cui al comma 10.10 e
 - la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma 10.11.
A tali fini, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile).”;
- all'articolo 10, alla fine del comma 10.9, sono aggiunte le seguenti parole: “Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio, verificata la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio. In particolare, nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell'ASSPC.”;
- all'articolo 10, comma 10.10, dopo le parole “10.6” sono aggiunte le seguenti: “bis”;
- all'articolo 10, i commi 10.11 e 10.12 sono sostituiti con i seguenti: “
10.11 Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Decorso 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. La predetta informativa deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo gestore di rete idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.
10.12 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a:

- a) confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto;
- b) comunicare al sistema GAUDÌ, secondo le modalità previste da Terna e sulla base della comunicazione di cui al comma 10.6, lettera c), la tipologia di ASSPC associata.

Inoltre, nel solo caso di UP a configurazione semplice, attua quanto previsto dal comma 36bis.4. A seguito dell'inserimento in GAUDÌ della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP, nonché, qualora necessario, di quanto previsto dal comma 36bis.4, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP Connessa e in Esercizio" e "Impianto Connesso e in Esercizio" e notifica il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDÌ notifica al gestore di rete l'esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell'attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell'entrata in esercizio dell'impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma e al comma 36bis.4.”;

- all'articolo 19, dopo il comma 19.9 sono aggiunti i seguenti: “
 - 19.10 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo di cui al comma 19.6, il gestore di rete registra nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.
 - 19.11 Nei casi in cui il gestore di rete responsabile dell'erogazione del servizio di connessione sia Terna, il medesimo, in deroga a quanto previsto al comma 19.10, definisce proprie modalità per il caricamento in GAUDÌ dei dati anagrafici relativi al punto di connessione.”;
- all'articolo 23, il comma 23.3 è sostituito con i seguenti: “
 - 23.3 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete:
 - a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete.

Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;

- b) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione;
- c) nei casi di cui alla lettera b), una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze.

23.3bis Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 23.3, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 23.3. Qualora la documentazione di cui al comma 23.3 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.”;

- all'articolo 23, alla fine del comma 23.5, sono aggiunte le seguenti parole: “In particolare nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell'ASSPC.”;
- all'articolo 23, comma 23.6, dopo le parole “23.3” sono aggiunte le seguenti: “bis”;
- all'articolo 23, il comma 23.8 è sostituito con il seguente: “

23.8 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a:

- a) confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto;
- b) comunicare al sistema GAUDÌ, secondo le modalità previste da Terna e sulla base della comunicazione di cui al comma 23.3, lettera b), la tipologia di ASSPC associata.

A seguito dell'inserimento in GAUDÌ della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP, il sistema GAUDÌ provvede ad aggiornare lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in “UP Connessa e in Esercizio” e “Impianto Connesso e in Esercizio” e a notificare il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il

sistema GAUDÌ provvede a notificare al gestore di rete l'esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell'attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell'entrata in esercizio dell'impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma.”;

- all'articolo 36, comma 36.2, dopo le parole “ARG/elt 124/10,” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché dal punto 8. della deliberazione 578/2013/R/eel”;
 - all'articolo 36bis, comma 36bis.1, alla fine della lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: “. Qualora sul punto di connessione su cui insiste l'impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l'indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete pubblica;”;
 - all'articolo 36ter, comma 36ter.1, alla fine della lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: “. Qualora sul punto di connessione su cui insiste l'impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l'indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete pubblica;”.
4. Il TISP è aggiornato nei seguenti punti:
- all'articolo 2, comma 2.2, le parole “, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di” sono sostituite dalle seguenti “che è al tempo stesso produttore di energia elettrica da”;
 - all'articolo 2, comma 2.2, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti parole “o che ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai medesimi impianti.”.
5. L'Allegato A alla deliberazione 90/07 è modificato nei seguenti punti:
- all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di “Soggetto Responsabile” è sostituita con la seguente: “
 - **soggetto responsabile** è il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile può non coincidere con l'utente dello scambio, come definito dall'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr;”;
 - dopo l'articolo 7, comma 7.1, è aggiunto il seguente: “

7.1bis Ai fini dell'ammissione al premio l'univocità fra il soggetto responsabile di cui al comma 1.1, del presente provvedimento e l'utente dello scambio di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera n), dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr non costituisce una condizione necessaria.”;

- all'articolo 7, il comma 7.4 è sostituito con il seguente: “
7.4 Qualora il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l'impianto fotovoltaico è connesso alla rete decida, in relazione al predetto impianto, di non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno il diritto per il soggetto responsabile al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio sul posto.”.
6. L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 è modificato nei seguenti punti:
- all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di “Soggetto Responsabile” è sostituita con la seguente: “
 - **Soggetto Responsabile** è il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto ministeriale 6 agosto 2010. Nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile può non coincidere con l'utente dello scambio, come definito dall'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr;”;
 - dopo l'articolo 10, comma 10.1, è aggiunto il seguente: “
10.1bis Ai fini dell'ammissione al premio l'univocità fra il Soggetto Responsabile di cui al comma 1.1, del presente provvedimento e l'utente dello scambio di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera n), dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr non costituisce una condizione necessaria.”;
 - all'articolo 10, il comma 10.4 è sostituito con il seguente: “
10.4 Qualora il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l'impianto fotovoltaico è connesso alla rete decida, in relazione al predetto impianto, di non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno il diritto per il Soggetto Responsabile al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio sul posto.”.
7. Il GSE aggiorna le disposizioni in materia di erogazione del servizio di scambio sul posto e le disposizioni in materia di attuazione dei decreti interministeriali 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 al fine di tener conto delle modifiche introdotte, con il presente provvedimento, nel TISP nonché nelle deliberazioni 90/07 e ARG/elt 181/10. A tal fine prevede che, a decorrere dall'1 luglio 2014, in occasione del primo rinnovo utile della convenzione per la regolazione dello scambio sul posto sia verificata la coincidenza fra l'utente dello scambio e il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l'impianto fotovoltaico è connesso alla rete.
8. Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto al punto 3. del presente provvedimento, Terna, entro il 31 dicembre 2014, modifica il sistema GAUDÌ prevedendo che, a seguito dell'inserimento da parte del produttore del codice di rintracciabilità e del codice POD ai sensi del comma 36.2 del TICA, il GAUDÌ verifichi la coerenza dei predetti dati con i dati comunicati dal gestore di rete ai sensi dei commi 7.8bis e 19.10 del TICA. Terna prevede altresì che il sistema GAUDÌ, in caso di esito positivo della predetta verifica, permetta di completare la registrazione del produttore, mentre, in caso di esito negativo sospenda la

registrazione evidenziando le cause di incongruenza al produttore e al gestore di rete.

9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai punti 3. e 8., i gestori di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, procedono ad inviare al sistema GAUDÌ le anagrafiche POD relative a tutti gli impianti di produzione connessi alla propria rete, nonché a garantire il loro tempestivo aggiornamento anche qualora le modifiche alle predette anagrafiche derivino da attività che non impattano direttamente sugli impianti di produzione inseriti in GAUDÌ.
10. I gestori di rete modificano i propri sistemi informatici e i propri portali affinché le nuove disposizioni introdotte nel TICA ai sensi del punto 3. siano pienamente operative dall'1 gennaio 2015, prevedendo modalità transitorie per l'anno 2014 atte a garantire la connessione degli ASSPC.
11. I gestori di rete implementano un sistema informatico che consenta di rendere disponibili ad ogni produttore di energia elettrica, nonché ai clienti finali presenti all'interno di un ASSPC, le misure di propria competenza relative all'energia elettrica immessa e prelevata, all'energia elettrica prodotta e consumata (ove presenti), nonché gli eventuali algoritmi con cui sono determinate. Le predette misure vengono rese disponibili secondo modalità e tempistiche da definire con successivo provvedimento.
12. È istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il registro delle cooperative storiche e il registro dei consorzi storici. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità e le tempistiche per l'iscrizione ai predetti registri e per i successivi aggiornamenti.
13. È dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, d'intesa con il Direttore della Direzione Mercati, di istruire l'avvio di un procedimento per ridefinire la ripartizione degli oneri tra le diverse categorie di utenza nonché per la rimodulazione complessiva dei valori unitari delle tariffe a copertura dei predetti oneri, anche in relazione all'incidenza media della parte degli oneri coperta tramite quote variabili e della parte degli oneri coperta tramite quote fisse, tenendo conto dei diversi sistemi e delle relative modalità di prelievo e fermi restando i principi generali di *cost reflectivity* delle tariffe.
14. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore l'1 gennaio 2014.

12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2014
518/2014/R/EEL

**PRIME DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE A FAVORE
DEI CLIENTI FORNITI IN MEDIA E BASSA TENSIONE CON POTENZA DISPONIBILE
SUPERIORE A 16,5 KW**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 99, n. 79 e successive modificazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, approvato con la deliberazione 578/2013/R/eel (di seguito: TISSPC)
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la memoria dell'Autorità 3 luglio 2014, 322/2014/I/eel, per l'audizione presso la 10^a e 13^a Commissione del Senato della Repubblica, in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 23 a 30 del decreto legge 91/14 disciplinano materie incluse tra le competenze dell'Autorità, con la finalità di ridurre gli oneri ricadenti sui clienti del servizio elettrico e, al contempo, di pervenire a una più equa distribuzione di detti oneri fra le diverse categorie di consumatori elettrici;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, per quanto di competenza dell'Autorità e nei limiti indicati in motivazione dalla medesima deliberazione;
- con la medesima deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto, altresì, che, nel corso del procedimento, possa farsi ricorso alle condizioni di urgenza di cui agli articoli 4 e 5 della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, del decreto legge 91/14 dispone:
 - al comma 1, che *“i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica”*;
 - al comma 2, che *“alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge 145/13”*;
 - al comma 3, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 91/14 *“l'Autorità adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e*

2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto legge 83/2012";

- ai sensi dell'articolo 8 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j), del medesimo TIT, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione, i cui valori sono fissati nella tabella 4 del TIT;
- detti valori sono differenziati per livello di tensione e, per quanto riguarda i punti di prelievo in bassa tensione, per classi tariffarie con scaglioni di potenza disponibile;
- i commi 70.1 e 70.9 del TIT prevedono, altresì, un trattamento specifico per i punti di prelievo in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione, rispettivamente, all'applicazione delle deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC e all'applicazione della componente tariffaria A_E ;
- in virtù delle sopra ricordate disposizioni, le imprese distributrici, ai fini tariffari e di fatturazione, sono già tenute a distinguere tra:
 - i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
 - i punti in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- non è, invece, attualmente previsto un trattamento specifico, ai fini tariffari e di fatturazione, dei punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per il periodo 2013 - 2014;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto, altresì, al termine del periodo di prima applicazione, la verifica dell'efficacia delle modalità operative sopra descritte e la definizione, a regime, del sistema delle agevolazioni;
- le disposizioni, di cui al succitato articolo 23, commi da 1 a 3, sono formulate con un livello di prescrizione tale da vincolare il contenuto degli atti attuativi dell'Autorità;
- di conseguenza, le modifiche alle modalità di applicazione degli oneri generali di sistema, necessarie per l'attuazione delle citate disposizioni di legge, hanno contenuto vincolato e, pertanto, ai sensi del comma 4.3, della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità, non richiedono una specifica consultazione dei soggetti interessati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, del decreto legge 91/14 prevede norme relative all'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33, della legge 99/09 e per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 10, del decreto legislativo 115/08 e successive modificazioni (cosiddetti sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza, di seguito: SEESEU), nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 (di seguito: SEU);
- l'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, per i casi di cui al precedente punto, attualmente non è sempre soggetta a misurazione da parte del gestore di rete responsabile del servizio di misura;
- peraltro, anche nel caso in cui le suddette misurazioni siano effettuate per diversa finalità, non essendo rilevanti ai fini delle fatturazioni da parte dei distributori, non sono attualmente gestite dai sistemi di fatturazione dei medesimi;
- il processo di qualifica dei SEU e SEESEU che, ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC, deve essere effettuato dal Gestore dei Servizi Energetici, è ancora in corso e si prevede che possa essere completato entro il secondo quadrimestre dell'anno 2015;
- dagli elementi sopra richiamati discende una significativa complessità applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legge 91/14; e che detta complessità richiede l'individuazione di specifiche soluzioni attuative per l'introduzione delle quali l'Autorità, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, ha avviato una consultazione urgente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- adottare, nei limiti previsti dalla deliberazione 447/2014/R/eel e senza procedere a consultazione per le motivazioni sopra addotte, le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, commi da 1 a 3, del decreto legge 91/14, modificative delle modalità di applicazione degli oneri generali di sistema, a valere dall'1 gennaio 2015, attualmente disciplinate dal TIT:
 - a) relativamente ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione;
 - b) relative ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;

- prevedere che l'esclusione dei punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica dai benefici previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legge 91/14, come previsto dal medesimo decreto legge, venga attuata a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi;
- prevedere che le disposizioni del presente provvedimento possano essere successivamente integrate anche per effetto della evoluzione delle modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché a seguito dell'esito della consultazione urgente contestualmente avviata per definire i meccanismi applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/2014

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIT

- 1.1 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto legislativo n. 93/11”, è aggiunta la seguente definizione:
 - **“decreto legge n. 91/14:** è il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14;”.
- 1.2 Dopo il comma 70.9 del TIT sono aggiunti i seguenti commi:
 “70.10 Ai clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettere c) e d), con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, e di cui al comma 2.2, lettere f) e g), le componenti tariffarie A e UC si applicano in misura ridotta, secondo modalità stabilite dall'Autorità, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legge n. 91/14.
 70.11 Quanto previsto al comma 70.10 non si applica ai punti di prelievo di bassa e media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica.”.

Articolo 2

Decorrenza e modalità operative di prima applicazione

- 2.1 Ciascuna impresa distributrice applica, con decorrenza dal 1 gennaio 2015:
 - a) ai punti di prelievo in bassa tensione le disposizioni di cui al comma 70.10 del TIT;
 - b) ai punti di prelievo in media tensione le disposizioni di cui ai commi 70.10 e 70.11 del TIT.

- 2.2 In relazione ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, i benefici derivanti dall'applicazione di quanto previsto al precedente comma 2.1, lettera a), sono annullati a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alla imprese a forte consumo di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legge 91/14.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 3.3 Il nuovo testo del TIT, così come risultante dalle integrazioni e modifiche di cui presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it dal 1 gennaio 2015, contestualmente all'entrata in vigore delle medesime modifiche ed integrazioni.

23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014
609/2014/R/EEL

PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 91/2014, IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER RETI
INTERNE E SISTEMI EFFICIENTI DI PRODUZIONE E CONSUMO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 99, n. 79 e successive modificazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni (di seguito deliberazione 437/2013/R/eel)
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, approvato con la deliberazione 578/2013/R/eel (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la memoria dell'Autorità 3 luglio 2014, 322/2014/I/eel, per l'audizione presso la 10^a e 13^a Commissione del Senato della Repubblica in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
- il documento per la consultazione dell'Autorità, 519/2014/R/eel del 23 ottobre 2014 (di seguito documento per la consultazione 519/2014/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 23 a 30, del decreto legge 91/14, disciplinano materie incluse tra le competenze dell'Autorità, con la finalità di ridurre gli oneri ricadenti sui clienti del servizio elettrico e, al contempo, di pervenire a una più equa distribuzione di detti oneri fra le diverse categorie di consumatori elettrici;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, per quanto di competenza dell'Autorità e nei limiti indicati in motivazione dalla medesima delibera;
- con la deliberazione 518/2014/R/eel, l'Autorità ha adottato le prime disposizioni ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legge n. 91/14, modificative delle modalità di applicazione degli oneri generali di sistema, a valere dall'1 gennaio 2015, attualmente disciplinate dal TIT:
 - relativamente ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW e in media tensione;
 - relativamente ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la medesima deliberazione 518/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto altresì che:
 - l'esclusione dei punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica dai benefici previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legge 91/14, come previsto dal medesimo decreto legge, venga attuata a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi;
 - le disposizioni della medesima deliberazione 518/2014/R/eel possano essere successivamente integrate anche per effetto della evoluzione delle modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché a seguito dell'esito della

consultazione urgente contestualmente avviata per definire i meccanismi applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/2014;

- contestualmente alla pubblicazione della deliberazione 518/14/R/eel, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 519/2014/R/eel, recante proposte di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema alla quota parte di energia consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all'interno di reti interne di utenza (di seguito: RIU), sistemi efficienti di utenza (di seguito: SEU) e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (di seguito: SESEU) e, dati i tempi ristretti dovuto all'urgenza di attuazione delle disposizioni del decreto legge, ha presentato uno schema di articolato relativo al provvedimento che intende adottare a seguito della consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, del decreto legge 91/14, prevede:
 - al comma 2, che per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 99/09, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 115/08 (cosiddetti sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza), e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;
 - al comma 3, del decreto legge 91/14 che per i SEU del decreto legislativo 115/08, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;
 - al comma 4 che le quote di cui al precedente alinea possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello Sviluppo del Economico; e che il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e successivamente con cadenza biennale, e che le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelli previgenti;
 - al comma 5, che per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete;

- al comma 6 che, in via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento;
- al comma 9, che le predette disposizioni non si applicano agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW che accedono allo scambio sul posto (comma 9);
- l'energia consumata e non prelevata dalla rete, per i sistemi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legge 91/14 non è di norma soggetta a misurazione da parte del distributore.

CONSIDERATO CHE:

- l'applicazione puntuale dell'articolo 24 richiederebbe non solo la disponibilità dei dati di misura relativa all'energia consumata e non prelevata dalla rete da parte di RIU, SEU e SEESEU, ma anche interventi di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere presso le imprese di vendita e distribuzione;
- l'implementazione delle disposizioni di cui al precedente alinea non è realizzabile nel breve periodo e potrebbe comportare costi di investimento e gestionali significativi, la cui entità andrebbe comunque valutata anche in termini di confronto con il maggior gettito di oneri generali di sistema derivante dalla norma;
- in conformità a quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 24, del decreto legge 91/2014, l'Autorità ha proposto con il documento per la consultazione 519/2014/R/eel di applicare, per un periodo transitorio, a valere dal 1 gennaio 2015, un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse degli oneri generali, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, da definirsi sulla base di condizioni medie differenziate per livello di tensione, pur contemplando alcune specificità per i clienti di maggiori dimensioni;
- al riguardo l'orientamento avanzato permette quindi di individuare una soluzione percorribile in tempi brevi, in grado di minimizzare gli interventi necessari sui sistemi di fatturazione, e dunque i costi per il sistema, evitando nel contempo di introdurre eccessive approssimazioni;
- in particolare lo schema di articolato illustrato prevede di articolare il sistema di maggiorazioni applicandolo su quattro livelli (in funzione del livello di tensione e all'entità del consumo):
 - a) punti di prelievo in bassa tensione inclusi in SEU o SEESEU, con l'unica eccezione di quelli caratterizzati da impianti alimentati da fonti rinnovabili di

- potenza complessiva fino a 20 kW in scambio sul posto: applicazione da parte delle imprese di distribuzione di un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità il cui valore è stimato intorno ai 30÷40 euro/anno;
- b) punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, esclusi quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione da parte delle imprese di distribuzione di un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità il cui valore è stimato intorno ai 1.000 euro/anno;
 - c) punti di prelievo in media tensione, inclusi in SEU e SEESEU, nella titolarità di imprese a forte consumo di energia: applicazione a conguaglio da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese;
 - d) punti di prelievo in alta tensione inclusi in SEU e SEESEU o in RIU: applicazione a consuntivo da parte della Cassa di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese dalle imprese energivore o, in mancanza di tali dichiarazioni, da specifiche dichiarazioni, tenendo presente il sistema degli scaglioni tariffari (come se l'energia autoconsumata fosse riferibile a un unico punto di prelievo virtuale per impresa);
- le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione hanno confermato, in linea generale, la validità dell'impostazione prospettata dall'Autorità;
 - la maggior parte dei soggetti che ha partecipato alla consultazione ha apprezzato le proposte in tema di semplificazione in quanto individuano soluzioni percorribili in tempi brevi e in grado di limitare i costi di investimento e gestionali che dovrebbero sopportare sia i distributori che le imprese di vendita coinvolti nell'implementazione del sistema di calcolo degli oneri di sistema; tra l'altro, i medesimi soggetti propendono per l'applicazione del meccanismo previsto per il periodo transitorio, non solo per il 2015, bensì fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 e cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%, non ritenendo opportuna l'introduzione di una regolazione puntuale sui dati di misura relativi all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete; è stata inoltre ampiamente condivisa l'ipotesi di far gestire direttamente da Cassa l'applicazione degli oneri prevista dal decreto legge 91/14 nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - numerosi soggetti che hanno inviato osservazioni, sebbene condividano la proposta di applicare ai punti di prelievo in bassa tensione inclusi in SEU e SEESEU con potenza nominale superiore a 20 kW importi definiti e aggiornati dall'Autorità il cui valore è stimato intorno ai 30÷40 euro/anno, hanno tuttavia

evidenziato la necessità di modulare l'importo di maggiorazione previsto per i punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, esclusi quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia, in modo da distribuire l'onere almeno su tre livelli al fine di rendere la quota fissa più prossima al risultato che si sarebbe ottenuto disponendo del dato di misura dell'energia elettrica consumata e non prelevata;

- altri soggetti hanno infine richiesto:
 - a) che venga esplicitata una data di decorrenza della maggiorazione al fine di evitare l'inserimento di partite retroattive;
 - b) di fissare in capo al GSE vincoli e obblighi in termini di tempistiche di comunicazione ai distributori delle informazioni riguardanti la data di qualifica di SEU e SEESEU nonché dei cambi di regime con relativa perdita dei requisiti per l'applicazione della maggiorazione;
 - c) di introdurre modifiche al comma 3.3 dello schema di articolato in merito ai tempi a disposizione del distributore per procedere alla prima fatturazione delle maggiorazioni;
- le osservazioni pervenute in sede di consultazione sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità;
- in esito alle osservazioni ricevute, con particolare riferimento alla possibilità di modulare la maggiorazione da applicare ai punti di prelievo in media tensione appartenenti a SEU e SEESEU, l'Autorità ha approfondito la possibilità di migliorare, rispetto alla proposta di maggiorazione forfettaria avanzata nel documento per la consultazione 519/2014/R/eel, la stima dell'energia consumata e non prelevata dalla rete, attraverso opportuni algoritmi che tengano conto della potenza nominale dell'impianto di produzione ed eventualmente della tipologia del medesimo impianto, senza venire meno all'esigenza di semplicità e immediata applicazione da parte delle imprese distributrici e di vendita.

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:

- adottare provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 24, del decreto legge 91/14, nei limiti previsti dalla deliberazione 447/2014/R/eel, ai fini di identificare le modalità operative più appropriate per l'applicazione delle medesime disposizioni, tenendo conto delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione;
- prevedere un periodo di prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, definendo modalità che garantiscano:
 - a) tempi di implementazione ridotti;
 - b) costi contenuti per il sistema elettrico, anche in relazione ai benefici attesi;
- ai fini di quanto previsto al precedente alinea, definire modalità di prima applicazione che abbiano un impatto limitato sulle attuali strutture tariffarie e sui

sistemi di fatturazione degli operatori di distribuzione e vendita dell'energia elettrica;

- prevedere che, in sede di prima attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legge 91/14, relative ai SEU e ai SEESEU, siano applicate con effetti a valere dal 1 gennaio 2015 e comunque non antecedenti la data di decorrenza della validità della qualifica di SEU e SEESEU;
- prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legge 91/14, relative alle RIU siano applicate con effetti a valere dal 1 gennaio 2015, secondo modalità da definire con successivo provvedimento e a partire dai dati di misura atti a determinare, per ciascun soggetto interno alla RIU, la quantità di energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica;
- definire, in sede di prima attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 24, commi 2, 3 e 6, del predetto decreto legge, con riferimento ai punti di prelievo afferenti a SEU e SEESEU, che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato complessivo equivalente a quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;
- applicare, per ragioni di semplicità, le predette maggiorazioni solamente alla componente tariffaria A3 per la quale è già in vigore la componente fissa espressa in centesimi di euro per punto di prelievo, determinando successivamente la quota parte degli importi derivanti dall'applicazione delle suddette maggiorazioni da destinare agli altri conti di destinazione;
- prevedere che, ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al precedente punto:
 - nel caso di punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU la maggiorazione sia definita sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità, uguali per tutti i punti. Tali importi, pur non potendo garantire, per ogni singolo cliente finale, un risultato del tutto equivalente a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto legge 91/14, sono semplici da applicare e da gestire, vista anche la loro attesa esiguità;
 - nel caso di punti di prelievo in media tensione afferenti a SEU e SEESEU (diversi da quelli che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica), la maggiorazione sia definita sulla base di una formula finalizzata a stimare, per ogni sistema, la quantità di energia elettrica consumata e non prelevata, accogliendo con ciò alcune osservazioni pervenute. L'utilizzo di tale formula, infatti, consente una stima più accurata rispetto a quella indicata nel documento per la consultazione 519/2014/R/eel (che prevedeva un importo uguale per tutti), pur continuando ad introdurre elementi difficilmente standardizzabili quali le ore di funzionamento dell'impianto di produzione e – soprattutto – l'incidenza dell'autoconsumo in sito sul totale della produzione. Questi ultimi elementi possono essere definiti con ragionevolezza, su base convenzionale e in sede di prima applicazione, a

partire dai dati ad oggi disponibili, ivi inclusi quelli utilizzati per i monitoraggi annuali della generazione distribuita, e possono essere oggetto di successivi affinamenti derivanti da analisi più approfondite, eventualmente già con effetti sull'anno 2015;

- prevedere di quantificare le maggiorazioni di cui al precedente punto contestualmente all'aggiornamento tariffario relativo al primo trimestre 2015 e prevederne l'ulteriore aggiornamento solo su base annuale per motivi di semplificazione applicativa;
- prevedere che le maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema in relazione ai punti di prelievo afferenti a SEU e SEESEU e nella titolarità di imprese consumatrici registrate nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel, siano determinate a conguaglio dalla Cassa, distintamente per ciascuna impresa, nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni a tale categoria di imprese e a valle dell'aggiornamento dell'elenco delle suddette imprese in relazione ai dati dell'anno di competenza, utilizzando le informazioni relative all'energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete oggetto delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 6, del decreto 5 aprile 2013, eventualmente integrate con modalità che verranno definite dall'Autorità in occasione della definizione, a regime, del sistema delle agevolazioni per dette imprese a decorrere dal 2015;
- prevedere in particolare fin d'ora, ai fini di cui al precedente punto, che per le imprese a forte consumo di energia elettrica titolari di punti di prelievo afferenti a SEU o SEESEU che le maggiorazioni siano determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT applicabili, sulla base dei valori stabiliti dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario, distintamente per livello di tensione e considerando gli scaglioni tariffari come se l'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e distribuita uniformemente nel corso dell'anno; e che per tali imprese il conguaglio delle maggiorazioni avvenga scomputando eventuali importi già pagati dal titolare dell'impresa a fronte della mancata inclusione nell'elenco in occasione dell'erogazione del conguaglio, per la medesima annualità, delle agevolazioni previste in applicazione dell'articolo 39, del decreto legge 83/12;
- prevedere, inoltre, che, per i punti di prelievo in alta e altissima tensione afferenti a SEU o SEESEU e non nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, la maggiorazione venga determinata sulla base dell'energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete, sulla base di specifiche istruttorie della Cassa;
- allo scopo di evitare comportamenti opportunistici, precisare che per le utenze non domestiche di bassa tensione l'esclusione dall'ambito applicativo delle maggiorazioni riguarda solo gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) in cui sono presenti impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza

cumulata complessiva non superiore a 20 kW e per i quali sia erogato il servizio di scambio sul posto.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che le disposizioni del presente provvedimento possano essere successivamente integrate anche in esito:
 - a) all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto legge 91/14;
 - b) all’evoluzione delle modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica

DELIBERA

Articolo 1

Integrazioni al TIT

- 1.1 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “altissima tensione (AAT)” è aggiunta la seguente definizione:
 - “altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): sono i sistemi di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera c), del TISSPC;
- 1.2 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “potenza prelevata” è aggiunta la seguente definizione:
 - **“punto di connessione principale:** è il punto di connessione individuato in applicazione dei principi di cui all’articolo 9, commi 9.1 e 9.7 del TISSPC;”
- 1.3 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “sistema delle offerte” sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - **sistemi efficienti di utenza (SEU):** sono i sistemi di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC;
 - **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU):** sono i sistemi di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera jj), del TISSPC;
 - **sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC):** sono i sistemi di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera nn), del TISSPC;.
- 1.4 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto legge n. 91/14” è aggiunta la seguente definizione:
 - **“decreto legge n. 133/14:** è il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, e successive modificazioni”.
- 1.5 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto legislativo n. 387/03” è aggiunta la seguente definizione:
 - **“decreto legislativo n. 115/08:** è il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni”.

- 1.6** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “deliberazione 437/2013/R/eel” sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “**deliberazione 578/2013/R/EEL**: è la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e successive modificazioni;
 - **deliberazione 609/2014/R/EEL**: è la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel”.
- 1.7** Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “RTTG” è aggiunta la seguente definizione:
- “**TISSPC**: è l’Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel;”
- 1.8** Dopo il comma 70.11 del TIT sono aggiunti i seguenti commi:
- “70.12 Le componenti tariffarie A, UC e MCT nel caso di ASSPC si applicano secondo quanto previsto dal presente provvedimento, ferme restando le deroghe di cui al TISSPC.
- 70.13 Nel caso di ASSPC qualificati dal GSE come SEU o SEESEU, le componenti tariffarie A e MCT, si applicano anche all’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete pubblica nella misura prevista dall’articolo 24 del decreto legge n. 91/14, secondo modalità operative stabilite dall’Autorità con la deliberazione 609/2014/R/eel e ferma restando l’applicazione della componente MCT ai SEESEU-C secondo i criteri di cui all’articolo 12 del TISSPC. Quanto detto non si applica agli ASSPC in cui sono presenti impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza cumulata complessiva non superiore a 20 kW e per i quali sia erogato il servizio di scambio sul posto, nonché ai soggetti di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legge n. 133/14.
- 70.14 La Cassa destina gli importi derivanti dall’applicazione di quanto previsto dal comma 70.13:
- in quota parte al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui al comma 47.1, lettera a);
 - in quota parte al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 47.1, lettera b);
 - in quota parte al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali , di cui al comma 47.1, lettera c);
 - in quota parte al Conto per il finanziamento dell’attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria, di cui al comma 47.1, lettera d);
 - in quota parte al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l’attività di produzione di energia elettrica nella transizione, di cui al comma 47.1, lettera e);
 - in quota parte al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 47.1, lettera m);

- in quota parte al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 47.1, lettera q),
- in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.”.

Articolo 2

Flussi informativi

- 2.1** A seguito della qualifica da parte del GSE ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC, i distributori rilevano sul sistema GAUDI i punti di connessione alla propria rete afferenti ad un SEU o SEESEU, nonché le date di decorrenza e di fine validità di detta qualifica, il valore della potenza nominale dell'impianto di produzione, la fonte di alimentazione e la tipologia di SEU/SEESEU.
- 2.2** Le disposizioni relative Registro Centralizzato degli Utenti (RCU) del Sistema informativo integrato sono aggiornate con successivo provvedimento per includere i dati di cui al precedente comma 2.1.
- 2.3** Nelle more dell'aggiornamento di cui al precedente comma, i distributori trasmettono ai venditori le informazioni necessarie ai fini della fatturazione ai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi in SEU o SEESEU.

Articolo 3

Prima applicazione a SEU e SEESEU in bassa tensione

- 3.1** Ai fini di quanto disposto al comma 70.13 del TIT, per i punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, a valere dall'1 gennaio 2015, l'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente alla componente tariffaria A3 è maggiorata di un importo definito annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza.
- 3.2** L'Autorità pubblica annualmente le modalità per determinare la quota parte degli importi di cui al precedente comma 3.1 da destinare ai conti di cui al comma 70.14 del TIT.
- 3.3** In relazione alle disposizioni di cui al comma 3.1 i distributori procedono alla fatturazione delle previste maggiorazioni, in occasione della prima fattura emessa entro 60 giorni dalla qualifica dei SEU o SEESEU effettuata dal GSE ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC, e comunque a decorrere dal 1 settembre 2015. Con la prima fatturazione sono altresì conguagliate le quote di competenza non ancora fatturate e riferite all'intero periodo di validità della qualifica di SEU o SEESEU comunque non antecedente al 1 gennaio 2015.
- 3.4** Nel caso in cui la validità della qualifica di SEU o di SEESEU sia inferiore all'intero anno solare, le maggiorazioni di cui al comma 3.1 vengono

riproporzionate in funzione del periodo di validità della qualifica, su base mensile.

Articolo 4

Prima applicazione a SEU e SEESEU in media tensione nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 4.1** Ai fini di quanto disposto al comma 70.13 del TIT, per i punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE e nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3 è maggiorata su base annua di un importo fissato sulla base dalla seguente formula:

$$\text{Maggiorazione A3} = \text{Potenza} \times \text{ore} \times \alpha \times \text{Aliquota}$$

dove:

- Potenza è la potenza nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti;
- α è un parametro che tiene conto dell'incidenza dell'autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione.

Nel caso in cui un SEU o un SEESEU è caratterizzato dalla presenza di più impianti di produzione di energia elettrica, le maggiorazioni da applicare alla componente tariffaria A3 è pari alla somma delle maggiorazioni correlate alla potenza di ogni singolo impianto.

- 4.2** L'aliquota di cui al comma precedente, nonché le modalità per determinare la quota parte degli importi di cui al precedente comma 4.1 da destinare ai conti di cui al comma 70.14 del TIT, sono definite annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza.
- 4.3** In relazione alle disposizioni di cui al comma 4.1, i distributori procedono alla fatturazione delle previste maggiorazioni, in occasione della prima fattura emessa entro 60 giorni dalla qualifica dei SEU o SEESEU effettuata dal GSE ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 del TISSPC e comunque a decorrere dal 1 settembre 2015. Con la prima fatturazione sono altresì conguagliate le quote di competenza non ancora fatturate e riferito all'intero periodo di validità della qualifica di SEU o SEESEU comunque non antecedente al 1 gennaio 2015.
- 4.4** Nel caso in cui la validità della qualifica di SEU o di SEESEU sia inferiore all'intero anno solare, le maggiorazioni di cui al comma 4.1 vengono riproporzionate in funzione del periodo di validità della qualifica, su base mensile.

- 4.5** I distributori provvedono ad applicare a conguaglio quanto previsto ai precedenti commi ai soggetti che non risultino più inseriti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica a seguito della pubblicazione del suddetto elenco, per l'anno di competenza.

Articolo 5

Prima applicazione a SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 5.1** Ai fini di quanto disposto al comma 70.13 del TIT, per i punti di prelievo inclusi in SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, a valere dall'1 gennaio 2015, e nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, si applicano le seguenti modalità:
- a) per i punti di prelievo inclusi in SEU e SEESEU in media, alta e altissima tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le maggiorazioni sono determinate a conguaglio dalla Cassa nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alla imprese a forte consumo di energia elettrica e a valle dell'aggiornamento dell'elenco delle suddette imprese in relazione ai dati dell'anno di competenza, distintamente per ciascuna impresa, sulla base dei dati relativi all'energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete, distintamente per livello di tensione forniti nell'ambito delle dichiarazioni di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) nei casi di cui alla precedente lettera a), le maggiorazioni sono determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT applicabili, sulla base dei valori stabiliti dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario, distintamente per livello di tensione e considerando gli scaglioni tariffari come se l'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e uniformemente distribuita nell'anno; negli stessi casi, il conguaglio delle maggiorazioni avviene in occasione dell'erogazione del conguaglio, per la medesima annualità, delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica in applicazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12;
 - c) all'importo determinato secondo le modalità di cui alla precedente lettera b) vanno scomputati eventuali importi già pagati dal titolare dell'impresa in applicazione di quanto previsto al precedente articolo 4.
- 5.2** Per i punti di prelievo in bassa tensione, inclusi in SEU e SEESEU e nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, si applica quanto previsto dall'articolo 2.2 della deliberazione 518/2014/R/eel.

Articolo 6

Prima applicazione a SEU e SEESEU in alta e altissima tensione non nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 6.1** Ai fini di quanto disposto al comma 70.13 del TIT, per i punti di prelievo in alta e altissima tensione inclusi in SEU e SEESEU come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, e non nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, Cassa, secondo modalità e tempistiche determinate dalla medesima, riscuote l'ammontare derivante dall'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 91/14, calcolato applicando i medesimi criteri di cui al comma 5.1, lettera b).
- 6.2** Ai fini dell'applicazione del comma 6.1, Cassa procede a richiedere ai relativi clienti le informazioni necessarie per quantificare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, avvalendosi eventualmente di Terna, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite dai medesimi clienti all'Agenzia delle Dogane.

Articolo 7

Disposizioni relative alle RIU

- 7.1** La decorrenza degli effetti economici di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge 91/14 in relazione alle RIU è stabilita al 1 gennaio 2015.
- 7.2** Con successivo provvedimento sono determinate le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 7.1.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

- 8.1** Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 8.2** La Cassa comunica alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazioni la procedura per la determinazione della quota parte dei gettiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 secondo il principio di competenza, nonché una proposta di modifiche da apportare all'Allegato 2 alla deliberazione 437/2011/R/eel ai fini dell'applicazione dei medesimi articoli.
- 8.3** Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 8.4** Il nuovo testo del TIT, così come risultante dalle integrazioni e modifiche di cui al presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità

www.autorita.energia.it dal 1 gennaio 2015, contestualmente all'efficacia delle medesime modifiche ed integrazioni.

11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014
675/2014/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2015, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 agosto 2009 (di seguito: decreto 28 agosto 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2014 (di seguito: decreto 8 agosto 2014);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 agosto 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2014, recante "Accettazione della richiesta di rinuncia all'esenzione da parte del rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.";
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 26 giugno 2014, 312/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG 2014-2019), approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2014, 4/2014/I/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 133/2014/R/com (di seguito: deliberazione 133/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 260/2014/R/eel;
- la deliberazione 6 giugno 2014, n. 265/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 415/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 458/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 652/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 652/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 653/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 655/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 671/2014/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 672/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 674/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 luglio 2014, n. 356/2014/R/eel, recante “Adesione del mercato italiano al progetto di *market coupling* europeo, inquadramento normativo e proposte implementative”;
- la segnalazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 416/2014/I/eel;
- la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico prot n. 17085 del 12 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25071 del 15 settembre 2014);
- le comunicazioni trasmesse dalla Sogin all’Autorità 5 dicembre 2014 (prot. Autorità 35603 del 5 dicembre 2014) (di seguito: comunicazione 5 dicembre 2014);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito la Cassa) prot. n. 10588 del 15 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 37397 del 22 dicembre 2014).
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. n. P20140184473 del 15 dicembre 2014 (prot. Autorità 37180 del 19 dicembre 2014) (di seguito: comunicazione 15 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 5 dicembre 2014 la Sogin ha trasmesso all’Autorità il piano finanziario 2015, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 15 dicembre 2014 ha confermato le stime degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: conto A3), di competenza 2014 trasmesse in sede del precedente aggiornamento tariffario;
- i dati di preconsuntivo 2014 confermano il trend di sensibile contrazione dei quantitativi di energia elettrica prelevati dai clienti finali registrato negli ultimi anni e non emergono elementi che facciano ritenere probabile una significativa ripresa nel corso del 2015;
- il gettito della componente tariffaria A3 a preconsuntivo per il 2014 e la proiezione al 2015, risultano pertanto inferiori alle precedenti previsioni;
- nel corso dei mesi di ottobre e novembre si sono evidenziate significative esigenze di esborsi finanziari da parte del GSE, connessi al pagamento dei certificati verdi, come peraltro previsto in sede del precedente aggiornamento tariffario; e che dette esigenze hanno reso necessario ricorrere, transitoriamente, alle disponibilità finanziarie di altri conti di gestione presso Cassa, fino al massimo di quanto previsto dal punto 2 della deliberazione 114/2012/R/com; e che tale situazione ha ridotto significativamente le riserve finanziarie della Cassa;

- con la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 15 dicembre 2014 sono state altresì trasmesse le previsioni degli oneri posti in capo al conto A3 di competenza dell'anno 2015;
- dette previsioni risultano significativamente inferiori alle previsioni di competenza 2014, anche in relazione ai benefici di natura finanziaria derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge 91/14; e che tuttavia detti benefici risultano tendenzialmente compensati dal già ricordato trend negativo dei consumi;
- le previsioni del GSE non tengono conto degli oneri eventualmente derivanti dalla possibile richiesta di risoluzione anticipata di una convenzione CIP 6/92, a fronte del decreto 8 agosto 2014 che ha prorogato fino al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione di eventuali istanze di risoluzione;
- il TIT prevede:
 - al comma 40.2, che le imprese esercenti il servizio di distribuzione che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al GSE il gettito della componente tariffaria A3, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato;
 - al comma 40.4, che il GSE dichiara alla Cassa, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'ammontare degli oneri in capo al conto A3;
 - al comma 40.5, che la Cassa provvede a versare al GSE, con valuta terzultimo giorno lavorativo di ciascun mese, l'ammontare di cui alla lettera b) per la quota parte non coperta dal gettito della componente A3 fatturato dal medesimo GSE ai sensi della precedente lettera a);
- il gettito della componente tariffaria A4, indipendentemente da quanto disposto dal decreto legge 91/14, risulta superiore agli oneri di competenza previsti per l'anno 2015;
- con la deliberazione 133/2014/R/com la componente tariffaria UC3 era stata adeguata in aumento in quanto il gettito relativo risultava inadeguato a coprire gli oneri di competenza 2014;
- il già ricordato trend negativo dei consumi elettrici, in particolare per il 2014, rende prevedibile l'acuirsi degli squilibri della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione e delle tariffe domestiche nel medesimo anno 2014, la cui copertura è effettuata tramite la componente UC3;
- il comma 16.3 del TIT dispone un meccanismo di garanzia del livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione, a valere sul conto UC3;
- per l'anno 2014 (come già avvenuto per l'anno 2013), il dato di pre-consuntivo del volume di energia elettrica soggetta all'applicazione del corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica CTR di cui all'articolo 16 del TIT, ha fatto registrare una diminuzione (circa il 5,5%) rispetto al volume di riferimento considerato ai fini del dimensionamento del corrispettivo tariffario CTR per l'anno 2014; e che, tale riduzione dei volumi di energia soggetta ad applicazione del corrispettivo CTR dà luogo ad un'esigenza di gettito ad oggi stimabile in misura pari ad oltre 80 milioni di euro;

- con deliberazione 653/2014/R/eel, l'Autorità ha incluso i costi degli investimenti afferenti l'interconnessione Italia-Balceni, realizzati al di fuori del territorio italiano, nelle componenti *CTR* e *TRAS* a remunerazione del servizio di trasmissione; e che pertanto non risulta più necessaria la componente UC_3^{NIL} di cui all'articolo 3 della deliberazione 607/2013/R/eel;
- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede “misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare”;
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- con deliberazione 641/2013/R/com, l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2014 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0182 centesimi di euro/kWh;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 641/2013/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2013 - novembre 2014, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2013 - novembre 2014, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari allo 0,3%; e che detta variazione, per ragioni di arrotondamento, non comporta alcun adeguamento per il 2015 della componente di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03
- con deliberazione 231/04, l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03;
- con la deliberazione 674/2014/R/eel l'Autorità ha proceduto a disporre una prima riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 91/14,
- in base ai dati forniti dalle imprese distributrici in occasione della raccolta dei dati necessari all'aggiornamento delle tariffe di distribuzione, nonché dei dati disponibili in relazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica raccolti dalla Cassa, i beneficiari di cui al precedente alinea risultano pari a circa:
 - 845 mila punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 165 kW, per un consumo annuo di circa 41,2 TWh;
 - 101 mila punti di prelievo in media tensione, per un consumo annuo di circa 69,5 TWh.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la deliberazione 609/2014/R/eel l'Autorità ha definito le modalità di prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo; e che detta deliberazione prevede:
 - al comma 3.1, che per i punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, a valere dall'1 gennaio 2015, l'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente alla componente tariffaria A3 è maggiorata di un importo definito annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza;
 - al comma 3.2, che l'Autorità pubblica annualmente le modalità per determinare la quota parte degli importi di cui al precedente punto, da destinare ai conti di cui al comma 70.14 del TIT;
 - al comma 4.1, che, per i punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE e nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3 è maggiorata su base annua di un importo fissato sulla base di una apposita formula;
 - al comma 4.2, che l'aliquota da utilizzare ai fini della suddetta formula, nonché le modalità per determinare la quota parte degli importi di cui al precedente comma 4.1 da destinare ai conti di cui al comma 70.14 del TIT, sono definite annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza.
- in relazione alla maggiorazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 609/2014/R/eel, si evidenzia che:
 - in sede di consultazione, detta maggiorazione è stata stimata in misura pari a 30-40 euro/anno;
 - i punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, escludono quelli afferenti ad ASSPC di potenza fino a 20 kW per i quali trova applicazione lo scambio sul posto e che, di conseguenza, sono punti di prelievo afferenti a clienti finali diversi dai domestici per i quali trovano applicazione le tariffe previste per le cosiddette altre utenze in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 1,5 kW;
 - i dati attualmente disponibili in relazione alla generazione distribuita non consentono di distinguere, in relazione alla bassa tensione, tra gli impianti installati presso clienti finali e gli impianti di pura produzione

- non asserviti ad un consumo in sito; e che, pertanto, gli elementi desumibili da tali dati sono solo indicativi;
- non sono ancora disponibili le qualifiche di SEU e SEESEU che dovranno essere rilasciate dal GSE, il che (congiuntamente a quanto evidenziato nel precedente alinea) non consente di conoscere con precisione la numerosità dei punti di prelievo in bassa tensione interessati dal presente provvedimento;
- il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota individuati ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applicano un corrispettivo non superiore al corrispettivo TS_{max} , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
 - il corrispettivo di cui al precedente alinea è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
 - con le deliberazioni 610/2014/R/eel, 653/2014/R/eel e 655/2014/R/eel, l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2015, ivi compresi i punti di prelievo in bassa tensione per le ricariche dei veicoli elettrici;
 - non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
 - il comma 9.1 del TIBEG prevede che gli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e fisico (di seguito: bonus elettrico) e gli ammontari di compensazione per i clienti del settore gas in stato di disagio economico (di seguito: bonus gas) siano aggiornati, contestualmente all'aggiornamento delle condizioni economiche trimestrali per i clienti domestici in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno;
 - il comma 9.2, lettera a) del TIBEG prevede che l'aggiornamento del bonus elettrico sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2.700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;
 - con deliberazione 641/2013/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del bonus elettrico con riferimento per anno 2014.
 - con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto le modalità di prima applicazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, relativo agli anni 2013 – 2014;
 - con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha altresì fissato le agevolazioni per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come indicato nella Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento;

- il procedimento instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica da parte del Governo delle misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 e del decreto ministeriale 5 aprile 2013, in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è tuttora in corso.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas:

- la tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale comprende, oltre le componenti per la copertura dei costi di capitale e operativi relativi ai servizi di distribuzione individuati dalla componenti τ_1 e τ_3 , le seguenti componenti:
 - UG_1 , a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali congruaggi tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici;
 - GS , a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati (bonus gas);
 - RE , a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'Articolo 57 della RTDG, sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui all'Articolo 61 della RTDG, e sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui all'articolo 68 del TIT;
 - RS , a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 58 della RTDG;
- le componenti di cui al precedente alinea sono applicate come maggiorazione del servizio di distribuzione e prevedono una struttura monomia, in quota variabile espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, senza differenziazione tra tipologie di utenza in termini di aliquota unitaria ad eccezione della componente GS , che non viene applicata ai clienti domestici;
- il comma 4.1 della deliberazione 573/2013/R/gas prevede, tra l'altro, la rimodulazione, a partire dal 2015, delle componenti UG_1 , GS , RE ed RS , introducendo elementi di degressività, mediante la previsione di due distinte aliquote di tali componenti, da applicare rispettivamente a consumi annuali fino a 200.000 smc e a consumi annuali superiori a 200.000 smc;
- con deliberazione 458/2014/R/COM è stato disposto l'aggiornamento della componente CV^{FG} , a valere dall'1 gennaio 2015, al fine di recuperare il gettito necessario alla copertura del fattore di garanzia dei terminali di Gnl per l'anno 2014, tenendo conto delle somme già disponibili nel conto alimentato dalla medesima componente e fatte salve le eventuali decisioni della Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE in relazione alla rinuncia all'esenzione dall'accesso ai terzi da parte di terminali di Gnl;

- non si è ancora perfezionata l'accettazione della rinuncia all'esenzione concessa con decreto 28 agosto 2009, relativamente al rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A, in quanto il procedimento è ancora pendente presso la Commissione europea;
- con deliberazione 652/2014/R/GAS l'Autorità ha determinato la tariffa per il servizio di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A per l'anno 2015, che per effetto delle ordinarie modalità temporali di riconoscimento tariffario degli investimenti, costituisce il primo anno di riconoscimento del costo di investimento complessivo del terminale, entrato in esercizio commerciale alla fine del 2013;
- tenuto conto del livello di ricavo riconosciuto, determinato con la deliberazione 652/2014/R/gas, il gettito necessario per la copertura del fattore di garanzia riconoscibile a OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2015, è stimabile pari a circa 83 milioni di euro;
- l'onere, di cui al precedente alinea, è posto in capo al conto di gestione alimentato dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CVFG, di cui al comma 23.1, lettera b), della RTTG;
- non si rilevano ulteriori elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas;
- l'articolo 17, dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che l'Autorità aggiorni gli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus gas), applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1400 metri cubi, che usufruisce del servizio di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- il comma 9.2, lettera b) del TIBEG prevede che l'aggiornamento del bonus gas sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- con deliberazione 641/2013/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del bonus gas con riferimento per anno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

in relazione al settore elettrico:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di:
 - 30 milioni di euro entro il 20 gennaio 2015;
 - 30 milioni di euro entro il 20 febbraio 2015;
 - 20 milioni di euro entro l' 1 marzo 2015a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3;
- al fine di accelerare il processo di restituzione da parte del Conto A3 delle anticipazioni ottenute dagli altri conti di gestione:
 - prevedere che, in via provvisoria, in parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 40.2 del TIT, Enel Distribuzione S.p.A. versi direttamente alla Cassa una quota parte, pari al 10% del gettito, della componente tariffaria A3, a partire dai versamenti previsti nel corso del mese di gennaio 2015, fino al mese di giugno 2015;
 - sospendere per il primo semestre del 2015 i versamenti da Cassa al GSE di cui al comma 40.5 del TIT, fino alla riduzione dell'esposizione del conto A3 ad un valore pari al 50% dell'esposizione massima consentita di cui al punto 2 della deliberazione 114/2012/R/com;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria A4;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC3 eliminando nel contempo la componente UC3*nil*;
- confermare per l'anno 2015, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368/03, come fissato al comma 1.1 della deliberazione 641/2013/R/com, pari a 0,0182 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato;
- confermare di conseguenza il valore della componente tariffaria MCT;
- in coerenza con gli adeguamenti di cui ai precedenti alinea, procedere ad una prima riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 sulla base delle riduzioni degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto legge in coerenza con quanto previsto con la deliberazione 674/2014/R/eel;
- definire per l'anno 2015 le maggiorazioni della quota fissa della componente A3 applicabili a SEU e SEESEU ai sensi della deliberazione 609/2014/R/eel;
- per la determinazione dell'importo applicabile ai SEU e SEESEU in bassa tensione di cui al comma 3.2 della deliberazione 609/2014/R/eel, per l'anno 2015, in sede di prima applicazione, sia opportuno tenere conto:
 - dei dati attualmente disponibili in relazione agli impianti di generazione distribuita connessi in bassa tensione, per quanto essi richiedano ulteriori sviluppi e analisi, da cui emerge che (a differenza della media tensione) la quasi totalità dell'autoconsumo è imputabile agli impianti fotovoltaici;

- dei risultati che potrebbero derivare dall'applicazione di una formula simile a quella attualmente prevista, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno afferente alla componente tariffaria A3, nel caso di SEU e SEESEU connessi in media tensione e del fatto che, a tale scopo, è ragionevole ipotizzare che la maggior parte degli impianti di produzione di potenza superiore a 20 kW, afferenti a SEU e SEESEU connessi in bassa tensione, appartenga alla fascia 20-55 kW;
- dei valori unitari variabili delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e MCT vigenti per le altre utenze in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 1,5 kW;
- sulla base di quanto sopra detto, in relazione all'anno 2015, definire la maggiorazione di cui al comma 3.2 della deliberazione 609/2014/R/eel, in via cautelativa, in misura pari a 36 euro;
- che sulla base dei dati più aggiornati e più precisi che si renderanno disponibili sia nell'ambito del monitoraggio della generazione distribuita, sia a seguito del rilascio delle qualifiche da parte del GSE, detto valore possa essere rivisto anche in corso d'anno, ma comunque entro i limiti già indicati nel documento per la consultazione;
- aggiornare la tabella 2, allegata alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo TS_{max} , tenuto conto anche di quanto disposto dalla deliberazione 610/2014/R/eel;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alle tabelle 1 e 2 all'Allegato 2 del TIBEG in vigore dall'1 gennaio 2015, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2015 e il primo trimestre 2014;
- rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle agevolazioni da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014, in ossequio al procedimento tuttora in corso instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica delle misure istitutive delle suddette agevolazioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

in relazione al settore del gas:

- confermare l'impostazione generale prevista dal comma 4.1 della deliberazione 573/2013/R/gas, che prevede l'introduzione di due aliquote distinte e degressive delle componenti UG_1 , GS , RE ed RS prioritariamente finalizzate ad operare una riduzione delle componenti relative agli scaglioni per consumi annuali superiori a 200.000 smc, compensate da un incremento delle componenti previste per gli scaglioni tariffari con consumi annuali fino a 200.000 smc;

- prevedere la rimodulazione dell'aliquota complessiva della componente *RE* agendo esclusivamente sulla quota parte destinata alla copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'Articolo 57, della RTDG mantenendo invariati i valori delle componenti destinate al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 61 della RTDG e al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui all'articolo 68 del TIT in quanto stabilite dalla decreto legislativo n. 28/11 e pertanto non modificabili;
- confermare l'attivazione della componente CV^{FG} , a valere dall'1 gennaio 2015 disposta con deliberazione 458/2014/R/com;
- disporre l'aggiornamento della componente CV^{FG} , a valere dall'1 aprile 2015, tenendo conto delle somme già disponibili nel conto alimentato dalla medesima componente e fatte salve le eventuali decisioni della Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE;
- confermare tutti i valori delle altre componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla tabella 3 all'Allegato 2 del TIBEG in vigore dall'1 gennaio 2015, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2015 e il primo trimestre 2014

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 30 milioni di euro entro il 20 gennaio 2015;
 - b) 30 milioni di euro entro il 20 febbraio 2015;
 - c) 20 milioni di euro entro l'1 marzo 2015
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 per l'anno 2015

- 2.1 Per l'anno 2015, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0,0182 centesimi di euro/kWh.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 3.3 I valori della componente tariffaria A6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono fissati indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
- 3.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati indicato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento.
- 3.5 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015 per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati indicato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.
- 3.6 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, per i soggetti di cui al comma 71.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
- 3.7 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono fissati come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.
- 3.8 Il corrispettivo TS_{max} , di cui al comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è fissato come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni in merito all'applicazione degli oneri generali ai SEU e SEESEU in bassa e media tensione nel 2015

- 4.1 Per il 2015 l'importo di cui al comma 3.1 della deliberazione 609/2014/R/eel è fissato pari a 36 euro/punto di prelievo/anno, salvo successivo aggiornamento.
- 4.2 Per il 2015 la quota parte di cui al comma 3.2 della deliberazione 609/2014/R/eel è fissata pari a:

- 2,5% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT;
 - 94,7% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT;
 - 2,3% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali , di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT;
 - 0,1% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria, di cui al comma 47.1, lettera d), del TIT;
 - 0% al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, di cui al comma 47.1, lettera e), del TIT;
 - 0,3% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 47.1, lettera m), del TIT;
 - 0,1% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 47.1, lettera q), del TIT.
- 4.3 Per il 2015 l'aliquota di cui al comma 4.2 della deliberazione 609/2014/R/eel è fissata pari a 0,273 centesimi di euro/kWh.
- 4.4 Per il 2015 la quota parte di cui al comma 4.2 della deliberazione 609/2014/R/eel è fissata pari a:
- 3% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT;
 - 93,6% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT;
 - 2,8% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali , di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT;
 - 0,1% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria, di cui al comma 47.1, lettera d), del TIT;
 - 0% al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, di cui al comma 47.1, lettera e), del TIT;
 - 0,3% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 47.1, lettera m), del TIT;
 - 0,1% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 47.1, lettera q), del TIT.

Articolo 5

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 5.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁ in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 5.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono fissati come indicato nella Tabella 10, allegata al presente provvedimento.
- 5.3 Il valore della componente CV^{FG}, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, è posto pari a 0,1749 centesimi di euro/smc.

Articolo 6

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2015

- 6.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2015, sono fissati come indicato nelle Tabelle 11, 12 e 13, allegate al presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 40.2 del TIT, l'Enel Distribuzione S.p.A. provvede a versare direttamente alla Cassa la quota parte del 10% del gettito della componente tariffaria A3 a partire da versamento previsto per il mese di gennaio 2015 fino al mese di giugno 2015, con le medesime tempistiche previste per i versamenti al GSE S.p.A..
- 7.2 In deroga alle disposizioni, di cui al comma 49.5, del TIT, fino al 30 giugno 2015 la Cassa non eroga al GSE la quota parte degli oneri di competenza del conto A3 eventualmente non coperta dal gettito della componente A3 fatturato dal medesimo GSE, qualora l'esposizione del conto A3 risulti superiore al 50% del limite massimo di esposizione di cui al punto 2 della deliberazione 114/2012/R/com.
- 7.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

**Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/EEL – Versione integrata e modificata
dalle deliberazioni 426/2014/R/EEL e 612/2014/R/EEL**

**TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO
(TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – TISSPC)**

PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), oltre alle seguenti:
- a) **altri autoproduttori (AA)**: tutti gli autoproduttori che non rientrano nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica;
 - b) **altri sistemi esistenti (ASE)**: sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - c) **altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC)**: l'insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:
 - i. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici;
 - iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
 - iv. altri sistemi esistenti (ASE).
 - d) **altro sistema di autoproduzione (ASAP)**: sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
 - e) **autoproduttore**: ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di

produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999. In particolare gli autoproduttori possono essere suddivisi in due sottoinsiemi: i sistemi di autoproduzione (SAP) e gli altri autoproduttori (AA);

- f) **bonus elettrico:** la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com;
- g) **cliente finale:** persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;
- h) **cliente socio:** un cliente socio diretto o un cliente socio connesso ad una rete elettrica che non è nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico (rete terza);
- i) **cliente socio diretto:** un soggetto titolare di un'utenza direttamente connessa alla rete elettrica nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico e socio della/del cooperativa/consorzio medesima/o;
- j) **cliente socio connesso ad una rete terza:** un socio della/del cooperativa storica/consorzio storico titolare di un'utenza connessa alla rete elettrica nella disponibilità di un soggetto diverso dalla/dal cooperativa/consorzio stessa/o;
- k) **connessione diretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l'interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete;
- l) **connessione indiretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l'interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete;
- m) **connessione di emergenza contro il rischio di morosità:** una connessione specifica per gli ASSPC, realizzata ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 del presente provvedimento, che prevede la realizzazione di un punto di connessione di emergenza attivabile esclusivamente in presenza di una riduzione in potenza o di una disconnessione per morosità del cliente finale presente nell'ASSPC;
- n) **consorzi storici:** i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999;
- o) **consorzio storico dotato di rete propria:** un consorzio storico che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- p) **consorzio storico senza rete:** un consorzio storico che non ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;

- q) **cooperativa storica:** ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1643/62;
- r) **cooperativa storica concessionaria:** una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT;
- s) **cooperativa storica non concessionaria:** una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale una impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT;
- t) **cooperativa storica dotata di rete propria:** una cooperativa storica che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- u) **cooperativa storica senza rete:** una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- v) **gruppo societario:** insieme di società tra le quali sussistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 e sue successive modifiche;
- w) **impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento** (di seguito: **impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento**): per un dato anno n , un impianto di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza E_{CHP} , definita dai medesimi decreti, è risultata nell'anno $n-1$, superiore o pari al 50%, espresso senza cifre decimali con arrotondamento commerciale, della produzione totale lorda di energia elettrica;
- x) **impianto di produzione o impianto di produzione di energia elettrica:** l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
 - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
 - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;

- y) **nuova cooperativa:** un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- z) **nuovo consorzio:** un soggetto giuridico, diverso dal consorzio storico, organizzato in forma consortile, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- aa) **periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C:** il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e termina il 31 dicembre 2015;
- bb) **piena disponibilità di un'area:** possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d'uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un'area nella piena disponibilità di un soggetto;
- cc) **potenza di un impianto** ai fini del presente provvedimento:
 - per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
 - per gli altri impianti, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l'impianto;
- dd) **potenza attiva nominale di un gruppo di generazione:** la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
- ee) **produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- ff) **rete elettrica:** sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica;
- gg) **rete pubblica:** una qualsiasi rete elettrica gestita da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste;

- hh) **sistema di autoproduzione (SAP):** sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999;
- ii) **sistema efficiente di utenza (SEU):** sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- jj) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU):** realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.:
 - i. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
 - ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;
 - iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
 - v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario;

- kk) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo A (SEESEU-A):** i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iv. del comma 1.1, lettera jj);
- ll) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo B (SEESEU-B):** i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iii. del comma 1.1, lettera jj), nonché, a decorrere dall'1 gennaio 2016, i sistemi inizialmente rientranti tra i SEESEU-C che soddisfano i requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 del presente provvedimento;
- mm) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo C (SEESEU-C):** i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e v. del comma 1.1, lettera jj);
- nn) **sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC):** insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico;
- oo) **SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:** un SSPC i cui elementi costitutivi (impianti di produzione, unità di consumo, collegamento privato tra impianti di produzione di energia elettrica e unità di consumo, connessione alla rete pubblica), alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati realizzati ed entrati in esercizio;
- pp) **unità di consumo (UC):** insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
 - sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
 Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. Ad ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
- qq) **unità di produzione (UP):** l'insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti

interne d'utenza e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;

- rr) **unità immobiliare:** l'unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale;
- ss) **utente del dispacciamento:** il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 111/06;
- tt) **valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento** (di seguito: **valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento**): valutazione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento effettuata sulla base dei dati di progetto dell'impianto;
- uu) **Cassa:** la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- vv) **GAUDÌ:** il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- ww) **GSE o Gestore dei Servizi Energetici:** la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- xx) **Terna:** la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. alla quale, ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, sono attribuite a titolo di concessione le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- yy) **TIBEG o Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- zz) **TIC o Testo Integrato Connessioni:** Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- aaa) **TICA o Testo Integrato delle Connessioni Attive:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, come successivamente modificato e integrato;
- bbb) **TICOOP o Testo Integrato delle Cooperative:** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- ccc) **TIME o Testo Integrato Misura Elettrica:** Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- ddd) **TIQE 2012-2015 o Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia Elettrica per il**

- periodo di regolazione 2012-2015:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, come successivamente modificato e integrato;
- eee) **TIQV o Testo Integrato della Qualità della Vendita:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, come successivamente modificato e integrato;
- fff) **TIS o Testo Integrato Settlement:** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato;
- ggg) **TISP o Testo Integrato Scambio sul Posto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, come successivamente modificato e integrato;
- hhh) **TIT o Testo Integrato Trasporto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- iii) **TIU o Testo Integrato Unbundling:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, come successivamente integrato e modificato, approvato con deliberazione 11/07;
- jjj) **SSP-A:** ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
- kkk) **SSP-B:** ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP-A di cui alla lettera jjj).

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Il presente provvedimento persegue le seguenti finalità:
- a) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 115/08, dall'articolo 33, comma 5, della legge 99/09 in relazione ai sistemi semplici di produzione e consumo e dagli articoli 24 e 25-bis del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14;
 - b) assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza nell'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita a tutti gli utenti dei sistemi semplici di produzione e consumo;
 - c) completare il quadro definitorio in materia di sistemi semplici di produzione e consumo identificando le diverse tipologie di sistemi ammissibili sulla base della normativa primaria esistente. Ciò al fine di chiarire il perimetro entro cui l'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività libera di autoapprovvigionamento energetico e non confligge con lo svolgimento dei pubblici servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (servizi questi ultimi che possono essere svolti esclusivamente in regime di concessione).

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Con il presente provvedimento viene individuato il perimetro entro cui può svolgersi l'attività libera di autoapprovvigionamento energetico e vengono disciplinate le modalità specifiche da applicare ai sistemi semplici di produzione e consumo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn), in relazione alle disposizioni in materia di:
- a) erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, come regolati dal TIT;
 - b) erogazione dei servizi di misura dell'energia elettrica come regolati dal TIME e dalla deliberazione 88/07;
 - c) erogazione del servizio di connessione, come regolato dal TIC e dal TICA;
 - d) regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQE 2012-2015;
 - e) regolazione della qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQV;
 - f) trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, come regolata dalla deliberazione ARG/com 202/09;
 - g) codice di condotta commerciale, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 105/06;
 - h) erogazione del servizio di dispacciamento, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dal TIS;
 - i) erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, 73/07, come regolati dal TIV;
 - j) scambio sul posto, come regolato dal TISP;
 - k) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento di cui ai decreti legislativi 79/99, 387/03, 20/07, 28/11, nonché alle leggi 239/04, 222/07 e 244/07;
 - l) ritiro dedicato, come regolato dalla deliberazione 280/07;
 - m) bonus elettrico, come regolato dal TIBEG;
 - n) disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*), come regolate dal TIU.

Articolo 4

Principi generali

- 4.1 Ai fini del presente provvedimento sono individuate le seguenti categorie di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC):
- a) i sistemi di autoproduzione (SAP);
 - b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - c) gli altri sistemi esistenti (ASE);
 - d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU).
- 4.2 Nell'ambito dei SAP è possibile distinguere:
- a) le cooperative storiche dotate di rete propria;
 - b) i consorzi storici dotati di rete propria;
 - c) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP).

In particolare le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria sono ricompresi nell'ambito dei SAP esclusivamente in relazione all'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti.

- 4.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, un sistema elettrico che possiede tutti i requisiti per poter essere classificato in almeno due delle categorie di cui al comma 1.1, lettere b), hh), ii), jj), jjj) e kkk) viene classificato come:
- i) SSP-A, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera jjj);
 - ii) SSP-B, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera kkk);
 - iii) SEESEU-A, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera kk);
 - iv) SEESEU-B, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ll);
 - v) SEU, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ii);
 - vi) SEESEU-C, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera mm);
 - vii) ASAP, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera hh);
 - viii) ASE, qualora il predetto sistema rispetta esclusivamente i requisiti di cui al comma 1.1, lettera b).
- 4.4 Nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche, né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l'insieme dei SSPC, sono configurazioni non ammissibili e pertanto non devono essere connesse alla rete elettrica.
- 4.5 Le disposizioni dell'Autorità richiamate al precedente comma 3.1, lettera da a) a n), sono applicabili ai SSPC di cui al comma 4.1, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI DIVERSI SERVIZI ELETTRICI NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

TITOLO I

LE COOPERATIVE STORICHE DOTATE DI RETE PROPRIA

Articolo 5

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria

- 5.1 Le cooperative storiche dotate di rete propria sono le cooperative storiche concessionarie e non concessionarie di cui alle Parti II e III del TICOOP.
- 5.2 Nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle Parti I, II e III del TICOOP.

TITOLO II

I CONSORZI STORICI DOTATI DI RETE PROPRIA

Articolo 6

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria

- 6.1 Nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle Parti I e III del TICOOP, fermo restando quanto previsto al comma 6.2.
- 6.2 In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 17.1, del TICOOP, i consorzi storici dotati di rete propria vengono classificati come SEESEU-C. A seguito della conclusione del periodo di vigenza del trattamento associato ai SEESEU-C, il consorzio storico, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti di cui agli articoli 15 e 38 del TIT e all'aliquota di cui alla tabella 11 del TIQE 2012-2015, come somma degli importi così calcolati:
 - i. l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, all'energia elettrica prelevata da ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto e privo di autoconsumo, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle medesime componenti tariffarie, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - ii. l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, per ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto e privo di autoconsumo, le aliquote espresse in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - iii. l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, per ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto e caratterizzato

dalla presenza di autoconsumo, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie, secondo le modalità di cui alla parte II, titolo III, del presente provvedimento.

- 6.3 Cassa riscuote l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6.2 secondo modalità e tempistiche determinate dalla medesima. A tal fine Cassa verifica quanto trasmesso dal consorzio, avvalendosi eventualmente di Terna, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite dai soggetti presenti nel consorzio all'Agenzia delle Dogane.

TITOLO III

GLI ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Articolo 7

Attività necessarie a qualificare un ASSPC

- 7.1 Nel caso di un ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che:
- a) usufruisce del servizio di scambio sul posto, il GSE procede in modo autonomo ed automatico, senza alcun intervento da parte del produttore o del cliente finale, a qualificare per il solo anno 2014 tale configurazione come SEESEU-B secondo le modalità definite dal medesimo GSE. Per gli anni successivi al 2014, qualora l'ASSPC continui ad usufruire del servizio di scambio sul posto il GSE provvederà a qualificare in modo autonomo ed automatico la predetta configurazione come SSP-A o SSP-B sulla base di quanto previsto all'articolo 3, commi 3.2bis e 3.8, del TISP, comunicando a Terna la predetta qualifica;
 - b) non usufruisce del servizio di scambio sul posto, il produttore e il cliente finale presentano al GSE secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE e indicando un unico referente, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio congiunta, redatta ai sensi del DPR 445/00, in cui si dichiara che l'ASSPC è già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, rientra fra i SEESEU-A, fra i SEESEU-B, fra i SEU o fra i SEESEU-C, l'eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 e l'eventuale volontà di avvalersene ai fini dell'ottenimento della qualifica di SEESEU-B, il codice identificativo relativo a convenzioni cessate o in essere con il GSE per l'accesso ad incentivi o regimi amministrati, l'elenco dei codici POD che identificano i punti di connessione alla rete pubblica, i codici CENSIMP dei singoli impianti di produzione presenti nell'ASSPC, i dati relativi al cliente finale e al produttore, lo schema unifilare dell'ASSPC comprensivo dell'indicazione delle diverse unità di produzione e di consumo, dei punti di misura e dei punti di connessione alla rete pubblica.
- 7.2 La mancata trasmissione al GSE, entro le tempistiche definite dal medesimo, dei dati di cui al comma 7.1 comporta l'esclusione dall'accesso ai benefici previsti per il periodo tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e l'ultimo giorno del mese in cui viene inviata la documentazione di cui al comma 7.1.

- 7.3 Nel caso di un ASSPC non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:
- a) qualora non si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC la qualifica di SEESEU o SEU, si applica il normale iter di connessione secondo quanto disposto al successivo Articolo 8;
 - b) qualora si voglia, invece, procedere a richiedere per il predetto ASSPC la qualifica di SEESEU-A, SEESEU-B o SEU, fatti salvi gli ASSPC di cui alla successiva lettera c) del presente comma, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC nella sua ultima configurazione, al termine dell'iter di connessione svolto ai sensi del successivo Articolo 8, il produttore e il cliente finale inoltrano una richiesta congiunta di qualifica al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, indicando un referente unico. Nel caso in cui la presente richiesta sia inviata al GSE oltre i sessanta giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC, i benefici previsti per i SEESEU-A, i SEESEU-B e i SEU, ove spettanti, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE;
 - c) qualora si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC l'accesso al regime di scambio sul posto, si applica il normale iter previsto dagli articoli 3, 4 e 4bis del TISP. In caso di accesso al regime di scambio sul posto, l'ASSPC viene qualificato come SSP-A o SSP-B: non è quindi necessario richiedere la qualifica di SEU o SEESEU per poter usufruire dei benefici di cui all'articolo 12, associati alle predette qualifiche.
- 7.4 In deroga a quanto previsto al comma 7.3, per gli ASSPC che hanno sottoscritto una convenzione di scambio sul posto nel corso dell'anno 2014, il GSE procede in modo autonomo ed automatico a qualificare tali ASSPC come SEESEU-B secondo le modalità definite dal medesimo GSE, con effetti a valere sul solo anno 2014 e in relazione al periodo di vigenza della convenzione in scambio sul posto. Per gli anni successivi al 2014, qualora l'ASSPC continui ad usufruire del servizio di scambio sul posto il GSE provvederà a qualificare in modo autonomo ed automatico la predetta configurazione come SSP-A o SSP-B sulla base di quanto previsto all'articolo 3, commi 3.2bis e 3.8, del TISP.

Articolo 8

Disposizioni in materia di connessione alla rete pubblica di un ASSPC

- 8.1 Ai fini della connessione alla rete pubblica di un ASSPC o di una modifica alla connessione esistente per effetto di interventi realizzati su un ASSPC si applicano le disposizioni di cui al TIC e al TICA. In particolare:
- a) nel caso in cui si presenti una richiesta di connessione alla rete pubblica in immissione e in prelievo, con richiesta in prelievo destinata all'alimentazione di utenze diverse dagli ausiliari di centrale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 40, comma 40.1, del TICA il servizio di connessione è erogato applicando le procedure previste dal TICA e ponendo il corrispettivo per la connessione pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del TIC e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del TICA;

- b) nei casi in cui si presenti una richiesta di modifica della connessione esistente ai fini della realizzazione di un ASSPC:
 - si applica il TIC qualora la richiesta di connessione si configuri come una richiesta di connessione in prelievo;
 - si applica il TICA qualora la richiesta di connessione si configuri come una richiesta di connessione in immissione.
- 8.2 A seguito della connessione alla rete di un ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale presente all'interno dell'ASSPC. Qualora il cliente finale richieda al gestore di rete una modifica della connessione esistente che modifica la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete all'atto dell'invio del preventivo di connessione informa il produttore della richiesta di modifica presentata.
- 8.3 In tutti i casi in cui vengono apportate modifiche ad un ASSPC, il cliente finale o il produttore, previo mandato senza rappresentanza del cliente finale, presenta una richiesta di adeguamento di una connessione esistente. Qualora la predetta richiesta sia relativa ad un punto di connessione su cui già insiste un ASSPC, il richiedente è tenuto ad allegare una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le modifiche apportate non determinano il venir meno delle condizioni di ASAP, ASE, SEU o SEESEU. Il richiedente, qualora la richiesta di adeguamento di una connessione esistente interessi un SEU o un SEESEU deve obbligatoriamente comunicare al GSE, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di conclusione dell'iter di adeguamento della connessione esistente, le modifiche effettuate secondo modalità definite dal medesimo GSE.
- 8.4 A seguito della ricezione della comunicazione di cui al comma 8.3, relativa agli interventi di modifica effettuati, il GSE valuta se sussistono i requisiti per essere considerati SEU o SEESEU e ne comunica gli esiti al cliente finale e al produttore presenti nell'ASSPC, nonché al sistema GAUDÌ. Qualora il GSE revochi la qualifica di SEU o SEESEU, il gestore di rete impone, se non presenti, l'installazione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta e richiede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la fattispecie rientra in ogni caso in tipologie consentite.
- 8.5 Nei casi in cui venga presentata una richiesta di adeguamento di una connessione esistente relativa ad un ASSPC qualificato come SEU o SEESEU, il gestore di rete informa il GSE secondo modalità da quest'ultimo definite.
- 8.6 In tutti i casi in cui la realizzazione di un ASSPC deriva dalla realizzazione di un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di produzione con unità di consumo in cui almeno uno degli impianti e/o unità di consumo siano già connessi alla rete pubblica, è comunque necessario inviare una richiesta di adeguamento di una connessione esistente. Tale richiesta deve essere inoltrata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale secondo quanto previsto dall'Articolo 9. In tale richiesta, inviata con le modalità di cui al comma 8.1, devono essere evidenziate le seguenti ulteriori informazioni:
 - a) l'esistenza di eventuali ulteriori punti di connessione con le reti pubbliche, i relativi gestori e i relativi POD;

- b) la richiesta di dismettere i predetti punti di connessione o di modificare l'impianto elettrico dell'ASSPC in modo tale da prevedere che non ci sia alcuna interconnessione circuitale, anche transitoria, tra i predetti punti di connessione;
- c) la richiesta di mantenere i predetti punti in connessione circuitale e le motivazioni alla base di questa richiesta (connessione di emergenza, ecc.).

Il gestore di rete, qualora la richiesta sia conforme con le normative e la regolazione vigente, procede all'erogazione del servizio di connessione previo coordinamento con i gestori di rete su cui insistono gli altri punti di connessione.

- 8.7 La richiesta di adeguamento della connessione esistente presentata ai sensi del comma 8.3, qualora sia relativa ad interventi sull'impianto di produzione esistente che non ne modifichino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete concessionario sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, può essere effettuata con una semplice comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore stesso e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

Articolo 9

Principi per la gestione degli ASSPC con più punti di connessione alla rete pubblica

- 9.1 Per particolari esigenze di esercizio, il gestore di rete, fermo restando quanto previsto dalle Norme del CEI in materia di connessioni alle reti e dalle regole tecniche del Codice di rete, ed in particolare dal paragrafo 7.5.4 della Norma CEI 0-16 e dal paragrafo 7.4.5 della Norma CEI 0-21, può permettere la connessione dell'ASSPC alla rete tramite più punti di connessione. In particolare possono verificarsi tre diverse circostanze:
- a) connessione dell'ASSPC tramite un punto di connessione principale ed uno o più punti di connessione di emergenza;
 - b) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere sempre fra loro separati circuitualmente;
 - c) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere interconnessi circuitualmente fra loro.
- 9.2 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera a), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 del TIT. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
- a) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT, tenendo conto di quanto previsto dai commi 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 del presente provvedimento;

- b) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica complessivamente attribuita come prelievo al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolata secondo quanto previsto dai commi 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.
- 9.3 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera b), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene come se ci fossero due o più sistemi distinti ognuno caratterizzato da un proprio distinto punto di connessione, fatto salvo quanto previsto al comma 9.4. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
- a) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano a ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - b) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.
- 9.4 Nei casi di cui al comma 9.3:
- a) ai fini dell'identificazione del tipo di categoria in cui classificare l'ASSPC si deve tener conto della specifica definizione di impianto di produzione e della potenza complessiva degli impianti di produzione di energia elettrica che caratterizzano l'ASSPC, indipendentemente dal fatto che due o più sezioni di uno dei predetti impianti presentino punti di connessione distinti;
 - b) ai fini della verifica del possesso, da parte di uno o più impianti di produzione di energia elettrica, dei requisiti per l'accesso ai diversi strumenti incentivanti o ai regimi amministrati di ritiro dedicato o scambio sul posto, si deve tener conto della specifica normativa.
- 9.5 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera c), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene come se in realtà l'ASSPC fosse connesso alla rete elettrica esclusivamente tramite il punto di connessione principale, mentre tutti i punti di connessione secondari vengono trattati come punti di interconnessione virtuale fra la rete cui è connesso il punto di connessione principale e la rete su cui insiste ciascun punto di connessione secondario. A tal fine:
- a) con particolare riferimento all'applicazione dei servizi di misura di cui al TIME:
 - il servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura nei punti di connessione secondari viene effettuato dal

soggetto che ai sensi del TIME è, in relazione a quel punto di connessione secondario, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione del misuratore. A tal fine il predetto responsabile installa apparecchiature di misura che consentano l'applicazione del successivo alinea;

- il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione secondari viene effettuato dal medesimo soggetto responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure nel punto di connessione principale.
- b) con particolare riferimento all'applicazione dei corrispettivi tariffari, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
- i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano a ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica complessivamente attribuita come prelievo al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolata secondo quanto previsto dal presente comma e dai commi 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

9.6 Per l'attuazione del comma 9.5, lettera a), il responsabile del servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel caso di ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, richiede ai responsabili del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, qualora le apparecchiature di misura installate nei diversi punti di connessione non siano compatibili coi propri sistemi di telelettura, di procedere al loro adeguamento entro il 31 dicembre 2014.

9.7 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5, valgono le seguenti convenzioni:

- a) il punto di connessione principale è il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - i. se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete RTN, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla RTN e che tale punto sia il punto di connessione principale;
 - ii. se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla rete di distribuzione dell'impresa

- distributrice sulla cui rete insiste il punto di connessione dell'ASSPC con il maggior valore di potenza disponibile;
- b) se l'ASSPC presenta più punti di connessione e se, in particolare, il punto di connessione principale è su RTN, mentre i punti di connessione secondari insistono su reti di distribuzione di diversi gestori, l'impresa distributrice competente ai fini della regolazione dei prelievi e della misura è l'impresa distributrice sul cui territorio insiste il punto di connessione principale.
- 9.8 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5, in relazione all'energia elettrica scambiata nei punti di connessione secondari e alla regolazione del trasporto fra i due gestori di rete si applicano i corrispettivi di cui al Titolo 2, sezione 3, del TIT.
- 9.9 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5:
- a) le immissioni di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario nella rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattate come immissioni dell'ASSPC nella rete su cui insiste il punto di connessione principale;
- b) i prelievi di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario dalla rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattati come prelievi dell'ASSPC dalla rete su cui insiste il punto di connessione principale;
- c) in presenza di punti di connessione secondari a livello di tensione diverso dal punto di connessione primario, le immissioni e i prelievi di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono riportate sul punto di connessione principale applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.
- 9.10 Ai fini dell'applicazione del comma 9.8:
- a) le immissioni di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario nella rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattate come prelievi del gestore di rete su cui insiste il punto di connessione secondario dalla rete su cui insiste il punto di connessione principale;
- b) i prelievi di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario dalla rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattati come immissioni dalla rete su cui insiste il punto di connessione secondario nella rete su cui insiste il punto di connessione principale;
- c) in presenza di punti di connessione secondari a livello di tensione diverso dal punto di connessione primario, le immissioni e i prelievi di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono riportate sul punto di connessione principale applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.
- 9.11 Nel caso di un ASSPC già connesso alla rete pubblica tramite più punti di connessione tra loro circuitualmente interconnessi, le richieste di nuova connessione o di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TIC o del TICA devono essere inoltrate al gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale, anche nel caso in cui l'adeguamento della connessione riguardi punti di connessione secondari. A tal fine, nella richiesta di adeguamento di una connessione, devono essere evidenziate le informazioni utili ad identificare gli altri punti di connessione ed in particolare: i relativi POD e i gestori delle reti

su cui tali punti insistono. Sarà cura del gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale attivare un'eventuale procedura di coordinamento con gli altri gestori di rete coinvolti. Si precisa, inoltre, che anche la richiesta di un nuovo punto di connessione dell'ASSPC alla rete pubblica, in aggiunta agli esistenti, indipendentemente dal fatto che esista o meno una connessione circuitale tra i diversi punti, è considerato un adeguamento di una connessione esistente.

Articolo 10

Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un ASSPC

- 10.1 Ai fini della corretta erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e dispacciamento, fermo restando quanto previsto al comma 23.2 e ferme restando ulteriori necessità derivanti dalla regolazione dell'Autorità ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento è necessario disporre, per l'attuazione del presente provvedimento:
- a) dei soli dati relativi all'energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla rete pubblica, nel caso di un ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che ricade in una delle seguenti casistiche:
 - SEESEU-A caratterizzato dalla presenza di un'unica unità di produzione;
 - SEESEU-B caratterizzato dalla presenza di un unico impianto di produzione la cui unica unità di produzione è un'unità di produzione da fonte rinnovabile;
 - SEESEU-B caratterizzato dalla presenza di un unico impianto di produzione la cui unica unità di produzione è un'unità di produzione combinata di energia elettrica e calore, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2015;
 - SEESEU-C caratterizzato dalla presenza di un'unica unità di produzione, limitatamente al periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C;
 - SEU caratterizzato dalla presenza di un unico impianto di produzione la cui unica unità di produzione è un'unità di produzione da fonte rinnovabile;
 - b) dei dati relativi all'energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla rete pubblica, nonché dei dati dell'energia elettrica prodotta dalle singole unità di produzione, in tutti gli altri casi.
- 10.2 Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla predetta rete dalle unità di produzione e consumo che costituiscono un ASSPC, si applicano le disposizioni di cui al TIME.
- 10.3 Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta all'interno di un ASSPC, fermo restando quanto previsto dal comma 10.1, si applicano:

- a) le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 88/07 per gli ASSPC connessi alla rete pubblica entro il 26 agosto 2012, nonché quanto previsto dal comma 6.3 dell'Allegato A bis alla deliberazione 88/07;
 - b) le disposizioni di cui all'Allegato A bis alla deliberazione 88/07 per gli ASSPC entrati in esercizio a decorrere dal 27 agosto 2012.
- 10.4 In deroga a quanto previsto al comma 10.3, nei casi di cui al comma 10.1, lettera b), il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta coincide con il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata di cui ai commi 4.5, 4.6 e 4.7 del TIME.
- 10.5 Per le finalità di cui al comma 10.4, qualora una o più apparecchiature di misura non abbiano i requisiti di cui all'articolo 6, comma 6.1, dell'Allegato A bis alla deliberazione 88/07, il responsabile, ai sensi del comma 10.3, delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta procede, entro il 31 ottobre 2015, al loro adeguamento ai predetti requisiti. A tal fine, i responsabili della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata ai sensi del TIME definiscono un piano di adeguamento delle predette apparecchiature di misura individuando tempistiche tali da permettere il completamento delle attività necessarie all'attuazione del presente articolo e all'applicazione dell'Articolo 12 e dell'Articolo 14 del presente provvedimento entro il 31 ottobre 2015, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
- 10.6 In tutti i casi in cui, ai fini dell'attuazione di quanto disposto all'Articolo 9 e all'Articolo 12, è necessario calcolare l'energia elettrica effettivamente consumata all'interno di un ASSPC, il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata ai sensi del TIME, procede a definire appositi algoritmi basati sulla rilevazione dei dati di misura dell'energia prodotta, immessa e prelevata di cui ai commi 10.2 e 10.3.

Articolo 11

Profili contrattuali per l'accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC

- 11.1 Ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica immessa nella rete pubblica si applica quanto previsto dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dall'articolo 2 del TIT.
- 11.2 Ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica si applica quanto previsto dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dall'articolo 2 del TIT.
- 11.3 Il soggetto firmatario dei contratti di cui al comma 11.1 non deve necessariamente coincidere con il soggetto firmatario dei contratti di cui al comma 11.2.
- 11.4 Qualora il cliente finale presente nell'ASSPC non coincida con il produttore presente all'interno del predetto ASSPC tali due soggetti possono liberamente optare per uno tra i seguenti rapporti contrattuali:
- a) i predetti soggetti (cliente finale e produttore) decidono di gestire separatamente i rapporti contrattuali inerenti i prelievi e le immissioni di

- energia elettrica nella rete pubblica, pertanto il cliente finale gestisce autonomamente i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica, mentre il produttore gestisce i contratti relativi alle immissioni di energia elettrica;
- b) i predetti soggetti (cliente finale e produttore) decidono che sia il cliente finale a sottoscrivere i contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2. In questo caso, quindi, il cliente finale stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa e prelevata direttamente o per il tramite di un grossista. Nel caso dell'energia elettrica immessa è però necessaria la presenza di un mandato senza rappresentanza rilasciato dal produttore al cliente;
 - c) il cliente finale decide di avvalersi, tramite mandato senza rappresentanza, del produttore al fine della sottoscrizione dei contratti di cui al comma 11.2. In questo caso il produttore gestisce, nei confronti del sistema elettrico, i contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2 e quindi, sul piano regolatorio, oltre ad esercitare l'attività di produzione di energia elettrica esercita, in relazione all'energia elettrica prelevata dalla rete e consumata nell'ASSPC, anche l'attività di vendita al dettaglio. Il produttore è soggetto a tutti gli obblighi regolatori a cui è soggetto un esercente l'attività di vendita dell'energia elettrica al dettaglio;
 - d) il cliente finale ed il produttore scelgono di delegare ad un unico soggetto, diverso da essi, la gestione dei contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2 per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione. In tal caso è il soggetto terzo, diverso da essi, a gestire i contratti per l'accesso al sistema elettrico. A tal fine, il cliente finale dà mandato senza rappresentanza al predetto soggetto terzo per la stipula dei contratti di cui al comma 11.2, mentre il produttore dà mandato senza rappresentanza al medesimo soggetto terzo per la stipula dei contratti di cui al comma 11.1.
- 11.5 I rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica non sono oggetto di regolazione da parte dell'Autorità e vengono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.
- 11.6 I gestori di rete concessionari adeguano i propri sistemi al fine di consentire ai clienti e ai produttori presenti negli ASSPC di scegliere liberamente uno qualunque tra i rapporti contrattuali di cui al presente articolo.

Articolo 12

Disposizioni per l'erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione nel caso di un ASSPC

- 12.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete da parte di un ASSPC si applica la regolazione di cui al TIT attribuendo tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete al cliente finale presente nell'ASSPC e tutta l'energia elettrica immessa in rete alle diverse unità di produzione presenti, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

- 12.2 Nel caso dei SEU, il servizio di trasmissione e distribuzione è erogato in coerenza con quanto previsto dal TIT, fermo restando, nel caso di sistemi con più punti di connessione, quanto previsto all'Articolo 9.
- 12.3 In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, commi 44.2 e 44.3, del TIT, all'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione presenti nei SEU e consumata direttamente all'interno dei SEU, senza essere prima transitata sulla rete elettrica pubblica, non si applica l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, come aggiornata dall'Autorità, ferma restando l'applicazione di quanto previsto al comma 70.13 del TIT.
- 12.3bis Nel caso dei SSP-A si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 relative ai SEU, ad eccezione della maggiorazione prevista dal comma 70.13 del TIT.
- 12.3ter Nel caso dei SSP-B si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 relative ai SEU, ivi inclusa la maggiorazione prevista dal comma 70.13 del TIT.
- 12.4 Nel caso dei SESEU-A si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 relative ai SEU, indipendentemente dal fatto che la produzione di energia elettrica sia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.
- 12.5 Nel caso dei SESEU-B si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 relative ai SEU. In particolare, nel caso di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, il trattamento tariffario di cui ai commi 12.2 e 12.3 è annualmente subordinato al possesso della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.
- 12.6 Nel caso dei SESEU-C:
- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla scadenza del periodo di vigenza della qualifica di SESEU-C, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 12.2 relative ai SEU;
 - b) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di vigenza della qualifica di SESEU-C, qualora non hanno trovato applicazioni le deroghe di cui all'Articolo 26, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 12.7 relative agli ASSPC diversi dai SSP-A, dai SSP-B, dai SEU e dai SESEU.
- 12.7 Nel caso degli ASSPC diversi dai SSP-A, dai SSP-B, dai SEU e dai SESEU, il servizio di trasmissione e distribuzione è erogato in coerenza con quanto previsto dal TIT, fermo restando quanto previsto, nel caso di sistemi con più punti di connessione, all'Articolo 9 e prevedendo che le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh di cui agli articoli 15 e 38 del TIT siano applicate all'energia elettrica consumata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, in relazione al livello di tensione del punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto nonché alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.
- 12.8 Per le finalità di cui al comma 12.7, l'impresa distributrice applica quanto previsto al comma 12.2 per i SEU. Il produttore presente all'interno dell'ASSPC applica al

cliente finale titolare del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica la differenza tra:

- l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh di cui agli articoli 15 e 38 del TIT all'energia elettrica consumata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, in relazione al livello di tensione del punto di connessione principale, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto nonché alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT e
- l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh di cui agli articoli 15 e 38 del TIT all'energia elettrica prelevata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, in relazione al livello di tensione del punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto nonché alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

12.9 Per gli ASSPC di cui al comma 12.8 non si applica quanto previsto dall'articolo 44, commi 44.2 e 44.3, del TIT.

12.10 L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio trasmette al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica, entro il giorno 7 (sette) di ciascun mese, i dati di misura necessari ai fini del calcolo di cui al comma 12.8.

12.11 Cassa riscuote dal produttore presente nell'ASSPC, secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima, la quota di gettito derivante dall'applicazione dei commi 12.8 e 12.9, prevedendo altresì la documentazione che deve essere resa disponibile dal produttore. Cassa verifica quanto trasmesso dal predetto produttore, o da un suo mandatario con rappresentanza, avvalendosi eventualmente di Terna, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane dai soggetti presenti negli ASSPC.

Articolo 13

Disposizioni per l'applicazione del TIQE 2012-2015 nel caso di un ASSPC

13.1 Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 56 del TIQE 2012-2015 si fa riferimento alla tipologia contrattuale del cliente finale dell'ASSPC.

Articolo 14

Disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di un ASSPC

14.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete da parte di un ASSPC si applica la regolazione di cui all'Allegato A alla deliberazione 111/06 e al TIS attribuendo tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete al cliente finale presente nell'ASSPC e tutta l'energia elettrica immessa in rete alle diverse unità di produzione presenti, secondo le disposizioni di cui ai commi 14.2 e 14.3.

14.2 Nel caso degli ASSPC connessi alla rete elettrica tramite un solo punto di connessione o nei casi di cui al comma 9.1, lettera b), la regolazione del servizio

di dispacciamento avviene in relazione alle quantità di energia elettrica misurate in ciascun punto di connessione con la rete elettrica.

- 14.3 Nei casi di cui al comma 9.1, lettere a) e c), la regolazione del servizio di dispacciamento avviene in relazione alle quantità di energia elettrica complessivamente attribuite come prelievi e immissioni al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolate secondo quanto previsto dai commi 9.2, 9.5, 9.7 e 9.9.

Articolo 15

Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela nel caso di un cliente finale presente in un ASSPC

- 15.1 Il cliente finale ricompreso all'interno di un ASSPC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 8.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di maggior tutela.
- 15.2 Il cliente finale ricompreso all'interno di un ASSPC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 28.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di salvaguardia.
- 15.3 Il diritto di accesso ai servizi di cui ai commi 15.1 e 15.2 può essere esercitato esclusivamente, qualora ne ricorrano le condizioni, dal cliente finale in via diretta. Se il cliente finale decide di avvalersi di un soggetto terzo, ivi incluso il produttore ricompreso nell'ASSPC, per la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 11.2, non potrà accedere ai servizi di cui ai predetti commi 15.1 e 15.2.

Articolo 16

Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SEU

- 16.1 Nel caso di ASSPC non rientranti tra i SESEU, caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, il produttore e il cliente finale, qualora vogliano richiedere i benefici di SEU, all'atto della richiesta di qualifica presentata ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento, trasmettono anche la documentazione necessaria a richiedere al GSE la valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento ovvero il riconoscimento di impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento, secondo quanto previsto ai successivi commi.
- 16.2 Nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013:
- a) in relazione all'anno 2014, il GSE applica quanto previsto dal comma 16.5;
 - b) in relazione agli anni successivi al 2014, il GSE applica quanto previsto dal comma 16.6.
- Qualora la verifica di cui al comma 16.6 sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2014 sia negativa, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU di cui al comma 16.5 rilasciata per l'anno 2014.
- 16.3 Nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio nel primo semestre di ciascun anno *n* successivo al 2013:

- a) in relazione al medesimo anno n , il GSE applica quanto previsto dal comma 16.5;
- b) in relazione agli anni successivi all'anno n , il GSE applica quanto previsto dal comma 16.6.

Qualora la verifica di cui al comma 16.6 sulla base dei dati a consuntivo dell'anno di entrata in esercizio sia negativa, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU di cui al comma 16.5.

16.4 Nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio nel secondo semestre di ciascun anno n successivo al 2013:

- a) in relazione al medesimo anno n e all'anno $n+1$, il GSE applica quanto previsto dal comma 16.5;
- b) in relazione agli anni successivi all'anno $n+1$, il GSE applica quanto previsto dal comma 16.6.

Qualora la verifica di cui al comma 16.6 sulla base dei dati a consuntivo dell'anno successivo a quello di entrata in esercizio sia negativa, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU di cui al comma 16.5.

16.5 Il GSE, secondo proprie modalità e tempistiche, ai fini della verifica dell'assetto cogenerativo ad alto rendimento dell'impianto di produzione, fa riferimento alla valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al comma 1.1, lettera tt). Nel caso in cui tale verifica sia positiva, fermo restando l'esito dell'analisi degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEU, il GSE rilascia una qualifica provvisoria di SEU. Tale qualifica provvisoria, fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui al comma 7.1 o al comma 7.3, è valida anche in relazione al periodo intercorrente fra:

- a) la data più recente fra il 1° gennaio 2014 e la data di entrata in esercizio dell'ASSPC e
- b) la data di presentazione della richiesta di qualifica al GSE ai sensi del comma 7.1 o del comma 7.3.

16.6 Il GSE, secondo proprie modalità e tempistiche e al fine del mantenimento della qualifica di SEU (fermo restando il permanere degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEU), verifica il possesso dei requisiti di impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente, comunicandone l'esito al GAUDÌ secondo modalità definite da Terna.

Articolo 17

Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SESEU-B

17.1 Nel caso di ASSPC che ricadono nella categoria di SESEU e che sono caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, qualora si vogliano richiedere i benefici di SESEU-B, il produttore e il cliente finale, indicando un unico referente, trasmettono anche la documentazione necessaria a richiedere al GSE la valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento.

- 17.2 In relazione agli anni 2014 e 2015, il GSE rilascia una qualifica provvisoria di SEESEU-B sulla base della valutazione preliminare di cui al comma 17.1 e dell'analisi degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEESEU-B.
- 17.3 In relazione agli anni successivi al 2015, il GSE, secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, verifica il possesso dei requisiti di impianto di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente e, fermo restando il permanere degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEESEU-B, aggiorna la qualifica di SEESEU-B comunicandone l'esito al GAUDÌ secondo modalità definite da Terna.
- 17.4 In tutti i casi in cui la verifica di cui ai commi precedenti è negativa, trova applicazione quanto previsto dai commi 12.8 e 12.9.

Articolo 18

Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale presente in un ASSPC

- 18.1 Ai clienti finali morosi, ricompresi all'interno dei SSPC, si applica la regolazione di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08. A tal fine la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica, inoltrata, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, dal venditore all'impresa distributrice viene effettuata da quest'ultima coerentemente a quanto disposto dall'articolo 5 della medesima deliberazione.
- 18.2 Prima di effettuare l'intervento di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, l'impresa distributrice inoltra una comunicazione al produttore al fine di evidenziargli la data a seguito della quale non potrà più immettere energia elettrica in rete a causa della condizione di morosità in cui si trova il cliente finale presente nell'ASSPC. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, l'impresa distributrice inoltra un'analoga comunicazione al produttore anche prima dell'effettuazione dell'intervento di riduzione della potenza di cui al predetto comma 5.5.
- 18.3 Qualora il produttore presente all'interno di un ASSPC voglia evitare che, a seguito di una condizione di morosità gravante sul cliente finale, l'impianto di produzione sia impossibilitato ad immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica, può richiedere la realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità. A tal fine, il produttore, all'atto della richiesta di connessione o in un qualsiasi momento successivo, inoltra al gestore della rete cui l'ASSPC è connesso una richiesta di realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità.
- 18.4 La richiesta di realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità viene gestita dal gestore di rete concessionario ai sensi del TICA, prevedendo che:
- a) nei casi in cui la potenza in immissione richiesta sul punto di emergenza sia minore o uguale alla potenza in immissione richiesta sul punto di connessione dell'ASSPC, la richiesta di connessione di emergenza contro il rischio di morosità sia gestita, ai fini del calcolo del corrispettivo di connessione, come una richiesta di nuova connessione, mentre ai fini della

definizione della STMG ed eventualmente della STMD, sia gestita come se la potenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal produttore all'atto della richiesta di connessione dell'ASSPC e quindi già disponibile;

- b) negli altri casi, la richiesta di connessione di emergenza contro il rischio di morosità sia gestita come una richiesta di nuova connessione presentata ai sensi del TICA.

18.5 In presenza di un punto di emergenza realizzato per le finalità di cui al comma 18.3, dovrà essere installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l'apertura del collegamento fra l'impianto di produzione e l'utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l'impianto di produzione e il punto di emergenza. Il predetto dispositivo dovrà essere installato in un luogo accessibile al gestore di rete e tale da assicurare ad esso la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, in particolare senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione. Il gestore di rete all'atto dell'attivazione della connessione verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo.

18.6 Per le finalità di cui al comma 18.5, i gestori di rete, entro il 30 aprile 2014, definiscono una specifica tecnica finalizzata ad individuare le caratteristiche tecniche del dispositivo di cui al predetto comma 18.5, le modalità di installazione, nonché i requisiti necessari per evitare la manipolazione da parte di soggetti diversi dal gestore di rete.

Articolo 19

Disposizioni in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento

19.1 Agli impianti di produzione presenti in un ASSPC si applicano le medesime disposizioni, in materia di incentivazione, previste per la generalità degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento.

Articolo 20

Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti soci

20.1 I clienti finali presenti in un ASSPC possono usufruire del *bonus* elettrico con le medesime modalità di cui al TIBEG.

Articolo 21

Disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile

21.1 Ai soli fini delle disposizioni regolate dal TIU, la produzione dell'energia elettrica all'interno di un ASSPC è assimilata alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, qualora almeno il 70% dell'energia prodotta è consumata in loco.

21.2 In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 21.1, la produzione di energia elettrica all'interno di un ASSPC, ai fini del TIU, è considerata attività di produzione di energia elettrica.

Articolo 22

Flussi informativi

- 22.1 Il GSE, entro il 31 ottobre 2014, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, l'elenco degli ASSPC qualificati per il 2014 come SEESEU-B in applicazione del comma 7.1, lettera a).
- 22.1bis Il GSE, entro il 31 gennaio 2015, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, l'elenco degli ASSPC qualificati per il 2014 come SEESEU-B in applicazione del comma 7.4 e la relativa data di decorrenza della qualifica.
- 22.1ter Il GSE, entro il 28 febbraio 2015, aggiorna, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 3.8, del TISP, le comunicazioni di cui ai commi 22.1 e 22.1bis.
- 22.2 Il GSE, a decorrere dal 15 marzo 2015, con cadenza mensile, comunica a ciascun gestore di rete concessionario l'elenco degli ASSPC, e relativi POD, connessi alla rete del predetto gestore per i quali i relativi utenti hanno richiesto:
- la qualifica di SEESEU-C e dichiarato di non possedere i requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 o che non se ne vogliono avvalere ai fini di ottenere la qualifica di SEESEU-B;
 - la qualifica di SEESEU-C e hanno dichiarato di possedere i requisiti di cui al comma 26.1 o di volersi avvalere della predetta deroga e che indicano la presenza nell'ASSPC di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore;
 - la qualifica di SEESEU-B e che sono caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore;
 - la qualifica di SEESEU-B e che sono caratterizzati dalla presenza di soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
 - la qualifica di SEESEU-A;
 - la qualifica di SEU e che sono caratterizzati dalla presenza di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - la qualifica di SEU e che sono caratterizzati dalla presenza di soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- nonché l'elenco degli ASSPC, e relativi POD, connessi alla rete del predetto gestore già in esercizio al 31 dicembre 2014 che non hanno ottenuto la qualifica di SEU o di SEESEU, pur avendola richiesta ai sensi del comma 7.1, lettera b) o del comma 7.3, lettera b).
- 22.3 Per la prima volta entro il 31 marzo 2015, e poi successivamente con cadenza concordate con Terna, ma non superiori al mese, il GSE, secondo modalità definite da Terna e sulla base delle informazioni pervenute ai sensi del comma 7.1, lettera b), verificata la corrispondenza fra quanto dichiarato nelle comunicazioni di cui al comma 7.1, lettera b), e quanto presente in GAUDÌ, provvede a comunicare al sistema GAUDÌ le informazioni inerenti:
- a) gli impianti di produzione che rientrano nei SEU;
 - b) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-A;
 - c) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-B;
 - d) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-C;
- nonché i POD associati alle predette configurazioni e ai predetti impianti.

- 22.4 Il GSE, in esito alle attività di qualifica di cui al comma 7.3, ivi inclusa la verifica della corrispondenza fra quanto dichiarato nelle comunicazioni di cui al comma 7.3 e quanto presente in GAUDÌ, e di cui al secondo periodo del comma 7.4, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, le informazioni inerenti:
- a) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-A;
 - b) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-B;
 - c) gli impianti di produzione che rientrano nei SEU;
 - d) gli impianti di produzione che rientrano nei SSP-A;
 - e) gli impianti di produzione che rientrano nei SSP-B;
- nonché i POD associati alle predette configurazioni e ai predetti impianti.
- 22.5 A seguito dell'ottenimento delle informazioni di cui ai commi 22.1, 22.1bis, 22.1ter, 22.3 e 22.4, il sistema GAUDÌ comunica al gestore di rete alla cui rete è connesso l'ASSPC, nonché all'impresa distributrice competente, qualora l'ASSPC sia connesso alla RTN, in relazione a ciascuna anagrafica POD l'esistenza di un ASSPC e la sua tipologia.
- 22.6 Il produttore presente nell'ASSPC, direttamente o per il tramite del richiedente la connessione, a seguito della registrazione sul sistema GAUDÌ delle diverse unità di produzione costituenti l'ASSPC, qualora intenda richiedere la qualifica di SEU o SEESEU, dovrà dare il consenso all'invio dei dati al GSE.
- 22.7 Terna, sentito il GSE, entro il 31 marzo 2014 integra le presenti disposizioni al fine di definire eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi del GSE necessari per la completa implementazione del presente provvedimento e le sottopone alla verifica positiva del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 22.8 Terna, sentite le imprese distributrici, entro il 31 maggio 2014 integra le presenti disposizioni al fine di definire eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi delle imprese distributrici necessari per la completa implementazione del presente provvedimento e le sottopone alla verifica positiva del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 22.9 Nei casi di cui ai commi 12.8 e 23.1, le imprese distributrici e Terna inviano a Cassa i dati necessari per le verifiche di propria competenza.

Articolo 23

Disposizioni specifiche per gli ASSPC caratterizzati da una pluralità di unità di consumo

- 23.1 Nel caso di realizzazione di un ASSPC rientrante fra gli ASAP o gli ASE, caratterizzato dalla presenza di una o più unità di produzione i cui soggetti responsabili (cosiddetti produttori) siano persone giuridiche appartenenti ad uno stesso gruppo societario e più unità di consumo aventi un unico soggetto responsabile (cosiddetto cliente finale) ovvero più soggetti responsabili (cosiddetti clienti finali) appartenenti ad uno stesso gruppo societario, ai fini della regolazione dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi di connessione, trasporto e dispacciamento, in parziale deroga a quanto previsto dall'Articolo 12 e dall'Articolo 14:

- a) tutti i servizi di cui all'articolo 3, comma 3.1, sono erogati in relazione ai punti fisici di connessione alla rete elettrica, in relazione al livello di tensione e ai dati di potenza impegnata e di potenza disponibile in prelievo di ciascuno dei predetti punti e secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT. A tal fine il titolare dei relativi POD è la società capogruppo cui fanno capo i clienti finali presenti nell'ASSPC o, previo mandato con rappresentanza, una sua controllata;
 - b) la società capogruppo cui fanno capo i clienti finali presenti nell'ASSPC, o l'eventuale mandatario con rappresentanza, con riferimento ai punti di connessione di ciascuna unità di consumo alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC, versa alla Cassa, secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima, la quota di gettito relativa alle componenti di cui agli articoli 15 e 38 del TIT e all'aliquota di cui alla tabella 11 del TIQE 2012-2015, calcolata come differenza tra:
 - b1) la somma de:
 - l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, all'energia elettrica prelevata da ciascun punto di connessione alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC relativo a ogni unità di consumo e privo di autoconsumo, e per ciascuno dei predetti punti, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle predette componenti tariffarie, in relazione al livello di tensione e ai dati di potenza impegnata e di potenza disponibile in prelievo di ciascuno dei predetti punti e secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT;
 - l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, per ciascun punto di connessione alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC relativo a ogni unità di consumo e caratterizzato dalla presenza di autoconsumo, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie, secondo le modalità di cui all'Articolo 10, all'Articolo 12 e all'Articolo 14 del presente provvedimento;
 - b2) gli importi già applicati dall'impresa distributrice, in relazione alle medesime componenti tariffarie, per effetto dell'applicazione di quanto disposto alla precedente lettera a).
- 23.2 Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al comma 23.1, l'impresa distributrice, in presenza di più di una unità di consumo, in aggiunta a quanto previsto all'Articolo 10, procede ad installare su ciascun punto di connessione delle unità di consumo alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC un'apparecchiatura di misura finalizzata alla rilevazione dell'energia prelevata per il tramite del medesimo punto. A tal fine l'impresa distributrice competente applica le disposizioni del TIME relative ai punti di prelievo al medesimo livello di tensione a cui si trova il punto di connessione dell'unità di consumo alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC.

- 23.3 L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio trasmette alla società capogruppo responsabile del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica, entro il giorno 7 (sette) di ciascun mese, i dati di misura necessari ai fini del calcolo di cui al precedente comma 23.1.
- 23.4 Cassa, ai fini dell'applicazione del comma 23.1, definisce altresì la documentazione che deve essere resa disponibile, avvalendosi eventualmente di Tema, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane dai soggetti presenti negli ASSPC.
- 23.5 Gli ASSPC aventi le caratteristiche di cui al comma 23.1 sono ammissibili nei soli casi in cui tali sistemi siano connessi alle reti elettriche di media, alta o altissima tensione.

Articolo 24

Disposizioni al GSE per l'implementazione del registro dei SEU e dei SEESEU

- 24.1 Il GSE ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento realizza un proprio portale informatico e definisce le modalità e le informazioni necessarie per il rilascio della qualifica di cui ai commi 7.1 e 7.3, secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione. Il predetto portale dovrà essere progettato in modo tale da acquisire dai sistemi di gestione degli incentivi e dei regimi amministrati di cui il GSE è responsabile e dal GAUDÌ le informazioni già presenti in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC e ai relativi punti di connessione alla rete elettrica.
- 24.2 Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 24.1, entro il 31 marzo 2014, il GSE sottopone all'approvazione dell'Autorità il progetto del portale informatico, dando evidenza motivata dei relativi costi, nonché le regole tecniche per la registrazione al portale, la presentazione della richiesta ed il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU.
- 24.3 Con successivo provvedimento, l'Autorità determina le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi sostenuti dal GSE in attuazione del presente provvedimento.
- 24.4 Il portale informatico di cui al presente articolo deve essere ultimato e reso operativo entro il 31 dicembre 2014. Il GSE, in relazione all'anno 2014, definisce modalità transitorie per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento. Tali modalità transitorie vengono definite dal GSE entro il 31 marzo 2014 e sottoposte alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 24.5 Fino alla data di entrata in operatività del portale informatico e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le tempistiche di cui ai commi 7.3 e 8.3 sono sostituite da tempistiche definite dal GSE nell'ambito delle modalità transitorie di cui al comma 24.4.

Articolo 25

Disposizioni transitorie in merito all'erogazione dei servizi di sistema in un ASSPC

- 25.1 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi 12.8 e 23.1, per tutto il periodo per cui le misure necessarie ai fini del calcolo dell'energia elettrica

consumata non sono rilevabili dall'impresa distributrice e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, si utilizzano i medesimi dati riscontrabili nella dichiarazione di consumo inviata all'Agenzia delle Dogane e relativa al medesimo anno, che devono essere resi disponibili a Cassa secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima.

- 25.2 Cassa procede a riscuotere gli importi di cui ai commi 6.2, 12.8 e 23.1 relativi all'anno 2014 a partire dal 2015, prevedendo eventualmente pagamenti rateali.

Articolo 26

Disposizioni in merito all'evoluzione degli ASSPC

- 26.1 I SEESEU-C in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica gestiti da diversi soggetti giuridici ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento appartengono ad un unico gruppo societario, possono essere ricompresi nei SEESEU-B purché entro il 31 luglio 2015 tutte le unità di produzione presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico cliente finale e purché i predetti impianti di produzione siano alimentati da fonti rinnovabili o siano cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. A tal fine, per gli anni successivi al 2015, trovano applicazione modalità analoghe a quelle previste dall'Articolo 16.
- 26.2 Possono rientrare nelle definizioni di SEU e di SEESEU anche gli ASSPC sulle cui linee elettriche sono connessi impianti di produzione o consumo di terzi. In tali casi, la qualifica di SEU o di SEESEU viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica.
- 26.3 Nei casi di cui al comma 26.2, il gestore di rete concessionario ed il gestore delle predette linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle predette linee per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi.
- 26.4 Nel caso dei SEESEU-A e dei SEESEU-B, la potenza complessiva degli impianti di produzione non può in ogni caso superare il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 26.5 Nel caso dei SEESEU-C, la potenza complessiva degli impianti di produzione non può in ogni caso superare il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento costituivano il SEESEU-C.
- 26.6 Eventuali potenziamenti o rifacimenti degli impianti di produzione presenti all'interno di un SEESEU, ferma restando la conservazione dei vincoli previsti dai commi 26.4 e 26.5 sulla potenza complessivamente installata a seguito della

conclusione degli interventi di potenziamento o rifacimento, possono determinare la conservazione dei benefici connessi ai SEESEU esclusivamente nel caso in cui tali interventi prevedono, per la parte di nuova realizzazione, rifacimento o potenziamento, l'utilizzo di fonti rinnovabili o un assetto in cogenerazione ad alto rendimento.

- 26.7 Al fine di conservare i benefici connessi con la qualifica di SEESEU, i vincoli di cui ai commi 26.4, 26.5 e 26.6 devono essere rispettati anche qualora all'interno di un SEESEU si decidesse di realizzare un nuovo impianto di produzione, pena la decadenza dei diritti associati alla predetta qualifica, ivi inclusa, nel caso dei SEESEU-C, la possibilità di utilizzare le deroghe di cui ai commi 26.1 e 26.2.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Attività di verifica a seguito del rilascio della qualifica

- 27.1 Con successivo provvedimento verranno definite le modalità con cui saranno effettuate le verifiche sugli ASSPC che sono stati qualificati SEU o SEESEU prevedendo anche sopralluoghi a campione, nonché gli effetti conseguenti ad un eventuale esito negativo delle medesime.
- 27.2 Le imprese distributrici a partire dall'1 gennaio 2015 avviano azioni di verifica attraverso i propri sistemi informativi finalizzate, tramite controlli incrociati sui propri dati, a verificare che ad ogni punto di connessione per il tramite del quale avvengono prelievi e immissioni di energia elettrica corrisponda sul sistema GAUDÌ un ASSPC. Fanno eccezione i soli punti di connessione asserviti a impianti di produzione di energia elettrica per il tramite dei quali viene prelevata unicamente energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari. Qualora, a seguito di tali verifiche, vengano individuati punti di connessione relativi a presunti ASSPC non registrati nel sistema GAUDÌ, l'impresa distributtrice segnala ai titolari di tali punti di connessione la presunta irregolarità e la necessità di procedere entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione ad aggiornare le anagrafiche GAUDÌ secondo le procedure previste per le modifiche delle connessioni esistenti e, nel caso vi ricorrano i presupposti, a presentare al GSE la richiesta di qualifica come SEU o SEESEU. In assenza di un riscontro da parte del titolare del punto di connessione, l'impresa distributtrice invia un elenco con i soggetti inadempienti, i relativi POD e i codici CENSIMP degli impianti che risultano connessi per il tramite dei predetti POD all'Autorità e al GSE.

Articolo 28

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso delle cooperative storiche senza rete

- 28.1 Nel caso delle cooperative storiche senza rete, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e IV del TICOOP.
- 28.2 Le cooperative di cui al comma 28.1 non sono SAP o SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, né rientrano fra i SEESEU, essendo sprovviste di una propria rete tramite cui fornire energia elettrica ai propri soci.

Articolo 29

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei consorzi storici senza rete

- 29.1 Nel caso dei consorzi storici senza rete, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e IV del TICOOP.
- 29.2 I consorzi storici di cui al comma 29.1 non sono SAP o SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, né rientrano fra i SEESEU essendo sprovvisti di una propria rete tramite cui fornire energia elettrica ai propri soci.

Articolo 30

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei nuovi consorzi

- 30.1 Nel caso di nuovi consorzi, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e V del TICOOP.
- 30.2 I nuovi consorzi di cui al comma 30.1 non sono SSPC, né la produzione di energia elettrica realizzata da essi per la fornitura ai propri soci è assimilabile alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui all'articolo 16, comma 16.2, lettera b), del TIU.

Articolo 31

Disposizioni finali

- 31.1 Cassa, entro il 30 aprile 2014, predispone le modalità e le tempistiche per l'applicazione dell'Articolo 6, dell'Articolo 12 e dell'Articolo 23. Tali modalità e tempistiche vengono implementate previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 31.2 Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge 481/95.

SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014

(ai sensi dell'art. 24, comma 24.4, del TISSPC – Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo)

Premessa

Il presente documento, elaborato ai fini della consultazione, illustra la proposta del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE) relativa alla presentazione della richiesta di qualifica SEU o SEESEU (A-B-C) per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014.

Tale documento è stato predisposto a seguito del procedimento avviato con Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 578/2013/R/eel e s.m.i. per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita in caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.

In particolare, l’obiettivo è quello di sottoporre a consultazione le modalità e le informazioni necessarie per il rilascio della qualifica SEU o SEESEU (A-B-C), redatte dal GSE, secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione.

Nel testo in oggetto sono riportati e descritti:

- le modalità di richiesta, il procedimento di valutazione e la comunicazione degli esiti della qualifica SEU o SEESEU (A-B-C) esclusivamente per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- le modalità di comunicazione delle modifiche ai Sistemi in esercizio realizzate entro il 31 dicembre 2014.

Gli Allegati e le appendici recanti alcuni schemi esemplificativi di Sistema SEU o SEESEU, nonché la sintesi dei dati richiesti per ogni categoria di qualifica sono parte integrante del documento.

I soggetti interessati dovranno trasmettere eventuali osservazioni e proposte al seguente indirizzo e-mail - consultazioneSEU@gse.it entro il **25 novembre 2014**.

Indice

PREMESSA: FINALITÀ DELLE REGOLE APPLICATIVE.....	5
1. QUADRO GENERALE	6
1.1. Il contesto normativo: schema di sintesi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC)	6
1.1.1. Definizioni di base e altri elementi propedeutici alla richiesta di qualifica del GSE.....	7
1.1.1.1. Definizioni del TISSPC e s.m.i.	7
1.1.1.2. Ulteriori definizioni necessarie ai fini dell'applicazione delle presenti Regole Applicative ...	10
2. CRITERI PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA E BENEFICI TARIFFARI: I DESTINATARI	13
2.1. Sistemi oggetto della qualifica da parte del GSE: SEU e SEESEU.....	13
2.2. Benefici tariffari derivanti dal riconoscimento della qualifica SEU- SEESEU	16
2.3. Sistemi non oggetto della qualifica da parte del GSE: ASAP e ASE	18
2.4. Identificazione degli elementi principali di un ASSPC	19
2.5. Riepilogo degli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC).....	21
2.6. Precisazioni e approfondimenti tematici.....	23
2.6.1. Unità di Consumo	23
2.6.2. Potenza di un ASSPC.....	24
2.6.3. Titoli autorizzativi e avvio dei lavori.....	24
2.6.4. Sistemi SEU e SEESEU-B.....	26
2.6.5. Definizione di impianti di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento utilizzata ai fini del TISSPC	27
2.6.6. Definizione di produttore	28
2.6.7. Data di entrata in esercizio di un ASSPC	28
2.6.8. Configurazioni di un ASSPC	30
2.6.9. Individuazione del Soggetto Referente dell'ASSPC	31
3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA	32
3.1. Soggetti interessati e modalità di presentazione della richiesta di qualifica al GSE.....	32
3.1.1. ASSPC entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2014 che usufruivano del Servizio di Scambio sul Posto alla medesima data	32
3.1.2. ASSPC che non usufruivano del Servizio di Scambio sul Posto al 1° gennaio 2014.....	33
3.1.3. Regole di presentazione della richiesta di qualifica	34

3.2. Modalità di presentazione della richiesta di qualifica di SEU o SEESEU (nel caso di ASSPC che non usufruivano del servizio di Scambio sul Posto al 1° gennaio 2014)	38
3.2.1. Registrazione al Portale	39
3.2.2. Richiesta di qualifica SEU	40
3.2.2.1. Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica SEU	42
3.2.2.2. Qualifica SEU con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore	44
3.2.3. Richiesta di qualifica SEESEU (A-B-C)	48
3.2.3.1. Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica SEESEU (A-B-C)	50
3.2.3.2. Qualifica SEESEU-B con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore	52
3.2.4. Riepilogo documentazione per categoria di qualifica	54
4. PROCEDIMENTO DI QUALIFICA DEI SEU o SEESEU	55
4.1. Comunicazione dell'esito di valutazione al Soggetto Referente	56
4.2. Richiesta di integrazione documentale	57
4.3. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di qualifica e provvedimento conclusivo del procedimento	58
4.4. Gestione delle qualifiche SEESEU-B per gli ASSPC già in esercizio al 1° gennaio 2014 che usufruivano del servizio di Scambio Sul Posto alla medesima data	58
5. MODIFICHE APPORTATE AD UN ASSPC SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI QUALIFICA	58
ALLEGATI	61
APPENDICE	81

PREMESSA: FINALITÀ DELLE REGOLE APPLICATIVE

Nel presente documento sono definite le Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di Sistema Efficiente di Utenza (SEU) e di Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU), per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 24, comma 24.4, dell'Allegato A di cui alla Delibera 578/2013/R/eel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo" (di seguito "TISSPC").

Come noto, il conseguimento della qualifica SEU-SEESEU (A-B-C) prevede per gli operatori **l'esonero parziale dal versamento di alcune componenti tariffarie applicate sull'energia elettrica** consumata all'interno del Sistema e non prelevata dalla rete elettrica, come illustrato nel paragrafo 2.2. La richiesta di qualifica va presentata solo dopo l'entrata in esercizio del SEU/SEESEU.

Le Regole illustrate nel documento in oggetto - valide per tutti i SEU/SEESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, in linea con quanto previsto dall'art. 24, comma 24.2, del TISSPC - definiscono le **modalità e le informazioni necessarie al rilascio della qualifica di SEU e di SEESEU-A/B/C** da parte del GSE, secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, descrivendo:

- le **modalità di richiesta, il procedimento di valutazione e la comunicazione degli esiti** della qualifica SEU/SEESEU esclusivamente per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- le **modalità di comunicazione delle modifiche in esercizio** realizzate entro il 31 dicembre 2014.

Il documento è strutturato secondo le seguenti modalità:

- nel **Capitolo 1** "*Quadro generale*" sono sintetizzati i principali contenuti delle Delibere 578/2013/R/eel e 426/2014/R/eel e relative precisazioni;
- nel **Capitolo 2** "*Criteri per il rilascio della qualifica e benefici tariffari: i destinatari*" sono descritti i Sistemi oggetto di qualifica da parte del GSE e i benefici derivanti dal riconoscimento di tali qualifiche;
- nel **Capitolo 3** "*Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta di qualifica*" sono evidenziati alcuni aspetti fondamentali per una corretta presentazione della domanda di qualifica, oltre ai dati e alla documentazione necessaria per richiedere la qualifica SEU o SEESEU;
- nel **Capitolo 4** "*Procedimento di qualifica dei SEU o SEESEU*" sono illustrate le modalità di comunicazione dell'esito della richiesta di qualifica e le modalità di gestione delle eventuali integrazioni documentali e del preavviso di rigetto;

- nel **Capitolo 5** “*Modifiche apportate ad ASSPC successivamente alla richiesta di qualifica*” vengono offerte alcune precisazioni in merito alle tempistiche di comunicazione delle modifiche in esercizio dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) qualificati come SEU/SESEU (A-B-C) e le conseguenze legate ad eventuali mancate comunicazioni di modifiche del Sistema qualificato.

Sono parte integrante del presente documento gli Allegati contenenti, tra l’altro, i flussi del procedimento di qualifica, un fac-simile della richiesta di qualifica e dell’Allegato Tecnico e le appendici recanti alcuni schemi esemplificativi di SEU/SESEU, nonché una sintesi dei dati richiesti per ogni categoria di qualifica.

Sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sono, inoltre, presenti al link di seguito riportato - http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm - alcune FAQ che integrano i contenuti del presente documento.

1. QUADRO GENERALE

1.1. Il contesto normativo: schema di sintesi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC)

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito “Autorità”), mediante i provvedimenti **578/2013/R/eel** e **426/2014/R/eel**, ha definito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le **modalità per la regolazione dei servizi di connessione, di misura, di trasmissione, di distribuzione, di dispacciamento e di vendita** per le configurazioni impiantistiche che rientrano nella categoria dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, ivi inclusi i Sistemi Efficienti di Utenza e i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza, dando attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 115/08 e dalla Legge 99/09.

I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) sono “*sistemi caratterizzati dall’insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.*”

Tali Sistemi comprendono:

- i Sistemi di Autoproduzione (**SAP**);
- i Sistemi Efficienti di Utenza (**SEU**);
- gli Altri Sistemi Esistenti (**ASE**);
- i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (**SESEU**).

I **SSPC**, esclusi le cooperative storiche e i consorzi storici dotati di rete propria, **costituiscono** gli “**Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo**” (**ASSPC**) che comprendono:

- gli Altri Sistemi di Autoproduzione (**ASAP**);
- i Sistemi Efficienti di Utenza (**SEU**);
- Altri Sistemi Esistenti (**ASE**);
- i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (**SESEU**).

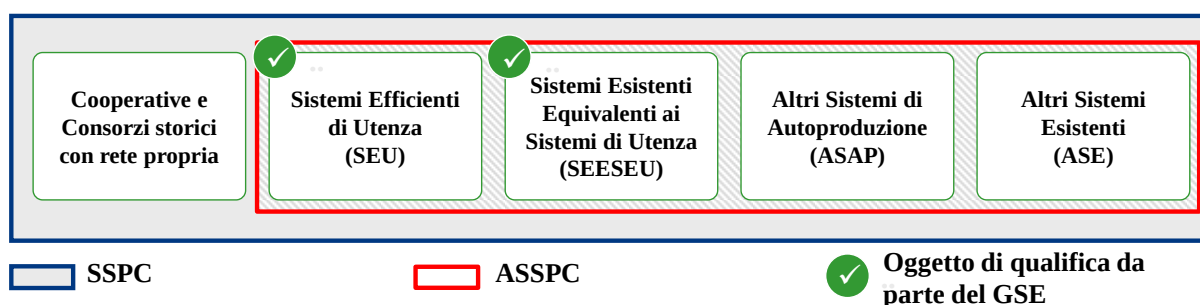


Figura 1: Schema riassuntivo dei SSPC e degli ASSPC

Si segnala che, ai sensi dell’art. 4, comma 4.4, del TISSPC, “*nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche¹, né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l’insieme dei SSPC, sono configurazioni non ammissibili e pertanto non devono essere connesse alla rete elettrica.*”

1.1.1. Definizioni di base e altri elementi propedeutici alla richiesta di qualifica del GSE

1.1.1.1. Definizioni del TISSPC e s.m.i.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al TISSPC, si applicano le definizioni di cui all’art. 1, comma 1.1, del TISSPC.

In particolare:

- **cliente finale:** “*persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private*”;

¹ Ai sensi dell’art.1, comma 1.1, del TISSPC, si definisce rete elettrica il “*sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti tra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale*”.

- **GAUDÌ:** *“il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all’articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10”;*
- **gruppo societario:** *“insieme di società tra le quali sussistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 e sue successive modifiche”;*
- **impianto di produzione:** *“l’insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l’insieme, funzionalmente interconnesso:*
 - *delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica*
 - e*
 - *dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.*

L’interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell’utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all’esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la Captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione”;

- **impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai fini della Delibera 578/2013/R/eel:** *“per un dato anno n , un impianto di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza E_{CHP} , definita dai medesimi decreti, è risultata nell’anno $n-1$, superiore o pari al 50%, espresso senza cifre decimali con arrotondamento commerciale, della produzione totale lorda di energia elettrica”;*
- **piena disponibilità di un’area:** *“possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d’uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un’area nella piena disponibilità di un soggetto”;*
- **potenza attiva nominale di un gruppo di generazione:** *“la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore”;*

- **potenza di un impianto** ai fini del presente provvedimento:
 - *“per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;*
 - *per gli altri impianti, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l'impianto”;*
- **produttore:** *“persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione”;*
- **rete elettrica:** *“sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica”;*
- **rete pubblica:** *“una qualsiasi rete elettrica gestita da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste”;*
- **unità di consumo (UC):** *“insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:*
 - *sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;*
 - *sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.*

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. Ad ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata,

un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT”;

- **unità immobiliare:** *“l’unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale”;*
- **unità di produzione (UP):** *“l’insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d’utenza e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall’Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione”;*
- **valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini della Delibera 578/2013/R/EEL:** *“valutazione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento effettuata sulla base dei dati di progetto dell’impianto”.*

Spunto per la consultazione

S1. Quali sono gli elementi/informazioni che il GSE potrebbe acquisire al fine di verificare che il *“prelievo complessivo di energia elettrica sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva”*? Motivare la risposta.

1.1.1.2. Ulteriori definizioni necessarie ai fini dell'applicazione delle presenti Regole Applicative

- **Codice CENSIMP:** codice identificativo dell'impianto di produzione registrato su GAUDÌ;
- **codice richiesta dell'impianto:** codice identificativo della richiesta di censimento dell'impianto di produzione su GAUDÌ;
- **codice identificativo del punto di connessione (codice POD):** è il codice di cui all'art. 14 del *Testo Integrato Settlement* utilizzato solo al fine di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione etc.);
- **codice identificativo del punto di connessione di cui all'art. 26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i. (POD virtuale):** è il codice POD relativo ad impianti di produzione o UC connesse alla rete pubblica per il tramite delle linee private presenti all'interno dell'ASSPC, come definiti all'art. 26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i.;
- **codice identificativo delle UC interne:** è il codice identificativo attribuito dal gestore di rete alle UC presenti all'interno di un ASSPC caratterizzato dalla presenza di più UC gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali appartenenti al medesimo gruppo societario. Tali UC non sono utenze virtualmente connesse alla rete pubblica e non hanno, dunque, diritto ad una propria fornitura. Pertanto sulla base dell'attuale

regolazione ad esse non è normalmente associato un POD, ai sensi dell'art. 14 del TIS. Tale codice verrà, quindi, assegnato dal gestore di rete esclusivamente ai fini della corretta attribuzione dei consumi finali alle UC nell'ambito dei SSPC soggetti al pagamento degli oneri generali di sistema;

- **data di entrata in esercizio di un ASSPC:** è la prima data in cui il Sistema oggetto di qualifica e collegato alla rete pubblica risulta dotato di un collegamento privato che connette tra loro almeno un impianto di produzione e un'Unità di Consumo (prima configurazione dell'ASSPC). Tale data coincide con la più recente tra:
 - a. la data di entrata in esercizio del primo impianto di produzione appartenente all'ASSPC;
 - b. la data di entrata in esercizio della prima Unità di Consumo appartenente all'ASSPC;
 - c. la data di entrata in esercizio del collegamento privato che connette tra loro il primo impianto di produzione e la prima Unità di Consumo appartenenti all'ASSPC;
- **data di entrata in esercizio di un collegamento privato o linea privata:** è la data in cui è stata messa per la prima volta in esercizio la linea privata;
- **data di entrata in esercizio di un impianto di produzione:** è la data in cui l'impianto è entrato in funzione, parallelamente al sistema elettrico nazionale dell'impianto di produzione, a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale e riattivazione come risultante dall'anagrafica del sistema GAUDÌ. Nel caso in cui l'impianto sia costituito da più di un gruppo di generazione elettrica, la data di entrata in esercizio dell'impianto coincide con la prima, in ordine temporale, tra le date di entrata in esercizio dei gruppi di generazione che costituiscono l'impianto stesso;
- **data di entrata in esercizio di un'Unità di Consumo:** è la data in cui è stata avviata l'Unità di Consumo parallelamente al sistema elettrico nazionale dell'UC, a seguito di nuova costruzione, come risultante dall'anagrafica dell'impresa distributrice sul cui territorio insiste l'UC. Coincide con la data di prima attivazione della fornitura di energia elettrica sul punto di connessione;
- **gestore di rete:** è il gestore di rete cui sono connesse le unità di produzione e le UC che costituiscono un ASSPC;
- **integrale ricostruzione:** è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto in un sito su cui, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti;
- **potenziamento di un impianto:** è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto;
- **punto di connessione:** è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi e utilizzate dai gestori di rete, sulla base di

apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;

- **punto di connessione principale e secondario** (art. 9, comma 9.7, del TISPC): nel caso in cui vi siano più punti di connessione dell'ASSPC con la rete pubblica, viene individuato un punto di connessione principale. Gli altri punti di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica distinti dal principale sono definiti punti di connessione secondari.

Il punto di connessione principale è il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete RTN, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla RTN e che tale punto sia il punto di connessione principale;
2. se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla rete di distribuzione dell'impresa distributtrice sulla cui rete insiste il punto di connessione dell'ASSPC con il maggior valore di potenza disponibile;

Se l'ASSPC presenta più punti di connessione e se, in particolare, il punto di connessione principale è su RTN, mentre i punti di connessione secondari insistono su reti di distribuzione di diversi gestori, l'impresa distributtrice competente ai fini della regolazione dei prelievi e della misura è l'impresa distributtrice sul cui territorio insiste il punto di connessione principale.

- **punto di connessione di emergenza contro il rischio di morosità:** punto di connessione aggiuntivo alla rete pubblica richiesto dal produttore nel caso in cui, a seguito di condizione di morosità gravante sul cliente finale, l'impianto di produzione sia impossibilitato a immettere energia elettrica nella rete pubblica;
- **riattivazione di un impianto:** è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni;
- **rifacimento di un impianto:** è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto.

2. CRITERI PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA E BENEFICI TARIFFARI: I DESTINATARI

2.1. Sistemi oggetto della qualifica da parte del GSE: SEU e SEESEU

Il GSE è il soggetto individuato dalla Delibera 578/2013/R/eel dell'Autorità per il rilascio della qualifica di SEU/SEESEU (A-B-C). Le altre categorie di ASSPC non sono soggette a qualifica da parte del GSE.

Si specifica, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1.1, del TISPC e s.m.i.:

- a) il **Sistema Efficiente di Utente (SEU)** è un *“Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione”*;

Si precisa che il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale.

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di “area”
SEU	20 MW	Sì	Nessuno	1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 Unità di Consumo.	Il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale.

Tabella 1: Requisiti minimi dei SEU

- b) i **Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utente (SEESEU)** *“realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.”*

- i. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;*
- ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
- iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;*
- iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;*
- v. sono SSPC già in esercizio alla data del 1° gennaio 2014 e caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario."*

I SEESEU sono classificati in tre categorie (A, B e C):

- i **SEESEU-A** soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e iv della lettera b). I SEESEU-A, intesi come sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i, ii), sono caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, nel contempo, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1° gennaio 2014, ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto Sistema. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di SEESEU-A, non vi sono vincoli di potenza del Sistema né è prevista la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di "area"
SEESEU-A	Nessun limite	No	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013	Unico soggetto giuridico (Produttore=Cliente). L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1° gennaio 2014, ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del SEESEU-A	Nessuno

Tabella 2: Requisiti minimi dei SEESEU-A

- i SEESEU-B soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e iii della lettera b). I SEESEU-B, intesi come sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i, ii), rispettano i requisiti previsti per i SEU. Devono, quindi, essere caratterizzati da un solo cliente finale e un solo produttore eventualmente diversi tra loro, da un'unica Unità di Consumo, nonché da uno o più impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento aventi, complessivamente, una potenza massima di 20 MW. Possono rientrare tra i SEESEU-B, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, secondo le modalità di seguito riportate, anche i sistemi inizialmente classificati tra i SEESEU-C;

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di "area"
SEESEU-B	20 MW	Sì	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013	1 cliente; 1 produttore (anche diverso dal cliente); 1 Unità di Consumo	Il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale.

Tabella 3: Requisiti minimi dei SEESEU-B

- i **SEESEU-C** soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e v della lettera b):

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di "area"
SEESEU-C (valida fino al 31 dicembre 2015)	Nessun limite	No	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013. Entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013	Al 1° gennaio 2014 le Unità di Consumo che lo compongono devono essere gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi, purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario	Nessuno

Tabella 4: Requisiti minimi dei SEESEU-C

La qualifica di **SEESEU-C** è transitoria: è valida solo fino al 31 dicembre 2015 al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 115/08.

I SEESEU-C potranno acquisire la qualifica di SEESEU-B dopo il 31 dicembre 2015, qualora siano rispettate tutte le ulteriori condizioni di cui all'art. 26, comma 26.1, del TISSPC ovvero:

- **entro il 31 luglio 2015** tutti gli impianti di produzione presenti all'interno del Sistema devono essere gestiti da un unico produttore e tutte le Unità di Consumo devono essere gestite da un unico cliente finale, non necessariamente coincidente con il produttore;
- **entro il 31 luglio 2015** i predetti impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

Rientrano nella categoria dei SEESEU-C anche i consorzi storici dotati di rete propria, come previsto dall'art. 6 del TISSPC. Tali consorzi **non sono oggetto di qualifica da parte del GSE**, ma, ai sensi del punto 12 della Delibera 578/2013/R/eel, sarà l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico a definire le tempistiche e le modalità di iscrizione degli stessi all'apposito registro.

2.2. Benefici tariffari derivanti dal riconoscimento della qualifica SEU- SEESEU

Il conseguimento della qualifica SEU/SEESEU (A-B-C) comporta **condizioni tariffarie agevolate** sull'energia elettrica autoconsumata (ovvero prodotta e consumata all'interno del Sistema), a seconda della categoria di Sistema riconosciuto.

Benefici tariffari per l'anno 2014

Tipologia	Componenti fisse di trasporto	Componenti variabili di trasporto	Componenti fisse oneri generali	Componenti variabili oneri generali	Componente MCT
SEU	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica
SESEU-A	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica
SESEU-B					
SESEU-C	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Energia elettrica consumata
ASE / ASAP	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica consumata	Energia elettrica consumata

Tabella 5: Benefici tariffari in base alla categoria di Sistema

Benefici tariffari a decorrere dal 1° gennaio 2015

Tipologia	Componenti fisse di trasporto	Componenti variabili di trasporto	Componenti fisse oneri generali	Componenti variabili oneri generali	Componente MCT
SEU	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata dalla rete + 5% dell'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete ¹	Energia elettrica prelevata dalla rete + 5% dell'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete ¹
SESEU-A	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata dalla rete + 5% dell'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete ¹	Energia elettrica prelevata dalla rete + 5% dell'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete ¹
SESEU-B					
SESEU-C	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata dalla rete + 5% dell'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete ¹	Energia elettrica consumata
ASE / ASAP	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica prelevata da rete pubblica	Punto di connessione con la rete pubblica	Energia elettrica consumata	Energia elettrica consumata

Tabella 6: Benefici tariffari in base alla categoria di Sistema a decorrere dall'anno 2015

1) Va esclusa l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di Scambio sul Posto di potenza non superiore a 20 kW, ai sensi della Legge 116/2014, art. 25-bis.

Si rappresenta che benefici derivanti dalla qualifica di SEU/SESEU previsti dal TISSPC sono stati aggiornati dal decreto-legge 91/14, convertito in **Legge 116/2014**.

A decorrere **dal 1° gennaio 2015**, ai sensi dell'art. 24, commi 24.2 e 24.3, per i sistemi qualificati come SEU/SESEU, **i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.**

Tali disposizioni, come previsto dall'articolo 25-bis della suddetta legge, non si applicano per gli impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di **Scambio sul Posto di potenza non superiore a 20 kW**, per i quali **i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, continuano ad applicarsi all'energia elettrica prelevata.**

Si specifica altresì che il comma 6 dell'articolo 24 dispone che in via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità definisce, per i SEU e i SEESEU per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente all'applicazione degli oneri generali di sistema al 5% dell'energia autoconsumata. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.

L'Autorità, con Delibera 447/2014/R/eel del 18 settembre 2014, ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14, convertito in Legge 116/2014.

Si precisa infine che i benefici tariffari derivanti dalla qualifica SEU e SEESEU (A-B-C) **sono cumulabili** con quelli derivanti dal meccanismo di ritiro amministrato dell'energia elettrica (**Ritiro Dedicato**) e dello **Scambio sul Posto** e con i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica e dell'efficienza energetica (laddove applicabili).

2.3. Sistemi non oggetto della qualifica da parte del GSE: ASAP e ASE

Vengono definiti **ASAP** i sistemi *“in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.”*

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di “area”
ASAP	Nessun limite	No	Nessuno	Consumo annuale per uso proprio, ovvero per l'uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante non inferiore al 70% annuo dell'energia prodotta.	Nessuno

Tabella 7: Requisiti minimi degli ASAP

Sono definiti **ASE** i *“Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo*

societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.”

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di “area”
ASE	Nessun limite	No	Nessuno	Una o più unità di produzione gestite da un unico produttore o da produttori distinti, ma appartenenti al medesimo gruppo societario; una o più Unità di Consumo gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali distinti, ma appartenenti al medesimo gruppo societario.	Nessuno

Tabella 8: Requisiti minimi degli ASE

2.4. Identificazione degli elementi principali di un ASSPC

Un ASSPC è costituito **almeno** da:

- un impianto di produzione di energia elettrica;
- un’Unità di Consumo (UC);
- un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi tra l’impianto di produzione e l’UC;
- un collegamento alla rete pubblica (impianto di utenza per la connessione).

Un ASSPC può essere caratterizzato, a seconda della categoria:

- dalla **presenza di più impianti di produzione di energia elettrica e/o da una o più UC** (sono ammesse più UC solo nel caso di SEESEU-A o SEESEU-C);
- **uno o più punti di connessione** alla rete elettrica.

Ciascun impianto di produzione, registrato in GAUDÌ e identificato dal codice CENSIMP, può essere costituito da **una o più unità di produzione** (UP) (quindi, a ciascun impianto identificato tramite un Codice CENSIMP possono corrispondere più UP). Ciascuna UP, definita ai sensi dell’art.1, comma 1.1, lettera qq) del TISSPC, deve essere **registrata in GAUDÌ** e, quindi, identificata tramite un Codice UP (registrato in GAUDÌ).

Un ASSPC, anche se è caratterizzato da un insieme di impianti di produzione e da un’Unità di Consumo (sono ammesse più UC solo nel caso di SEESEU-A o SEESEU-C) interconnessi tramite collegamenti privati, è, comunque, riconducibile ad uno **schema** in cui vi è:

- **un solo produttore** (responsabile della gestione degli impianti di produzione), che sia o una persona giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario²;
- **un solo cliente finale** (responsabile della gestione delle UC), che sia o una persona giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario.

Il produttore e il cliente finale **possono coincidere tra loro** (requisito obbligatorio per i SEESEU-A) *oppure* essere **due soggetti giuridici differenti**.

Ai fini della qualifica SEU o SEESEU, è necessario considerare **tutti gli impianti di produzione e tutte le UC** (anche le UC interne per i SEESEU-A e i SEESEU-C) interconnessi circuitualmente tra loro tramite collegamenti privati, nonché tutti i punti di connessione del Sistema alla rete elettrica.

Per **ciascun impianto di produzione** bisogna, inoltre, **considerare tutte le UP**, compresi quelle eventualmente non connesse elettricamente alle UC e tutti i punti di prelievo degli ausiliari d'impianto.

Nel caso siano presenti altre UC e/o impianti di produzione non circuitualmente interconnessi con gli impianti di produzione e/o con le UC del Sistema per il quale si richiede la qualifica, ma che insistono sulle stesse particelle catastali del predetto Sistema, **il richiedente dovrà dichiararne la presenza**, motivando tali evidenze nella relazione descrittiva allegata alla richiesta di qualifica (potrebbero, ad esempio, essere presenti impianti e/o UC direttamente connessi alla rete pubblica o direttamente serviti dal gestore di rete concessionario).

A tale proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i., gli impianti di produzione e le UC di terzi connessi a un SEU o ad un SEESEU **possono essere esclusi dal perimetro del Sistema**.

A tal fine, qualora vi siano impianti di produzione o UC connessi alle linee private del SEU o SEESEU che debbano essere esclusi dal perimetro dell'ASSPC è necessario, prima di inviare richiesta di qualifica al GSE, rendere la configurazione coerente con quanto previsto dal TISSPC. A tal fine gli elementi che devono essere esclusi dal SEU/SEESEU devono essere configurati come elementi di terzi connessi alla rete pubblica per il tramite delle linee del SEU/SEESEU e pertanto:

- deve essere **inoltrata una richiesta di connessione al gestore di rete concessionario**, secondo le modalità previste dal TICA - Testo Integrato delle Connessioni Attive o dal TIC – Testo Integrato delle Connessioni (rispettivamente, nel caso di connessione di un impianto di produzione o nel caso di una UC);
- il gestore di rete concessionario e il gestore delle linee private sono tenuti a **sottoscrivere un'apposita convenzione** al fine di stabilire le modalità tecniche ed

² Fanno eccezione i SEESEU-C che per il periodo 2014-2015 possono essere caratterizzati dalla presenza di più produttori non necessariamente appartenenti allo stesso gruppo societario. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 26, comma 26.1, della Delibera dell'Autorità 578/2013/R/eel in relazione all'eventuale ricomprensione dei predetti Sistemi nei SEESEU-B a decorrere dal 1° gennaio 2016.

economiche per l'utilizzo delle predette linee per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi. In tal caso, al fine di distinguere i punti fisici di connessione dell'ASSPC con la rete pubblica (identificati dai codici identificativi POD di cui all'art. 14 del TIS) dai punti di connessione virtuale del SEU o del SEEU alla rete pubblica (sono i punti di connessione al SEU o al SEEU degli impianti di produzione o delle UC indirettamente connessi alla rete pubblica), il gestore di rete concessionario associa a questi ultimi l'attributo "virtuale".

Per maggiori dettagli si rimanda al TISSPC e alle FAQ n° 8 e 9 pubblicate dall'AEEGSI (http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm).

In appendice sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune configurazioni per le quali è possibile richiedere la qualifica.

2.5. Riepilogo degli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC)

A titolo riepilogativo sono sintetizzati di seguito i requisiti minimi che caratterizzano ogni categoria di ASSPC.

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di "area"
SEU	20 MW	Sì	Nessuno	1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 Unità di Consumo	Il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale.
SEEU-A	Nessun limite	No	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013	Unico soggetto giuridico (Produttore= Cliente) L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1° gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del SEEU-A	Nessuno

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR (*)	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di "area"
SEESU-B	20 MW	Sì	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013	1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 Unità di Consumo	Il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale
SEESU-C (valida fino al 31 dicembre 2015)	Nessun limite	No	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013 Entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013	Al 1° gennaio 2014 le Unità di Consumo che lo compongono devono essere gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi, purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario	Nessuno
ASAP	Nessun limite	No	Nessuno	Consumo annuale per uso proprio, ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante non inferiore al 70% annuo dell'energia prodotta	Nessuno
ASE	Nessun limite	No	Nessuno	Una o più unità di produzione gestite, da un unico produttore o da produttori distinti, ma appartenenti al medesimo gruppo societario. Un'Unità di Consumo gestita dal medesimo cliente finale o da clienti finali distinti, ma appartenenti al medesimo gruppo societario	Nessuno

(*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento per almeno la metà dell'energia elettrica (come definito dalla Delibera 426/2014/R/eel dell'AEEGSI)

Tabella 9: Sintesi dei requisiti sottostanti ogni categoria di ASSPC

Un ASSPC potrebbe **rientrare in una o più categorie previste dal TISSPC e s.m.i.** L'Autorità ha, dunque, definito **un ordine di priorità per l'attribuzione della qualifica spettante.**

Pertanto, un ASSPC in possesso di tutti i requisiti per essere classificato in almeno due delle categorie previste viene classificato come:

- a) SEESEU-A, qualora rispetti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera kk), del TISSPC;
- b) SEESEU-B, qualora non rispetti i requisiti per essere classificato come SEESEU-A, ma rispetti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera ll), del TISSPC;
- c) SEU, qualora non rispetti i requisiti per essere classificato come SEESEU-A o come SEESEU-B, ma rispetti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC;
- d) SEESEU-C, qualora non rispetti i requisiti per essere classificato come SEESEU-A, come SEESEU-B o come SEU, ma rispetti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera mm), del TISSPC;
- e) ASAP, qualora non rispetti i requisiti per essere classificato come SEESEU-A, come SEESEU-B, come SEU e come SEESEU-C, ma rispetti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera hh), del TISSPC;
- f) ASE, qualora rispetti esclusivamente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera b), del TISSPC.

2.6. Precisazioni e approfondimenti tematici

2.6.1. Unità di Consumo

In presenza di un'unica UC, i **dati relativi all'UC coincidono con i dati** caratteristici **del POD principale** (cfr. definizione contenuta nel paragrafo 1.1.1.2). Si rimanda all'**Appendice 2 - Tabella riepilogativa dei dati richiesti per categoria di qualifica** per il riepilogo dei dati che vengono richiesti.

Si specifica che il produttore e il cliente finale, prima di presentare la richiesta al GSE, devono rendere conforme l'ASSPC alle prescrizioni della Delibera 578/2013/R/eel.

In presenza di un ASSPC caratterizzato dalla presenza di una fornitura di energia elettrica utilizzata per alimentare più unità immobiliari e per la quale non è soddisfatta la condizione di UC definita della Delibera 578/2013/R/eel, occorre presentare al gestore di rete concessionario, secondo modalità dal medesimo definite, una richiesta di connessione finalizzata a censire le diverse UC facenti parte dell'ASSPC.

Per ciascuna di tali UC il **gestore di rete definisce un'anagrafica contenente tutte le informazioni necessarie all'attuazione di quanto previsto** dall'art. 23 del TISSPC e **rilascia un codice identificativo univoco** (codice identificativo delle UC interne).

Per maggiori dettagli si rimanda al TISSPC e alle FAQ n° 8 e 9 pubblicate dall'AEEGSI (http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm).

Qualora nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014, alla data di presentazione della richiesta di qualifica, siano state apportate modifiche sulla connessione dell'UC (ad esempio, potenziamenti dell'utenza) che hanno comportato la dismissione del punto di connessione esistente (e del relativo POD) e la realizzazione di una nuova connessione (con un nuovo POD), **sarà necessario evidenziare tale modifiche in fase di presentazione della richiesta di qualifica.**

2.6.2. Potenza di un ASSPC

La potenza di un ASSPC è la potenza attiva nominale complessiva degli impianti di produzione presenti all'interno del Sistema, calcolata come somma delle potenze attive nominali degli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC.

Si precisa, inoltre, che **è esclusa** dal computo della potenza complessiva degli impianti di produzione presenti all'interno di un ASSPC **la potenza relativa ai gruppi di emergenza**, ossia ai gruppi elettrogeni che entrano in esercizio in caso di mancanza di tensione dalla rete elettrica per alimentare i soli servizi necessari alla messa in sicurezza degli impianti di consumo.

Con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 1.1.1.1, si precisa che la **potenza attiva nominale di un generatore elettrico è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale**, elementi entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.

2.6.3. Titoli autorizzativi e avvio dei lavori

Per **titolo autorizzativo** si intende ogni **autorizzazione, nulla osta o atto di assenso rilevante per la realizzazione e la gestione degli elementi principali dei SEU o SEESEU.**

A titolo esemplificativo, si segnala che tra i titoli autorizzativi rilevanti, a seconda della tipologia e della potenza degli impianti e delle relative opere di connessione, sono inclusi **l'Autorizzazione Unica**, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003, il **Permesso a Costruire**, rilasciato ai sensi del DPR 380/01, la **Denuncia di Inizio Attività (DIA)**, la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** e la **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** rilasciate ai sensi della Legge 241/1990, nonché del DM 10 settembre 2010 e del D.Lgs. 28/11, la **Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera**, l'iter per il c.d. "screening" e la **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Per **data di ottenimento di un titolo autorizzativo** si intende la data di conseguimento del titolo autorizzativo, ovvero la data in cui l'Amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo non può ritenersi conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale quale, ad esempio, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

In caso di DIA o di PAS, il **titolo abilitativo** si intende conseguito **decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della istanza**, corredata della documentazione da inviare all'Ente comunale competente, laddove non siano intervenuti espliciti dinieghi o si siano verificate cause di sospensione del termine, al fine, ad esempio, di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di Servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (art. 23 del DPR. 380/2001 e art. 6, comma 5, del D.Lgs. 28/11).

Per **data di avvio dell'iter autorizzativo del sistema ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 1, lettera jj), punto i., e di cui all'art. 26, comma 26.4, del TISSPC**, si intende l'ultima tra le date di richiesta dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del Sistema nella sua prima configurazione (come definita al paragrafo 2.6.8).

Qualora per uno stesso titolo autorizzativo siano state fatte più richieste (ad esempio, nel caso in cui la domanda inizialmente presentata non sia stata ritenuta idonea o completa di tutta la documentazione prevista dall'Amministrazione competente), **va considerata la data dell'ultima richiesta presentata presso l'Amministrazione competente**.

Pertanto, qualora gli elementi che caratterizzano l'ASSPC siano stati autorizzati tramite distinti procedimenti autorizzativi, si ritiene che la **data di avvio dell'iter autorizzativo relativo all'ASSPC coincida con la data di avvio dell'iter autorizzativo relativo all'ultimo elemento caratteristico** per il quale è stata presentata la richiesta di avvio dell'iter presso l'Amministrazione competente.

Per **data di ottenimento delle autorizzazioni del sistema ai fini della verifica del requisito di cui all'art.1, lettera jj), punto ii., e di cui all'art. 26, comma 26.4, del TISSPC**, si intende l'ultima tra le date di ottenimento dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del Sistema nella sua prima configurazione (come definita al successivo paragrafo 2.6.8).

Per **data di avvio dei lavori del sistema, ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 1, lettera jj), punto ii., del TISSPC**, si intende l'ultima tra le date di avvio dei lavori necessari per la realizzazione del Sistema nella sua prima configurazione (come definita al paragrafo 2.6.8).

In presenza di iter autorizzativi distinti per i diversi elementi caratteristici che costituiscono un ASSPC, l'iter autorizzativo dell'ASSPC **si intende concluso solo quando sono stati conseguiti i titoli autorizzativi/abilitativi di tutti gli elementi caratteristici dell'ASSPC**.

In tali casistiche, pertanto, la data di conclusione dell'iter autorizzativo dell'ASSPC coincide con la data in cui è stato conseguito il titolo autorizzativo/abilitativo relativo all'ultimo, in ordine temporale, degli elementi caratteristici dell'ASSPC autorizzati.

2.6.4. Sistemi SEU e SEESEU-B

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1.1, lettera a) e b), del TISSPC punto ii, gli impianti di produzione di un Sistema SEU o SEESEU-B **devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento.**

Si specifica che:

- **non è possibile richiedere tali tipologie di qualifica** nel caso in cui nel Sistema siano presenti impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili che non siano riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento;
- **è possibile richiedere** le suddette tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili), ai sensi delle normative vigenti alla rispettiva data di entrata in esercizio dell'impianto, la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile è inferiore al 5% o al 15% nel caso di impianti ibridi solare termodinamici. In questi casi, difatti, l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto è considerata come energia elettrica rinnovabile.

Al fine di individuare la tipologia di alimentazione dell'impianto, il **GSE farà riferimento a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio.**

Pertanto, è necessario che nel titolo autorizzativo o nella relazione tecnica a esso allegata sia indicata in modo esplicito la **specificata fonte di alimentazione** dell'impianto. In caso contrario l'impianto non potrà essere considerato alimentato da fonte rinnovabile.

Si precisa che gli impianti alimentati a biogas vengono considerati come impianti alimentati a fonte rinnovabile a prescindere dalla tipologia di biomassa utilizzata per la produzione del biogas.

Si precisa, inoltre, che, ai fini della costituzione di un SEU o di un SEESEU-B, **gli elementi costitutivi del Sistema** (e, quindi, l'impianto di produzione, l'UC e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi) **devono essere realizzati all'interno di un'unica area senza soluzione di continuità composta anche da più particelle catastali contigue**, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi. Tale area, come previsto dall'art. 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità (cfr. art. 1, comma 1.1, lettera bb, del TISSPC) del cliente finale intestatario dell'UC facente parte del Sistema e da questo, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

Spunto per la consultazione

S2. Si ravvedono criticità nel dimostrare che il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi sia realizzato all'interno di un'unica area senza soluzione di continuità composta anche da più particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale? Motivare la risposta.

2.6.5. Definizione di impianti di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento utilizzata ai fini del TISSPC

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal TISSPC e dalla Delibera 426/2014/R/eel e della qualifica di SEU e SEESEU, si precisa che **un impianto di produzione**, affinché sia considerato in assetto cogenerativo ad alto rendimento, deve rispettare le seguenti due condizioni:

1. **almeno un'unità di produzione dell'impianto rispetta le condizioni che consentono il riconoscimento di cogenerazione ad alto rendimento** di cui al D.Lgs. 20/07 e al DM 4 agosto 2011;
2. in relazione all'intero impianto di produzione, sia **verificata la seguente condizione**:

$$E_{CHP\ tot} \geq 0.5 E_L$$

dove:

- E_L è l'energia elettrica lorda prodotta dall'impianto di cogenerazione (derivante dalla somma dell'energia elettrica lorda prodotta da ciascuna unità dell'impianto) comunicata annualmente al GSE e desunta dalla dichiarazione di consumo presentata all'Agenzia delle Dogane;
- $E_{CHP\ tot}$ è l'energia elettrica cogenerata dell'impianto di cogenerazione espressa come sommatoria dell' E_{CHP} dell'i-esima unità calcolata come indicato nel D.Lgs. 20/07, come integrato dal DM 4 agosto 2011.

$$E_{CHP\ tot} = \sum_{i=1}^n (E_{CHP})_i$$

Il GSE, ai fini del mantenimento della qualifica SEU/SEESEU-B riconosciuta, **verifica il possesso dei requisiti di impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento** sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente.

2.6.6. Definizione di produttore

Il produttore deve essere **intestatario dell'officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione** (ove previste dalla normativa vigente). Qualora tale documentazione sia intestata a soggetti diversi rispetto a coloro che intendono presentare richiesta di qualifica al GSE (cfr. paragrafo 3.2), è necessario che tale documentazione, prima della richiesta di qualifica al GSE, sia intestata al/i soggetto/i che assumerà il ruolo di produttore. Si precisa che le autorizzazioni alla costruzione (ad esempio, SCIA, DIA etc.), avendo esaurito gli effetti, non devono essere necessariamente volturate.

Si precisa, pertanto, che le volture finalizzate a garantire l'unicità della titolarità dell'officina elettrica e delle autorizzazioni all'esercizio di ciascun impianto di produzione, al fine di conformarsi alla definizione di "produttore" di cui alla deliberazione 578/2013/R/eel, a parità di configurazione tecnica (presenza degli elementi costitutivi dell'ASSPC come descritti al paragrafo 2.4), sono compatibili con il mantenimento dei benefici previsti per i SEU e i SEESEU fin dal 1° gennaio 2014 (o dalla data di entrata in esercizio della configurazione qualora successiva).

Ai fini del mantenimento dei benefici previsti per i SEU e i SEESEU fin dal 1° gennaio 2014 (o dalla data di entrata in esercizio della configurazione qualora successiva), tali volture dovranno essere ottenute dall'ente competente entro il 2014.

Qualora tali richieste vengano ottenute dopo il 2014, i benefici potranno essere riconosciuti solo a decorrere dalla data di possesso del requisito di "produttore" di cui alla deliberazione 578/2013/R/eel, fermo restando il possesso dei restanti requisiti affinché il Sistema possa essere qualificato come SEU o SEESEU.

Si specifica, infine, che il Regolamento di Esercizio è sottoscritto anche dal produttore e, qualora necessario, si dovrà aggiornare il Regolamento secondo le tempistiche previste dal gestore di rete.

2.6.7. Data di entrata in esercizio di un ASSPC

La data di entrata in esercizio di un ASSPC (come definita al paragrafo 1.1.1.2), è la prima data in cui gli elementi costitutivi dell'ASSPC (e, quindi, almeno un impianto di produzione e un'UC) risultano connessi tra loro (tramite un collegamento privato) e connessi alla rete pubblica.

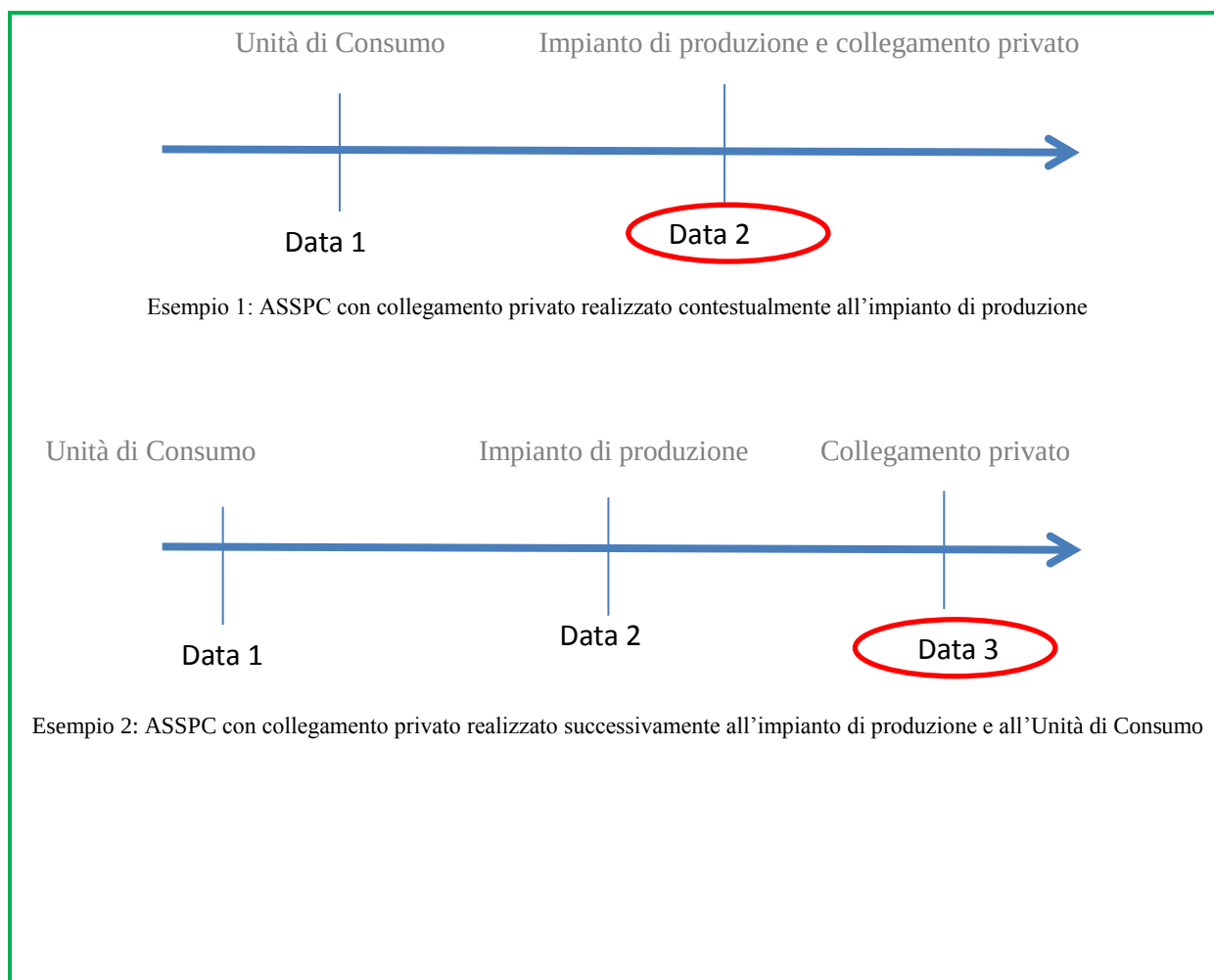
Possono pertanto presentarsi **tre casi**:

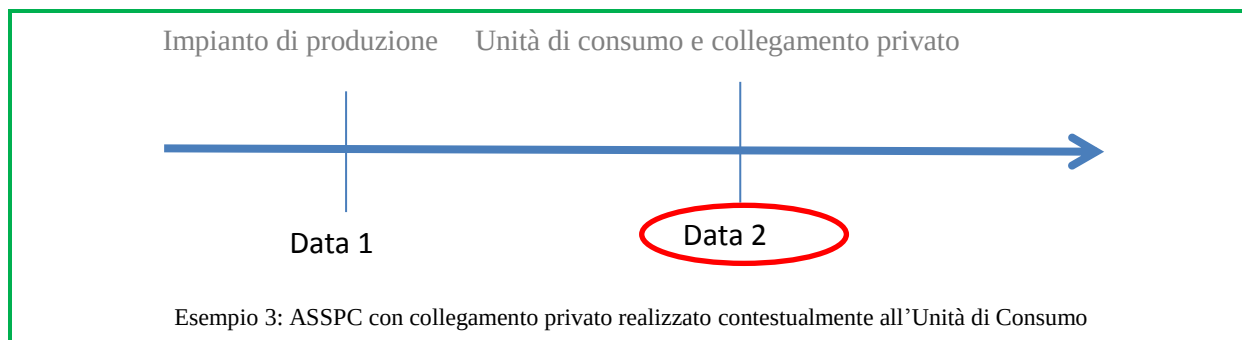
1. in una fase preliminare viene attivata una **fornitura in prelievo** (entrata in esercizio dell'UC) e, successivamente, entra in esercizio **un impianto di produzione collegato**

al medesimo punto di connessione della UC. In questo caso la data di entrata in esercizio dell'ASSPC coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto;

2. in una fase preliminare viene attivata una **fornitura in prelievo** e, successivamente, entra in esercizio **un impianto di produzione collegato ad un punto di connessione diverso da quello dell'UC o viceversa**. Viene poi realizzato un collegamento privato tra l'UC e l'impianto di produzione (con eventuale dismissione di uno dei due punti di connessione preesistenti). In questo caso la data di entrata in esercizio dell'ASSPC coincide con la data di entrata in esercizio del collegamento privato;
3. in una fase preliminare **entra in esercizio un impianto di produzione** e, successivamente, viene attivata una **fornitura in prelievo** (entrata in esercizio dell'UC) sul medesimo punto di connessione dell'impianto. In questo caso la data di entrata in esercizio dell'ASSPC coincide con la data di entrata in esercizio dell'UC.

Negli esempi di seguito riportati è stata evidenziata in rosso **la data di entrata in esercizio dell'ASSPC** in relazione ai tre casi sopra descritti:





È opportuno specificare che per un ASSPC con connessione alla rete pubblica mediante un unico punto (unico POD) **l'attestazione dell'entrata in esercizio del collegamento privato è corrispondente:**

- alla **data di attivazione della fornitura di energia elettrica**, qualora lo stesso sia realizzato per connettere elettricamente l'UC ad un impianto di produzione già connesso alla rete elettrica;
- alla **data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione**, qualora lo stesso sia realizzato per alimentare un'UC già connessa alla rete elettrica.

Per configurazioni più complesse, ovvero con più punti di connessione alla rete elettrica tra loro interconnessi circuitualmente o nel caso in cui il Regolamento di Esercizio non faccia esplicito riferimento alla presenza di un collegamento privato, il Soggetto Referente è tenuto a presentare il certificato di collaudo del collegamento privato e la dichiarazione di conformità, ai sensi del DM 37/2008, resi dalla ditta esecutrice dei lavori e redatti da tecnico abilitato o il verbale redatto dall'Agenzia delle Dogane, nel caso di presenza di officina elettrica, fermo restando l'obbligo di aggiornare il Regolamento di Esercizio secondo le tempistiche previste dal gestore di rete.

2.6.8. Configurazioni di un ASSPC

Ai fini dell'applicazione delle presenti Regole sono riportate le seguenti definizioni:

- *“configurazione dell'ASSPC”*: l'insieme delle caratteristiche (assetto) dell'ASSPC che determinano l'appartenenza del Sistema ad una delle categorie elencate nei paragrafi 2.1 e 2.3 (SEU, SESEU /A-B-C, ASE, ASAP);
- *“prima configurazione di un ASSPC”*: la configurazione del Sistema alla *data di entrata in esercizio dell'ASSPC*;
- *“configurazione di un ASSPC ad una data”*: è l'assetto dell'ASSPC a quella data. La configurazione di un ASSPC ad una data differisce dalla prima configurazione di un ASSPC qualora siano state apportate al Sistema delle modifiche che ne abbiano modificato l'assetto.

Tali variazioni d'assetto possono essere dovute, ad esempio, a:

- a) realizzazioni di potenziamenti e rifacimenti;
- b) installazioni o rimozioni di una o più UC;
- c) modifiche al punto di connessione;
- d) cambi di titolarità di uno o più impianti di produzione;
- e) cambi di titolarità del punto di connessione;
- f) modifiche del collegamento privato;
- g) modifiche della proprietà/disponibilità dell'area su cui è realizzato il Sistema;
- h) modifiche del combustibile autorizzato per l'alimentazione di un impianto dell'ASSPC;
- i) modifiche della proprietà/disponibilità dell'area su cui sono realizzate le UC;
- j) variazioni delle finalità produttiva di una delle unità immobiliari che compongono un'UC (nel solo caso l'UC sia costituita da più unità immobiliari);
- k) riattivazioni, integrali ricostruzioni, installazione di nuovi impianti di produzione o dismissione di impianti di produzione facenti parte dell'ASSPC;
- l) altro.

Si ricorda che per i sistemi SESEU gli interventi di cui alla lettera a) e k) devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto all'art. 26, commi 26.4 e 26.5 del TISSPC.

Inoltre gli interventi di cui alla lettera a) devono essere tali da soddisfare anche quanto previsto all'art. 26, comma 26.6 del TISSPC.

Spunto per la consultazione

S3. Si ritiene esaustivo l'elenco presentato dal GSE? Potrebbe essere necessario tracciare ulteriori modifiche dei sistemi SEU/SESEU?

2.6.9. Individuazione del Soggetto Referente dell'ASSPC

Ai fini del presente documento, si definisce Soggetto Referente il soggetto cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali, presenti all'interno di un ASSPC, mandato con rappresentanza ad interloquire con il GSE per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di qualifica e a compilare e sottoscrivere l'allegato tecnico presentato unitamente alla richiesta di qualifica.

I produttori, i clienti finali e il Soggetto Referente, ciascuno nei limiti delle proprie dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dei dati comunicati al GSE, rispondono degli eventuali illeciti commessi, con particolare riferimento alle fattispecie previste dall'art. 76 del medesimo Decreto.

In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il GSE procede all'annullamento della qualifica ASSPC riconosciuta.

Al Soggetto Referente saranno inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento di riconoscimento della qualifica di SEU o SESEU, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi al riconoscimento della qualifica.

Il Soggetto Referente dell'ASSPC può anche coincidere con un cliente finale o con un produttore presente nel Sistema per il quale si sta richiedendo la qualifica, fatto comunque salvo il necessario mandato con procura in tal senso.

Il Soggetto Referente compila e sottoscrive l'allegato tecnico presentato unitamente alla richiesta di qualifica.

3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA

3.1. Soggetti interessati e modalità di presentazione della richiesta di qualifica al GSE

Per poter usufruire dei benefici spettanti ai SEU e ai SESEU, i clienti finali e i produttori di un ASSPC **devono presentare al GSE**, direttamente o tramite un Soggetto Referente, **una richiesta di qualifica**.

L'art. 7, comma 7.1, lettera a), del TISSPC **esonera dall'obbligo sopracitato i clienti finali e i produttori presenti all'interno di un ASSPC rientrante nella casistica illustrata nel paragrafo successivo**.

La richiesta di qualifica di un SEU/SESEU (A-B-C) può essere trasmessa al GSE **solo per i Sistemi già in esercizio alla data di presentazione della stessa**.

3.1.1. ASSPC entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2014 che usufruivano del Servizio di Scambio sul Posto alla medesima data

Per gli ASSPC entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2014 che usufruivano del servizio di Scambio sul Posto alla medesima data, **non è necessario presentare alcuna richiesta di qualifica**.

Il **GSE**, infatti, sulla base di quanto previsto all'art. 7, comma 7.1, lettera a), del TISSPC, **procederà automaticamente a classificare gli impianti di produzione in Scambio sul Posto e le UC ad essi associate come SESEU-B**.

Ulteriori dettagli in merito sono riportati nel paragrafo 4.4.

3.1.2. ASSPC che non usufruivano del Servizio di Scambio sul Posto al 1° gennaio 2014

I clienti finali e i produttori di un ASSPC che, al 1° gennaio 2014, non usufruivano del servizio di Scambio sul Posto sono tenuti a inviare, anche tramite il Soggetto Referente, **la richiesta di qualifica al GSE:**

- **entro 90 giorni solari dalla data di operatività del Portale informatico del GSE** (così come comunicata sul sito internet del GSE stesso) nei casi in cui l'ASSPC, a seguito della sua entrata in esercizio o di modifiche successive, si è configurato per la prima volta come SEU/SESEU prima della data di apertura del Portale informatico;
- **entro 60 giorni solari dalla data in cui l'ASSPC si è configurato per la prima volta come SEU/SESEU**, qualora tale data sia successiva a quella di apertura del Portale informatico.

La richiesta di qualifica va inviata tramite il Portale informatico predisposto dal GSE secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2.

Il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di qualifica e il suo rilascio comportano il riconoscimento dei benefici tariffari previsti a partire:

- **dal 1° gennaio 2014** per un sistema qualificato come SEU-SESEU, qualora il Sistema fosse già in possesso, prima di quella data, di tutti i requisiti previsti per i SEU/SESEU;
- **dalla data in cui il sistema si è configurato per la prima volta come SEU-SESEU**, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2013.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della richiesta comporta **il riconoscimento dei benefici previsti dal TISPC**, ove spettanti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE.

La data di decorrenza dei benefici è individuata, dunque, in funzione della data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SESEU e della data di invio della richiesta di qualifica, secondo lo schema riassuntivo riportato nella tabella sottostante.

Si specifica che nel caso di configurazioni caratterizzate dalla presenza di più impianti di produzione e/o unità di consumo e tali da non rispettare nel loro insieme i requisiti per ottenere la qualifica di SEU o SESEU /A-B-C, il Soggetto Referente può presentare al GSE la richiesta di qualifica anche per una parte della configurazione esistente, prevedendo che gli elementi esclusi (impianti di produzione e/o unità di consumo) siano considerati come utenze della rete pubblica.

Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 2.4 e alle FAQ n° 8 e 9 pubblicate dall'AEEGSI (http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tispc_faq.htm).

Nei casi in cui l'individuazione di tale sottoinsieme sia effettuata nel corso del 2014, la data di decorrenza dei benefici previsti per i SEU e SEESEU /A-B-C è individuata a decorrere dal 1° gennaio 2014 (o dalla data di entrata in esercizio della configurazione qualora successiva), fermo restando il rispetto dei restanti requisiti per essere qualificati come SEU o SEESEU /A-B-C e delle tempistiche per la presentazione della richiesta di qualifica al GSE.

Si specifica inoltre che anche nei casi di ricodifica delle UC effettuate nel corso del 2014, per conformarsi alla definizione di UC di cui al TISSCP, e in attuazione anche di quanto previsto dall'art. 23 del TISSPC (si veda paragrafo 2.6.1), i benefici previsti per i SEU e i SEESEU /A-B-C sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (o dalla data di entrata in esercizio del Sistema qualora successiva), fermo restando il rispetto dei restanti requisiti per essere qualificati come SEU o SEESEU /A-B-C e le tempistiche per presentare la richiesta di qualifica al GSE.

Data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU	Data di invio della richiesta	Data da cui decorrono i benefici della qualifica (*)
Prima del 1° gennaio 2014	Entro 90 giorni dall'apertura del Portale informatico	1° gennaio 2014
	Oltre 90 giorni dall'apertura del Portale informatico	Primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta
Tra il 1° gennaio 2014 e la data di apertura del Portale informatico	Entro 90 giorni dall'apertura del Portale informatico	Data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU
	Oltre 90 giorni dall'apertura del Portale informatico	Primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta
Dopo l'apertura del Portale informatico	Entro 60 giorni dalla data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU	Data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU
	Oltre 60 giorni dalla data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU	Primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta

(*) fatta eccezione per quanto evidenziato nel paragrafo 2.6.4 e nelle eccezioni di cui al presente paragrafo.

3.1.3.Regole di presentazione della richiesta di qualifica

Le configurazioni del Sistema da comunicare al GSE all'atto della richiesta di qualifica SEU/SEESEU, da parte del/degli avente/i diritto (eventualmente tramite il Soggetto Referente, come definito al paragrafo 2.6.9) sono:

- la prima configurazione dell'ASSPC, se il Sistema è entrato in esercizio dopo il 1° gennaio 2014 oppure la configurazione dell'ASSPC al 1° gennaio 2014, se il Sistema è entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2014;
- tutte le configurazioni dell'ASSPC successive a quella di cui sopra (cfr. paragrafo 2.6.8).

Si precisa che nel caso di Sistemi entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2014 che richiedono la qualifica SEESEU (A-B-C), il Soggetto Referente dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare i “vincoli di data” (si veda paragrafo 2.1) per l’ottenimento della qualifica richiesta, fermo restando che verrà analizzata dal GSE la configurazione del Sistema al 1° gennaio 2014 ai fini del rispetto dei requisiti sottostante la qualifica.

Qualora tali modifiche comportino un cambio di configurazione da cui potrebbe conseguire un passaggio di categoria dell'ASSPC (ad esempio, da SEESEU-A a SEESEU-B), verrà anche comunicata la fine decorrenza della qualifica per ciascun tipo di categoria precedente all’ultima riconosciuta.

Il GSE, a seguito dell’attività di qualifica, comunicherà al Soggetto Referente, in caso di esito positivo, la data dalla quale l’ASSPC è qualificato come SEU o SEESEU e la data di inizio decorrenza della qualifica e, quindi, dei benefici ad essa correlati, tenendo conto di tutte le modifiche apportate al Sistema di cui sopra.

Si precisa che nel caso dei SEESEU-C, la qualifica ha efficacia fino al 31 dicembre 2015³, secondo quanto previsto all’art. 26, comma 26.1, del TISSPC.

Per i SEESEU-C che vorranno avvalersi di quanto previsto dall’art. 26, comma 26.1, del TISSPC al fine di essere ricompresi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei SEESEU-B è necessario presentare al GSE apposita istanza entro il 31 luglio 2015 secondo le modalità e condizioni definite dal GSE e che saranno rese disponibili da quest’ultimo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per i sistemi SEU e SEESEU-B in un cui uno o più impianti di produzione non alimentati da fonti rinnovabili siano operanti in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR) la qualifica ha valore annuale e **viene rinnovata in base all’effettiva verifica del funzionamento in regime di CAR** come descritto in seguito.

Il Soggetto Referente è tenuto poi a dare evidenza al GSE delle **modifiche apportate** all’ASSPC successivamente alla data di presentazione della richiesta di qualifica al GSE, secondo le modalità previste nel Capitolo 5.

Si riportano di seguito alcuni esempi di possibili configurazioni dell’ASSPC.

³ Fatta eccezione per i SEESEU-C, in possesso dei requisiti necessari al passaggio alla categoria SEESEU-B.

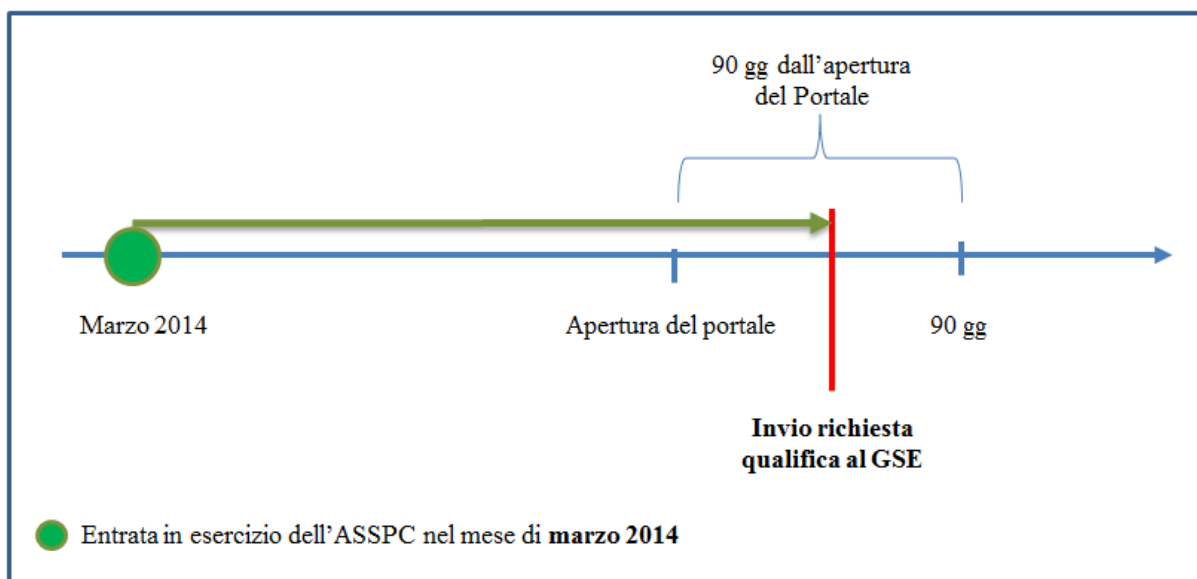


Figura 2: ASSPC entrato in esercizio nel 2014 che non ha effettuato modifiche prima della presentazione della richiesta di qualifica

Nel caso riportato in figura 2 il Soggetto Referente è tenuto a presentare la richiesta di qualifica comunicando la configurazione assunta dal Sistema nel mese di marzo del 2014 (data in cui il Sistema è entrato in esercizio).

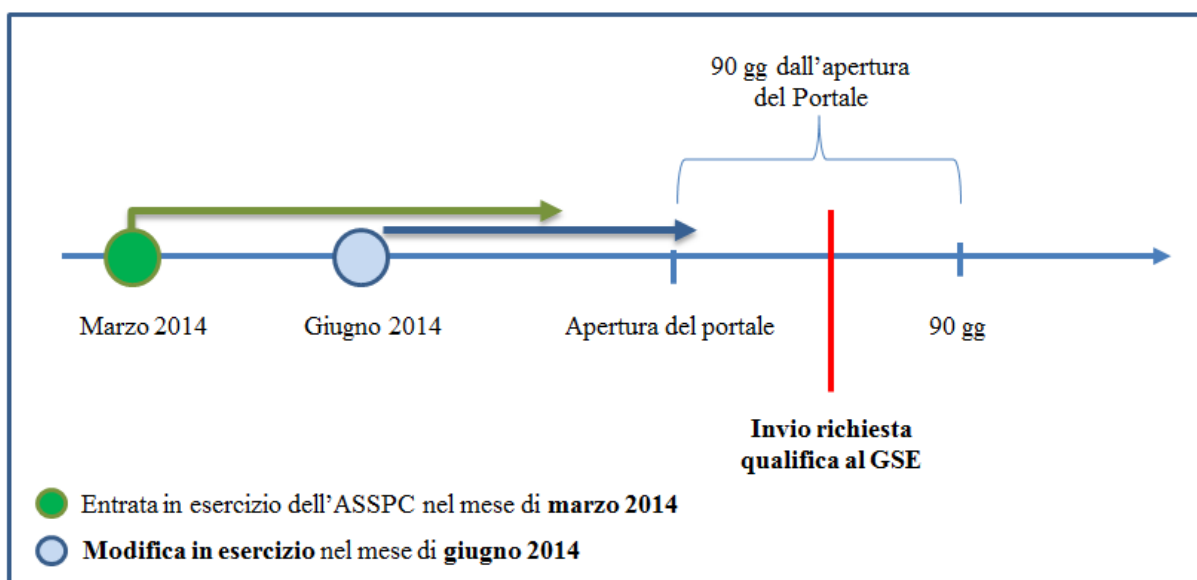


Figura 3: ASSPC entrato in esercizio nel 2014 che ha effettuato una modifica in esercizio prima della presentazione della richiesta di qualifica

Nel caso riportato in figura 3 il Soggetto Referente è tenuto a presentare richiesta di qualifica comunicando la configurazione assunta dal Sistema nel mese di marzo del 2014 (data in cui il Sistema è entrato in esercizio) dando, inoltre, evidenza delle variazioni effettuate prima dell'invio della richiesta (in tal caso il Soggetto Referente deve comunicare anche la configurazione assunta dal Sistema nel mese di giugno del 2014).

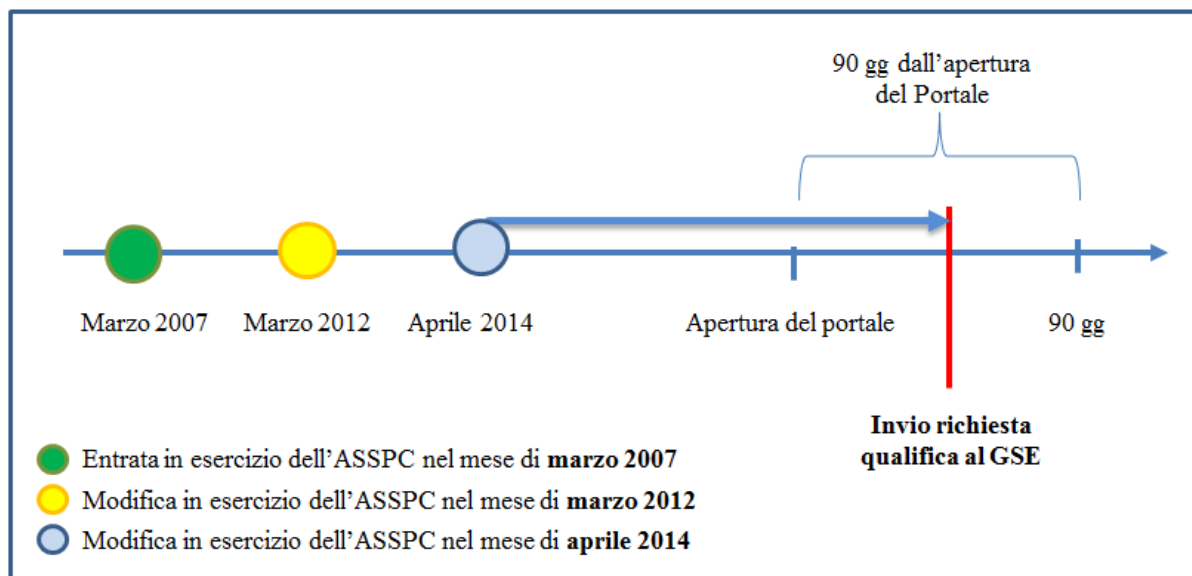


Figura 4: ASSPC entrato in esercizio nel 2007 che ha effettuato modifiche in esercizio prima della presentazione della richiesta di qualifica nel 2012 e nel 2014

Nel caso riportato in figura 4, il Soggetto Referente è tenuto a presentare richiesta di qualifica comunicando la configurazione assunta dal Sistema il 1° gennaio 2014 (nella figura 4 coincide con la configurazione del mese di marzo del 2012), dando, inoltre, evidenza delle variazioni effettuate sul Sistema prima dell'invio della richiesta (in tal caso il Soggetto Referente deve comunicare anche la configurazione assunta dal Sistema nel mese di aprile del 2014).

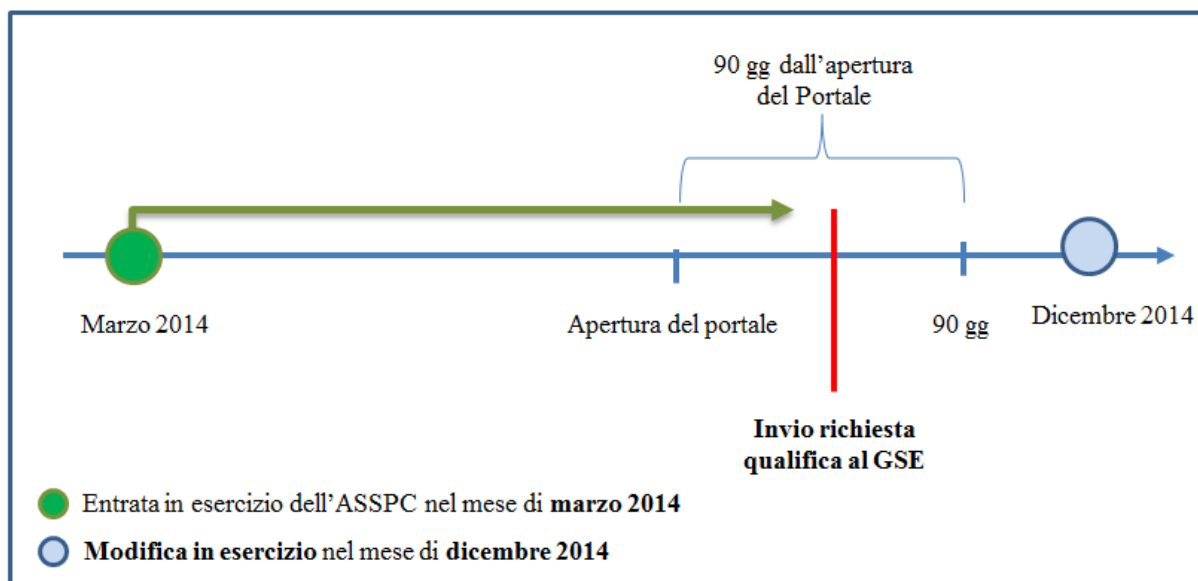


Figura 5: ASSPC entrato in esercizio nel 2014 che ha effettuato modifiche in esercizio dopo la presentazione della richiesta di qualifica

Nel caso riportato in figura 5 il Soggetto Referente è tenuto a presentare richiesta di qualifica comunicando la configurazione del Sistema nel mese di marzo del 2014. Successivamente alla ricezione dell'esito di qualifica ottenuto dal GSE, il Soggetto Referente dovrà comunicare, secondo le modalità previste nel Capitolo 5, le variazioni effettuate sul Sistema (ovvero la configurazione assunta del Sistema nel mese di dicembre 2014).

3.2. Modalità di presentazione della richiesta di qualifica di SEU o SEESEU (nel caso di ASSPC che non usufruivano del servizio di Scambio sul Posto al 1° gennaio 2014)

L'invio della richiesta di qualifica di SEU o SEESEU da parte dei clienti finali e dei produttori implica **l'integrale conoscenza e l'accettazione delle presenti Regole** e del **quadro normativo** di riferimento, definito dalle Delibere dell'Autorità 578/2013/R/eel e 426/2014/R/eel e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

La richiesta di qualifica **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, mediante il **Portale informatico predisposto dal GSE** e accessibile all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

Ciascuna istanza presentata al GSE deve riguardare un unico ASSPC. Inoltre, si evidenzia che la qualifica di SEU o SEESEU-B per un ASSPC in cui è presente almeno un impianto di produzione non alimentato a fonte rinnovabile e in assetto cogenerativo è **subordinata al riconoscimento annuale della Cogenerazione ad Alto Rendimento** (vedi paragrafi 3.2.2.2 e 3.2.3.2).

La presentazione della richiesta di qualifica di SEU o SESEU presuppone la **corretta registrazione su GAUDÌ degli impianti di produzione e del/dei relativo produttore/i** facente/i parte dell'ASSPC e il **conseguente rilascio del codice CENSIMP** e del codice richiesta.

Si evidenzia che le **richieste di qualifica inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi** - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax - **non saranno tenute in considerazione.**

Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad **effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Soggetto Referente** e ulteriori informazioni:

- a) i dati degli impianti di produzione facenti parte dell'ASSPC contenuti in GAUDÌ;
- b) i dati relativi ai clienti finali, alle UC e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici;
- c) i dati catastali.

Spetta, dunque, al Soggetto Referente verificare e aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDÌ, nonché presso le imprese distributrici, prima di procedere alla presentazione della richiesta di qualifica. Qualora dovessero emergere eventuali incongruenze tra i dati di cui sopra, il GSE procederà, a seconda dei casi, a **sospendere l'iter di qualifica e/o comunque richiedere al Soggetto Referente l'allineamento delle informazioni.**

3.2.1. Registrazione al Portale

Ai fini della presentazione della richiesta di qualifica, l'utente (cliente finale, produttore e Soggetto Referente) è **tenuto preliminarmente a registrarsi sul Portale informatico**, secondo le modalità riportate nello specifico manuale d'uso, consultabile attraverso il link disponibile all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

In particolare, **l'utente dovrà:**

- **compilare i dati anagrafici relativi al “Soggetto Referente”, “Cliente/i finale/i”, “Produttore/i”.** I dati anagrafici richiesti comprendono anche la ragione sociale nel caso di aziende, la Partita IVA e/o il codice fiscale, l'indirizzo e l'indirizzo e-mail;
- **compilare i dati anagrafici relativi al soggetto** (utente dell'applicazione) deputato a interagire con le applicazioni informatiche del GSE.

La registrazione sul Portale informatico del GSE consente l'**accesso alle applicazioni web del GSE** e deve essere effettuata solo da coloro che non siano già accreditati sul Portale informatico.

A registrazione avvenuta, si attivano le seguenti fasi:

- **sono inviate sulla casella di posta elettronica** dell'Utente dell'applicazione **la User ID e la Password** necessarie ad accedere al sistema informatico;
- il sistema rilascia all'utente che si è registrato **le credenziali personali di accesso** (User ID e Password), nonché **un codice identificativo** univoco del Soggetto Referente, Cliente Finale, Produttore, da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti autorizzati ad operare materialmente sul Portale informatico;
- le **credenziali di accesso e il codice identificativo univoco sono personali** e non devono essere cedute a terzi;
- il Soggetto Referente, il Cliente Finale, il Produttore e gli utenti dell'applicazione **sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco** così ottenuti con la massima diligenza, tutelando la riservatezza dei dati, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi;
- il Soggetto Referente, il Cliente Finale, il Produttore e gli utenti dell'applicazione, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Referente, **esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti eventualmente arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali** e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole. Saranno tenuti, inoltre, a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse subentrare a seguito di tali eventi;
- utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione, l'Utente dell'applicazione dovrà procedere preliminarmente, tramite la funzione "**Sottoscrivi applicazione**", all'abilitazione all'applicazione SEU.

3.2.2. Richiesta di qualifica SEU

Al fine di presentare la richiesta di qualifica SEU, il cliente finale, il produttore o il Soggetto Referente sono tenuti a **operare esclusivamente tramite l'applicazione SEU descritta** al paragrafo 3.2.1, disponibile sul sito internet del GSE.

In particolare, **tali soggetti dovranno:**

- indicare la specifica categoria di ASSPC (SEU) per la quale si richiede la qualifica;
- indicare gli impianti di produzione facenti parte dell'ASSPC (inserimento delle coppie codice CENSIMP e Codice richiesta dell'impianto).

Utilizzando il Codice CENSIMP ed il relativo Codice Richiesta, il Portale informatico recupera i dati relativi all’Impianto e alle UP dal sistema GAUDÌ di Terna e li propone all’utente;

- inserire le informazioni relative all’UC (quali, ad esempio: potenza contrattuale fornitura, numero utenza, data di attivazione, localizzazione, riferimenti catastali) facente parte del Sistema ASSPC;
- indicare il POD principale del Sistema e tutti gli eventuali POD secondari dell’ASSPC, ivi inclusi i POD di emergenza contro il rischio di morosità e i POD virtuali (POD relativi ad impianti di produzione o consumo di terzi connessi alla rete pubblica tramite le linee private del Sistema, di cui all’art.26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i.. Per quanto riguarda le UC (l’UC facente parte del SEU e le eventuali UC di terzi di cui al comma 26.2 del TISSPC), il Soggetto Referente dovrà procedere all’inserimento sul Portale informatico di tutti i dati richiesti con la relativa associazione POD-UC;
- indicare la data di entrata in esercizio del SEU (in linea con le precisazioni riportate al precedente paragrafo 2.6.7);
- indicare l’eventuale presenza di impianti di produzione o UC di terzi connessi alla rete pubblica tramite le linee private del Sistema, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i.;
- indicare la potenza attiva nominale del SEU, come definita nel paragrafo 2.6.2 (si precisa che tale potenza sarà automaticamente confrontata con quella risultante da GAUDÌ e la richiesta potrà essere inoltrata al GSE solo nel caso di coincidenza tra i due valori. Nel caso di incoerenza tra i due dati, il Soggetto Referente dovrà provvedere alla modifica dei dati su GAUDÌ).
- indicare la data ultima di avvio dell’iter autorizzativo (in linea con le precisazioni riportate al paragrafo 2.6.3);
- indicare la data ultima di inizio dei lavori di realizzazione (in linea con le precisazioni riportate al paragrafo 2.6.3);
- indicare la data ultima di conseguimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente (in accordo con le precisazioni riportate al paragrafo 2.6.3);
- inserire le informazioni relative alla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (se si è in presenza di tale casistica, il sistema prevede l’inserimento di eventuali codici unità utili ai fini dell’individuazione dell’impianto nelle anagrafiche della cogenerazione);
- inserire informazioni in merito al codice identificativo delle eventuali convenzioni in essere o risolte con il GSE (ad esempio, RID, SSP, CE, TO, CV, CAR etc.). Si specifica che per i Certificati Verdi il SR dovrà inserire il codice della qualifica IAFR;

- accedere alla sezione “Allegati” per il caricamento della documentazione richiesta, descritta nel paragrafo 3.2.2.1;
- stampare la richiesta di qualifica e l’Allegato Tecnico del SEU, generati automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti e, a seguito della verifica della correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, sottoscriverla e caricarla in formato digitale sul Portale informatico, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori (il facsimile della richiesta di qualifica, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato in Allegato);
- inviare al GSE la richiesta di qualifica del Sistema, dopo aver completato le operazioni descritte in precedenza, attraverso l’apposita funzionalità di invio.

Una sintesi dei dati richiesti è presente nell’appendice 2.

Si evidenzia che:

il **Portale informatico non consente la modifica dei dati degli impianti e delle UP provenienti da GAUDI**. Pertanto, qualora l’utente dovesse riscontrare eventuali incongruenze nei dati visualizzati dal Portale informatico, dovrà **provvedere alla relativa modifica su GAUDI**, prima di inviare la richiesta di qualifica.

Si precisa, infine, che le modifiche e gli aggiornamenti dei dati sul sistema GAUDI, saranno **acquisite dai sistemi GSE a partire dal giorno successivo alla data di validazione delle informazioni** da parte del gestore di rete.

3.2.2.1. Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica SEU

La richiesta di qualifica deve essere effettuata secondo le disposizioni del TISSPC e delle presenti Regole.

In particolare, il cliente finale e il produttore, anche tramite il Soggetto Referente, devono **inviare al GSE i seguenti dati e documenti**:

1. richiesta di qualifica del SEU presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti (modello riportato negli allegati 3 e 4);
2. eventuale Nomina del Soggetto Referente da parte del produttore e del cliente finale ai fini della gestione tecnica e amministrativa della richiesta presentata, accettata dallo

stesso Soggetto Referente e sottoscritta da tutte le Parti (modello riportato nell'allegato 2);

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori;
4. Allegato Tecnico, a firma del Soggetto Referente, contenente la caratterizzazione di tutti gli impianti di produzione, le relative sezioni e gruppi di generazione e relative Unità di Produzione, come censite in GAUDÌ, dell'UC presente all'interno del SEU e del collegamento privato, generato automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti (modello riportato nell'allegato 5);
5. relazione tecnica descrittiva del Sistema per cui si richiede la qualifica riportante le informazioni relative alla Ragione Sociale del produttore, del cliente finale, dei dati catastali riguardanti le unità immobiliari che compongono l'UC, alle UP, ovvero alle aree su cui insiste complessivamente il Sistema. La relazione dovrà riportare le informazioni in merito al prodotto finale e/o servizio realizzato nel sito produttivo, dovranno essere anche rappresentati le eventuali UC e/o gli impianti di produzione e/o i collegamenti privati che, pur insistendo sulle stesse particelle catastali, non fanno parte dell'ASSPC oggetto di qualifica. La relazione deve essere corredata del layout della planimetria catastale del sito comprensivo dell'ubicazione del/degli impianto/i di generazione, dell'UC, del collegamento privato e dell'impianto di utenza per la connessione. Nella relazione, inoltre, dovranno essere rappresentati tutti i punti di connessione (primari e secondari) con la rete di trasmissione e dovranno essere riportate eventuali indicazioni in merito alla mancanza dei contratti di fornitura di eventuali POD secondari. Si evidenzia, inoltre, che la relazione descrittiva deve far emergere anche eventuali UC e/o impianti di produzione non rientranti nel Sistema SEU per il quale si richiede la qualifica, ma ad esso collegati. Qualora siano avvenute delle modifiche della/e configurazione/i di cui al paragrafo 2.6.8, la relazione descrittiva dovrà riportare tutte le modifiche intervenute;
6. schema elettrico unifilare completo del Sistema rappresentativo di tutti gli impianti di produzione, le UC, le linee elettriche e tutti i punti di connessione alla rete elettrica di distribuzione/trasmissione.

In particolare, lo schema unifilare deve riportare specifiche indicazioni in merito:

- a. ai gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b. all'UC di energia elettrica;
- c. al posizionamento dei contatori dell'energia elettrica prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di trasmissione/distribuzione;
- d. al punto di collegamento alla rete indicando, nel dettaglio, gli organi di manovra e protezione presenti, nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi; gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS);
- e. eventuali altri elementi esterni al SEU, ma ad esso connessi;

7. copia del Regolamento di Esercizio del/degli impianto/i del Sistema aggiornato e rilasciato dal gestore di rete e del verbale redatto dall'Agenzia delle Dogane in caso di presenza di un'Officina elettrica. Inoltre, per Sistemi in cui l'ultimo elemento ad essere realizzato è il collegamento privato, certificato di collaudo del collegamento tra impianti di produzione di energia elettrica e UC e dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 eseguito dalla ditta esecutrice dei lavori e redatto da tecnico abilitato;
8. copia di una bolletta dell'energia elettrica relativa alla configurazione per la quale si richiede la qualifica associata al/ai POD dell'ASSPC;
9. documentazione che comprovi la piena disponibilità del cliente finale, dell'area su cui è realizzato il SEU (atto di diritto di superficie o di usufrutto, contratto di comodato d'uso o di locazione);
10. copia della licenza/e di officina elettrica utile per l'individuazione del produttore;
11. nei casi in cui vi siano eventuali UC e/o impianti di produzione non rientranti nell'ASSPC, ma ad esso collegati (art. 26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i.), la copia della convenzione di cui art. 26, comma 26.3, eventualmente sottoscritta, e altra eventuale documentazione idonea a certificare che gli algoritmi di misura siano tali da prevedere che le produzioni e/o i consumi ad esse riferiti vengano correttamente contabilizzate dal gestore di rete come immissioni e prelievi effettuati dalla rete pubblica.

3.2.2.2. Qualifica SEU con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore

In caso di impianto di produzione di energia elettrica non alimentato da fonti rinnovabili, fermi restando gli altri requisiti previsti per i SEU, è necessario che:

- l'impianto di produzione sopraindicato **sia classificato come impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento** ai fini del TISSPC e s.m.i.. A tale fine, sono valide le indicazioni riportate nel paragrafo 2.6.5 delle presenti Regole Applicative.
- sia inoltrata al GSE anche la **richiesta di riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione ad Alto Rendimento**, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 20/07, come integrato dal DM 4 agosto 2011, e dal DM 5 settembre 2011, secondo le modalità previste dal DM 5 settembre 2011.

Per tutti gli approfondimenti relativi al calcolo delle grandezze necessarie alla valutazione delle condizioni di alto rendimento e al calcolo degli incentivi è opportuno fare riferimento ai Decreti e alle "Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – rev. 2 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)" emanate

dal Ministero dello Sviluppo Economico e presenti nell'apposita sezione del sito internet del GSE.

Le **richieste di riconoscimento CAR** devono essere **inviare per via telematica** attraverso l'**applicazione web RICOGE** che consente di caricare tutti i dati e i documenti necessari all'invio dell'istanza. Il **Manuale Utente RICOGE**, volto a guidare gli operatori nelle fasi di compilazione e invio tramite l'applicazione web, è disponibile sull'apposita sezione del sito internet del GSE.

Unità di produzione combinata di energia elettrica e calore entrate in esercizio entro il 31 dicembre 2013

Le unità di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore entrate in esercizio **entro il 31 dicembre 2013** possono presentare richiesta CAR al GSE, tramite il Portale RICOGE. Si tratta di una richiesta di valutazione preliminare effettuata sulla base dei dati di progetto dell'impianto.

Nel caso in cui, per le suddette unità, non sia mai stata presentata una richiesta CAR al GSE, è possibile presentare **una richiesta di valutazione preliminare**, effettuata sulla base dei dati di progetto dell'impianto, limitatamente alla richiesta di qualifica di SEU, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 16.5, del TISPC e s.m.i., utilizzando la documentazione fornita nell'apposita sezione del sito internet del GSE e trasmettendo tutta la documentazione via PEC all'indirizzo info@pec.gse.it. (nell'oggetto della PEC deve essere inserita la dicitura "Invio documentazione CAR").

Qualora la valutazione preliminare CAR sia positiva, fermo restando l'esito dell'analisi degli altri requisiti sottostanti la qualifica di SEU, il GSE **rilascia la qualifica provvisoria di SEU**.

Tale **qualifica**, fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo 3.1.2, **è valida in relazione al periodo** intercorrente tra:

- la data più recente tra il 1° gennaio 2014 e la data di entrata in esercizio dell'ASSPC;
- e la data di presentazione della richiesta di qualifica al GSE.

nonché per il periodo tra la data di presentazione della richiesta di qualifica al GSE e il 31 dicembre 2014.

Unità di produzione combinata di energia elettrica e calore entrate in esercizio dopo il 31 dicembre 2013

Per tali impianti, in relazione agli anni successivi al 2014, deve essere presentata richiesta CAR a consuntivo al GSE, secondo le modalità previste dal DM 5 settembre 2011.

Le unità di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore entrate in esercizio in **data successiva al 31 dicembre 2013** devono presentare richiesta CAR al GSE, tramite il portale RICOGE. Si tratta di una richiesta di valutazione preliminare effettuata sulla base dei dati di progetto dell'impianto. La richiesta di valutazione preliminare va presentata nell'anno n per unità entrate in esercizio nell'anno n o non ancora in esercizio.

Nel caso non sia rispettata tale condizione, è possibile **presentare una richiesta di valutazione preliminare**, ovvero effettuata sulla base dei dati di progetto dell'impianto, limitatamente alla richiesta di qualifica di SEU, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 16.5, del TISSPC e s.m.i., utilizzando la documentazione fornita nell'apposita sezione del sito internet del GSE e inviando tutta la documentazione via PEC all'indirizzo info@pec.gse.it (nell'oggetto della PEC deve essere inserita la dicitura "Invio documentazione CAR").

Nel caso in cui la valutazione preliminare CAR sia positiva, fermo restando l'esito dell'analisi degli altri requisiti sottostanti la qualifica di SEU, il GSE **rilascia una qualifica provvisoria di SEU che:**

- per gli impianti entrati in esercizio nel primo semestre di ciascun anno n successivo al 2013 è valida relativamente all'anno n ;
- per gli impianti entrati in esercizio nel secondo semestre di ciascun anno n successivo al 2013 è valida relativamente sia all'anno n sia all'anno $n+1$;

Ogni anno successivo all'anno n di presentazione della richiesta di qualifica SEU e di riconoscimento CAR, deve essere presentata la richiesta di riconoscimento CAR al GSE entro il 31 marzo, relativamente alla produzione dell'anno precedente (richiesta a consuntivo), al fine di verificare il funzionamento dell'unità come cogenerativa ad alto rendimento. Sono fatte salve le casistiche per cui la qualifica provvisoria di SEU è valida anche per l'anno $n+1$.

Inoltre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TISSPC e s.m.i. , è necessario che sia verificata la seguente condizione:

$$E_{CHP\ tot} \geq 0.5 E_L$$

dove:

- E_L è l'energia elettrica lorda prodotta dall'impianto di cogenerazione (somma dell'energia elettrica lorda prodotta da tutti i gruppi costituenti l'impianto);
- $E_{CHP\ tot}$ è l'energia elettrica cogenerata dell'impianto di cogenerazione espressa come sommatoria dell' E_{CHP} dell' i -esima unità di cui è stata presentata richiesta e calcolata come indicato nel D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011.

$$E_{CHP\ tot} = \sum_{i=1}^n (E_{CHP})_i$$

Quanto sopra è necessario al fine di **poter classificare l'impianto di produzione come CAR all'interno dell'ASSPC**.

Nel caso di impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013, in relazione alla produzione dell'anno 2014, qualora la verifica a consuntivo sia negativa, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU precedentemente rilasciata.

Nel caso di impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2013, qualora la prima verifica a consuntivo sia negativa⁴, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU precedentemente rilasciata.

Qualora negli anni successivi di esercizio dell'ASSPC il riconoscimento CAR a consuntivo sia negativo, ovvero non sia soddisfatta la condizione $E_{CHP\ tot} \geq 0.5 E_L$, trova applicazione, per l'anno successivo all'anno cui si riferiscono i dati di esercizio su cui è stata effettuata verifica, quanto previsto all'art. 12, commi 12.8 e 12.9, del TISPC.

Di seguito sono sintetizzate le modalità previste per i singoli soggetti:

- per gli impianti entrati in esercizio **entro il 31 dicembre 2013** la validità della qualifica rilasciata nell'anno n è relativa esclusivamente all'anno n . Laddove nell'anno $n+1$, con riferimento ai dati di esercizio dell'anno n , non venga rispettato il requisito CAR, ovvero la condizione $E_{CHP\ tot} \geq 0.5 E_L$, viene meno sia la qualifica provvisoria di SEU relativa all'anno n , sia la qualifica SEU per l'anno $n+1$;
- per gli impianti entrati in esercizio **dopo il 31 dicembre 2013**:
 - nel caso di impianti entrati in esercizio **nel primo semestre** dell'anno n che presentano la richiesta di qualifica SEU nel medesimo anno n , il GSE rilascia la qualifica provvisoria di SEU per l'anno n usando la valutazione preliminare CAR. L'esito del riconoscimento CAR sui dati a consuntivo per l'anno n determina i seguenti effetti:
 - se positivo, si mantiene la qualifica provvisoria SEU e si ottiene la qualifica SEU per l'anno $n+1$;
 - se negativo, vengono meno sia la qualifica provvisoria SEU sia la qualifica SEU per l'anno $n+1$.
 - nel caso di impianti entrati in esercizio **nel secondo semestre** dell'anno n che presentano la richiesta di qualifica SEU nel medesimo anno n , il GSE rilascia la qualifica provvisoria di SEU per l'anno n , usando la valutazione preliminare

⁴ La verifica a consuntivo è riferita:

- ai dati di esercizio dell'anno n nel caso in cui l'impianto sia entrato in esercizio nel primo semestre dell'anno n ;
- ai dati di esercizio dell'anno $n+1$ nel caso in cui l'impianto è entrato in esercizio nel secondo semestre dell'anno n .

di CAR. La qualifica è valida per l'anno n e per l'anno $n+1$. Per l'anno $n+2$ il GSE verifica i dati a consuntivo dell'anno $n+1$.

L'esito del riconoscimento CAR sui dati a consuntivo per l'anno $n+1$ determina i seguenti effetti:

- se positivo, si mantiene la qualifica provvisoria SEU per gli anni n e $n+1$ e si ottiene la qualifica SEU per l'anno $n+2$;
- se negativo, vengono meno sia la qualifica SEU per gli anni n e $n+1$ sia la qualifica SEU per l'anno $n+2$.

3.2.3. Richiesta di qualifica SEESEU (A-B-C)

Al fine di **presentare la richiesta di qualifica SEESEU (A-B-C)**, il cliente finale, il produttore o il Soggetto Referente sono tenuti a operare **esclusivamente tramite l'applicazione descritta** al paragrafo 3.2.1, disponibile sul sito internet del GSE.

In particolare, tali soggetti dovranno:

- indicare la specifica categoria di ASSPC (SEESEU-A, SEESEU-B e SEESEU-C) per la quale si richiede la qualifica;
- indicare gli impianti di produzione facenti parte del SEESEU (A-B-C) (inserimento delle coppie codice CENSIMP e Codice richiesta dell'impianto). Utilizzando il Codice CENSIMP ed il relativo Codice Richiesta, il Portale informatico recupera i dati relativi all'Impianto e alle UP dal sistema GAUDÌ di Terna e li propone all'utente.;
- inserire le informazioni relative alle UC (quali, ad esempio: potenza contrattuale fornitura, numero utenza, data di prima attivazione, localizzazione, riferimenti catastali) facenti parte del Sistema;
- indicare il POD principale del Sistema SEESEU (A-B-C) e tutti gli eventuali POD secondari del Sistema - ivi inclusi: i POD di emergenza contro il rischio morosità e i POD virtuali (POD relativi ad impianti di produzione o consumo di terzi connessi alla rete pubblica tramite le linee private del Sistema, di cui art. 26, comma 26.2, del TISPC – nonché gli eventuali codici identificativi delle UC interne (ove presenti). Per quanto riguarda le UC (comprese le UC interne), il Soggetto Referente dovrà procedere all'inserimento sul Portale informatico di tutti i dati richiesti con la relativa associazione POD-UC;
- indicare la volontà di volersi avvalere di quanto previsto all'art. 26, comma 26.1, del TISPC, ai fini dell'ottenimento della qualifica di SEESEU-B a partire dal 1° gennaio 2016 (solo per SEESEU-C);
- indicare l'eventuale presenza di impianti di produzione o UC di terzi connessi alla rete pubblica per il tramite delle linee private del Sistema, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 26.2, del TISPC;

- indicare la data di entrata in esercizio del Sistema SEESEU (A-B-C), in linea con le precisazioni riportate al precedente paragrafo 2.6.7;
- indicare la potenza attiva nominale del SEESEU(A-B-C), come definita nel paragrafo 2.6.2 (si precisa che tale potenza sarà automaticamente confrontata con quella risultante da GAUDÌ e la richiesta potrà essere inoltrata al GSE soltanto nel caso di coincidenza tra i due valori. Nel caso di incoerenza tra i due dati, il Soggetto Referente dovrà provvedere alla modifica dei dati su GAUDÌ).
- la data di avvio dell'iter autorizzativo (in linea con le precisazioni riportate al precedente paragrafo 2.6.3);
- indicare la data di inizio lavori di realizzazione (in linea con le precisazioni riportate al precedente paragrafo 2.6.3);
- indicare la data di conseguimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente (in accordo con le precisazioni riportate al paragrafo 2.6.3);
- inserire informazioni in merito alla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (se si è in presenza di tale casistica, il Sistema prevede l'inserimento di eventuali codici unità, utili ai fini dell'individuazione dell'impianto nelle anagrafiche della cogenerazione);
- inserire informazioni in merito al codice identificativo delle eventuali convenzioni in essere o risolte con il GSE (ad esempio RID, SSP, CE, TO, CV, CAR etc). Si specifica che per i Certificati Verdi il SR dovrà inserire il codice della qualifica IAFR;
- accedere alla sezione "Allegati" per il caricamento della documentazione richiesta, descritta nel successivo paragrafo;
- stampare la Richiesta di Qualifica e l'Allegato Tecnico del SEESEU(A-B-C), generati automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Referente e, una volta verificata la correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, sottoscriverla e caricarla in formato digitale sul Portale informatico, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori (il fac-simile della richiesta di qualifica, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato in Allegato);
- inviare al GSE la richiesta di qualifica del sistema, dopo aver completato le operazioni descritte in precedenza, attraverso l'apposita funzionalità di invio.

Una sintesi dei dati richiesti è presente nell'appendice 2.

Il Portale informatico non consente la modifica dei dati degli impianti e delle UP provenienti da GAUDÌ. Pertanto, nel caso in cui l'utente verifichi incongruenze nei dati visualizzati dal Portale informatico, dovrà provvedere alla relativa modifica su GAUDÌ, prima di inviare la richiesta di qualifica.

Si evidenzia che le modifiche e gli aggiornamenti dei dati sul sistema GAUDÌ saranno acquisite dai sistemi GSE a partire dal giorno successivo alla data di validazione delle informazioni da parte del gestore di rete elettrica.

3.2.3.1. Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica SEESEU (A-B-C)

La richiesta di qualifica deve essere effettuata secondo le disposizioni del TISSPC, delle regole in oggetto e la Delibera 426/2014.

In particolare, **i clienti finali e i produttori**, anche tramite il Soggetto Referente, devono **inviare al GSE i seguenti dati e documenti**:

1. richiesta di qualifica del SEESEU (A-B-C) presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti (modello riportato negli allegati 3 e 4);
2. eventuale Nomina del Soggetto Referente, da parte del produttore e del cliente finale, ai fini della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta presentata, , accettata dallo stesso Soggetto Referente e sottoscritta dalle Parti (modello riportato nell'allegato 2);
3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori;
4. Allegato Tecnico, a firma del Soggetto Referente, contenente la caratterizzazione di tutti gli impianti di produzione, le relative sezioni e i gruppi di generazione e relative Unità di Produzione, come censite in GAUDÌ, delle UC presenti all'interno del SEESEU (A-B-C) e del collegamento privato, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti (modello riportato nell'allegato 5);
5. relazione Tecnica descrittiva del Sistema per cui si richiede la qualifica riportante informazioni in merito alla Ragione Sociale del produttore, del cliente finale, dei dati catastali relativi alle unità immobiliari che compongono le UC, alle UP, ovvero alle aree su cui insiste complessivamente il Sistema. La relazione dovrà riportare le informazioni in merito al prodotto finale e/o servizio realizzato nel sito produttivo. All'interno della stessa dovranno essere anche rappresentati le eventuali UC e/o impianti di produzione e/o collegamenti privati che, pur insistendo sulle stesse particelle catastali, non fanno parte dell'ASSPC oggetto di qualifica. La relazione deve essere corredata dal layout della planimetria catastale del sito comprensivo

dell'ubicazione del/degli impianto/i di generazione, dell'UC, del collegamento privato e dell'impianto di utenza per la connessione. Nella relazione, inoltre, dovranno essere rappresentati tutti i punti di connessione (primari e secondari) con la rete di trasmissione e dovranno essere riportate eventuali indicazioni in merito alla mancanza dei contratti di fornitura di eventuali POD secondari. Si evidenzia, inoltre, che la relazione descrittiva deve far emergere anche eventuali UC e/o impianti di produzione non rientranti nel Sistema per il quale si richiede la qualifica SEESEU, ma ad esso collegati. Qualora siano state apportate delle modifiche della/e configurazione/i di cui al paragrafo 2.6.8, la relazione descrittiva dovrà riportare tutte le modifiche intervenute;

6. schema elettrico unifilare completo del Sistema rappresentativo di tutti gli impianti di produzione, le UC, le linee elettriche e tutti i punti di connessione alla rete elettrica di distribuzione/trasmissione.

In particolare, lo schema unifilare deve riportare indicazioni in merito:

- a. ai gruppi di generazione dell'energia elettrica;
 - b. alle UC di energia elettrica;
 - c. al posizionamento dei contatori dell'energia elettrica prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di trasmissione/distribuzione;
 - d. al punto di collegamento alla rete indicando, nel dettaglio, gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi; gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS);
 - e. eventuali altri elementi esterni al SEESEU, ma ad esso connessi;
7. copia del Regolamento di Esercizio del/degli impianto/i del Sistema aggiornato (o in corso di aggiornamento) e rilasciato dal gestore di rete, eventuale verbale redatto dall'Agenzia delle Dogane nel caso di presenza di Officina elettrica; per i Sistemi in cui l'ultimo elemento ad essere realizzato è il collegamento privato, il certificato di collaudo del collegamento tra impianti di produzione di energia elettrica e UC e dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 eseguito dalla ditta esecutrice dei lavori e redatto da un tecnico abilitato;
 8. copia di una bolletta dell'energia elettrica relativa alla configurazione per la quale si richiede la qualifica associata al/ai POD del SEESEU(A-B-C);
 9. documentazione che comprovi la piena disponibilità dell'area del cliente finale, su cui è realizzato il SEESEU-B (atto di diritto di superficie o di usufrutto, contratto di comodato d'uso o di locazione) *(solo per i SEESEU-B)*;
 10. copia della licenza/e di officina elettrica per l'individuazione del produttore;
 11. verbali di installazione dei gruppi di misura dell'energia previsti dall'art. 23, comma 23.2, nei casi in cui siano presenti UC interne;

12. nel caso in cui vi siano eventuali UC e/o impianti di produzione non rientranti nell'ASSPC, ma ad esso collegati (art. 26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i.), una copia della convenzione di cui all'art. 26, comma 26.3, eventualmente sottoscritta, e altra eventuale documentazione idonea a certificare che gli algoritmi di misura siano tali da prevedere che la/e produzioni e/o i consumi ad esse riferiti vengano correttamente contabilizzate dal gestore di rete come immissioni e prelievi effettuati dalla rete pubblica.

3.2.3.2. Qualifica SEESEU-B con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore

Ai fini della qualifica SEESEU-B, al GSE deve essere inoltrata anche la richiesta di riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione ad Alto Rendimento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 20/07, come integrato dal DM 4 agosto 2011 e dal DM 5 settembre 2011, secondo le modalità previste dal DM 5 settembre 2011.

Per tutti gli approfondimenti relativi al calcolo delle grandezze necessarie alla valutazione delle condizioni di Alto Rendimento e al calcolo degli incentivi, si rimanda ai Decreti e alle “Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – rev. 2 – Cogenerazione ad Alto Rendimento(CAR)” emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico e presenti nell'apposita sezione del sito internet del GSE.

Le richieste di riconoscimento CAR devono essere **inviare per via telematica** attraverso l'applicazione web RICOGE che consente di caricare tutti i dati e i documenti necessari all'invio dell'istanza.

Il **Manuale Utente RICOGE**, finalizzato a guidare gli operatori nelle fasi di compilazione e invio tramite l'applicazione web, è disponibile nell'apposita sezione del sito internet del GSE.

Con riferimento agli anni 2014 e 2015, per le unità di impianti di cogenerazione per le quali non è mai stata presentata al GSE richiesta CAR (a preventivo o a consuntivo) è prevista la possibilità di presentare una richiesta di valutazione preliminare, effettuata sulla base dei dati di progetto dell'impianto, limitatamente alla richiesta di qualifica di SEU, secondo quanto previsto dall'art. 17 del TISSPC, utilizzando la documentazione fornita nell'apposita sezione del sito internet del GSE e trasmettendo tutta la documentazione via PEC all'indirizzo info@pec.gse.it. (nell'oggetto della PEC deve essere inserita la dicitura “Invio documentazione CAR”).

Nel caso in cui la valutazione preliminare CAR sia positiva, fermo restando l'esito dell'analisi degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica SEESEU-B, il GSE rilascia una qualifica provvisoria di SEESEU-B.

In relazione agli anni successivi al 2015, al GSE **deve essere presentata la richiesta CAR entro il 31 marzo di ogni anno**, al fine di verificare il funzionamento dell'unità in esercizio come cogenerativa ad alto rendimento e mantenere od ottenere la qualifica SEESEU-B.

Inoltre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TISSPC, è necessario che sia verificata la seguente condizione:

$$E_{CHP\ tot} \geq 0.5 E_L$$

dove:

- E_L è l'energia elettrica lorda prodotta dall'impianto di cogenerazione (somma dell'energia elettrica lorda prodotta da tutti i gruppi costituenti l'impianto);
- $E_{CHP\ tot}$ è l'energia elettrica cogenerata dell'impianto di cogenerazione espressa come sommatoria dell' E_{CHP} dell' i -esima unità di cui è stata presentata richiesta e calcolata, come indicato nel D.Lgs. 20/07, come integrato dal DM 4 agosto 2011.

$$E_{CHP\ tot} = \sum_{i=1}^n (E_{CHP})_i$$

Quanto sopra è necessario al fine di poter classificare l'impianto di produzione come CAR all'interno dell'ASSPC.

Qualora non venga ottenuto il riconoscimento CAR a consuntivo, ovvero non sia soddisfatta la condizione $E_{CHP\ tot} \geq 0.5 E_L$, per gli impianti che hanno già ottenuto la qualifica provvisoria di SEESEU-B, viene meno anche tale qualifica e trova applicazione, per il medesimo anno della verifica, quanto previsto dall'art. 12, commi 12.8 e 12.9, del TISSPC.

Di seguito sono **sintetizzate di seguito le principali procedure previste:**

- la qualifica provvisoria rilasciata nell'anno 2014 e/o 2015 è valida fino al 2015. Laddove, negli anni successivi, non venga rispettato il requisito CAR, ovvero la condizione $E_{CHP\ tot} \geq 0.5 E_L$, ciò non fa venir meno anche la qualifica provvisoria precedentemente rilasciata;
- agli impianti che richiedono la qualifica in relazione agli anni successivi al ~~dopo il~~ 2015 il GSE rilascia la qualifica di SEESEU-B per l'anno n usando la valutazione a consuntivo CAR dell'anno $n-1$. Qualora la valutazione a consuntivo CAR dell'anno $n-1$ sia negativa, il Sistema non è qualificato come SEESEU-B per l'anno n , e per il predetto anno n si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 12.8 e 12.9, del TISSPC.

3.2.4. Riepilogo documentazione per categoria di qualifica

La tabella riepilogativa sottostante elenca la documentazione richiesta per categoria di qualifica.

Documentazione richiesta	SEU	SEEU-A	SEEU-B	SEEU-C
Richiesta di qualifica dell'ASSPC	X	X	X	X
Nomina del Soggetto Referente, da parte del produttore e del cliente finale, che richiede la qualifica di SEU o SEEU	X	X	X	X
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori	X	X	X	X
Allegato Tecnico a firma del Soggetto Referente	X	X	X	X
Relazione descrittiva del sistema	X	X	X	X
Schema elettrico unifilare completo del Sistema	X	X	X	X
Copia del Regolamento di Esercizio dell'ASSPC	X	X	X	X
Copia di una bolletta dell'energia elettrica relativa al/ai POD del Sistema	X	X	X	X
Documentazione che comprovi la piena disponibilità dell'area su cui è realizzato il Sistema	X		X	

Documentazione richiesta	SEU	SEEU-A	SEEU-B	SEEU-C
Copia della licenza/e di officina elettrica per l'individuazione del produttore	X	X	X	X
Verbal di installazione dei gruppi misura		X	X	X
Convenzione di cui all'art. 26, comma 26.3, nei casi di UC e/o impianti di produzione non rientranti nell'ASSPC, ma ad esso collegati	X	X	X	X

Tabella 10: Documentazione richiesta per categoria di qualifica

Il Soggetto Referente dovrà, comunque, **conservare e rendere disponibili**, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, **tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di qualifica**.

Il **GSE** si riserva la facoltà di **richiedere** alle Amministrazioni Pubbliche competenti **eventuale ulteriore documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti** quali, ad esempio, titoli autorizzativi, piani regolatori, certificati di destinazione urbanistica etc.

Nei casi previsti e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'art. 99, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, **acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia**.

4. PROCEDIMENTO DI QUALIFICA DEI SEU o SEEU

Il procedimento di qualifica dei SEU e SEEU (A-B-C) si articola in:

- un **esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata** a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore nella fase dell'invio della domanda e di quanto previsto dal TISPC, dalla Delibera 426/2014/R/eel e dalle eventuali s.m.i.;
- l'individuazione della **pertinente categoria da riconoscere** e della **data di decorrenza** del beneficio;

- c) la comunicazione dell'**esito della qualifica al Soggetto Referente**;
- d) la comunicazione dell'**esito della qualifica a Terna**.

In merito alle richieste di qualifica di sistemi SEU/SEEU (A-B-C), il GSE **conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta**, al netto dei tempi imputabili ai clienti finali e ai produttori, al Soggetto Referente o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 183/2011, e alla sospensione dei termini del procedimento amministrativo, in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni.

Nel caso di richieste di qualifica per i sistemi SEU o SEEU-B in cui siano presenti impianti cogenerativi per i quali non è stata presentata la richiesta di riconoscimento CAR o per i quali l'istruttoria CAR non sia ancora conclusa alla data di richiesta di qualifica del SEU o SEEU-B, la **qualifica è subordinata al riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento** (il GSE conclude l'istruttoria CAR entro 120 giorni dalla data di richiesta di riconoscimento, al netto di eventuali preavvisi di rigetto e della valutazione delle relative osservazioni).

In tal caso, il termine per il riconoscimento della qualifica SEU o SEEU-B decorre dalla data di conclusione del procedimento per il riconoscimento CAR.

L'allegato 1 riporta lo schema di flusso del procedimento di qualifica.

4.1. Comunicazione dell'esito di valutazione al Soggetto Referente

Il GSE, completate le fasi a) e b) di cui sopra, **comunica al Soggetto Referente**:

1. la **categoria** cui il GSE, sulla base dell'attività di qualifica effettuata, ritiene appartenga l'ASSPC, precisando se coincide con quella richiesta;
2. le **informazioni e/o i documenti** da fornire al GSE ai fini del completamento del procedimento di qualifica (richiesta di integrazioni), qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta di qualifica risulti carente o incompleta rispetto a quanto previsto dal TISPC e dalle presenti Regole;
3. i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Il GSE, valutate le eventuali integrazioni/osservazioni pervenute nell'ambito della richiesta di integrazione, a seguito del preavviso di rigetto o decorso il termine concesso per la loro presentazione, **conclude il procedimento di qualifica comunicando al Soggetto Referente** in alternativa:

- il preavviso di rigetto, nel caso in cui non pervengano le integrazioni richieste o la documentazione risulti essere ancora incompleta;

- il mancato riconoscimento (diniego) della qualifica per carenza dei requisiti di SEU o SEESEU (A-B-C);
- il riconoscimento della qualifica (accoglimento) e il conseguente accesso ai benefici previsti per i SEU, SEESEU-A, SEESEU-B e SEESEU-C.

Il provvedimento di accoglimento della richiesta è inviato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella richiesta di qualifica o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recante:

- la categoria di Sistema riconosciuto;
- la decorrenza;
- il periodo di validità della qualifica riconosciuta nel caso in cui all'interno del Sistema siano presenti impianti in assetto CAR o, nel caso di riconoscimento della qualifica SEESEU-C;
- il periodo di validità della qualifica per Sistemi con modifiche realizzate rispetto alla prima configurazione ed avvenute prima dell'invio della richiesta che hanno comportato una variazione della categoria di appartenenza o della perdita del beneficio;
- caratteristiche tecniche degli elementi del Sistema SEU/SEESEU (potenza, POD etc.).

4.2. Richiesta di integrazione documentale

Nel caso in cui la richiesta di qualifica non sia corredata dai necessari documenti o rechi informazioni incomplete, il **GSE può inviare una richiesta di integrazioni**.

Il Soggetto Referente è tenuto a inviare l'integrazione richiesta **entro 30 giorni dal ricevimento della predetta richiesta**. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine di 90 giorni - concesso al GSE per concludere il procedimento di qualifica - che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Soggetto Referente non invii le integrazioni richieste, il GSE, laddove ne ricorrano i presupposti, comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

È, altresì, facoltà del GSE sospendere i termini del procedimento amministrativo al fine di acquisire informazioni ed elementi utili in possesso di altre Amministrazioni, ivi inclusa l'Autorità.

4.3. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di qualifica e provvedimento conclusivo del procedimento

Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dal TISPC e/o qualora vi fossero motivi ostativi all'accoglimento della domanda di qualifica, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo, altresì, al Soggetto Referente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il termine di 90 giorni si intende interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento delle osservazioni o, in assenza, dalla scadenza del termine di 10 giorni.

Il provvedimento definitivo adottato dal GSE indicherà le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.

L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

4.4. Gestione delle qualifiche SEEU-B per gli ASSPC già in esercizio al 1° gennaio 2014 che usufruivano del servizio di Scambio Sul Posto alla medesima data

Nel caso di un ASSPC già in esercizio al 1° gennaio 2014 che usufruiva del servizio di Scambio sul Posto al 1° gennaio 2014, il GSE **provvede**, in modo autonomo e automatico, senza alcuno intervento del produttore o del cliente finale, **a qualificare tale configurazione come SEEU-B.**

La qualifica è valida dal 1° gennaio 2014 e sarà comunicata ai gestori di rete e a GAUDÌ entro il 31 ottobre 2014.

Qualora il SEEU-B non si avvalga più del servizio di Scambio sul Posto, la qualifica ottenuta resterà valida, a meno di modifiche alla configurazione del Sistema che andranno comunicate al GSE, secondo quanto riportato nei paragrafi successivi.

5. MODIFICHE APPORTATE AD UN ASSPC SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI QUALIFICA

Il Soggetto Referente è tenuto a comunicare al GSE, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul Portale informatico, tutte le eventuali modifiche apportate al Sistema in grado di determinare una variazione di configurazione (assetto) del SEU/SEEU (cfr. esempi riportati al paragrafo 3.1.3), **entro 60 giorni** dalla conclusione della modifica effettuata.

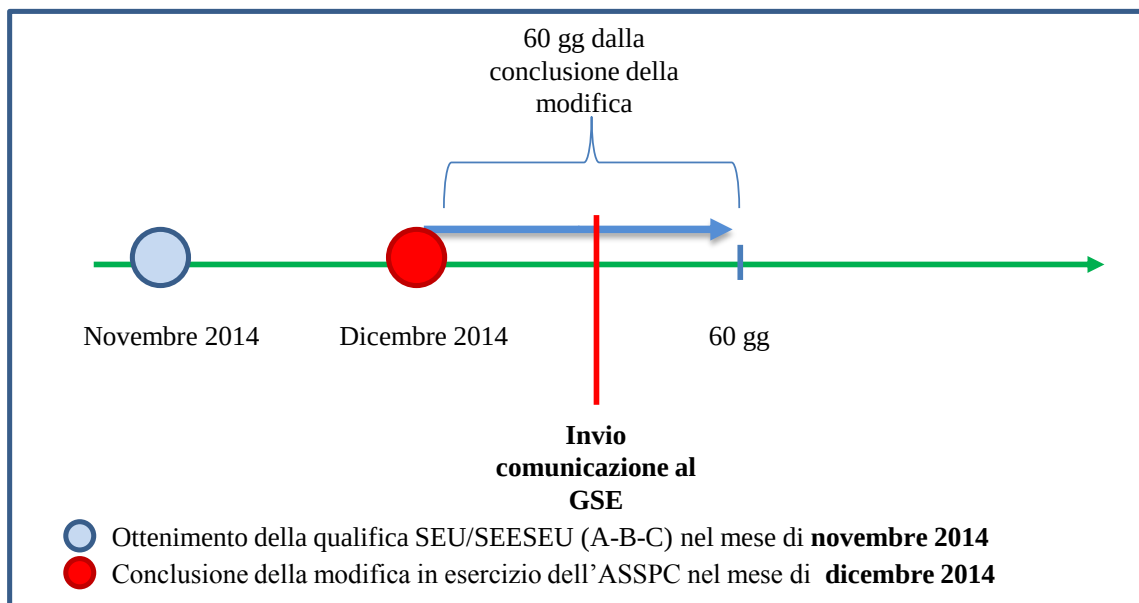


Figura 6: Tempistica per la comunicazione delle modifiche in esercizio

Qualora le modifiche al Sistema vengano apportate **durante la fase di qualificazione** del medesimo da parte del GSE, queste devono essere comunicate a valle della ricezione dell'esito della qualifica richiesta e, comunque, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.

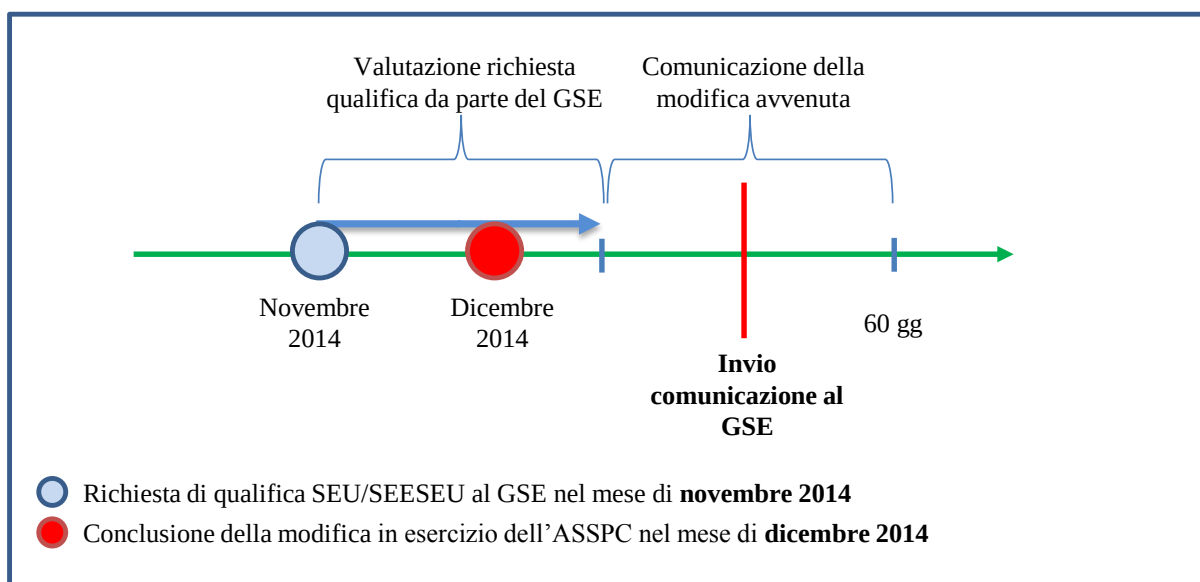


Figura 7: Tempistica per la comunicazione delle modifiche in esercizio

A seguito della ricezione della comunicazione relativa agli interventi di modifica effettuati, il GSE valuta se continuano a permanere i requisiti sottostanti la qualifica precedentemente riconosciuta.

Si ricorda che per i sistemi SEESEU gli interventi di potenziamento, rifacimento, riattivazione, integrale ricostruzione e installazione di nuovi impianti di produzione devono essere tali da rispettare quanto previsto all'art. 26, commi 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7, del TISPC.

Il processo di valutazione delle modifiche in esercizio si articola nelle **seguenti fasi**:

- analisi della documentazione pervenuta e verifica del mantenimento dei requisiti relativi alla qualifica precedentemente riconosciuta dal GSE;
- verifica dell'eventuale rispetto dei requisiti riguardanti le altre categorie di qualifica riconoscibili dal GSE;
- comunicazione dell'esito della valutazione conseguente alla comunicazione della modifica effettuata.

Entro 90 giorni dalla comunicazione della modifica effettuata, il GSE comunica al Soggetto Referente l'esito della valutazione.

Il termine dei 90 giorni può essere sospeso in caso di carenze documentali che non consentano la corretta valutazione dell'intervento realizzato. In questo caso il GSE invia una richiesta di integrazione documentale concedendo al Soggetto Referente un termine di 30 giorni per l'invio dell'ulteriore documentazione richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente.

Nel caso in cui la modifica apportata al Sistema non faccia decadere la qualifica precedentemente riconosciuta dal GSE, ovvero qualora il GSE riconosca una qualifica diversa, ma con gli stessi benefici derivanti, il GSE provvede ad informare il Soggetto Referente dell'avvenuto aggiornamento della documentazione tecnica associata al Sistema.

In caso di esito negativo, ovvero nel caso in cui il GSE non riconosca la qualifica precedentemente riconosciuta e ne riconosca una con benefici derivanti diversi, il GSE invia al Soggetto Referente una comunicazione di apertura di procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990, comunicando i motivi per cui il GSE intende procedere alla revoca/modifica della qualifica riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo alla realizzazione dell'intervento di modifica.

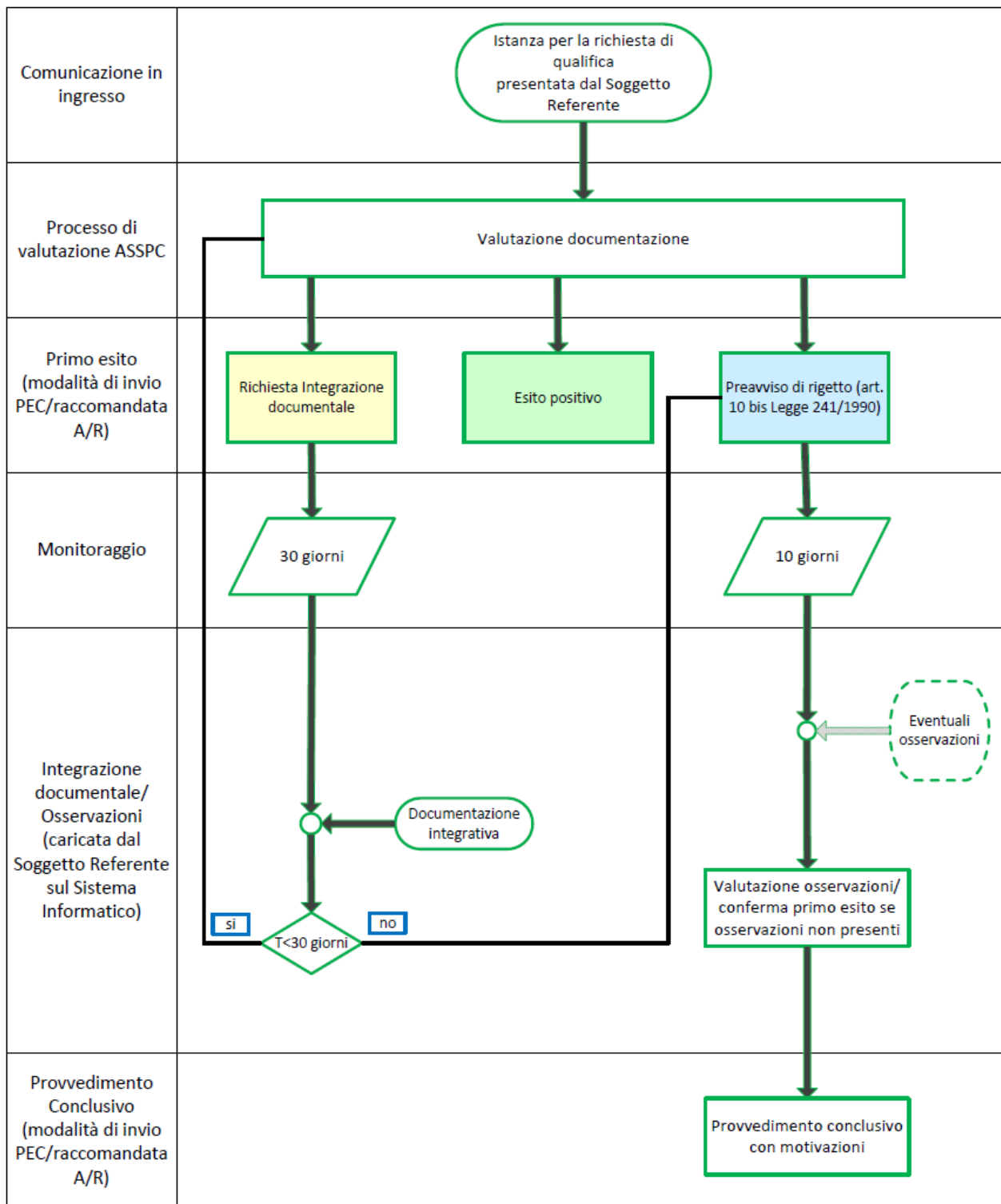
La mancata comunicazione di tali variazioni entro le tempistiche sopra delineate comporta la sospensione della qualifica riconosciuta e, conseguentemente, il mancato riconoscimento dei benefici tariffari ad essa associati per il periodo intercorrente tra la data di effettuazione della modifica e la data di invio della comunicazione di modifica al Sistema.

Si ricorda che il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/00.

In caso di dichiarazioni non più rispondenti a verità saranno applicate le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

ALLEGATI

Allegato 1: Flusso del procedimento di qualifica



Allegato 2: Fac-simile della Nomina del Soggetto Referente

Identificativo GSE:

Nomina del Soggetto Referente⁵

Il presente atto corredato dalla copia del documento d'identità dei sottoscrittori, in corso di validità, dovrà essere inviato al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi dell'applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative per la presentazione della richiesta ed il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014" pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], legale rappresentante del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[Nel caso di nascita all'estero o di indirizzo sede legale o residenza esteri, modificare la composizione come segue:]

⁵ Secondo quanto previsto dalle Regole Applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica dei sistemi SEU e SEESEU, per Soggetto Referente si intende "il soggetto cui viene conferito congiuntamente dal/i produttore/i e dal cliente/i finale/i presenti all'interno di un ASSPC mandato con rappresentanza ad interloquire con il GSE per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di qualifica e a compilare e sottoscrivere l'Allegato Tecnico presentato unitamente alla richiesta di qualifica."

- nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], *sostituire con* nato/a in [inserire Nazione di nascita]
- residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], *sostituire con* residente in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] → *tale caso è possibile per persona fisica e ditta individuale*
- con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], *sostituire con* con sede in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] → *tale caso è possibile per studi professionali e persone giuridiche.*

[Inserire i dati in uno dei formati sopra indicati, per tutti i soggetti di tipo produttore e/o cliente finale che intendono conferire procura al Soggetto Referente]

NOMINIAMO QUALE SOGGETTO REFERENTE AI SENSI DELL'ART. 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA AEEGSI 578/2013/R/EEL, PER LA RICHIESTA DI QUALIFICA PRESENTATA,

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

[inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

[inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

[inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], legale rappresentante del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]

[Nel caso di nascita all'estero o di indirizzo sede legale o residenza esteri, modificare la composizione come segue:]

- nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], *sostituire con* nato/a in [inserire Nazione di nascita]
- residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], *sostituire con* residente in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] → *tale caso è possibile per persona fisica e ditta individuale*

- con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], sostituire con con sede in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] il caso è possibile per studi professionali e persone giuridiche

cui conferiamo procura ai fini della gestione del rapporto e delle comunicazioni con il GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dalle Regole Applicative.

A tal fine si precisa che il contratto di mandato sottoscritto, unitamente all'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai fini del riconoscimento della qualifica dei sistemi SEU e SESEU, e negli allegati, è conservata dal Soggetto Referente, il quale si impegna ad esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

Il presente atto è sottoscritto con firma autografa anche dal Soggetto Referente per accettazione della procura

Luogo e data:

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

Inserire Nome e Cognome del Soggetto Referente

Firma per accettazione

.....

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi è finalizzato alla richiesta di qualifica del Sistema, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro tempore*. A tale riguardo, si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di qualifica.

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto Decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

La comunicazione dei dati è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti dalla Deliberazione.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, i Soggetti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.

Hanno anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Hanno, altresì, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



A tal fine, i Soggetti possono rivolgersi al Direttore *pro tempore* della Direzione Ingegneria del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del GSE S.p.A. in viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.

Luogo e data:

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

Allegato 3: Fac-simile della richiesta di qualifica Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU) in caso di coincidenza tra cliente finale, produttore e soggetto referente

Identificativo GSE:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

La presente comunicazione corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi dell'applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative per la presentazione della richiesta ed il conseguimento della qualifica di SEU e SESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014" pubblicate sul sito internet del GSE.

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto:

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], legale rappresentante del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[Nel caso di nascita all'estero o di indirizzo sede legale o residenza esteri, modificare la composizione come segue:]

- nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], sostituire con nato/a in [inserire Nazione di nascita]

- residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], *sostituire con* residente in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] → *tale caso è possibile per persona fisica e ditta individuale*
- con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], *sostituire con* con sede in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] → *tale caso è possibile per studi professionali e persone giuridiche*

[Inserire i dati in uno dei formati sopra indicati, per il soggetto unico], in qualità di Soggetto Referente,

RICHIESTE

la qualifica di <indicare la categoria di ASSPC>, per il Sistema di potenza complessiva pari a <Potenza complessiva del sistema> kW, entrato in esercizio in data <Data di entrata in esercizio> nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni 578/2013/R/EEL e s.m.i., come risultante dalla documentazione allegata,

a tal fine DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, di rispettare le condizioni e di ottemperare agli obblighi previsti dalla Deliberazione 578/2013/R/EEL e s.m.i. e da quanto predisposto dall'Allegato A a tale Deliberazione e s.m.i., pena la non ammissibilità ai benefici previsti:

- a) che l'ASSPC non rientra tra i consorzi storici dotati di rete propria e tra le cooperative storiche dotate di rete propria;
- b) che l'ASSPC rientra nella casistica di cui all'art. 26, comma 26.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013/R/EEL e pertanto si provvederà ad adeguare tale Sistema entro il 31 luglio 2015 al fine di poterlo classificare tra i SEESEU-B in data successiva al 31 dicembre 2015; (*solo per i SEESEU-C*)
- c) che l'ASSPC rientra nelle casistiche di cui all'art. 26, comma 26.2 dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013/R/EEL e s.m.i. e pertanto si richiede la qualifica di <indicare la categoria di SEU/SEESEU>, in relazione alla parte di Sistema caratterizzato da unità di produzione e consumo gestite dal medesimo soggetto giuridico o gruppo societario prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica; (per tutte le tipologie di sistemi)
- d) che l'ASSPC per il quale si richiede la qualifica di SEU o SEESEU-B è realizzato all'interno di un'area senza soluzioni di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale; (*solo per i SEU e i SEESEU-B*)
- e) che la configurazione dell'ASSPC per cui si richiede la qualifica SEU/SEESEU non ha subito modifiche;
- f) che l/gli impianto/i di produzione che costituiscono l'ASSPC sono tutti alimentati da fonti rinnovabili, secondo quanto specificato nelle Regole Applicative, ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento; (*solo per SEU e SEESEU-B*)
- g) che l/gli impianto/i di produzione è/sono direttamente connessi alla/alte Unità di Consumo tramite collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi;
- h) che il titolo autorizzativo del Sistema ASSPC è stato richiesto in data <Data richiesta titolo autorizzativo> al <indicare Ente di rilascio del titolo autorizzativo> di <indicare il nome dell'ente di rilascio del titolo autorizzativo> con numero di protocollo <indicare numero di protocollo>;
- i) che il titolo autorizzativo del Sistema ASSPC è stato ottenuto in data <Data ottenimento titolo autorizzativo> dal <indicare Ente di rilascio del titolo autorizzativo> di <indicare il nome dell'ente di rilascio del titolo autorizzativo> con numero di protocollo <indicare numero di protocollo>;
- j) che i lavori di realizzazione dell'ASSPC sono stati avviati in data <Data inizio lavori>;
- k) di aver verificato la correttezza dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE;

- l) che la caratterizzazione tecnica del Sistema ASSPC è conforme a quanto riportato nell'Allegato Tecnico;
- m) che le convenzioni cessate o in essere con il GSE per l'accesso agli incentivi o a regimi commerciali degli impianti all'interno del Sistema ASSPC sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico;
- n) che le unità di produzione del Sistema ASSPC sono gestite dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse appartenenti al medesimo gruppo societario (se si è risposto SI alla domanda nei prerequisiti);
- o) che le Unità di Consumo del Sistema ASSPC sono gestite dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse appartenenti al medesimo gruppo societario (se si è risposto SI alla domanda nei prerequisiti);
- p) che il presente documento è composto di n. <numero di pagine> pagine, tutte firmate in segno di integrale assunzione di responsabilità;
- q) che l'originale della documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati è conservata dal Soggetto Referente.

Per la verifica dei requisiti tecnici e documentali previsti per il conseguimento della qualifica del Sistema ASSPC, allega/no alla presente domanda la sottoelencata documentazione prevista al paragrafo 2.2.2.1 delle *“Regole Applicative per la presentazione della richiesta ed il conseguimento della qualifica di SEU e SEEU nel caso di sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014”*:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori;
- Allegato Tecnico con caratterizzazione di tutti gli impianti di produzione, le relative sezioni e gruppi di generazione e relative Unità di Produzione, come censite in GAUDÌ, dell'UC presente all'interno del sistema e del collegamento privato;
- relazione tecnica descrittiva del sistema per cui si richiede la qualifica riportante informazioni in merito alla Ragione Sociale del produttore, del cliente finale, dei dati catastali relativi alle unità immobiliari che compongono l'UC, alle UP ovvero alle aree su cui insiste complessivamente il sistema;
- schema elettrico unifilare completo del sistema rappresentativo di tutti gli impianti di produzione, le UC, le linee elettriche e tutti i punti di connessione alla rete elettrica di distribuzione/trasmissione;
- copia del Regolamento di Esercizio del/degli impianto/i del sistema aggiornato e rilasciato dal gestore di rete e del verbale redatto dall'Agenzia delle Dogane nel caso di presenza di Officina elettrica; inoltre per sistemi in cui l'ultimo elemento ad essere realizzato è il collegamento privato, certificato di collaudo del collegamento tra impianti di produzione di energia elettrica e UC e dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 eseguito dalla ditta esecutrice dei lavori e redatto da tecnico abilitato;
- copia di una bolletta dell'energia elettrica relativa alla configurazione per quale si richiede la qualifica associata al/ai POD dell'ASSPC;
- documentazione che comprovi la piena disponibilità del cliente finale dell'area su cui è realizzato il sistema (atto di diritto di superficie o di usufrutto, contratto di comodato d'uso o di locazione); *(solo per i SEU e i SEEU-B)*
- copia della/e licenza/e di officina elettrica utile per l'individuazione del produttore;
- verbali di installazione dei gruppi di misura dell'energia presenti all'interno del sistema previsti dall'art. 23, comma 23. 2 nei casi in cui siano presenti UC interne;
- copia della convenzione di cui art.26, comma 26.3, e altra eventuale documentazione idonea a

certificare che gli algoritmi di misura siano tali da prevedere che le produzioni e/o i consumi ad esse riferiti vengano correttamente contabilizzate dal gestore di rete come immissioni e prelievi effettuati dalla rete pubblica, nei casi di eventuali UC e/o impianti di produzione non rientranti nell'ASSPC ma ad esso collegati (art. 26, comma 26.2 del TISPC e s.m.i.),

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica a quanto dichiarato, a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

Luogo e data:

In fede [*firme del Cliente /Produttore/Referente*]

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

Corrispondenza e dati del Soggetto Referente dell'ASSPC

L'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è il seguente:

[inserire indirizzo PEC]

I recapiti del Soggetto Referente sono:

[inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale]

[inserire Indirizzo Civico]

CAP [inserire CAP]

Comune di [inserire Comune (Provincia)]

Telefono [inserire Telefono]

Cellulare [inserire Cellulare]

E-mail [inserire e-mail]

[Nel caso di recapito estero, modificare la composizione come segue:]

I recapiti del Soggetto Referente sono:

[inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale]

[inserire Nazione]

[inserire Città estera]

[inserire Indirizzo Civico]

Telefono [inserire Telefono]

Cellulare [inserire Cellulare]

E-mail [inserire e-mail]

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Referente è finalizzato alla richiesta di qualifica dell'ASSPC ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di qualifica.

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Referente è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti dalla Deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03, il Soggetto Referente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

A tal fine il Soggetto Referente può rivolgersi al Direttore pro tempore della Direzione Ingegneria del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del GSE S.p.A. in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.

Luogo e data:

Per presa visione:

[inserire Nome e Cognome]

Firma

Nota Bene:

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta dal Soggetto Referente e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Allegato 4: Fac-simile della richiesta di qualifica Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEEU) in caso di non coincidenza tra cliente finale e produttore

Identificativo GSE:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

La presente comunicazione corredata dalla copia del documento d'identità dei sottoscrittori, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi dell'applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nelle “Regole Applicative per la presentazione della richiesta ed il conseguimento della qualifica di SEU e SEEU nel caso di sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014”

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto:

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale] con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], legale rappresentante del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], in qualità di [inserire il profilo del soggetto],

[Nel caso di nascita all'estero o di indirizzo sede legale o residenza esteri, modificare la composizione come segue:]

- nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], *sostituire con* nato/a in [inserire Nazione di nascita]
- residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], *sostituire con* residente in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] → *il caso è possibile per persona fisica e ditta individuale*
- con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], *sostituire con* con sede in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] → *il caso è possibile per studi professionali e persone giuridiche*

[Inserire i dati in uno dei formati sopra indicati, per tutti i soggetti di tipo produttore e/o cliente finale]

RICHIEDONO

la qualifica di <indicare la categoria di ASSPC>, per il sistema di potenza complessiva pari a <Potenza complessiva del sistema> kW, entrato in esercizio in data <Data di entrata in esercizio> nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni 578/2013/R/EEL e s.m.i. , come risultante dalla documentazione allegata,

a tal fine DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, di rispettare le condizioni e di ottemperare agli obblighi previsti dalla Deliberazione 578/2013/R/EEL e s.m.i. da quanto predisposto dall'Allegato A a tale Deliberazione, pena la non ammissibilità ai benefici previsti:

- a) che l'ASSPC non rientra tra i consorzi storici dotati di rete propria e tra le cooperative storiche dotate di rete propria;
- b) che l'ASSPC rientra nella casistica di cui all'art. 26, comma 26.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013/R/EEL e pertanto si provvederà ad adeguare tale sistema entro il 31 luglio 2015 al fine di poterlo classificare tra i SESEU-B in data successiva al 31 dicembre 2015; *(solo per i SESEU-C)*
- c) che l'ASSPC rientra nelle casistiche di cui all'art. 26, comma 26.2 dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013/R/EEL e s.m.i e pertanto si richiede la qualifica di <indicare la categoria di SEU/SESEU>, in relazione alla parte di sistema caratterizzato da unità di produzione e consumo gestite dal medesimo soggetto giuridico o gruppo societario prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica; (per tutte le tipologie di sistemi)
- d) che l'ASSPC per il quale si richiede la qualifica di SEU o SESEU-B è realizzato all'interno di un'area senza soluzioni di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale; *(solo per i SEU e i SESEU-B)*
- e) che la configurazione dell'ASSPC per cui si richiede la qualifica SEU/SESEU non ha subito modifiche;
- f) che l/gli impianto/i di produzione che costituiscono l'ASSPC sono tutti alimentati da fonti rinnovabili, secondo quanto specificato nelle Regole Applicative, ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento; *(solo per SEU e SESEU-B)*
- g) che gli impianti di produzione sono direttamente connessi alle Unità di Consumo tramite collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi;
- h) che il titolo autorizzativo del sistema ASSPC è stato richiesto in data <Data richiesta titolo autorizzativo> al <indicare Ente di rilascio del titolo autorizzativo> di <indicare il nome dell'ente di rilascio del titolo autorizzativo> con numero di protocollo <indicare numero di protocollo>;

- i) che il titolo autorizzativo del sistema ASSPC è stato ottenuto in data <Data ottenimento titolo autorizzativo> dal <Indicare Ente di rilascio del titolo autorizzativo> di <Indicare il nome dell'ente di rilascio del titolo autorizzativo> con numero di protocollo <Indicare numero di protocollo>;
- j) che i lavori di realizzazione dell'ASSPC sono stati avviati in data <Data inizio lavori>;
- k) di aver verificato la correttezza dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE;
- l) che la caratterizzazione tecnica del sistema ASSPC è conforme a quanto riportato nell'Allegato Tecnico;
- m) che le convenzioni cessate o in essere con il GSE per l'accesso agli incentivi o a regimi commerciali degli impianti all'interno del sistema ASSPC sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico;
- n) che le unità di produzione del sistema ASSPC sono gestite dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse appartenenti al medesimo gruppo societario (se si è risposto SI alla domanda nei prerequisiti);
- o) che le unità di consumo del sistema ASSPC sono gestite dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse appartenenti al medesimo gruppo societario (se si è risposto SI alla domanda nei prerequisiti);
- p) che il presente documento è composto di n. <numero di pagine> pagine, tutte firmate in segno di integrale assunzione di responsabilità.

q) che

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

il Sig.[inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

il Sig.[inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale] con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il Sig. [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], legale rappresentante del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]

[Nel caso di nascita all'estero o di indirizzo sede legale o residenza esteri, modificare la composizione come segue:]

- nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], sostituire con nato/a in [inserire Nazione di nascita]
- residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], sostituire con residente in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] ☐ il caso è possibile per persona fisica e ditta individuale
- con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società], sostituire con con sede in [inserire Nazione, Città Estera, Indirizzo] ☐ il caso è possibile per studi professionali e persone giuridiche [inserire nome e cognome del Soggetto Referente]

è il Soggetto Referente, come definito dalle “Regole Applicative per la presentazione della richiesta ed il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU nel caso di sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014” pubblicate sul sito internet del GSE, cui inviare le comunicazioni formali del GSE. A tal fine la corrispondenza e i dati del Soggetto Referente, sono i seguenti:

l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è :
[inserire indirizzo PEC];

i recapiti del Soggetto Referente sono:
[inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale]
[inserire Indirizzo]
CAP [inserire CAP]
Comune di [inserire Comune (Provincia)]
Telefono [inserire Telefono]
Cellulare [inserire Cellulare]
E-mail [inserire e-mail];

[Nel caso di recapito estero, modificare la composizione come segue:]

i recapiti del Soggetto Referente sono:
[inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale]
[inserire Nazione]
[inserire Città estera]
[inserire Indirizzo]
Telefono [inserire Telefono]
Cellulare [inserire Cellulare]
E-mail [inserire e-mail]

- r) che l'originale della documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati è conservata dal Soggetto Referente.

Per la verifica dei requisiti tecnici e documentali previsti per il conseguimento della qualifica del sistema ASSPC, allega/no alla presente domanda la sottoelencata documentazione prevista al paragrafo 2.2.2.1 delle “Regole Applicative per la presentazione della richiesta ed il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU nel caso di sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014”:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori;

- allegato Tecnico con caratterizzazione di tutti gli impianti di produzione, le relative sezioni e gruppi di generazione e relative Unità di Produzione, come censite in GAUDÌ, dell'UC presente all'interno del sistema e del collegamento privato;
- relazione tecnica descrittiva del sistema per cui si richiede la qualifica riportante informazioni in merito alla Ragione Sociale del produttore, del cliente finale, dei dati catastali relativi alle unità immobiliari che compongono l'UC, alle UP ovvero alle aree su cui insiste complessivamente il sistema;
- schema elettrico unifilare completo del sistema rappresentativo di tutti gli impianti di produzione, le UC, le linee elettriche e tutti i punti di connessione alla rete elettrica di distribuzione/trasmissione;
- copia del Regolamento di Esercizio del/degli impianto/i del sistema aggiornato e rilasciato dal gestore di rete e del verbale redatto dall'Agenzia delle Dogane nel caso di presenza di Officina elettrica; inoltre per sistemi in cui l'ultimo elemento ad essere realizzato è il collegamento privato, certificato di collaudo del collegamento tra impianti di produzione di energia elettrica e UC e dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 eseguito dalla ditta esecutrice dei lavori e redatto da tecnico abilitato;
- copia di una bolletta dell'energia elettrica relativa alla configurazione per quale si richiede la qualifica associata al/ai POD dell'ASSPC;
- documentazione che comprovi la piena disponibilità del cliente finale dell'area su cui è realizzato il sistema (atto di diritto di superficie o di usufrutto, contratto di comodato d'uso o di locazione); *(solo per i SEU e i SEEU-B)*
- copia della/e licenza/e di officina elettrica utile per l'individuazione del produttore;
- verbali di installazione dei gruppi di misura dell'energia presenti all'interno del sistema previsti dall'art. 23, comma 23. 2 nei casi in cui siano presenti UC interne;
- copia della convenzione di cui art.26, comma 26.3, e altra eventuale documentazione idonea a certificare che gli algoritmi di misura siano tali da prevedere che le produzioni e/o i consumi ad esse riferiti vengano correttamente contabilizzate dal gestore di rete come immissioni e prelievi effettuati dalla rete pubblica, nei casi di eventuali UC e/o impianti di produzione non rientranti nell'ASSPC ma ad esso collegati (art. 26, comma 26.2 del TISPC e s.m.i.),

SI IMPEGNANO

a comunicare tempestivamente, tramite il Soggetto Referente, qualsiasi modifica a quanto dichiarato.

Luogo e data:

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

[inserire Nome e Cognome]

Firma

[inserire Nome e Cognome]

.....
Firma

[inserire Nome e Cognome]

.....
Firma

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Referente è finalizzato alla richiesta di qualifica dell'ASSPC ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di qualifica.

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Referente è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti dalla Deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03, il Soggetto Referente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

A tal fine il Soggetto Referente può rivolgersi al Direttore pro tempore della Direzione Ingegneria del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del GSE S.p.A. in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.

Luogo e data:

[Inserire i nominativi di tutti i soggetti]

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....



[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

[inserire Nome e Cognome]

Firma

.....

Nota Bene:

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta anche dal Cliente e dal Produttore corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dei tutti i sottoscrittori in corso di validità.

Allegato 5: Fac-simile dell'Allegato Tecnico - Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e Sistemi Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU)

Dati dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Identificativo GSE:

Caratteristiche degli impianti di produzione all'interno del sistema:

Codice CENSIMP	Nome impianto	Potenza attiva nominale (kW)	Tipologia impianto	Data di attivazione della connessione	CAR

Ubicazione degli impianti di produzione all'interno del sistema:

Codice CENSIMP	Regione	Prov.	Comune	Indirizzo, CAP	Località	Sez.	Foglio	Part.	Sub.

Caratteristiche delle unità di produzione (UP) degli impianti all'interno del sistema:

Codice CENSIMP	Codice UP	Numero sezioni	Entrata in esercizio UP

Caratteristiche delle Unità di Consumo interne all'ASSPC (UC interne):

Numero UC	Numero utenza	Potenza contrattuale in fornitura (kW)	Data di prima attivazione dell'unità di consumo

Ubicazione delle Unità di Consumo facenti parte dell'ASSPC:

Numero UC	Regione	Prov.	Comune	Indirizzo, CAP	Località	Sez.	Foglio	Part.	Sub.

POD all'interno del sistema

Codice POD	Tipologia POD	Tensione di collegamento	Gestore di Rete elettrica locale	Associazione UP	Associazione UC

Convenzioni risolte o in essere con il GSE per l'accesso agli incentivi o regimi commerciali:

Codice ID GSE	Tipologia incentivo/regime amministrato	Codice CENSIMP
	Conto Energia	
	RID	
	SSP	
	CV	
	TO	
	CAR	
	CIP6	
	CB	

SOGGETTO REFERENTE

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

APPENDICE

Appendice 1: Esempi di Sistemi Efficienti di Utenza e di Sistemi Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 578/2013.

Al fine del riconoscimento della qualifica di SEU o SEESEU, in accordo con la Delibera 578/2013 dell'AEEGSI e s.m.i, si riportano nei successivi paragrafi alcune configurazioni ammissibili e la loro relativa classificazione.

Nel seguente elenco i casi analizzati:

1. SEU aventi un unico punto di connessione alla rete elettrica pubblica;
2. SEESEU-A con un punto di connessione principale alla rete elettrica pubblica e un punto di connessione di emergenza;
3. SEESEU-B caratterizzati da due punti di connessione alla rete elettrica pubblica con interconnessione circuitale;
4. SEESEU-C caratterizzati da due punti di connessione alla rete elettrica pubblica in assenza di interconnessione circuitale;
5. SEU caratterizzati da due punti di connessione alla rete elettrica pubblica con interconnessione circuitale e con modifiche alla prima configurazione;
6. SEESEU con configurazione di cui all'art. 26, comma 26.2, del TISSPC;
7. SEESEU-A con un unico punto di connessione alla rete elettrica pubblica e due Unità di Consumo.

Per maggior chiarezza sono, inoltre, riportate di seguito alcune definizioni e disposizioni di carattere generale.

Nel caso in cui l'Unità di Consumo sia costituita da più unità immobiliari, è necessario che tali unità immobiliari siano localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica (per *disponibilità* si intende quanto previsto alla lettera bb) dell'art. 1, comma 1.1, del TISSPC).

Tali unità immobiliari devono essere utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione in quello stesso sito di un unico prodotto finale e/o servizio.

In linea generale, nel caso di un ASSPC con più punti di connessione alla rete elettrica pubblica, si applica quanto previsto dall'art. 9 del TISSPC, con particolare riferimento alle seguenti tre diverse circostanze:

- a) connessione dell'ASSPC tramite un punto di connessione principale e uno o più punti di connessione di emergenza;
- b) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere sempre fra loro separati circuitalmente;

c) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione, attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere interconnessi circuitalmente fra loro.

Il cliente finale è titolare del punto di connessione alla rete elettrica pubblica.

Il produttore è, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, l'intestatario della licenza di officina elettrica, nei casi in cui essa è prevista dalla normativa, nonché dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

❖ Esempio 1: Sistema qualificabile come SEU avente un unico punto di connessione alla rete elettrica pubblica

In figura 1 è rappresentata una configurazione di SEU caratterizzata da un impianto di produzione da fonte rinnovabile o CAR, di potenza nominale inferiore a 20 MW, che va a servire un'utenza domestica, ovvero un'Unità di Consumo connessa alla rete mediante un unico punto di connessione alla rete elettrica pubblica (POD 1).

Nel caso specifico sono presenti un solo produttore (A) ed un solo cliente finale (B). Il punto di connessione unico alla rete elettrica è nella titolarità di B.

Il produttore e il cliente finale possono coincidere o essere diversi.

Gli elementi costitutivi del sistema (e, quindi, l'impianto di produzione, l'UC e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi) devono essere realizzati all'interno di un'unica area senza soluzione di continuità composta anche da più particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi. Tale area deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario (B) .

Ai fini della classificazione del sistema come SEU non sono previsti vincoli sulle date dei titoli autorizzativi e/o di inizio dei lavori né sulla data di entrata in esercizio del sistema stesso.

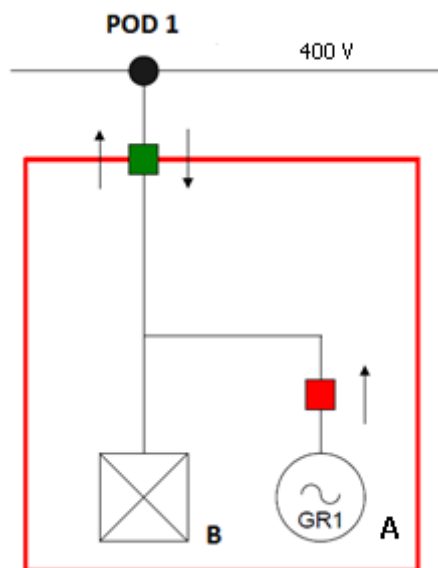


Figura 1: Esempio di un sistema qualificabile come SEU costituito da un impianto di produzione e un'Unità di Consumo

❖ **Esempio 2: Sistema qualificabile come SESEU-A con un punto di connessione principale alla rete elettrica pubblica e un punto di connessione di emergenza**

Nella figura 2 è rappresentata una configurazione di SESEU-A caratterizzata da un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte qualsiasi (nessun obbligo di CAR o di alimentazione da fonte rinnovabile), di potenza anche superiore a 20 MW, connesso per il tramite di un collegamento privato ad un'Unità di Consumo.

Nel caso specifico sono presenti un solo produttore e un solo cliente finale (A). Il punto di connessione unico alla rete elettrica è nella titolarità di A.

Per questa categoria di ASSPC il produttore e il cliente finale devono coincidere, ai fini dell'ottenimento della relativa qualifica. Inoltre, in accordo con la definizione di SESEU, l'iter autorizzativo relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali, deve essere stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008 e le medesime autorizzazioni devono essere state conseguite entro il 31 dicembre 2013, ovvero la data di inizio lavori deve essere antecedente al 1° gennaio 2014.

Il sistema rappresentato in figura 2 è connesso alla rete elettrica pubblica per il tramite di due punti di connessione:

- un punto di connessione principale (POD 1);
- un punto di connessione secondario o di emergenza (POD 2).

Ai fini della classificazione del sistema come SESEU-A non sono previsti vincoli legati alla data di entrata in esercizio del sistema stesso.

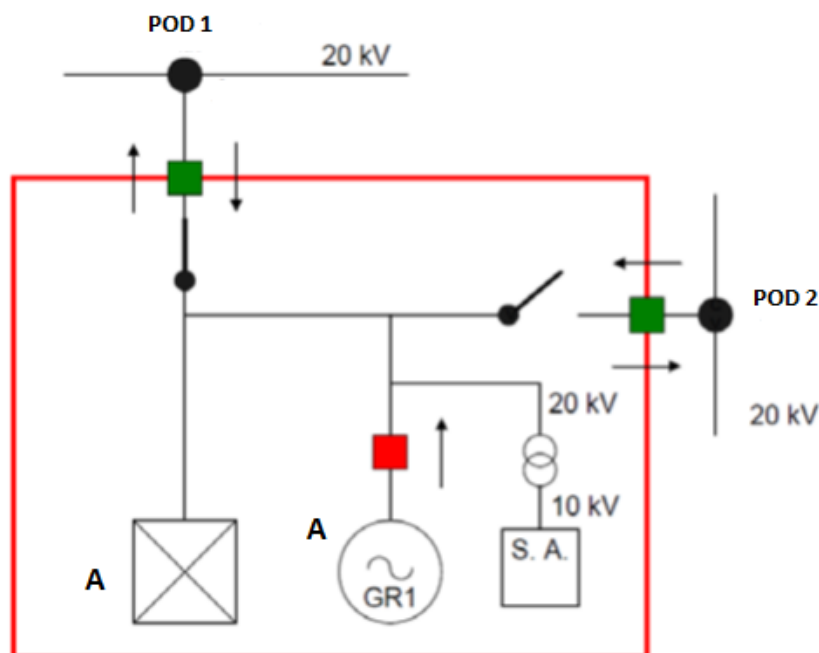


Figura 2: Esempio di un sistema qualificabile come SEESEU-A costituito da un impianto di produzione, un'Unità di Consumo e con due punti di connessione alla rete pubblica di cui uno di emergenza

❖ Esempio 3: Sistema qualificabile come SEESEU-B caratterizzato da due punti di connessione alla rete elettrica pubblica con interconnessione circuitale

Nella Figura 3 è rappresentata una configurazione di SEESEU-B caratterizzata da un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o CAR, con potenza nominale inferiore a 20 MW, connesso per il tramite di un collegamento privato ad un'unica Unità di Consumo.

Nel caso specifico sono presenti un solo produttore (A) ed un solo cliente finale (B).

Il produttore e il cliente finale possono coincidere o essere diversi.

Gli elementi costitutivi del sistema (e, quindi, l'impianto di produzione, l'UC e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi) devono essere realizzati all'interno di un'unica area senza soluzione di continuità composta anche da più particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi. Tale area deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario (B).

Il sistema rappresentato è connesso alla rete elettrica pubblica per il tramite di due punti di connessione interconnessi circuitalmente tra loro.

Il punto di connessione principale è individuato secondo quanto previsto all'art. 9, comma 9.7, del TISPC nei casi di medesimo livello di tensione dei punti di connessione.

L'iter autorizzativo relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali, in linea con la definizione di SEESEU, deve essere stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008 e le medesime

autorizzazioni devono essere state conseguite entro il 31 dicembre 2013 ovvero la data di inizio dei lavori deve essere antecedente al 1° gennaio 2014.

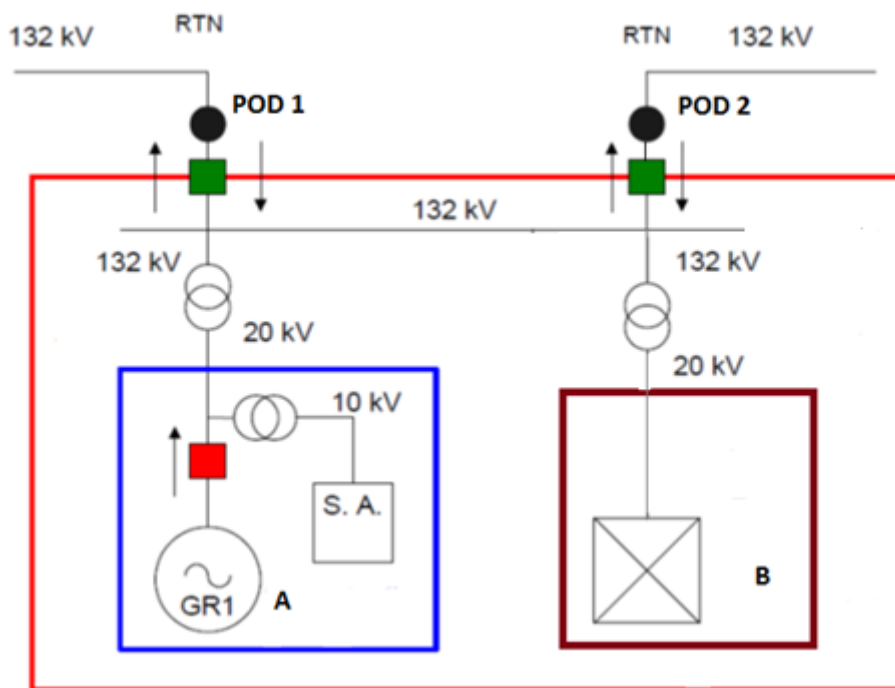


Figura 3: Esempio di un sistema qualificabile come SESEU-B costituito da un impianto di produzione, un'Unità di Consumo e con due punti di connessione alla rete pubblica

Nella Figura 4 è rappresentata una configurazione di SESEU-B del tutto analoga a quella sopra descritta, ma con la presenza di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o CAR, con potenza nominale complessiva inferiore a 20 MW, connessi per il tramite di un collegamento privato ad un'unica Unità di Consumo.

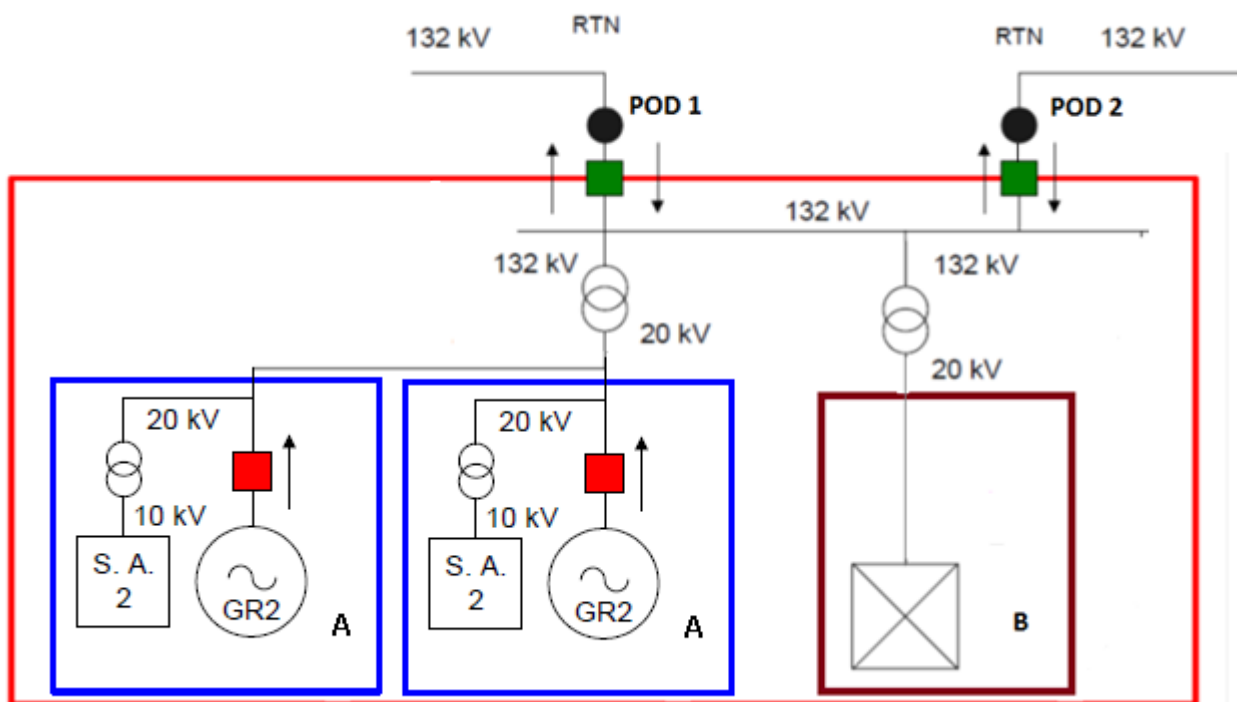


Figura 4: Esempio di un sistema qualificabile come SESEU-B costituito da due impianti di produzione, un'Unità di Consumo e con due punti di connessione alla rete pubblica

❖ **Esempio 4: Sistema qualificabile come SESEU-C caratterizzato da due punti di connessione alla rete elettrica pubblica in assenza di interconnessione circuitale**

Nella Figura 5 è rappresentata una configurazione di SESEU-C caratterizzata da una centrale termoelettrica e da un impianto di produzione cogenerativo ad alto rendimento.

Gli impianti di produzione sono indipendenti sul piano elettrico ma con un circuito di recupero del calore condiviso (sezioni interconnesse funzionalmente) e, pertanto, ai fini della qualifica è necessario presentare al GSE un'unica richiesta e tenere conto dell'insieme degli impianti di produzione, dei diversi carichi elettrici, anche se circuitualmente separati, dei relativi punti di connessione alla rete pubblica e delle relative aree su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo, oltre ai relativi collegamenti elettrici.

Per questa tipologia di sistema non vi sono limitazioni sulla potenza complessiva e non vi è obbligo di generazione attraverso impianti CAR o a fonte rinnovabile. La data di entrata in esercizio del sistema deve essere necessariamente antecedente al 1° gennaio 2014.

Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere gestiti da soggetti giuridici diversi (A e C), così come le Unità di Consumo (B e D).

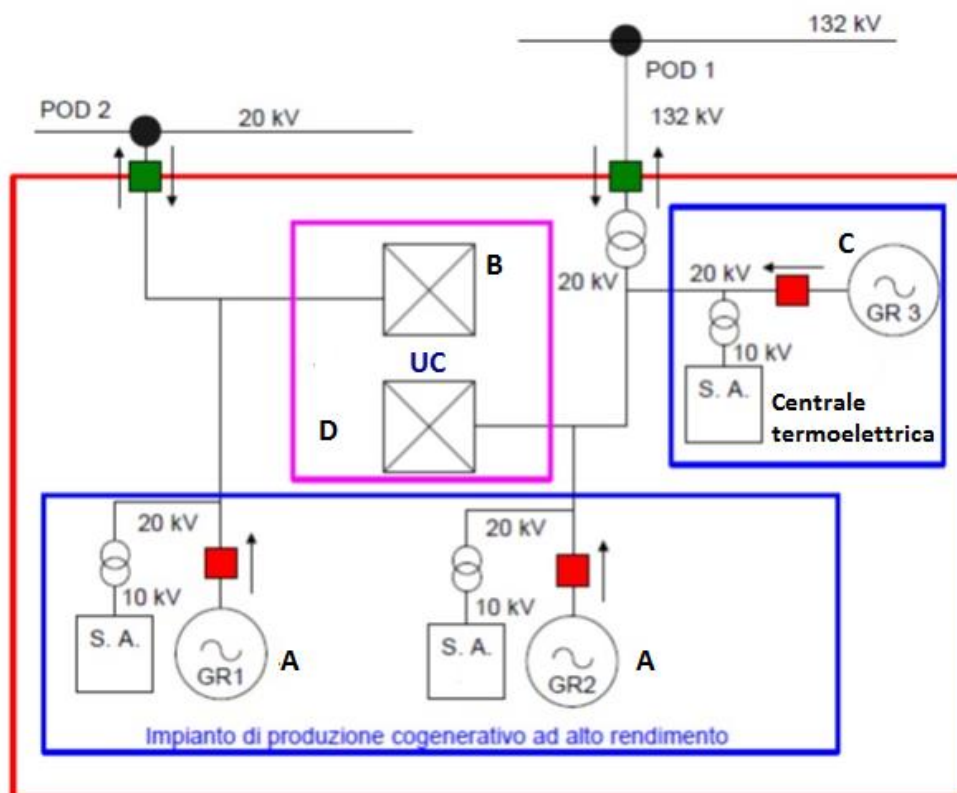


Figura 5: Esempio di un sistema qualificabile come SEESEU-C costituito da due impianti di produzione, un Unità di Consumo e con due punti di connessione alla rete pubblica

Il sistema rappresentato in figura è connesso alla rete elettrica pubblica per il tramite di due punti di connessione senza interconnessione circuitale tra loro. Pertanto, in accordo con l'art. 9, comma 9.7, del TISSPC è individuato come punto di connessione principale il POD 1, in quanto ad un livello di tensione superiore rispetto al POD 2 identificato come secondario.

Infine, in accordo con la definizione di SEESEU, l'iter autorizzativo relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali, deve essere stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008, e le medesime autorizzazioni devono essere state conseguite entro il 31 dicembre 2013 ovvero la data di inizio lavori deve essere antecedente al 1° gennaio 2014.

❖ **Esempio 5: Sistema qualificabile come SEU caratterizzato da due punti di connessione alla rete elettrica pubblica con interconnessione circuitale e con modifiche alla prima configurazione**

Nella figura 6 è rappresentato un SEU caratterizzato, nella sua "prima configurazione" (evidenziata in rosso), realizzata in data antecedente al 31 dicembre 2013, da un impianto di produzione da fonte rinnovabile o CAR (GR1), di potenza nominale inferiore a 20 MW, connesso per il tramite di un collegamento privato ad un'unica Unità di Consumo.

Successivamente, ma in data antecedente all'apertura del Portale informatico, è stato connesso elettricamente sul medesimo punto di connessione un altro impianto di produzione a fonte rinnovabile, nel rispetto del vincolo sulla massima potenza nominale installata.

Il sistema rappresentato è connesso alla rete elettrica pubblica per il tramite di due punti di connessione interconnessi circuitualmente tra loro.

Il punto di connessione principale è individuato secondo quanto previsto all'art. 9, comma 9.7, del TISSPC nei casi di medesimo livello di tensione dei punti di connessione.

Nel caso specifico sono presenti un unico produttore (A) e un solo cliente finale (B).

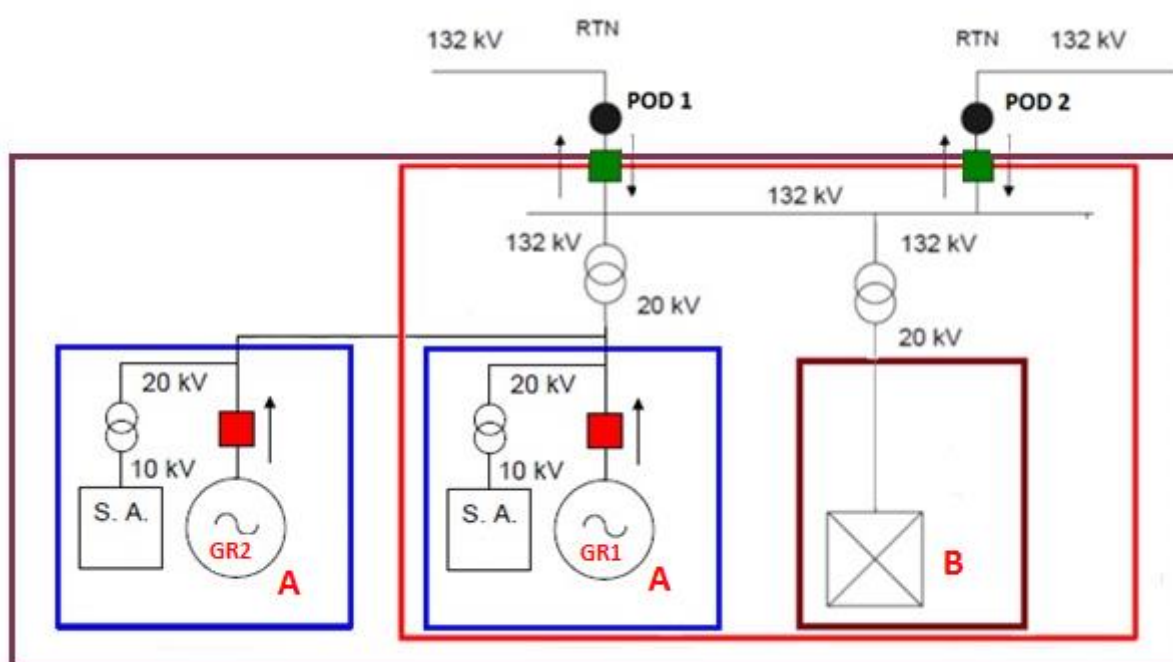


Figura 6: Esempio di un sistema qualificabile come SEU con modifiche alla prima configurazione e con due punti di connessione alla rete pubblica

La richiesta di qualifica deve essere inoltrata al GSE, entro 90 giorni dalla data di apertura del Portale informatico, relativamente a tutte le configurazioni realizzate, indicando la data di entrata in esercizio corrispondente.

Il Soggetto Referente è tenuto ad informare il GSE della configurazione completa del sistema all'interno della relazione descrittiva e dello schema elettrico da presentare congiuntamente alla richiesta di qualifica.

In tal caso il riconoscimento positivo della qualifica comporta una decorrenza dei benefici a partire dalla data di entrata in esercizio nella prima configurazione, ovvero dal 1° gennaio 2014.

❖ **Esempio 6: Sistema qualificabile come SESEU ai sensi dell'articolo 26 comma 26.2 del TISPC e s.m.i.**

All'articolo 26, comma 26.2 del TISPC e s.m.i è precisato che “*possono rientrare nelle definizioni di SEU e di SESEU anche gli ASSPC sulle cui linee elettriche sono stati connessi impianti di produzione o consumo di terzi. In tali casi, la qualifica di SEU o di SESEU viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica*”.

Nella figura 7 è rappresentato un SESEU costituito da due impianti di produzione e da un'Unità di Consumo. Gli impianti di produzione sono gestiti da soggetti diversi (A e B), mentre l'Unità di Consumo è gestita dal soggetto B.

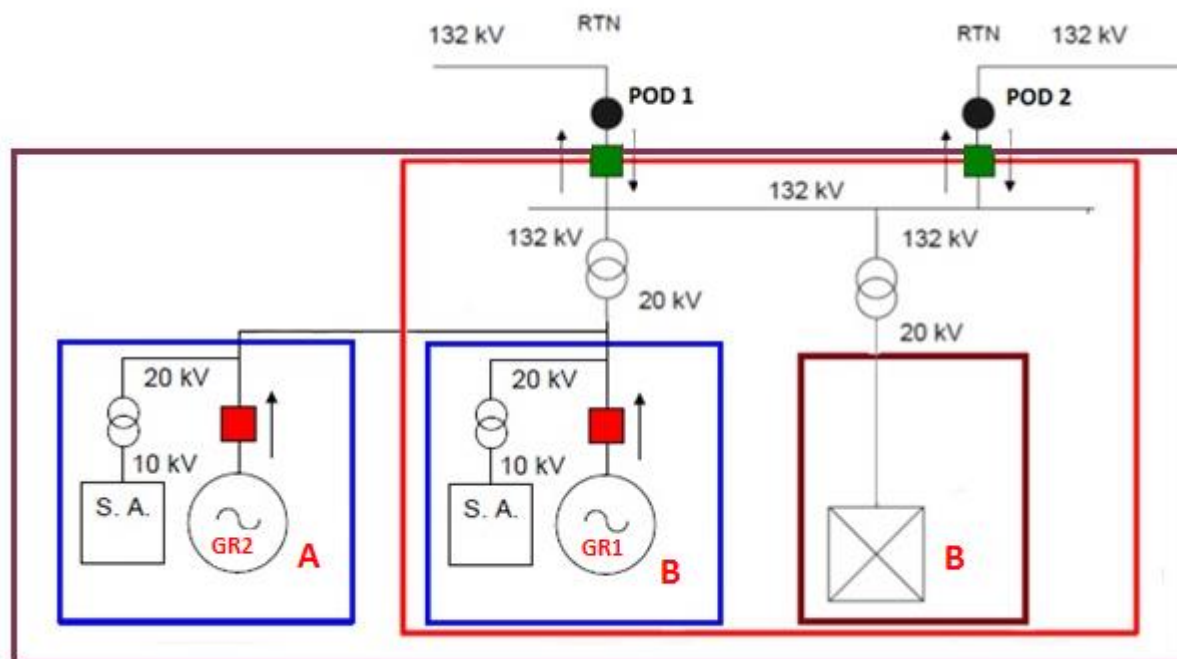


Figura 7: Sistema qualificabile come SESEU, ai sensi dell'art. 26, comma 26.2, del TISPC. L'impianto di produzione gestito da A è considerato un impianto connesso alla rete pubblica per il tramite di una linea privata (art.26, comma 26.2, del TISPC e s.m.i)

Il sistema rappresentato è connesso alla rete elettrica pubblica per il tramite di due punti di connessione interconnessi circuitualmente tra loro.

Il punto di connessione principale è individuato secondo quanto previsto all'art. 9, comma 9.7, del TISPC, nei casi di medesimo livello di tensione dei punti di connessione.

L'articolo 26, comma 26.2, del TISPC e s.m.i, consente, qualora ne ricorrano le condizioni, al Soggetto Referente di presentare una richiesta di qualifica, prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica.

Pertanto il SEESEU qualificabile è individuato dall'impianto di produzione e dall'Unità di Consumo gestiti dal medesimo soggetto giuridico (B).

La richiesta di qualifica deve, comunque, contenere le informazioni relativamente all'impianto di produzione gestito dal soggetto giuridico A.

In tal caso, il gestore di rete concessionario ed il gestore delle predette linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle predette linee per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi.

❖ Esempio 7: Sistema qualificabile come SEESEU-A con unico punto di connessione alla rete elettrica pubblica e due Unità di Consumo

Nella Figura 8 è rappresentata una configurazione di SEESEU-A caratterizzato da un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte qualsiasi di potenza anche superiore a 20 MW, connesso per il tramite di un collegamento privato a due distinte Unità di Consumo.

Nel caso specifico il produttore ed il cliente finale (A) coincidono. Il punto di connessione unico alla rete elettrica è nella titolarità di A. L'univocità del soggetto giuridico tra produttore e cliente finale deve essere verificata al 1° gennaio 2014, ovvero alla data di entrata in esercizio del SEESEU-A

In accordo con la definizione di SEESEU, l'iter autorizzativo relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali, deve essere stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008 e le medesime autorizzazioni devono essere state conseguite entro il 31 dicembre 2013, ovvero la data di inizio lavori deve essere antecedente al 1° gennaio 2014.

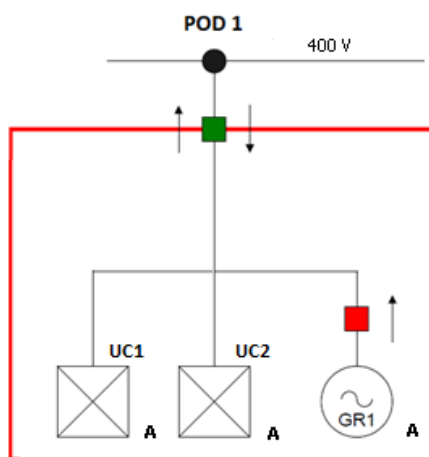


Figura 8: Esempio di un sistema qualificabile come SEESEU-A costituito da un impianto di produzione, due Unità di Consumo e unico punto di connessione alla rete pubblica

Appendice 2: Tabella riepilogativa dei dati richiesti per categoria di qualifica

Riferimento	Dato	SEU	SEEU-A	SEEU-B	SEEU-C
ASSPC	Dichiarazione di non essere consorzio/cooperativa storica	X	X	X	X
	Data di entrata in esercizio dell'ASSPC	X	X	X	X
	Dichiarazione di modifiche in esercizio avvenute dopo il 1° gennaio 2014	X	X	X	X
	Anagrafica del soggetto referente	X	X	X	X
	Eventuale anagrafica del procuratore firmatario	X	X	X	X
	Anagrafica cliente/produttore	X	X	X	X
	Potenza complessiva dell'ASSPC	X	X	X	X
	Tipologia di connessione	X	X	X	X
	Data di inizio lavori per la realizzazione dell'ASSPC	X	X	X	X
	Dichiarazione di area senza soluzione di continuità	X		X	
	Requisiti art. 26, comma 26.1, del TISPC				X
	Requisiti art. 26, comma 26.2, del TISPC	X	X	X	X
Titolo autorizzativo relativo all'UP/UC/collegamento	Protocollo di richiesta del titolo autorizzativo	X	X	X	X
	Data di richiesta del titolo autorizzativo	X	X	X	X
	Protocollo di ottenimento del titolo autorizzativo	X	X	X	X
	Data di ottenimento del titolo autorizzativo	X	X	X	X
	Ente di rilascio del titolo autorizzativo	X	X	X	X

Riferimento	Dato	SEU	SEEU-A	SEEU-B	SEEU-C
Impianto	codice SAPR	X	X	X	X
	Nome impianto	X	X	X	X
	Tipologia d'impianto	X	X	X	X
	Data di attivazione della connessione (calcolata come max delle UP)	X	X	X	X
	Potenza attiva complessiva	X	X	X	X
	Localizzazione	X	X	X	X
	Potenza originaria nel caso in cui l'impianto abbia subito delle modifiche in esercizio precedenti alla richiesta di qualifica	X	X	X	X
	Riferimenti catastali	X	X	X	X
	Se l'impianto è CAR o meno	X	X	X	X
UP	Codice UP	X	X	X	X
	Tipologia UP	X	X	X	X
	Data attivazione connessione	X	X	X	X
	Codice POD	X	X	X	X
	GdR	X	X	X	X
	Numero sezioni	X	X	X	X
	Se l'UP è a fonte rinnovabile	X	X	X	X
	La tipologia di fonte e la sotto-tipologia	X	X	X	X
UC	Potenza contrattuale fornitura	X	X	X	X
	Numero utenza	X	X	X	X
	Data prima attivazione	X	X	X	X
	Localizzazione	X	X	X	X
	Riferimenti catastali	X	X	X	X

Riferimento	Dato	SEU	SEEU-A	SEEU-B	SEEU-C
POD	Codice POD	X	X	X	X
	Altri codici POD non presenti su GAUDÌ	X	X	X	X
	Caratteristica POD (immissione/prelievo/misto)	X	X	X	X
	Tipologia POD (principale/secondario/emergenza/POD relativi ad impianti di produzione o consumo di terzi di cui art. 26.2 del TISPC/ UC interne art.23)	X	X	X	X
	GdR	X	X	X	X
	Livello di tensione	X	X	X	X
Convenzioni GSE	Esistenza convenzioni in essere/risolte	X	X	X	X
	Codice CENSIMP	X	X	X	X
	Codice convenzione	X	X	X	X
	Tipologia incentivo/regime amministrato	X	X	X	X



Distribuzione

SPECIFICA TECNICA PER IL DISPOSITIVO DA INSTALLARE PER
CONNESSIONI DI EMERGENZA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA DELIBERA 578/2013/R/EEL

Aprile 2014
Ed. 1.0 - 1/7

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

SPECIFICA TECNICA PER IL DISPOSITIVO DA INSTALLARE PER CONNESSIONI DI EMERGENZA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA DELIBERA 578/2013/R/EEL

Con la Delibera 578/2013/R/eel vengono definite le modalità per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di configurazioni impiantistiche rientranti nella categoria dei **Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)**, ivi inclusi i **Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU)**.

L'articolo 18 della Delibera in questione contiene le ***"Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale presente in un ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo)"***. Tale articolo prevede che, qualora il produttore presente all'interno di un ASSPC voglia evitare che, a seguito di distacco per morosità della fornitura di energia elettrica intestata al cliente finale, l'impianto di produzione sia impossibilitato ad immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica, può richiedere una connessione di emergenza contro il rischio di morosità.

La realizzazione di tale connessione presuppone che il produttore installi un dispositivo che permetta l'apertura del collegamento fra l'impianto di produzione e l'utenza del cliente finale (ovvero il punto di prelievo cui di seguito si fa menzione), a seguito della chiusura del collegamento fra l'impianto di produzione e il punto di emergenza.

Il gestore di rete, all'atto dell'attivazione della connessione di emergenza, verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione di tale dispositivo.

Lo schema tecnico di seguito riportato prevede:

1. un Organo di Manovra (di seguito "OdM") installato sul punto di connessione che alimenta il POD principale ovvero quello relativo al punto di prelievo ed indicato nella figura successiva con la lettera "A",
2. un OdM installato nel punto di connessione di emergenza, indicato in figura con la lettera "B"
3. un OdM installato tra l'impianto di produzione ed il punto di prelievo, indicato in figura con la lettera "C".

Gli OdM situati nei punti "A" e "C", in condizioni ordinarie di esercizio, ovverossia quando non esiste alcuna condizione di morosità relativa al punto di prelievo, devono essere posti in stato "chiuso", mentre l'OdM situato nel punto "B" deve essere in stato aperto.

Nel caso in cui il gestore di rete debba procedere alla sospensione del servizio di connessione riferito al punto di prelievo (cioè nel caso in cui il gestore debba sospendere su richiesta del trader il cliente finale per morosità dello stesso), i dispositivi situati nei punti "A" e "C" devono essere posti in stato "aperto" mentre deve essere posto in stato "chiuso" il dispositivo collocato nel punto "B" (Figura 1).

Technical drawing of the 100A 2P+N+PE circuit breaker assembly, showing side, front, and top views with dimensions and labels.

Side View (Left):

- Overall width: 210 max
- Mounting hole spacing: 35
- Terminal spacing: 35
- Terminal label: S1
- Terminal label: CONNESSIONE ESISTENTE SUL QUADRO
- Terminal label: 6
- Terminal label: 23max
- Terminal label: (4)
- Terminal label: Cu 20x6
- Terminal label: (*)
- Terminal label: COPRITERMINALI
- Terminal label: TERMINALI (3)

Front View (Middle):

- Mounting hole spacing: 35 + 35 + 35
- Mounting hole diameter: (nota 4) 20.5 min
- Terminal label: (5)
- Terminal label: (nota 10)
- Terminal label: N
- Terminal label: PIASTRA FISSAGGIO INTERRUPTORE (nota 1)

Top View (Right):

- Overall width: 146
- Mounting hole spacing: 130 (nota 7)
- Mounting hole diameter: 110
- Terminal label: 15
- Terminal label: (nota 7) 42min
- Terminal label: 400
- Terminal label: 370
- Terminal label: 99
- Terminal label: Cu 20x6
- Terminal label: 8.5
- Terminal label: 33
- Terminal label: 1
- Terminal label: 97

Figura 2 – Interruttori tetrapolari automatici BT per Cabine Secondarie con correnti nominali 40 A÷250 A.

L'interruttore tra impianto del produttore ed il punto di prelievo (punto C della figura sopra riportata) deve essere posto nello stesso vano in cui è attestata la consegna di emergenza ed in cui viene installato il contatore di emergenza, a valle di tale contatore deve essere poi installato un secondo interruttore (punto B della figura sopra riportata). I due interruttori devono essere posti su quadro unificato DY3009, come riportato nella Figura 3 .

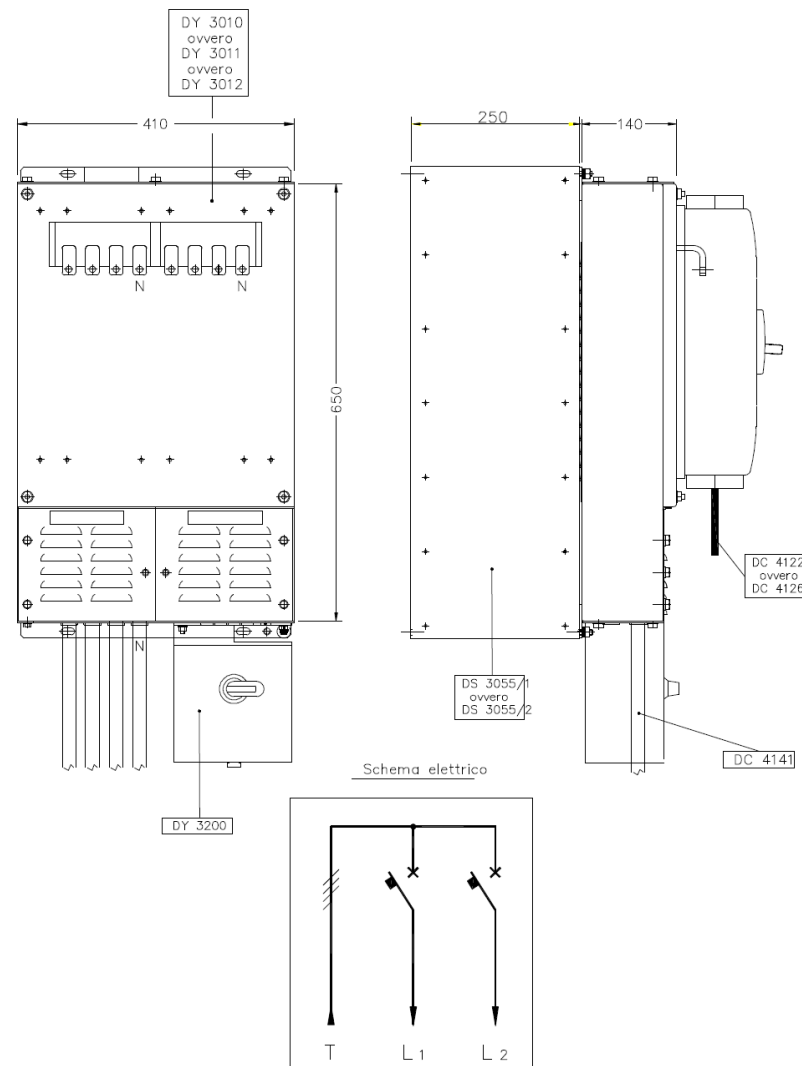


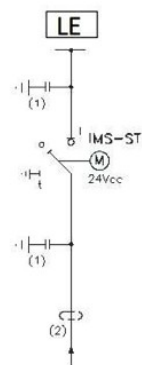
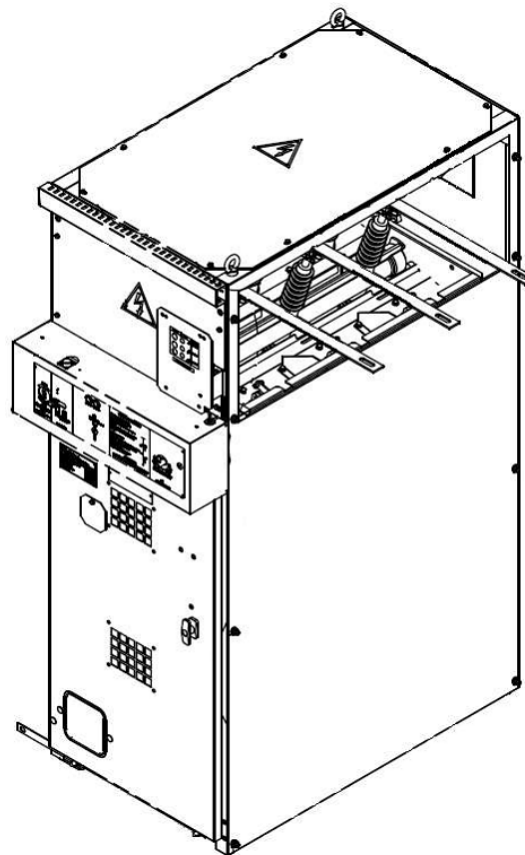
Figura 3 – Quadro BT a due uscite aventi corrente nominale fino a 350 A per Cabine Secondarie.

Il vano in questione deve essere accessibile a personale Enel Distribuzione.

I due interruttori sopramenzionati devono essere interbloccati meccanicamente in maniera tale da permettere la chiusura di un interruttore soltanto se l'altro è in posizione di aperto.

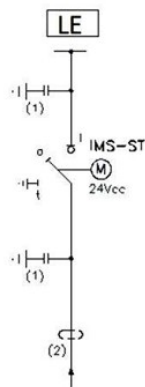
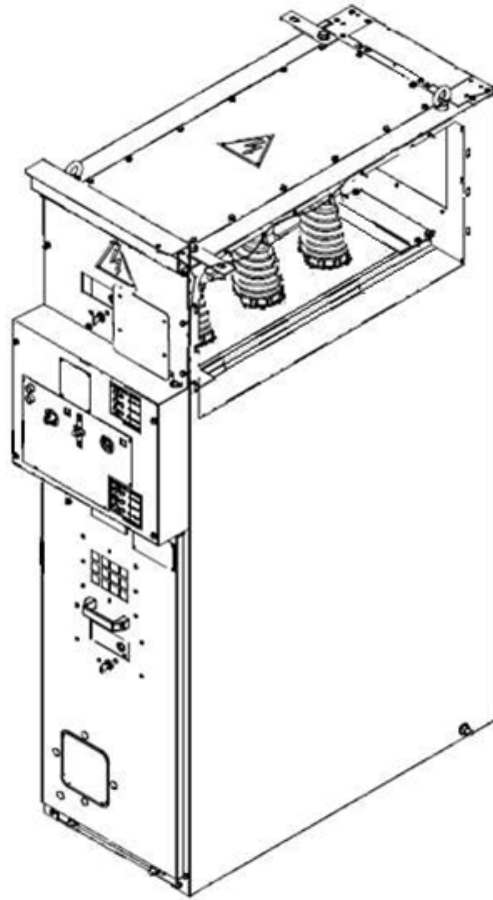
Indicazioni di dettaglio per le connessioni in Media Tensione

Nel caso di connessione in MT gli ODM consistono in apparecchiature conformi alla specifica DY400 (Figura 4) o alla specifica DY803 (Figura 5), come di seguito riportato.



- (1) Isolatori con partitore di tensione capacitivo collegato al rivelatore di presenza - assenza tensione.
(2) T.A. toroidali.

Figura 4 – Schema elettrico relativo allo scomparto IM (DY400).



- (1) Isolatori con partitore di tensione capacitivo collegato al rivelatore di presenza - assenza tensione.
(2) T.A. toroidali.

Figura 5 – Schema elettrico relativo allo scomparto LE (DY803).

L'OdM tra impianto del produttore ed il punto di prelievo (punto C della Figura 1 sopra riportata) deve essere installato in un vano separato dal locale di consegna dove sono poste le apparecchiature necessarie per la connessione di emergenza (come ad esempio il locale di misura della consegna di emergenza). Nel vano sopraindicato deve essere anche installato un secondo OdM, a valle della consegna di emergenza.

Il vano in questione deve essere accessibile a personale Enel Distribuzione.

I due OdM sopramenzionati devono essere interbloccati meccanicamente con chiave in maniera tale da permettere la chiusura di un OdM soltanto se l'altro è in posizione di aperto.